

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Mercoledì, 1 marzo 2023

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (Parte prima per intero) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it>
accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 22 febbraio 2023, n. 2.

Legge di stabilità regionale 2023-2025.

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 22 febbraio 2023, n. 3.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 22 febbraio 2023, n. 2.

Legge di stabilità regionale 2023-2025.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I Disposizioni finanziarie

Art. 1.

*Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi Consorzi
comunali ed alle Città metropolitane e spese di investimento a valere sul Fondo
Sviluppo e Coesione 2021-2027*

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, come determinata dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, è rideterminata, per l'esercizio finanziario 2023, in euro 326.997.500,00. Per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 la suddetta autorizzazione di spesa è rideterminata in euro 170.000.000,00 per ciascun anno, a cui non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

2. Le somme corrispondenti alle prime tre trimestralità delle assegnazioni ai comuni per l'esercizio finanziario 2023 di cui al comma 1, ad esclusione delle somme destinate a specifiche finalità previste dalla legge, sono erogate in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2023.

3. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di euro 98.500.000,00 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302).

4. Per il triennio 2023-2025 la dotazione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, come determinata dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 13/2022, è rideterminata in 115.000 migliaia di euro per l'anno 2023, in 120.000 migliaia di euro per l'anno 2024 ed in 125.000 migliaia di euro per l'anno 2025 ed è finanziata a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 (Missione 18, programma 1).

5. Per il triennio 2023-2025 il contributo sulle spese in conto capitale di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 5/2014 è finanziato a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 ed è determinato in 50.000 migliaia di euro per l'anno 2023, in 55.000 migliaia di euro per l'anno 2024 e in

60.000 migliaia di euro per l'anno 2025 (Missione 18, programma 1), di cui 5.000 migliaia di euro per ciascun anno da destinare ai liberi Consorzi comunali che alla data del 30 dicembre 2021 risultano in dissesto finanziario.

Art. 2.

*Concorso agli oneri dei comuni per l'adeguamento
delle indennità degli amministratori locali*

1. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previsto dal comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, è autorizzata per il triennio 2023-2025 la spesa di 6.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1). I criteri di riparto della suddetta somma sono definiti dalla Conferenza Regione - Autonomie Locali.

Art. 3.

*Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6
della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5*

1. Le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 si applicano anche per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

2. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 e successive modificazioni, le parole "l'ulteriore sessennio 2017-2022" sono sostituite dalle parole "l'ulteriore novennio 2017-2025" e le parole "nove esercizi" sono sostituite dalle parole "dodici esercizi".

3. Al comma 17 dell'articolo 8 della legge regionale n. 13/2022, dopo le parole "pari a 1.970 migliaia di euro" sono aggiunte le parole "per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025".

4. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa annua di 850 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, (Missione 18, Programma 1, capitolo 314142).

5. Per l'esercizio finanziario 2023 una quota pari al 2 per cento delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni è destinata alla concessione di contributi in favore dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi straordinari di cui alle delibere della Giunta regionale n. 444 del 27 ottobre 2021, n. 455 del 5 novembre 2021 e n. 500 del 25 novembre 2021, al fine di provvedere alla ricostruzione, al ripristino e alla messa in sicurezza degli immobili adibiti a civile abitazione, attività produttive e commerciali e al ristoro dei danni ai mezzi, veicoli e attrezzature a seguito dei predetti eventi calamitosi (Missione 11, Programma 2). Con apposito provvedimento, il Dipartimento regionale della protezione civile trasferisce ai comuni le somme sulla base delle richieste dei medesimi comuni che provvedono all'istruttoria delle singole pratiche e all'erogazione del ristoro in favore dei soggetti danneggiati.

COPIA
NON

6. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023" e le parole "risorse trasferite per le medesime finalità" sono sostituite dalle parole "relative risorse."

7. Il comma 14 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è abrogato.

8. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 500 migliaia di euro è destinata in favore dei comuni facenti parte dell'Associazione nazionale dei comuni virtuosi e ripartita in base alla popolazione residente.

9. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni in cui ricadono le aree industriali è destinata la somma di 2.000 migliaia di euro da ripartirsi proporzionalmente all'estensione territoriale dell'area industriale del comune competente per territorio.

10. Per ciascun anno del triennio 2023-2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo alle spese per il trasporto dei rifiuti via mare e ripartita in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ciascun comune nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191322).

11. Per l'esercizio finanziario 2023 è destinata la somma di 4.000 migliaia di euro, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, in favore dei comuni per le spese relative alle comunità alloggio per disabili psichici (Missione 12, Programma 2, capitolo 183363).

12. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (FEA Italia) è destinata la somma di 200 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani e Bandiera Lilla da parte della omonima cooperativa sociale è destinata, rispettivamente, la somma di 100 migliaia di euro e di 50 migliaia di euro. La concessione del contributo Bandiera Blu esclude la concessione delle altre tipologie di contributo indicate nel presente comma. I contributi sopra indicati sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e sono destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica. Ai comuni cui nell'anno 2022 è stato conferito il riconoscimento di comune *plastic free* dall'omonima associazione è ripartita la somma di 63 migliaia di euro.

COPIA
NON

13. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che nell'anno precedente a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016, è destinata la somma di 2.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), in considerazione anche del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

14. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 7.000 migliaia di euro è destinata ai comuni per le spese di trasporto degli alunni pendolari e ripartita in proporzione alle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente (Missione 4, Programma 6, capitolo 373372).

15. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, i seguenti contributi straordinari a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni:

a) 1.400 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modificazioni;

b) 1.400 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 34/1985 e successive modificazioni;

c) 1.400 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modificazioni;

d) 1.200 migliaia di euro in favore dei comuni della Valle del Belice per fronteggiare i danni derivanti dalla tromba d'aria del 30 settembre 2022 di cui alle delibere di Giunta n. 550 e n. 551 del 25 novembre 2022.

16. Per l'esercizio finanziario 2023 sono erogati i contributi straordinari di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni nella medesima quantificazione.

17. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, e al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, ai comuni di Antillo, Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Gaggi, Gualtieri Sicaminò, Mandanici, Milazzo, Mongiuffi Melia, Pace del Mela, Pagliara, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva e Torregrotta, è assegnata la somma complessiva di 1.000 migliaia di euro da ripartire in parti uguali.

COPIA
NON

18. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno eseguito nell'ultimo decennio un numero di ordinanze di demolizioni pari o superiore a cento, aventi ad oggetto immobili insistenti sulla fascia di inedificabilità assoluta di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modificazioni o comunque insistenti in area con vincoli di inedificabilità discendenti da leggi nazionali o regionali o previsti da strumenti di pianificazione territoriale, è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro da ripartirsi proporzionalmente al numero di demolizioni eseguite.

19. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 e successive modificazioni, per l'erogazione di un contributo in favore dei comuni da ripartirsi in proporzione alla consistenza della popolazione canina ospitata presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate in rapporto alla densità demografica dei singoli comuni. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la salute per le parti di propria competenza, previo parere della Conferenza Regione - Autonomie Locali, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente comma.

20. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro da ripartire in favore dei comuni con popolazione compresa tra i 25.000 ed i 35.000 abitanti che presentano il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti, con inizio del piano nell'anno 2014 e durata fino all'anno 2023, e che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 14 febbraio 2019, n. 18 subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 243 *ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

21. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è riconosciuto un contributo straordinario di 500 migliaia di euro in favore del comune di Comiso al fine di completare le opere relative al progetto per l'attività cargo dell'aeroporto di Comiso (Missione 10, Programma 4, capitolo 273310). Il contributo è erogato proporzionalmente a seguito delle rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori.

22. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni le parole "a seguito dell'avvenuta rendicontazione" sono sostituite dalle parole "a seguito delle rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori".

23. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro a titolo di contributo per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di piazze ed aree del comune di Misiliscemi,

COPIA
NON

comunque denominate, su cui insistono parchi o attrezzature per giochi comunali per bambini al fine di favorirne la corretta fruibilità (Missione 6, Programma 1).

24. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro in favore dei comuni appartenenti all'ATS "Promozione e valorizzazione dei Castelli di Sicilia", per i proprietari dei castelli storici.

25. A sostegno ed incentivo delle Unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 550 migliaia di euro quale compartecipazione regionale ai contributi statali per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, cui si fa fronte a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 590410). I predetti contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte delle Unioni di comuni a seguito della delega esclusiva delle medesime funzioni da parte di tutti i comuni aderenti.

26. I contributi regionali e nazionali a sostegno e incentivo delle Unioni di comuni di cui al comma 25 sono destinati anche alla costituzione di nuove Unioni o alla stipula di convenzioni per l'esercizio associato di funzioni tra comuni.

27. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione - Autonomie Locali, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 25.

28. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2023, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" e quindi sono stati inseriti all'interno dell'associazione nazionale "Borghi più belli d'Italia" è destinata la somma di 500 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica e al numero dei comuni. Ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di "Borgo dei Borghi" è destinata la somma di 250 migliaia di euro da ripartirsi in parti uguali. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 70 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e la stessa è destinata all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

29. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzato un contributo straordinario di 500 migliaia di euro in favore del comune di Barcellona Pozzo di Gotto per lavori di ripristino della pavimentazione stradale, della rete idrica e dell'illuminazione (Missione 8, Programma 1).

COPIA
NON



Art. 4.

Misure in materia di finanziamento dell'ARPA Sicilia

1. Il comma 10 dell'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dal comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è sostituito dal seguente:

“10. Nelle more della valorizzazione dei LEPTA di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132, al fine di garantire l'autonomia amministrativa e contabile, per il funzionamento, per le spese correnti e per gli investimenti è assegnato all'ARPA Sicilia:

a) un contributo annuale di funzionamento indistinto di 7.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 8, capitolo 443308);

b) un contributo annuale per il triennio 2023-2025 a valere sul fondo sanitario regionale per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati ai determinanti ambientali e climatici associati direttamente e indirettamente alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari correlati all'erogazione dei LEA e al finanziamento dei costi per prestazioni che abbiano tali caratteristiche sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale su base triennale. Per il triennio 2023-2025, tale contributo è quantificato nella misura massima di 24.000 migliaia di euro annui, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano i LEA e nel rispetto del programma di attività dell'ARPA approvato dalla Giunta regionale.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale n. 9/2015 è soppresso.

3. Per l'esercizio finanziario 2023 il contributo annuale di funzionamento di cui alla lettera a) del comma 1, per l'importo di euro 7.000 migliaia, è finanziato mediante l'utilizzo di quota parte delle somme corrispondenti ai “Vincoli formalmente attribuiti dall'ente” del risultato presunto di amministrazione all' 1 gennaio 2023 di cui all'Allegato a.2) elenco risorse vincolate - capitolo entrata 1607 - capitoli spesa 443308 - 613954 - 242572- 642068 - 642084 - 684166.

Art. 5.

Disposizioni per il settore della forestazione

1. Per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa finanziata con fondi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni è rideterminata in 174.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746).

2. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni è rideterminata in euro 7.000 migliaia per l'esercizio finanziario 2023, cui si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 (Missione 9, Programma 5, capitolo 150574).

COPIA
NON

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, pari a 174.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, sono iscritte nelle Missioni e Programmi per gli importi di seguito indicati:

- a) Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 euro 23.900 migliaia;
- b) Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 euro 6.900 migliaia;
- c) Missione 16, Programma 1, capitolo 155802 euro 10.500 migliaia;
- d) Missione 9, Programma 5, quota parte capitolo 151001, articolo 2 euro 5.000 migliaia;
- e) Missione 9, Programma 5, capitolo 150574 euro 7.000 migliaia;
- f) Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 euro 121.000 migliaia.

4. In sede di programmazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, una quota pari a 74.000 migliaia di euro è destinata alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015.

5. Per il recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, in carico al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e al Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa complessiva di euro 22.525.400,00, di cui euro 7.933.000,00 corrispondenti agli arretrati contrattuali spettanti per gli anni 2021 e 2022 e, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la spesa di euro 14.566.400,00, comprensiva degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3).

6. Le somme di cui al comma 5 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3) e con decreto del Ragioniere generale, su proposta congiunta del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche Missioni, Programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate.

Art. 6.

Disposizioni in materia di trasporti

1. Per le finalità di cui all'articolo 86 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, sono confermati i medesimi benefici per il triennio 2023-2025, nel limite di 1.800 migliaia di euro (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521).

2. È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa di 800 migliaia di euro per la gratuità, nei limiti delle risorse disponibili, del biglietto dalla Sicilia verso le isole minori e viceversa per i dipendenti che prestano servizio pubblico nelle isole minori (Missione 10, Programma 2). Con decreto

COPIA
NON

dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono stabilite le modalità per l'attuazione dell'agevolazione di cui al presente comma.

3. È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa di 200 migliaia di euro per l'abbattimento del costo dei biglietti per i dipendenti privati che prestano servizio nelle isole minori per il trasferimento dalla Sicilia verso le isole minori e viceversa, a valere sulle disponibilità della Missione 10, Programma 3, capitolo 476520. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono stabilite le modalità per l'attuazione dell'agevolazione di cui al presente comma.

4. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 400 migliaia di euro per la gratuità, nei limiti delle risorse disponibili, dei servizi di trasporto marittimo in favore dei residenti di Alicudi, Filicudi, Marettimo, Levanzo e Linosa per il trasferimento da e verso l'isola principale di ciascun arcipelago. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono stabilite le modalità per la gestione dell'agevolazione di cui al presente comma, per il tramite delle amministrazioni comunali interessate (Missione 10, Programma 3).

5. Al fine di sterilizzare l'aumento tariffario per il 2023 previsto dal contratto decennale tra la Regione siciliana e Trenitalia s.p.a., è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 3.600 migliaia di euro a valere sulle disponibilità della Missione 10, Programma 2, capitolo 273710 (Missione 10, Programma 2).

6. Al fine di garantire l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di euro 51.900,00 a valere sulla Missione 10, Programma 2, capitolo 272536.

Art. 7.

Integrazione oraria del personale A.S.U. in utilizzazione al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e presso gli enti locali

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2022 n. 16, al fine di consentire l'integrazione oraria per gli anni 2023, 2024 e 2025, fino al limite di 36 ore settimanali, del personale di cui all'articolo 11 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 in utilizzazione presso il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 3.000 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3, capitolo 377923) e per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 la spesa di 3.600 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 8 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785).

2. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 16/2022, al fine di consentire l'integrazione oraria per gli anni 2023, 2024 e 2025, entro il limite delle somme autorizzate dal presente comma, del personale di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, non rientrante nelle previsioni di cui al comma 1, è autorizzata per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 la spesa annua di 14.000 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3 capitolo 313728). Ai relativi oneri si provvede per l'importo di 5.700 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al

COPIA
NON

comma 1 dell'articolo 8 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785) e per l'importo di 8.300 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 1 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

Art. 8.

Misure di sostegno al reddito

1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività dei soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e successive modificazioni, di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 è rideterminata in 48.000 migliaia di euro annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785).

2. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 13/2022 è rideterminata in euro 25.020.988,00 annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727).

3. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione e sostenere il potere di acquisto dell'assegno di sostegno al reddito attualmente in godimento dai soggetti iscritti nell'elenco unico ad esaurimento di cui al comma 4 dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è riconosciuto con decorrenza dall'1 gennaio 2023 un incremento del medesimo assegno entro il limite massimo dell'importo complessivo di euro 4.892.546,63.

4. La somma di euro 4.892.546,63 è accantonata in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3) e, previa delibera di Giunta regionale, su proposta del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, con decreto del Ragioniere generale, sono operate le variazioni di bilancio per l'iscrizione, entro il limite massimo di cui al comma 3, delle somme necessarie per far fronte alle predette finalità.

5. All'articolo 18, comma 5, della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni, la cifra "183.882.543,36" è sostituita dalla cifra "184.682.543,36" (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).

6. Al fine di consentire l'adeguamento ISTAT dell'indennità prevista per i lavoratori utilizzati nei cantieri di servizio, ex reddito minimo di inserimento, di cui alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa massima di 1.000 migliaia di euro a valere sulla Missione 15, Programma 1, capitolo 712402.

Art. 9.

Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21

1. All'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

COPIA
NON

“4 bis. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche nei confronti degli enti pubblici regionali e delle aziende sanitarie ed ospedaliere siciliane.”.

Art. 10.

Misure di sostegno per l'occupazione

1. Al fine di promuovere la stabilità dell'occupazione, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2023, è riconosciuto alle imprese, incluse le piccole e medie imprese aventi una unità produttiva nel territorio della Regione, un contributo massimo di 30 migliaia di euro nel triennio 2023-2025 per ciascun lavoratore contrattualizzato. È altresì riconosciuto, nel triennio 2023-2025, un ulteriore contributo di 10 migliaia di euro nel caso di assunzione di ogni lavoratore di età superiore a 45 anni e di assunzione di ogni donna.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche alle imprese che assumono personale proveniente dalle imprese di cui al comma 1 in stato di crisi di impresa o di insolvenza negli anni 2021, 2022 e 2023 ovvero situate in area di crisi industriale complessa. Il predetto contributo è concesso altresì per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori licenziati per riduzione di personale da imprese in stato di crisi nei sei mesi precedenti ovvero impiegati in rami di azienda oggetto di cessione da parte delle medesime imprese.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta alle imprese che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei ventiquattro mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese di cui al comma 2.

4. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

5. L'accesso agli incentivi di cui al comma 1 e le modalità di erogazione degli stessi sono disciplinate con avviso pubblico emanato dal Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300.000 migliaia di euro da utilizzarsi in tre esercizi finanziari, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

7. La concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

COPIA
NON

Art. 11.

Fondo di progettazione

1. Al fine di assicurare, nei tempi imposti dai vari Programmi di spesa extra regionali, il pieno utilizzo di tutte le risorse comunitarie e nazionali destinate ad investimenti in Sicilia, è istituito un Fondo di progettazione cui sono destinati 200.000 migliaia di euro a valere sui fondi della politica unitaria di coesione a titolarità dell'amministrazione regionale, così ripartiti:

a) 65.000 migliaia di euro per l'amministrazione regionale, gli enti pubblici regionali, le SRR, le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali, di cui 15.000 migliaia di euro per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali, da suddividere proporzionalmente alla popolazione, nonché 10.000 migliaia di euro a favore delle SRR da dividere in parti uguali;

b) 120.000 migliaia di euro per i comuni della Sicilia;

c) 4.000 migliaia di euro per le aree interne individuate con delibera di Giunta regionale n. 519 del 20 settembre 2022 riconosciute dall'Autorità di gestione del PO FESR Sicilia 2021-2027 come organismi intermedi già costituiti o che si costituiranno entro il 31 ottobre 2023 e che, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 24 giugno 2021, n. 2021/1060, provvedono ad attuare le strategie territoriali per lo sviluppo integrato delle suddette aree;

d) 3.000 migliaia di euro per i FUA riconosciuti con delibera di Giunta regionale n. 519 del 2022;

e) 3.000 migliaia di euro per i SIRU riconosciuti con delibera di Giunta regionale n. 519 del 2022;

f) 3.500 migliaia di euro per i comuni in dissesto con popolazione fino a 40.000 abitanti;

g) 1.500 migliaia di euro per le isole minori.

2. Al fine di assicurare la coerenza delle attività di progettazione con le finalità e le modalità attuative dei programmi di spesa della politica unitaria di coesione a titolarità dell'amministrazione regionale, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità di accesso alle risorse di cui al comma 1.

3. Le risorse di cui alla lettera b) del comma 1 sono ripartite in misura del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari e in misura del 50 per cento in base alla popolazione dei medesimi soggetti beneficiari.

4. Le risorse di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 1 sono ripartite in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari.

COPIA
NON

5. I soggetti beneficiari di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 1 sono obbligati a documentare, entro centottanta giorni dall'assegnazione, la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento degli incarichi a pena di restituzione delle somme assegnate. Dette somme sono assegnate agli altri soggetti di cui al comma 1.

Art. 12.

Cofinanziamento regionale dei Programmi operativi regionali Sicilia

1. In sede di programmazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, una quota pari a 60.000 migliaia di euro è destinata, per l'anno 2023, ad incremento del Fondo per il cofinanziamento regionale dei Programmi operativi regionali della Regione siciliana (Missione 20, Programma 3, capitolo 613950).

Art. 13.

Disposizioni in materia di entrate

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24 dopo le parole "copertura di eventuali danni" sono aggiunte le parole "ed eventuali proventi derivanti da riutilizzo a scopi privati dei materiali rimossi" (Titolo 3, Tipologia 100).

Art. 14.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20

1. All'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Nel caso di preposizione di un dirigente dell'amministrazione regionale in quiescenza, nel rispetto della vigente normativa nazionale, il preposto non è computato nel limite di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2018, n. 29 e comunque è a titolo gratuito."

Art. 15.

Contributo per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria di immobili da destinarsi ad alloggi e residenze universitarie

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"3. La Regione promuove interventi di riqualificazione e/o manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà della stessa e/o degli enti strumentali afferenti al GAP da destinare ad alloggi e residenze per il diritto allo studio universitario, al fine di addivenire alla riduzione della spesa per locazioni passive sostenuta per le medesime finalità, in attuazione dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione siciliana il 14 gennaio 2021."

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non discendono oneri a carico del bilancio della Regione.

COPIA
NON

Art. 16.

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione di cui al presente comma non si applica al consiglio di amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia, istituito con l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni."

2. La disposizione di cui al presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 17.

Disposizioni in favore dei lavoratori ex Keller

1. All'articolo 84 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti, su specifica domanda, nell'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni e possono essere assunti presso le società partecipate pubbliche per le finalità e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16."

Art. 18.

Interventi in materia di mobilità nel comune di Siracusa

1. Al fine di definire il contenzioso con il comune di Siracusa relativamente alla progettazione, all'appalto e all'esecuzione delle opere connesse al collegamento con l'isola di Ortigia, già finanziate con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 873 dell'1 agosto 1990, la Regione riconosce la funzionalità delle strutture già realizzate in quanto utili alla mobilità del territorio interessato.

2. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a sostenere economicamente gli interventi di miglioramento ed efficientamento del parcheggio "Talete" del comune di Siracusa.

Art. 19.

Personale dell'Ufficio speciale Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi

1. All'articolo 21 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 sono soppresse le parole "nel numero di 5 unità";
- b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

COPIA
NON

“2 bis. In coerenza con l'accordo Stato-Regione del 14 gennaio 2021, al fine di potenziare l'organico ed incrementare le attività istituzionali dell'Ufficio speciale Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi, istituito ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni e prorogato per un anno con delibera della Giunta regionale n. 593 del 16 dicembre 2022, può essere disposto presso il medesimo Ufficio speciale il comando di personale proveniente dalle aziende sanitarie provinciali e dalle aziende ospedaliere con specifiche competenze principalmente nel settore sanitario.

2 ter. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2 bis possono essere destinate un numero massimo di 10 unità di personale, da destinare alle strutture interessate con provvedimento dell'Assessore regionale per l'economia, previa intesa con l'Assessore regionale per la salute.”;

c) al comma 3 le parole “, la spesa, da quantificare con legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni,” sono sostituite dalle parole “l'autorizzazione di spesa è determinata” e le parole “di cui 340 migliaia di euro per le finalità del comma 2” sono soppresse.

2. L'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 è abrogato.

Art. 20.

Disposizioni in favore dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico

1. Al comma 8 dell'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni le parole “lo 0,2 per cento” sono sostituite dalle parole “lo 0,3 per cento”.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 21.

Atti di programmazione sanitaria

1. All'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Gli atti di programmazione di cui alla presente legge, di competenza dell'Assessore o della Giunta regionale, sono adottati previo parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana.”.

Art. 22.

Sostegno alle attività del Centro di referenza nazionale per il benessere, monitoraggio e diagnostica delle malattie delle tartarughe marine

1. Al fine di sostenere e implementare le attività di controllo, sorveglianza e monitoraggio del benessere e dello stato sanitario delle tartarughe marine, specie protetta, bioindicatori dello stato di salute del mare e del patrimonio indisponibile dello Stato, inserite nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e classificate come *Endangered* secondo l'Unione Mondiale per la

COPIA
NON

Conservazione della Natura, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro in favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia per le attività del Centro di riferimento nazionale per il benessere, monitoraggio e diagnostica delle malattie delle tartarughe marine (C.Re.Ta.M.) (Missione 9, Programma 6).

Art. 23.

*Contributo in favore del comune di Termini Imerese
per le manifestazioni carnevalesche*

1. Al comune di Termini Imerese, per l'esercizio finanziario 2023, è erogato un contributo pari a 100 migliaia di euro per il finanziamento delle manifestazioni carnevalesche da concludersi in ogni caso entro il mese di settembre 2023 (Missione 7, Programma 1).

Art. 24.

*Contributi per i sistemi di accumulo
di energia prodotta da fonti rinnovabili*

1. Al fine di promuovere l'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili nonché il contenimento dei consumi energetici, la Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario in favore delle persone fisiche residenti in Sicilia per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici destinati esclusivamente alle utenze domestiche.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 400 migliaia di euro (Missione 17, Programma 1).

Art. 25.

Riserva naturale orientata Capo Gallo

1. Al fine di realizzare interventi di valorizzazione e fruizione della Riserva naturale orientata Capo Gallo, anche mediante l'elaborazione di un piano, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5).

Art. 26.

Disposizioni finanziarie varie

1. Al fine di favorire la costruzione, l'ammodernamento, la messa in sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi giochi inclusivi, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 180 migliaia di euro al comune di Siracusa (Missione 12, Programma 2).

2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con decreto

COPIA
NON

un programma regionale unitario per la sperimentazione di progetti nelle scuole dell'infanzia e primarie che prevedono l'utilizzo sperimentale del gioco quale mezzo di prevenzione in materia di disturbi di apprendimento e del neurosviluppo.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti i criteri e le modalità di accesso al finanziamento.

4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 270 migliaia di euro (Missione 12, Programma 1).

5. Al fine di far fronte ai danni che le alluvioni dell'ottobre 2021 hanno causato nell'area territoriale di competenza dell'I.R.S.A.P. del comune di Belpasso – Piano Tavola, dichiarato in stato d'emergenza ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 443 del 27 ottobre 2021, nonché al fine di sostenere i costi di interventi finalizzati al miglioramento del deflusso delle acque meteoriche sulle strade serventi l'area territoriale suddetta, anche attraverso la pulizia e il ripristino degli elementi del sistema di drenaggio urbano ivi insistenti, è erogato al comune di Belpasso, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 450 migliaia di euro (Missione 11, Programma 2).

6. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 350 migliaia di euro in favore del comune di Palermo per interventi di riqualificazione e rigenerazione del Centro polivalente sito in Largo Gibilmanna nel quartiere Borgonuovo (Missione 6, Programma 1).

7. Al fine di favorire e sostenere la pratica sportiva di persone con disabilità è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, in favore del Comitato italiano paralimpico (CIP) un contributo di 100 migliaia di euro, finalizzato alle spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive (Missione 6, Programma 1).

8. Il contributo di cui al comma 7 è destinato al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai praticanti attività sportiva paralimpica per raggiungere le strutture di allenamento, fino a un limite massimo di 50 euro settimanali per ciascun soggetto.

9. È erogata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 90 migliaia di euro al comune di Messina per la progettazione, la messa in sicurezza, il restauro e la fruizione della casa del Cavaliere Cammarata (Missione 5, Programma 1).

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9 si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario 2023, della Missione 20, Programma 3, capitolo 212525.

11. È erogata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 360 migliaia di euro al comune di Messina per la progettazione e la collocazione di barriere frangiflutti nella zona compresa tra Ponte Schiavo e Giampilieri (Missione 9, Programma 1).

12. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 450 migliaia di euro al comune di Ragusa per l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile "Ex Standa" sito in via Roma, al fine di ampliare i locali e

COPIA
NON

l'offerta turistica del Museo Archeologico Ibleo ivi adiacente (Missione 5, Programma 2).

13. In occasione dell'ottantesimo anniversario dell'operazione Husky, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro per lo svolgimento di iniziative ed eventi culturali commemorativi nei luoghi e nei territori che sono stati interessati dallo sbarco alleato del 9-10 luglio 1943 (Missione 5, Programma 2).

14. Il comma 73 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“73. La Regione eroga un contributo di euro 300 per l'acquisto di una parrucca, quale presidio necessario al benessere della persona ammalata, in favore delle donne residenti in Sicilia, colpite della perdita dei capelli in conseguenza di trattamenti chemioterapici o affette da alopecia conseguente ad altre patologie. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute sono stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Per facilitare l'erogazione del contributo è previsto il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni di donne e delle associazioni di volontariato presenti nel territorio regionale che promuovono l'assistenza e il sostegno dei malati oncologici o affetti da alopecia e, nell'ambito delle attività di informazione e sostegno alle donne, siano disponibili a svolgere gli adempimenti necessari per l'inoltro delle istanze. È istituita la Banca dei capelli con la funzione di radicare la cultura della donazione.”.

15. È destinato un finanziamento di 500 migliaia di euro in favore del comune di Licata per la realizzazione di una zona attrezzata per l'esercizio della pratica sportiva con accesso libero, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

16. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario complessivo di 350 migliaia di euro in favore dei comuni di San Giovanni Gemini, Grotte, Mirabella Imbaccari, Casteltermini e Licata per l'acquisto di scuolabus, mezzi tecnici e mezzi di trasporto per disabili (Missione 18, Programma 1).

17. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 20 migliaia di euro all'associazione Afadi onlus con sede in Palermo per l'acquisto di un mezzo di trasporto per disabili (Missione 12, Programma 2).

18. L'amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla proroga dei contratti in essere del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 2023.

19. La spesa derivante dall'applicazione del comma 18 è quantificata in 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 11, Programma 1).

20. In occasione del cinquantesimo anniversario dell'apertura del Museo Renato Guttuso è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, in favore del comune di Bagheria un contributo straordinario di 135 migliaia di euro per l'organizzazione di even-

COPIA
NON

ti culturali in memoria del pittore bagherese e per interventi di manutenzione degli spazi espositivi del museo (Missione 5, Programma 2).

21. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 90 migliaia di euro all'associazione Centro di promozione sociale Giovani Insieme di Barrafranca per la sistemazione dei locali utilizzati per le finalità sociali (Missione 12, Programma 7).

22. Per l'organizzazione, la promozione e la gestione del "Festival delle Filosofie" di Palermo è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 50 migliaia di euro in favore dell'associazione Lympha (Missione 5, Programma 2).

23. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, al comune di Militello in Val di Catania un contributo di 35 migliaia di euro per il Museo di San Nicolò e un contributo di 35 migliaia di euro per il Tesoro di Santa Maria della Stella (Missione 18, Programma 1).

24. Per la riqualificazione della pavimentazione del campo da tennis e del campo di calcio a 7 in erba sintetica degli impianti sportivi di viale Regina Margherita, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al comune di Militello in Val di Catania (Missione 6, Programma 1).

25. In attuazione dell'intesa sottoscritta tra il comune di San Fratello, la Regione e l'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Sanfratellano di San Fratello per l'istituzione del libro genealogico della razza sanfratellana, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 60 migliaia di euro all'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Sanfratellano, al fine di favorire la tutela del patrimonio genetico della specie autoctona siciliana (Missione 16, Programma 1).

26. Per la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione della cultura della legalità in memoria di Giovanni Falcone è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro da destinare al comune di Capaci (Missione 12, Programma 4).

27. Per il sostegno all'attività di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema, svolta nel territorio, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al Banco delle opere di carità di Catania (Missione 12, Programma 4).

28. Al fine di incrementare il flusso turistico e di valorizzare la Festa e Palio dell'Ascensione, iscritta al registro delle eredità immateriali (REI) – Libro delle celebrazioni, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al comune di Floridia (Missione 7, Programma 1).

COPIA
NON

29. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al comune di Siracusa per la realizzazione di un campo sportivo nel quartiere di Mazzarona (Missione 6, Programma 1).

30. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 400 migliaia di euro al comune di Nizza di Sicilia per i lavori di manutenzione straordinaria e per il riattamento del depuratore consortile (Missione 9, Programma 4).

31. Per l'esercizio finanziario 2023 è erogato un contributo al comune di Santa Lucia del Mela di 65 migliaia di euro per lo svolgimento degli eventi di RespiArte il 3, 4 e 5 agosto 2023 (Missione 7, Programma 1).

32. Per l'esercizio finanziario 2023 è erogato un contributo di 70 migliaia di euro al comune di Gualtieri Sicaminò per il Festival interregionale dei fuochi pirotecnici da svolgersi il 26 e 27 agosto 2023 (Missione 7, Programma 1).

33. Ai fini del rimborso dei costi afferenti al rilascio del permesso di costruire di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, sostenuti per la realizzazione di *dehors* dagli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 450 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 8, Programma 1).

34. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 33. Il rimborso è stabilito nella misura massima del 70 per cento dei costi sostenuti fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

35. Al fine di concorrere alle spese sostenute dai comuni per la rimozione della cenere vulcanica prodotta dagli eventi parossistici del vulcano Etna negli anni 2021 e 2022 è assegnata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 500 migliaia di euro ai comuni interessati dai suddetti eventi parossistici a valere sulla Missione 11, Programma 2, capitolo 117316.

36. Al fine di adeguare il corrispettivo euro/km del trasporto pubblico locale del comune di Messina a quello riconosciuto alle altre Città metropolitane della Regione, nel rispetto del chilometraggio assentito con il DDG n. 1058/Servizio 1 del 29 novembre 2004 ed al netto dei tagli nel tempo intervenuti, per il triennio 2023-2025 i corrispettivi destinati al medesimo comune ai sensi dell'articolo 27, comma 6 e seguenti, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, sono integrati, rispetto a quanto liquidato per l'anno 2022, dell'importo di 2.000 migliaia di euro, IVA compresa a valere sulla Missione 10, Programma 2, capitolo 476521.

37. Il comma 3 bis dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“3 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2023 si applica la definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dall'1

COPIA
NON

gennaio 2000 al 30 giugno 2022 prevista dai commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successive modificazioni.”.

38. Le maggiori entrate di cui al titolo 1, tipologia 101, capitolo 1218, per effetto delle disposizioni di cui al comma 37 sono valutate in 19.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

39. Per fronteggiare situazioni straordinarie di indigenza di cui alla legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4).

40. All'articolo 2 della legge regionale n. 16/2021, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

“7 bis. È istituito un fondo, con una dotazione per l'anno 2023 di 1.700 migliaia di euro, per far fronte ad interventi straordinari relativi all'acquisto di medicinali del paziente, non forniti dal Servizio sanitario nazionale, spese di vitto, alloggio e trasporto in favore del paziente e/o di un familiare che versano in condizione di particolare disagio socio-economico (Missione 12, Programma 4).

7 ter. Al fondo possono accedere i pazienti affetti da patologie gravissime, oncologiche, genetiche e malattie rare, che non ricevono altri contributi o sussidi da enti pubblici.

7 quater. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro sono determinati i criteri e le modalità di erogazione e di rendicontazione per il riconoscimento del beneficio.”.

41. Ai fini dell'applicazione al personale dipendente dell'amministrazione regionale delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, ai sensi del comma 610 del medesimo articolo, la spesa di euro 2.684.180,00, di cui euro 1.073.081,00 relativi all'annualità 2022 ed euro 1.611.099,00 relativi all'annualità 2023, e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, la spesa di euro 1.611.099,00, comprensiva degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Missione 20, Programma 3).

42. Gli importi di cui al comma 41, in applicazione del comma 609 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo da destinare al rinnovo dei contratti del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per il triennio 2022-2024.

43. Le somme di cui al comma 41 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3) e con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche missioni, programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate.

COPIA
NON

44. Ai fini dell'applicazione al personale dipendente dell'amministrazione regionale delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, ai sensi del comma 332 del medesimo articolo 1, la spesa di euro 4.594.457,00, comprensiva degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo n. 446/1997 (Missione 20, Programma 3).

45. L'importo di cui al comma 44, in applicazione del comma 331 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022, concorre a costituire l'importo complessivo massimo da destinare al rinnovo dei contratti del personale dipendente dell'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, per il triennio 2022-2024.

46. Le somme di cui al comma 44 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3, capitolo N.I.) e con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche missioni, programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate.

47. La quota per l'anno 2023 dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni è rideterminata nell'importo di 59.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603).

48. Al fine di dare attuazione all'accordo di ristrutturazione delle proprie esposizioni debitorie, già omologato con decreto del Tribunale di Catania, ed al conseguente ripristino dell'equilibrio economico e finanziario dell'ente, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 600 migliaia di euro in favore della società MAAS Mercati Agroalimentari Sicilia (Missione 1, Programma 3).

49. Al fine di incrementare i flussi turistici nella Regione, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 70 migliaia di euro al comune di San Pier Niceto per l'organizzazione della XXVI edizione dell'infiorata del Corpus Domini che si svolge nel mese di giugno (Missione 7, Programma 1).

50. Al comma 14 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/2022 le parole "in programma nei mesi di settembre e ottobre 2022" sono soppresse.

51. Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/2022 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, capitolo 473331).

52. Per finanziare il programma di manifestazioni di grande richiamo e intrattenimento turistico denominato Artemusicultura nel comune di Partanna è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 135 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1).

COPIA
NON

53. Al fine di sostenere la competitività delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità siciliane, anche in considerazione dello svantaggio competitivo connesso alla condizione di insularità, la Regione sostiene con contributi in conto capitale la creazione di piattaforme di *e-commerce* “business-to-consumer” e “business-to-business” promosse da reti di imprese, distretti del cibo o partenariati promossi da enti pubblici e privati.

54. Con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentita la competente Commissione legislativa permanente dell’Assemblea regionale siciliana, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 53.

55. Gli interventi di cui al comma 53 sono attuati in conformità ed entro i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

56. Per le finalità di cui al comma 53 è autorizzata la spesa, per l’esercizio finanziario 2023, di 450 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

57. All’articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “La Giunta regionale, con apposita delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della” sono sostituite dalle parole “Con decreto dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, sentita la”;

b) al comma 2 le parole “La Giunta regionale, con la delibera di cui al comma 1,” sono sostituite dalle parole “Il decreto di cui al comma 1”.

58. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 27/2021 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2023, la spesa di 500 migliaia euro (Missione 4, Programma 6).

59. Per il triennio 2023-2025 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modificazioni e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzati ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso e protezione civile. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di esenzione di cui al presente comma.

60. Le disposizioni di cui al comma 59 trovano applicazione, con riferimento alle minori entrate stimate per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, nel limite massimo di 3.500 migliaia di euro annui (Titolo 1, tipologia 101 - capitolo 1218).

COPIA
NON

61. È istituito un Fondo regionale per lo sport finalizzato a promuovere la pratica sportiva per i ragazzi dai 6 ai 16 anni attraverso l'erogazione di appositi *voucher* da utilizzare per la partecipazione alle attività sportive o ai corsi organizzati da società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive, discipline associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

62. Le modalità di attuazione, la determinazione dei destinatari sulla base delle fasce reddituali e la quantificazione del beneficio economico di cui al comma 61 sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

63. L'ammontare del Fondo di cui al comma 61 è determinato in 1.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 6, Programma 1).

64. Al fine di perseguire gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale, sociale, scientifico e lo sviluppo dell'attività in materia di istruzione e formazione anche terziaria nel territorio regionale è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 90 migliaia di euro alla Fondazione per gli studi, la ricerca e la solidarietà "Evangelii Gaudium", con sede in Palermo, per garantire il funzionamento e il perseguimento delle attività istituzionali (Missione 4, Programma 6).

65. All'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è abrogato;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In favore dei familiari, residenti in Sicilia, dei cittadini di cui al comma 1, è concesso un contributo *una tantum* di 90 migliaia di euro per nucleo familiare.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 180 migliaia di euro (Missione 1, Programma 2, capitolo 105716).";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. I benefici previsti dal presente articolo sono estesi anche a coloro i quali sono stati insigniti della Medaglia d'oro al valore civile della Regione siciliana antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge. Non beneficiano del contributo di cui al comma 4 coloro che ne abbiano già beneficiato in precedenza.";

e) i commi 7 e 8 sono abrogati.

66. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere contributi per iniziative di carattere sociale, economico e culturale svolte dagli enti locali nel territorio regionale, anche in collaborazione con associazioni, comitati legalmente riconosciuti, fondazioni nonché altri enti di

COPIA
NON

diritto privato senza scopo di lucro, finalizzate a valorizzare le tradizioni locali, a rafforzare la coesione sociale e lo sviluppo dell'economia locale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 1.300 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

67. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato a concedere contributi per iniziative finalizzate alla tutela e valorizzazione dell'ambiente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

68. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato a pagare i debiti della "Missione di Speranza e Carità" nei confronti del gruppo Enel per forniture di energia elettrica presso i siti di Palermo della Missione medesima, nella misura massima di euro 300.550,19 secondo quanto previsto dall'accordo stipulato dalla Regione con l'Enel in data 12 gennaio 2023.

69. Per le finalità del comma 68 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di euro 300.550,19 (Missione 12, Programma 4).

70. Per la tutela e la promozione della tradizione culturale della minoranza linguistica arbëreshë in Sicilia, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2).

71. In considerazione del comma 35 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, ai fini del prosieguo dell'iter di accreditamento secondo la norma UNI EN ISO 20387:2020, del potenziamento dello stoccaggio di agenti patogeni responsabili di zoonosi e di materiale biologico proveniente dai centri di referenza nazionale, della tutela della biodiversità attraverso la conservazione del germoplasma di specie protette e della fornitura di materiale biologico a scopo di ricerca e come centro regionale di stoccaggio di risorse biologiche, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 14, Programma 3, capitolo 417359).

72. Al fine di avviare il procedimento di imposizione del vincolo storico-artistico culturale e di ristrutturazione del sito "Antico Fossato Punico" e dell'area adiacente, situato nel territorio di Marsala, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a concedere un contributo di 270 migliaia di euro in favore del Parco archeologico Lilibeo-Marsala (Missione 5, Programma 1).

73. Al fine di favorire lo sviluppo economico-turistico del territorio, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo complessivo di 575 migliaia di euro da ripartire quanto a 200 migliaia di euro in favore del comune di Rosolini, quanto a 150 migliaia di euro in favore del comune di Noto, quanto a 100 migliaia di euro in favore del comune di Pachino, quanto a 75 migliaia di euro in favore del comune di Sortino e quanto a 50 migliaia in favore del comune di Augusta (Missione 7, Programma 1).

74. Al fine di favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a

COPIA
NON

concedere un contributo di 500 migliaia di euro da ripartire in parti uguali in favore dei comuni di Petrosino, Misiliscemi, Santa Ninfa, Campobello di Mazara, Calatafimi Segesta e Monreale per il sostegno ad iniziative turistiche (Missione 7, Programma 1).

75. Per far fronte ai danni causati dagli ultimi incendi boschivi nel comune di Piazza Armerina è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 9, Programma 5, capitolo 150527.

76. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 270 migliaia di euro al comune di Campofranco per i lavori di pavimentazione del secondo tratto della via Vittorio Emanuele, per il completamento del progetto di riqualificazione urbana, nel medesimo comune (Missione 8, Programma 1).

77. Per l'esercizio finanziario 2023 è autorizzata la spesa di 900 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese relative all'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, previsto dalla legge regionale 1 settembre 1998, n. 17 (Missione 18, Programma 1).

78. Al fine di contenere i costi a carico dell'erario regionale, la società Servizi ausiliari Sicilia (SAS) è autorizzata ad attivare le procedure per la quiescenza anticipata del personale.

79. Al fine di evitare la nascita di contenziosi, la SAS è autorizzata a stipulare accordi transattivi per la corresponsione di tutte le competenze contrattualmente previste e spettanti, riconoscendo ai soggetti interessati una somma *una tantum* a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto, pari al 40 per cento dell'ultimo stipendio percepito, riferito al periodo intercorrente tra la data del raggiungimento del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata e la data di conseguimento della pensione di vecchiaia.

80. Per le finalità di cui ai commi 78 e 79 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa complessiva massima di 360 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11).

81. Al fine di dare piena attuazione al programma di spesa riconducibile alla graduatoria approvata con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana n. 5803 del 6 dicembre 2019, il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a sostenere, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 2.400 migliaia di euro per assicurare la copertura ai 35 progetti relativi alla ristrutturazione dei teatri rimasti privi della necessaria provvista finanziaria (Missione 5, Programma 2).

82. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 10 migliaia di euro per l'associazione Con.vi.vi l'Autismo APS, con sede in Palermo, per la realizzazione di progetti volti al miglioramento dell'autonomia personale dei soggetti con sindrome dello spettro autistico, al fine di migliorare la loro qualità di vita e quella loro delle famiglie (Missione 12, Programma 2).

COPIA
NON

83. Per l'esercizio finanziario 2023, è erogato un contributo di 50 migliaia di euro alla C.I.F.-Casa dell'Amicizia ODV con sede a Ravanusa (Missione 12, Programma 2).

84. Per la realizzazione degli interventi socioeducativi ed assistenziali in favore di persone affette da disabilità e/o con condizione patologiche che ne limitano l'autonomia personale è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 25 migliaia di euro all'APS Cuore colorato di Palermo (Missione 12, Programma 2).

85. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, all'associazione Padre Massimiliano Maria Kolbe onlus e alla comunità San Martino di Tours O.D.V. un contributo di 30 migliaia di euro per attività di volontariato (Missione 12, Programma 4).

86. Per le spese di gestione e riparazione degli automezzi e delle attrezzature del Dipartimento regionale della Protezione Civile è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 400 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1).

87. Per il sostegno alle attività di protezione civile delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione siciliana mediante la concessione di rimborsi spese e contributi per premi assicurativi, buoni pasto e carburante, adempimenti sanitari, DPI, attrezzature e mezzi, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 900 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1).

88. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro alla Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo con sede in Palermo, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, al fine di supportare le attività previste dallo statuto della stessa fondazione, con particolare riguardo alla promozione della transizione ecologica (Missione 16, Programma 1).

89. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'agricoltura siciliana e valorizzare le produzioni tipiche regionali, mediante l'utilizzo di tecnologie scientifiche che sviluppino modelli compatibili con il mantenimento degli equilibri ambientali e della salute pubblica, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro in favore del consorzio di ricerca sul rischio biologico in agricoltura (Missione 16, Programma 1).

90. Per le spese di promozione e propaganda per una più diffusa conoscenza dei valori ecologici, naturalistici e culturali dei boschi, ivi comprese quelle per conferenze e convegni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4).

91. All'articolo 14 della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14 le parole "per l'esercizio finanziario 2022" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2023";

b) al comma 16 le parole "entro un anno dalla concessione dell'anticipazione di cui al comma 15" sono sostituite dalle parole "nell'esercizio finanziario 2024".

COPIA
NON

Art. 27.

Indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali

1. L'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 1. *Indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali* - 1. L'Assessore regionale per la salute provvede ad erogare, con decorrenza dall'1 gennaio 2023, ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni, l'indennità di residenza nella misura annua lorda di seguito indicata:

a) euro 50.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente fino a 400 abitanti, e con un fatturato a carico del Servizio sanitario non superiore a euro 90.000,00;

b) euro 30.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 401 e fino a 600 abitanti, e con un fatturato a carico del Servizio sanitario non superiore a euro 110.000,00;

c) euro 20.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 601 e fino a 800 abitanti, e con un fatturato a carico del Servizio sanitario non superiore a euro 130.000,00;

d) euro 10.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 801 e fino a 1.000 abitanti, e con un fatturato a carico del Servizio sanitario non superiore a euro 150.000,00;

e) euro 6.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 1.001 e fino a 2.000 abitanti;

f) euro 3.500,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 2.001 e fino a 3.000 abitanti.

2. Qualora le farmacie di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), presentino un fatturato a carico del servizio sanitario superiore a quello previsto per le medesime lettere, alle stesse è erogata l'indennità di residenza prevista per la fascia immediatamente successiva.

3. Ai fini della determinazione dell'indennità di residenza di cui al presente articolo si tiene conto della popolazione del comune, località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.

4. A far data dall'1 gennaio 2023 l'indennità di residenza di cui al presente articolo viene rivalutata annualmente in base al tasso d'inflazione ufficiale relativo all'anno precedente.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 500 migliaia di euro annui, si provvede a valere sul Fondo sanitario regionale.”.

COPIA
NON



Art. 28.

Tasse sulle concessioni governative regionali

1. All'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 quater è aggiunto il seguente:

“1 quinquies. A decorrere dall'1 gennaio 2024 non si applicano le voci di cui ai numeri d'ordine 6, 19, 36, 37, 38 e 45 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.”;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. A decorrere dall'1 gennaio 2024, i pagamenti delle tasse sulle concessioni regionali, delle sanzioni e degli interessi, sono effettuati esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.”;

c) il comma 7 è abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2024.

Art. 29.

Modifica all'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, le parole “per l'esercizio finanziario 2024” sono sostituite dalle parole “per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025”.

Art. 30.

Personale precario dell'Autodromo di Pergusa

1. All'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 e successive modificazioni, dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:

“1 ter. Le spese per la stabilizzazione del personale precario dell'Autodromo di Pergusa, di cui al comma 1 bis, pari a 170 migliaia di euro, gravano, per l'esercizio finanziario 2023, sulle disponibilità del fondo di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).”.

Art. 31.

Destinazione dei proventi spettanti ai comuni derivanti dalle concessioni per la produzione e coltivazione di idrocarburi

1. I limiti generali di utilizzo individuati dal comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modificazioni si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2024. Sino a tale data, i comuni nei cui territori ricade il giacimento destinato alla produzione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi, possono destinare, in armonia con le finalità e secondo le modalità previste dalla legge, le risorse loro assicurate dai proventi delle rela-

COPIA
NON

tive concessioni anche per le spese di investimenti afferenti ad interventi di protezione sanitaria, di miglioramento delle condizioni ambientali e di decoro urbano e per il potenziamento ed il miglioramento delle infrastrutture del territorio e delle relative progettazioni.

Art. 32.

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8

1. Al comma 4 bis dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni le parole "urgenti e indifferibili delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI, per le quali sia stato debitamente documentato da parte del Commissario liquidatore il rischio di un grave e imminente pregiudizio" sono sostituite dalle parole "documentate necessarie per il funzionamento delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI" e alla fine del comma sono aggiunte le parole "Per le finalità di cui al periodo precedente è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 250 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2023."

Art. 33.

*Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25
e all'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6*

1. All'articolo 11, comma 4, della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 le parole "10.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "9.934.049,36 euro" e le parole "4.500 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "4.434.049,36 euro" (Missione 16, Programma 1, capitolo 542987).

2. All'articolo 17, comma 6, lettera b), della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni le parole '6.000 migliaia di euro' sono sostituite dalle parole '4.303.994,27 euro' (Missione 16, Programma 3, capitolo 545603).

3. All'articolo 17, comma 6, lettera b bis), della legge regionale n. 6/2009 e successive modificazioni, le parole '6.000 migliaia di euro' sono sostituite dalle parole '5.949.588,96 euro' (Missione 16, Programma 3, capitolo 545603).

Art. 34.

Contributo in favore del Consorzio Giampietro Ballatore

1. Al comma 2 dell'articolo 65 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 le parole "per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, la spesa di 60 migliaia di euro annui a valere sulla Missione 16, Programma 1, capitolo 147314." sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di 60 migliaia di euro e per gli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di 90 migliaia di euro annui, a valere sulla Missione 16, Programma 1, capitolo 147314."

Art. 35.

*Abrogazione di norma in materia di incompatibilità
dei soggetti titolari di incarichi attribuiti dal Governo regionale*

1. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modificazioni è abrogato.

COPIA
NON



Art. 36.

Modifiche di norme in materia di concessioni demaniali marittime

1. All'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 2021, n. 17, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22, le parole "31 agosto 2021" sono sostituite dalle parole "30 aprile 2023" e al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 18 le parole "28 febbraio 2023" sono sostituite dalle parole "30 aprile 2023".

Art. 37.

*Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15
in materia di utilizzo del demanio marittimo*

1. Alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera f ter) è aggiunta la seguente:

"f quater) aree attrezzate per la fruizione sociale del mare per persone con disabilità e minori;"

b) all'articolo 4, alla fine del comma 1, sono aggiunte le parole "I piani prevedono altresì aree dedicate alla fruizione sociale, gestite da enti pubblici o enti ed organismi senza finalità lucrative, che assicurino l'accesso a persone con disabilità e minori con prevalenza dell'utilizzo a scopi sociali ed educativi su quelli associativi o lucrativi."

Art. 38.

*Modifica all'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14
in materia di opere realizzabili nei parchi*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

"4 bis. In tutto il territorio del Parco sono consentite opere finalizzate alla ricerca scientifica proposte da agenzie nazionali e dichiarate di interesse strategico dalla Giunta regionale, in deroga alle disposizioni di vincolo previste dallo statuto del Parco."

Art. 39.

*Modifica all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9
in materia di costi di istruttoria VIA VAS*

1. All'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo le parole "amministrazioni regionali" sono aggiunte le parole " , dei comuni relativamente ai Piani di utilizzo del demanio marittimo".

COPIA
NON

Art. 40.

Interventi di riqualificazione urbana e miglioramento dei servizi pubblici nei comuni e negli enti di culto

1. È costituito un fondo di 2.000 migliaia di euro presso il Dipartimento regionale delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità, relativo alle spese di finanziamento di opere connesse alla riqualificazione urbana nonché per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici e urbani nei comuni e negli enti di culto della Regione.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri e modalità per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1.

Art. 41.

Procedure per la costituzione del quarto Policlinico universitario della Regione

1. L'Assessore regionale per la salute, d'intesa con l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e con le Università interessate, predispongono gli atti necessari per attivare le procedure per la costituzione del quarto Policlinico universitario della Regione.

Art. 42.

Centri di produzione e centri di rilevante interesse regionali

1. Per l'esercizio finanziario 2023 è destinata la somma di 150 migliaia di euro in favore degli organismi di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 da ripartire proporzionalmente in base ai contributi ottenuti dall'ultimo riparto disponibile del Fondo Unico dello Spettacolo (FUS) (Missione 5, Programma 2, capitolo 473758).

Art. 43.

Abrogazione di norma in materia di centri di assistenza tecnica cooperativi

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 114 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è abrogata.

Art. 44.

Contributo all'Associazione per l'Arte di Alcamo

1. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro da destinare all'Associazione per l'Arte di Alcamo (Missione 5, Programma 2).

Art. 45.

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 in materia di randagismo

1. Alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

COPIA
NON

a) al comma 1 dell'articolo 10, dopo le parole "presente legge" sono aggiunte le parole "fermo restando l'onorario spettante ai medici veterinari liberi professionisti autorizzati dalle AASSPP alle operazioni di identificazione e registrazione";

b) all'articolo 12, il comma 5 è soppresso;

c) all'articolo 34, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano laddove un fatto sia già previsto come reato o come illecito amministrativo dalla normativa nazionale."

Art. 46.

Contributo in favore del comune di Casteltermini per iniziative turistiche e culturali

1. Per la realizzazione di iniziative di promozione turistica e culturale correlate alla "Festa di Santa Croce", quale evento religioso e culturale riconosciuto con l'iscrizione nel registro delle eredità immateriali della Sicilia, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro a titolo di contributo al comune di Casteltermini (Missione 5, Programma 2).

Art. 47.

Modifiche all'articolo 24 bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20

1. Al comma 1 dell'articolo 24 bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni le parole "di cui ai Titoli I e II," sono sostituite dalle parole "di cui al Titolo II".

Art. 48.

Istituzione del Centro di restauro del legno bagnato

1. Presso il Museo regionale dei relitti greci sito a Gela è istituito il Centro di restauro del legno bagnato, laboratorio tecnico-scientifico del Centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, specializzato nel trattamento e nel restauro dei legni imbibiti di interesse archeologico e culturale, che esplica attività di studio, di ricerca scientifica e tecnologica, di conservazione e di restauro attraverso la realizzazione di interventi altamente qualificati.

Art. 49.

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 in materia di progetti terapeutici individualizzati

1. All'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. La riserva dello 0,2 per cento di cui al presente articolo non può essere destinata a finalità diverse e le eventuali risorse non utilizzate devono essere trasferite con la medesima imputazione nel bilancio dell'esercizio finanziario successivo.

COPIA
NON

1 ter. L'utilizzo delle somme di cui al presente articolo costituisce elemento di valutazione dell'operato dei direttori generali.”.

Art. 50.

Abrogazione di norma in materia di nomine governative

1. L'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 15 è abrogato.

Art. 51.

Norme in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche

1. Nella Regione trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e successive modificazioni.

Art. 52.

Contributo al comune di Zafferana Etnea per la manifestazione “Teatri Riflessi”

1. Al fine di valorizzare e sostenere lo sviluppo delle compagnie teatrali professionistiche e giovanili, è assegnato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 100 migliaia di euro al comune di Zafferana Etnea per la realizzazione della manifestazione “Teatri Riflessi” (Missione 5, Programma 2).

Art. 53.

*Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 30
in materia di ripiano del disavanzo*

1. Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 841 e 842, alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli esercizi finanziari 2023 e successivi, cessano di avere vigore le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 6 novembre 2021, n. 30.

Art. 54.

*Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20
in materia di revisore unico dei parchi archeologici*

1. Alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 21, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b bis) il revisore unico.”;

b) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

“Art. 23 bis.
Revisore unico

1. Il revisore legale di cui all'articolo 21 è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana per la durata di tre anni ed è scel-

COPIA
NON

to fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni.”.

Art. 55.

Modifica all'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9

1. Al comma 9 dell'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni le parole “previa delibera della Giunta regionale” sono soppresse.

Art. 56.

Misure per lo svolgimento di cariche elettive e incarichi istituzionali da parte di cittadini disabili

1. L'articolo 11 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 11.

Cittadini disabili

1. La Regione, i comuni, le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali, le aziende e gli enti vigilati o controllati o partecipati dagli stessi, assicurano, a loro carico, locali, personale, ausili tecnici e mezzi indispensabili per l'esercizio delle rispettive funzioni ai cittadini disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, chiamati a svolgere cariche elettive o incarichi presso organi istituzionali.

2. Con apposito regolamento gli enti di cui al comma 1 provvedono a definire le modalità di applicazione del presente articolo.”.

Art. 57.

Sentieri escursionistici Rocche del Crasto

1. Al fine di realizzare interventi di manutenzione, valorizzazione, ripristino e fruizione dei sentieri escursionistici delle Rocche del Crasto, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 40 migliaia di euro (Missione 9, Programma 1).

Art. 58.

Contributo per il Marsala Kite Fest

1. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 40 migliaia di euro per finanziare il programma di manifestazioni di grande richiamo turistico denominato “Marsala Kite Fest”, organizzato dalla “SSD Sicily Kite Park”, con sede in Marsala, inserito all'interno dei campionati italiano ed europeo.

COPIA
NON

Capo II
Interventi a valere su risorse extra-regionali

Art. 59.

*Interventi della legislazione regionale
a valere sulle risorse extraregionali 2014-2020*

1. Gli interventi già previsti dalla legislazione regionale a valere sulle risorse extraregionali 2014-2020, di fonte europea e statale, non ancora attuati, trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse extraregionali della programmazione 2021-2027 o delle riprogrammazioni delle risorse extraregionali 2014-2020, in coerenza con le finalità di ogni singolo programma.

Art. 60.

Contributo comuni con sito Unesco

1. Al fine di garantire il decoro urbano dei comuni siciliani nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco quale patrimonio dell'umanità nonché dei comuni i cui territori siano inseriti nel *Global Geoparks Network* sotto l'egida dell'Unesco, per la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle infrastrutture urbane, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a destinare un contributo di 20.000 migliaia di euro in favore degli stessi comuni, da ripartire tra i comuni in cui insistono siti culturali e naturali iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale alla data dell'1 gennaio 2023.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 61.

*Contributo in favore del convento
della Basilica di San Francesco d'Assisi di Palermo*

1. È destinato un contributo di 400 migliaia di euro in favore del convento della Basilica di San Francesco d'Assisi in Palermo al fine di permettere un intervento di manutenzione straordinaria consistente nella messa in sicurezza e nel restauro della parte di edificio di proprietà della Regione, gravemente ammalorato da infiltrazioni d'acqua.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 62.

Interventi per la riqualificazione del campo sportivo di Mussomeli

1. Ai fini della riqualificazione del campo sportivo del comune di Mussomeli è destinata la spesa di 1.380 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

COPIA
NON



Art. 63.

*Interventi di ristrutturazione delle caserme dei carabinieri
nei comuni montani siciliani*

1. Al fine di consentire i lavori di ristrutturazione delle caserme dei Carabinieri situate nei comuni montani siciliani, è destinata la spesa di 10.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 64.

Interventi per opere pubbliche di bonifica ad opera dei consorzi di bonifica

1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica dei consorzi della Sicilia e di ogni altra opera pubblica di bonifica finalizzata alla valorizzazione agricola dei comprensori irrigui è destinata la spesa di 20.000 migliaia di euro a valere sulle risorse FESR 2014-2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per gli adempimenti connessi alla progettazione e realizzazione delle opere necessarie alla utilizzazione delle acque per fini irrigui. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sono delegati i consorzi di bonifica della Sicilia.

3. I consorzi di bonifica, ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, attingono prioritariamente tra il personale beneficiario delle garanzie occupazionali di cui alla legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, all'articolo 106 della legge regionale 16 aprile 2003 n. 4 e successive modificazioni, alle leggi regionali 1 febbraio 2006, n. 4 e 28 giugno 2010, n. 14 nonché all'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni.

Art. 65.

*Contributo in favore del comune di Polizzi Generosa
per il ripristino di aree colpite da frane*

1. L'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato a destinare un contributo straordinario di 600 migliaia di euro da destinare al comune di Polizzi Generosa finalizzato alle opere di investimento per la sistemazione e la funzionalizzazione delle aree urbane limitrofe alla frana verificatasi sulla strada statale 643 nel gennaio 2022.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

Art. 66.

Interventi nelle aree del comprensorio del Mela

1. È destinata la spesa complessiva di 10.000 migliaia di euro in favore dei comuni di Condrò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, S. Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto, dichiarati "Area ad elevato rischio di crisi ambientale del comprensorio del Mela" con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente del 4 settembre 2002, al fine di realizzare interventi di riqualificazione ambientale e rivitalizzazione urbana.

COPIA
NON

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato a ciascun comune per il 50 per cento come quota fissa e per il restante 50 per cento in ragione della popolazione residente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 67.

Interventi in favore dei comuni per i "Teatri di pietra"

1. Per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 ai comuni nei cui territori ricadono i "Teatri di pietra" e che nell'anno 2022 hanno superato la soglia di 500.000 presenze turistiche è destinata la somma di 10.000 migliaia di euro annui, da assegnare in parti uguali, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, per consentire la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e messa in sicurezza di edifici pubblici.

Art. 68.

Contributi ai comuni per impianti di gas metano

1. È destinato un contributo di 10.000 migliaia di euro in favore dei comuni privi del servizio di fornitura del gas metano per la realizzazione degli impianti idonei alla distribuzione del metano.

2. È altresì destinato un contributo di 5.000 migliaia di euro per i comuni per il completamento degli impianti di distribuzione del metano già esistenti.

3. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 69.

*Contributo in favore del comune di Palermo
per la riqualificazione urbana dell'area confiscata ex Edilpomice*

1. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a destinare un contributo straordinario di 300 migliaia di euro in favore del comune di Palermo per la riqualificazione urbana dell'area confiscata ex Edilpomice, in località Vergine Maria.

2. Agli oneri derivanti al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 70.

Impianto Sportivo Polifunzionale "Nelson Mandela" e parcheggio Sant'Ambrogio

1. Una quota pari a 500 migliaia di euro è destinata al comune di Campofelice di Roccella per i lavori di completamento dell'impianto sportivo polifunzionale

COPIA
NON

“Nelson Mandela” e una quota pari a 200 migliaia di euro è destinata al comune di Cefalù per la realizzazione del parcheggio nella contrada Sant’Ambrogio.

2. Agli oneri derivanti al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 71.

Interventi per le imprese soggette alle applicazioni di misure di prevenzione patrimoniale

1. Nell’ambito del Fondo Sicilia di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, ed in riferimento al Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito di cui all’articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni, IRFIS-FinSicilia S.p.A. è autorizzato ad erogare finanziamenti agevolati a tasso zero in favore delle imprese con sede in Sicilia soggette alla applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, ivi compresi sequestro e confisca.

2. Gli interventi agevolativi sono finalizzati al risanamento e al rilancio delle imprese sulla base di piani asseverati nell’ambito dei processi autorizzativi da parte della autorità giudiziaria e dell’Agenzia dei beni confiscati.

3. Agli oneri derivanti al presente articolo, pari a complessivi 10.000 migliaia di euro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-27.

Art. 72.

Interventi in favore del comune di Capaci

1. Per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dello spazio esterno del plesso scolastico “Gaetano Longo” del comune di Capaci, è destinata la spesa di 700 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Art. 73.

Interventi in favore del comune di Floridia

1. Ai fini del completamento degli impianti sportivi comunali di Floridia - campo di calcio e polivalente, è destinata la spesa di 800 migliaia di euro a valere sulle economie del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana.

Art. 74.

Interventi per la ristrutturazione dei centri storici dei comuni siciliani

1. È destinata la spesa di 3.000 migliaia di euro per le finalità di cui all’articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni, alle quali si provvede tramite IRFIS-FinSicilia S.p.A..

2. Agli oneri derivanti al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

COPIA
NON

Art. 75.

Contributo in favore del comune di Vittoria per il mercato ortofrutticolo

1. È destinato al comune di Vittoria un contributo straordinario di 600 migliaia di euro per il completamento e la manutenzione straordinaria del Centro direzionale del mercato ortofrutticolo di Vittoria, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana.

Art. 76.

Interventi per il teatro comunale di Ribera

1. Ai fini del completamento del teatro comunale di Ribera è destinata la spesa di 6.000 migliaia di euro.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 77.

Acquisto casa natale di Salvatore Quasimodo

1. Al fine di procedere all'acquisto della casa natale del poeta Salvatore Quasimodo è destinata la spesa di 500 migliaia di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

Art. 78.

Recupero del palazzetto dello sport "Baden Powell" di Modica

1. Al fine di procedere ai lavori di recupero del palazzetto dello sport "Baden Powell" di Modica, è destinata la spesa di 4.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

Art. 79.

Interventi in favore dei comuni del libero Consorzio comunale di Siracusa situati in aree di crisi ambientale

1. Per il triennio 2023-2025 è destinata la spesa di 2.000 migliaia di euro annui in favore dei comuni del libero Consorzio comunale di Siracusa, in condizione di predissesto e dissesto finanziario, ricadenti nelle UOC aree ad elevato rischio di crisi ambientale, al fine di realizzare interventi di riqualificazione ambientale e rivitalizzazione urbana.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 80.

Interventi per promuovere la sicurezza nelle aree rurali

1. Al fine di incrementare i livelli di sicurezza nelle aree rurali, a tutela dell'incolumità pubblica e dello sviluppo del settore agricolo, i dipartimenti regionali dell'agricoltura e dello sviluppo rurale e territoriale:

COPIA
NON

a) promuovono intese e protocolli di cooperazione con le Prefetture-UTG, il corpo forestale, i comuni e le organizzazioni di settore, per il monitoraggio dei reati contro il patrimonio nelle aziende agricole della Sicilia, anche al fine di individuare le aree maggiormente colpite, nonché per il coordinamento delle azioni di vigilanza e prevenzione;

b) promuovono interventi per il potenziamento della vigilanza campestre, anche mediante l'acquisizione di servizi di cui al titolo IV del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in favore delle aziende agricole singole e associate che insistono nelle aree maggiormente colpite ed a tutela delle infrastrutture viarie, irrigue e di comunicazione dei medesimi comprensori.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 10.000 migliaia di euro per ciascun esercizio del triennio 2023-2025 a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

Art. 81.

Interventi in favore delle giovani coppie per la ristrutturazione della prima casa

1. In attuazione dei principi sanciti dalla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 relativi alla rigenerazione urbana, al divieto di consumo del suolo e al recupero e riutilizzo dell'edilizia esistente, al fine di lenire il fenomeno della desertificazione dei piccoli centri urbani è costituito, presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, un fondo di 10.000 migliaia di euro finalizzato all'attribuzione di un contributo di 40 mila euro a fondo perduto destinato alle coppie che ristrutturano la prima casa.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanare entro 30 giorni, si provvede ad assegnare un maggior punteggio in graduatoria qualora si abbia la residenza o si trasferisca nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o nei comuni ricadenti nelle aree interne o montane.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 82.

Provvedimenti in favore della zootecnia

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a destinare un contributo di 10.000 migliaia di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, in favore delle aziende zootecniche di carni siciliane finalizzato a contrastare i rincari conseguenti alla guerra in Ucraina e all'abbattimento dei costi di produzione.

2. Per l'abbattimento del 60 per cento degli interessi passivi dei finanziamenti delle aziende agricole di produzione e trasformazione è destinata la spesa di 5.000 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

3. Agli aiuti di cui al presente articolo si applicano le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, rela-

COPIA
NON

tivo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e successive modificazioni.

Art. 83.

Interventi per la valle del Belice

1. Per fronteggiare i danni alle infrastrutture pubbliche derivanti dalla tromba d'aria del 30 settembre 2022 nella Valle del Belice di cui alle delibere di Giunta n. 550 e n. 551 del 25 novembre 2022 è destinata la spesa di 1.500 migliaia di euro a valere sui fondi della politica unitaria di coesione.

Art. 84.

*Contributo in favore del comune di Giarre
per la ristrutturazione del Palazzetto dello sport*

1. Al fine di consentire la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport "Palacannavò" di Giarre, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a destinare un contributo di 300 migliaia di euro al comune di Giarre.

2. Ai relativi oneri si provvede con fondi a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 85.

*Interventi in favore del comune di Paternò
per la progettazione e la riqualificazione del Palazzetto dello Sport*

1. Una quota pari a 500 migliaia di euro è destinata al Comune di Paternò per la progettazione e la riqualificazione del Palazzetto dello sport.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 86.

Istituzione del Fondo Famiglia

1. La Regione istituisce un fondo denominato "Fondo Famiglia" presso il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali con una dotazione economica di 10.000 migliaia di euro.

2. La Regione, al fine di sostenere i nuclei familiari numerosi, istituisce a favore delle famiglie con almeno tre figli a carico un contributo annuale pari a 1.000 euro per le famiglie con tre figli. Il contributo è incrementato di euro 200 per ogni figlio oltre il terzo nato nel corso del 2023.

3. La Regione, al fine di sostenere le famiglie in difficoltà, istituisce un contributo *una tantum* di euro 5.000 a favore delle famiglie che hanno lo sfratto esecutivo in corso, per la sospensione delle procedure.

COPIA
NON

4. Possono accedere ai contributi di cui al presente articolo le persone fisiche che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 10.000.

5. I contributi di cui ai commi 2 e 3 possono essere cumulati tra loro nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione, fermo restando che l'erogazione dei contributi deve avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte degli aventi diritto.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027.

Art. 87.

Borse di studio mediche e di area sanitaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 93 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, per il triennio 2023-2025, la relativa spesa annua è incrementata di 1.800 migliaia di euro per l'esercizio 2023 e di 4.800 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027.

Art. 88.

Contributo alle Università siciliane per borse di studio per scuole di specializzazione in area medica

1. Per contrastare il fenomeno dell'emergenza sanitaria sul territorio regionale nei settori specialistici dove è più a rischio la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, l'Assessorato regionale per l'istruzione e la formazione professionale, di concerto con l'Assessore regionale per la salute, è autorizzato a destinare, nel triennio 2023-2025, alle Università siciliane un contributo annuo pari a 5.000 migliaia di euro per l'istituzione di duecentocinquanta nuove borse di studio di area medica da destinare ai laureati residenti in Sicilia per l'iscrizione alle scuole di specializzazione in anestesia e rianimazione e terapia intensiva, in medicina di emergenza-urgenza, in malattie dell'apparato cardiovascolare, in ortopedia e traumatologia, in pediatria, in radiologia con indirizzo neurologia radiologica interventistica.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027.

Art. 89.

Convenzione tra la Regione e l'Istituto Oasi Maria SS. Di Troina Onlus

1. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e ospedale classificato specializzato Oasi Ma-

COPIA
NON

ria SS. di Troina Onlus, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro stipula entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una convenzione che regoli i rapporti con l'istituto per il triennio 2023-2025, con particolare riferimento alle funzioni assistenziali erogate dallo stesso, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che prevede, tra le predette funzioni, anche la forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, per patologie croniche di lunga durata o recidivanti.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nell'importo massimo annuo di 5.000 migliaia di euro per il triennio 2023-2025, si provvede a valere e nei limiti delle risorse disponibili dell'assegnazione statale in favore della Regione a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze (Missione 12, Programma 2, capitolo 183357).

Art. 90.

*Contributo in favore dell'Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice
sito nel comune di Cesarò*

1. Per la progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del complesso dell'Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice sito nel comune di Cesarò, è destinata la somma di 240 migliaia di euro in favore del medesimo istituto.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

Art. 91.

*Istituzione presso l'IRFIS della Sezione specializzata per il sostegno finanziario
agli enti e alle imprese esposte agli aumenti dei costi energetici*

1. Al fine di compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento del costo dell'energia elettrica, evitando squilibri economico finanziari per gli enti e pregiudizi per la continuità del servizio idrico integrato di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, è istituita presso il Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni la "Sezione specializzata per il sostegno finanziario agli enti e alle imprese esposte agli aumenti dei costi energetici", finalizzata ad assicurare la continuità del servizio idrico integrato.

2. Il fondo è destinato al finanziamento dei maggiori costi energetici, riconoscibili e riconosciuti in sede di conguaglio, nell'ambito delle manovre tariffarie regolarmente approvate dagli enti di regolazione. Il fondo ha natura rotativa, in quanto le sue disponibilità vengono ricostituite attraverso il rimborso da parte dai soggetti utilizzatori. A tal fine, i beneficiari provvedono alla restituzione delle somme attraverso i conguagli tariffari, riconosciuti dalle autorità di regolazione, entro i limiti di aumento annuale applicabili alle manovre tariffarie.

3. Possono accedere al fondo gli enti e le società che svolgono il servizio di captazione, adduzione, distribuzione del corpo idrico, del servizio di fognatura e depurazione, come disciplinato dall'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n.

COPIA
NON

152/2006, previa regolare convenzione sottoscritta con l'ente di governo dell'ambito territorialmente competente.

4. Per le finalità del presente articolo, in fase di prima applicazione, il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi e per gli effetti della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente, alla utilizzazione delle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 per complessivi 15.000 migliaia di euro.

5. Con decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per l'economia e dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità sono stabilite le modalità ed i criteri per l'erogazione e la restituzione delle risorse.

Art. 92.

Interventi per l'adeguamento della pista dell'elisoccorso di Vallelunga Pratameno

1. È destinata la somma di 100 migliaia di euro per i lavori di adeguamento della pista dell'elisoccorso di Vallelunga Pratameno a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 93.

Utilizzo delle risorse dei fondi Jessica e Jeremie e del Fondo centrale di garanzia

1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 è sostituito dal seguente:

“3. Il Fondo di cui al comma 2 è destinato, per le risorse provenienti dallo strumento *Jessica* Sicilia, al finanziamento di progetti di sviluppo urbano e, per le risorse provenienti dallo strumento *Jeremie* FESR e FSE e dal fondo Centrale di garanzia, all'erogazione di misure per promuovere e sostenere l'imprenditorialità giovanile e femminile, con i correlati oneri di gestione, secondo le vigenti disposizioni statali e regionali compatibili con la legislazione comunitaria in materia.”.

Art. 94.

Interventi in favore della Fondazione “Carnevale di Acireale” e del comune di Sciacca per la manifestazione del Carnevale

1. È destinata la somma di 1.500 migliaia di euro alla Fondazione “Carnevale di Acireale” per la manutenzione straordinaria della Cittadella del Carnevale, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

2. È destinata la somma di 850 migliaia di euro al comune di Sciacca per la realizzazione dei capannoni per la realizzazione dei carri allegorici della manifestazione del Carnevale, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

3. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria dello stadio comunale Giuffrè del Comune di Sciacca è autorizzata la spesa di 450 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

COPIA
NON

Art. 95.

Interventi per la ristrutturazione della Chiesa San Giuseppe del comune di Marsala

1. Al fine di salvaguardare il patrimonio storico, artistico e culturale di valenza inestimabile è destinata la spesa di 500 migliaia di euro per la ristrutturazione interna della Chiesa San Giuseppe di Marsala.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 96.

Interventi per collegamenti stradali e opere di urbanizzazione nel comune di Melilli

1. Al fine di realizzare lavori di collegamento stradale e opere di urbanizzazione tra la via Parroco Fiorilla e la via Frate Alfio Cazzetta e proseguimento fino al raggiungimento della via Siracusa, nell'ambito dell'area omogenea B delle previsioni di P.R.G., nel comune di Melilli - Via di Fuga, è destinata la somma di 800 migliaia di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

Art. 97.

Interventi per lavori di consolidamento stradale e rifacimento della pavimentazione stradale nel comune di Melilli

1. Al fine di realizzare i lavori di consolidamento stradale e rifacimento della pavimentazione stradale della via 24° Reggimento Artiglieria Peloritani nei pressi del campo sportivo del comune di Melilli, è destinata la somma di 1.200 migliaia di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

Art. 98.

Interventi per la riqualificazione e l'adeguamento del campo sportivo nel comune di Scordia

1. Al fine di realizzare i lavori di riqualificazione e adeguamento alla normativa vigente del campo sportivo "Aldo Binanti", sito nel comune di Scordia in contrada Fico, è destinata la somma di 100 migliaia di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

Art. 99.

Interventi per la sede stradale di via Evangelista Di Blasi nel comune di Palermo

1. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare in favore del Genio civile di Palermo la somma di 250 migliaia per la sistemazione e l'adeguamento della sede stradale di via Evangelista Di Blasi, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

COPIA
NON



Art. 100.

Contributo in favore del comune di Brolo per la realizzazione di una chiesa

1. Per la realizzazione di una chiesa adiacente alla piazza Annunziatella, è destinata la somma di 4.250 migliaia di euro, come contributo in conto capitale al comune di Brolo, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

Art. 101.

Contributo in favore del comune di Vittoria per il porto di Scoglitti

1. Al fine di consentire i lavori di dragaggio del porto peschereccio e di diporto della frazione di Scoglitti, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare un contributo di 1.500 migliaia di euro al comune di Vittoria, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 102.

Contributo in favore del comune di Ragusa per impianti sportivi

1. Al fine di consentire il rifacimento dei campi di gara e di esercizio, degli immobili siti in contrada Selvaggio adibiti a maneggio nonché l'acquisto del parco ostacoli per manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare un contributo di 250 migliaia di euro al comune di Ragusa, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 103.

Restauro Chiesa San Giovanni Battista di Misilmeri

1. Al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico-artistico-culturale di inestimabile valenza, è destinata la spesa di euro 1.664.000,00 per i lavori di restauro della Chiesa San Giovanni Battista di Misilmeri.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 104.

Contributo in favore del comune di Biancavilla per infrastrutture sociali

1. Al fine di favorire investimenti sulle infrastrutture sociali, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a destinare un contributo di 300 migliaia di euro al comune di Biancavilla.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

COPIA
NON

Art. 105.

Interventi in favore del comune di Belpasso per il completamento e la messa in esercizio del serbatoio Giulio Cesare

1. Al fine di favorire i lavori di completamento e messa in esercizio del serbatoio Giulio Cesare, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare la somma di 300 migliaia di euro al comune di Belpasso.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 106.

Interventi in favore del comune di Caltagirone per la messa in sicurezza del palazzetto dello sport

1. Al fine di favorire i lavori di messa in sicurezza del palazzetto dello sport di viale Autonomia, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare la somma di 150 migliaia di euro al comune di Caltagirone.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 107.

Interventi in favore del comune di Riposto per la ristrutturazione di un campo sportivo

1. Al fine di consentire la ristrutturazione del Campo Sportivo "Luigi Averna" di Riposto, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare la somma di 200 migliaia di euro al comune di Riposto.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 108.

Interventi in favore del comune di Regalbuto per la riqualificazione urbana

1. Al fine di consentire la riqualificazione di piazza della Repubblica e di via Gianfilippo Ingrassia, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare la somma di 800 migliaia di euro al comune di Regalbuto.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 109.

Interventi in favore della Città metropolitana di Catania per la ristrutturazione di un ostello nel comune di Piedimonte Etneo

1. Al fine di consentire la ristrutturazione dell'immobile denominato "Ostello della Gioventù" sito in Vena, frazione di Piedimonte Etneo, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare la somma di 100 migliaia di euro alla Città metropolitana di Catania.

COPIA
NON

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 110.

*Interventi in favore del comune di Gravina di Catania
per la realizzazione di un parcheggio*

1. Al fine di favorire i lavori di rifunzionalizzazione di un immobile confiscato tramite la realizzazione di un'area a parcheggio, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare la somma di 210 migliaia di euro al comune di Gravina di Catania.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 111.

Interventi infrastrutturali, sociali e culturali

1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la riqualificazione del "Centro diurno per minori" e riconversione in "Centro Cultura" è destinato un contributo straordinario di 150 migliaia di euro in favore del comune di San Cataldo, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

2. Per il progetto di intervento emergenziale di un tratto di litorale a nord della foce del torrente Galati di Messina, è destinata la spesa di 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

3. L'Assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo – Dipartimento regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo, è autorizzato a destinare ai liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e alle Città Metropolitane di Catania, Messina e Palermo un contributo straordinario di 900 migliaia di euro per la realizzazione di prodotti audiovisivi quali film di produzione cinematografica/televisiva, serie TV, anche in animazione, documentari e serie TV documentarie, cortometraggi, che valorizzino e promuovano la storicità e il patrimonio culturale del territorio siciliano, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

4. Per la progettazione e il supporto di un esperto per la stesura del progetto esecutivo del Porto regionale di Marinella di Selinunte nel Comune di Castelvetro, è destinata la spesa di 1.500 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

5. Al fine di valorizzare i rifugi e le aree attrezzate all'interno dei parchi e delle riserve, considerati quali luoghi di accoglienza ma anche presidi per la prevenzione degli incendi boschivi, è destinata la spesa di 1.000 migliaia di euro per la riqualificazione e il recupero delle predette aree. L'Assessore competente, al fine di favorire la fruizione del territorio e delle aree, individua con apposito decreto, sentiti gli enti gestori e la Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, i criteri per l'affidamento della gestione dei rifugi e delle aree attrezzate

COPIA
NON

agli enti del terzo settore. Per le finalità di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

6. Al fine di promuovere la realizzazione di una struttura di ricovero dei cani randagi atta a mitigare il fenomeno del randagismo e contenere, al contempo, l'aumento esponenziale dei relativi costi diretti ed indiretti a carico degli enti locali, è destinata la spesa complessiva di 1.000 migliaia di euro, per la costruzione di un canile intercomunale a servizio dei comuni di Licata e Palma di Montechiaro. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

7. Al fine di realizzare una rete infrastrutturale ultraveloce per la ricarica di veicoli elettrici nella rete autostradale siciliana nonché nelle strade statali, è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzazione delle risorse. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nel triennio 2023-2025 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

8. È destinata la somma di 300 migliaia di euro al comune di Novara di Sicilia per l'ammmodernamento del sistema di pompaggio e delle condotte che forniscono l'acqua comunale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

9. In sede di programmazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, una quota pari a 5.538 migliaia di euro è destinata alla realizzazione dei lavori di collegamento della via Tritone con la via Rosario Nicoletti, in località Sferracavallo (Palermo).

10. Al fine di garantire la realizzazione della caserma dei Vigili del Fuoco di Siracusa e delle strutture connesse, è destinata la spesa di 5.000 migliaia di euro per assicurare il completamento della caserma e di 5.000 migliaia di euro per la realizzazione degli uffici del Genio civile. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 112.

Finanziamento per completare la realizzazione delle opere pubbliche previste nei "contratti di quartiere II"

1. Ai comuni promotori di Gruppo di Azione Locale (PSR 2007-2013) di cui al decreto del dirigente generale n. 589 del 16 giugno 2010 dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ed utilmente ammessi nella graduatoria di finanziamento "contributo di quartiere II", sulla base del decreto ministeriale n. P/71/05 del 2 marzo 2005, è destinato un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 di 1.500 migliaia di euro annui, per il triennio 2023-2025, per completare la realizzazione delle opere pubbliche previste nei rispettivi contratti di quartiere.

COPIA
NON

Art. 113.

Interventi in favore del comune di Palermo per la realizzazione di una piscina comunale nel quartiere Borgo Nuovo

1. Il dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a destinare al comune di Palermo la somma 1.500 migliaia di euro per la realizzazione di una piscina comunale nel quartiere Borgo Nuovo, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 114.

Interventi in favore dei comuni colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2021

1. In favore dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui alle delibere della Giunta regionale n. 444 del 27 ottobre 2021, n. 455 del 5 novembre 2021 e n. 500 del 25 novembre 2021 è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 115.

Interventi per i porti di Selinunte e San Vito di Mazara del Vallo

1. Al fine di consentire i lavori di riqualificazione, salvaguardia e messa in sicurezza delle coste, è destinata la spesa di 3.000 migliaia di euro per i porti di Selinunte e San Vito di Mazara del Vallo, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 116.

Procedure per l'attuazione degli interventi a valere su risorse extra-regionali

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1, 5, 10, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 81, 82, 84, 85, 92, 94 comma 3, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, 112, 113, 114 e 115, il Governo della Regione provvede, entro centoventi giorni dalla delibera CIPESS di attribuzione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, ad avviare la relativa programmazione, previa verifica di coerenza degli interventi medesimi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa di riferimento.

2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 64, 86, 87 e 88, il Governo della Regione provvede, entro centoventi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare la riprogrammazione sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2021-2027, previa verifica di coerenza dei medesimi interventi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa dell'Unione europea.

3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 26 comma 15, 65, 77, 78, 90, 91, 94 commi 1 e 2, 96, 97, 98, 99 e 100, il Governo della Regione provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014-2020, previa verifica di coerenza dei medesimi interventi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa di riferimento.

COPIA
NON

4. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 72, 73 e 75, il Governo della Regione provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare la riprogrammazione delle linee di intervento a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, previa verifica di coerenza dei medesimi interventi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa di riferimento.

5. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 80, 83 e 111 comma 2, il Governo della Regione provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare, nell'ambito della politica unitaria di coesione, il programma operativo o il fondo nazionale attraverso cui attuare i medesimi interventi ed è autorizzato, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa di riferimento, ad avviare la relativa programmazione o la riprogrammazione di linee di intervento avviate.

Capo III

Effetti della manovra e coperture finanziarie

Art. 117.

Fondi speciali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, restano determinati per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nelle misure indicate nella tabella "A".

2. Ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità sono determinati nell'allegata tabella "G".

Art. 118.

Rifinanziamento autorizzazioni di spesa

1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte A della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, negli importi dallo stesso indicati.

2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte B della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, negli importi dallo stesso indicati.

3. Le autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 della presente legge sono rideeterminate per gli importi indicati nella medesima.

COPIA
NON



Art. 119.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2023.

Art. 120.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 febbraio 2023.

SCHIFANI

Assessore regionale per l'economia FALCONE

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE


 Tabella A

IMPORTI DA ISCRIVERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(CAPITOLO N. 215704)

(importi in euro)

OGGETTO	2023	2024	2025
ACCANTONAMENTI POSITIVI			
Attività e interventi conformi agli indirizzi del DPEF e per il rifinanziamento di interventi legislativi - Acc. 1001	17.780.989,88	38.402.701,71	194.827.470,71
TOTALE ACCANTONAMENTI POSITIVI	17.780.989,88	38.402.701,71	194.827.470,71
Fondo globale a legislazione vigente	0,00	265.278.363,08	0,00
MAGGIORI O MINORI ONERI	17.780.989,88	-226.875.661,37	194.827.470,71

Visto: SCHIFANI

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(importi in euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Missione / Programma	CAPITOLO	2023	2024	2025
<u>SPESE CORRENTI</u>					
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO					
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art. 4 - 5 - 9 - 10 - "Trasferimenti per il finanziamento di iniziative di prevenzione e di informazione, istituzione rete di relazione, borse di studio e moduli formativi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere."	12 - 4	183364 182531 183361 Ex182532 Ex 182533	27.750,77	27.750,77	27.750,77
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art. 7 - 8 -- "Trasferimenti per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza."	12 - 4	183365 183786 Ex183787	1.470.009,72	1.470.009,72	1.470.009,72
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 21, comma 21 "Comitato di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili"	12 - 2	312541	24.250,00	0,00	0,00
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'					
Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art.32 , "Trasporto anziani"	10 - 2	478105	554.740,01	554.740,01	554.740,01
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 articolo 27, comma 6 "Trasporto pubblico locale" - L.R. 9/2021 art. 86 - L.R.13/2022 art. 6, comma 4 - L.F. 0/2023 art. 6, comma 1 e art. 26, comma 36	10 - 2	476521	168.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA					
Legge regionale 26 marzo 2002, N. 2, Art. 118; legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 44 "Vigilanza venatoria"	16 - 2	143311	111.343,54	111.343,54	111.343,54
Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 26 "Provvedimenti in favore delle famiglie delle vittime del mare"	16 - 2	348102	0,00	0,00	0,00
SALUTE					
Legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, articolo 27; Legge finanziaria 11/2010 art. 95 - "Farmacie rurali"	13 - 7	413315	199.706,40	199.706,40	199.706,40
TERRITORIO ED AMBIENTE					
Legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, art. 10, "Funzionamento uffici demanio marittimo"	9 - 1	442539	12.610,00	12.610,00	12.610,00
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>					
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO					
Legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 - LF 0/2023 art. 8 comma 6 "Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di servizi già percettori del reddito minimo di inserimento"	15 - 1	712402 713303	10.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE CORRENTI			170.400.410,44	170.376.160,44	170.376.160,44
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE IN CONTO CAPITALE			10.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI			180.900.410,44	179.876.160,44	179.876.160,44
TOTALE DDL BILANCIO - SPESE CORRENTI			158.449.649,94	153.790.779,81	165.000.000,00
TOTALE DDL BILANCIO - SPESE IN CONTO CAPITALE			8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
TOTALE DDL BILANCIO			166.949.649,94	162.290.779,81	165.000.000,00
MAGGIORI ONERI - SPESE CORRENTI			11.950.760,50	16.585.380,63	5.376.160,44
MAGGIORI ONERI - SPESE IN CONTO CAPITALE			2.000.000,00	1.000.000,00	9.500.000,00
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-)			13.950.760,50	17.585.380,63	14.876.160,44

Visto: SCHIFANI

ALLEGATO I – Legge di Stabilità 2023
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	PREVISIONI ANTE LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			TOTALE VARIAZIONI LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			PREVISIONE RISULTANTE				
									2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025		
PARTE A																			
L.R. 5/1999, art. 7	1	11	1	2	2	242523	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE GIA' A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL'ART.13, LETT. A), DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1975, N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI.		3.196.882,91	0,00	0,00	7.512.603,37	10.709.486,28	10.709.486,28	10.709.486,28	10.709.486,28	10.709.486,28	10.709.486,28	
L.R. 5/1999, art. 7	1	11	1	2	2	242524	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1989, N.5, CONCERNENTE GLI ENTI ECONOMICI REGIONALI AZASI, ESPI, EMS, ESCLUSE QUELLE PREVISTE DALL'ART.7, COMMA 6, DELLA MEDESIMA LEGGE.		242.064,85	0,00	0,00	462.343,87	704.408,72	704.408,72	704.408,72	704.408,72	704.408,72	704.408,72	704.408,72
L.R. 21/2002, art. 1	1	11	1	2	2	242525	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2002, N. 21.		1.166.147,55	0,00	0,00	2.701.592,34	3.867.739,89	3.867.739,89	3.867.739,89	3.867.739,89	3.867.739,89	3.867.739,89	3.867.739,89
L.R. 26/2012, art. 11	14	2	1	4	2	342534	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE TRANSITATO DALL'ENTE FERAI DEL MEDITERRANEO POSTA IN LIQUIDAZIONE NELL'APPPOSITA AREA SPECIALE TRANSITORIA AD ESAURIMENTO ISTITUITA PRESSO LA REAIS S.P.A.E A DECORRERE DALL'17/2022 PRESSO LA SAS S.C.P.A		407.734,33	0,00	0,00	958.922,83	1.366.657,16	1.366.657,16	1.366.657,16	1.366.657,16	1.366.657,16	1.366.657,16	1.366.657,16
L.R. 8/2012 art.2-4;	14	1	1	2	2	243301	CONTRIBUTI ALL'I.R.S.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2012, N. 3 NONCHÉ PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE.	a)	4.420.000,00	1.215.000,00	0,00	5.791.190,00	8.996.190,00	10.211.190,00	10.211.190,00	10.211.190,00	10.211.190,00	10.211.190,00	10.211.190,00
L.R. 25/1976	15	1	6	3	313316	INTERVENTI IN FAVORE DEI CENTRI INTERAZIONALI PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA (C.I.A.P.I.) AVANTI SEDE NELL'ISOLA. (EX CAP. 321703).		633.333,33	0,00	0,00	1.329.894,13	1.963.227,46	1.963.227,46	1.963.227,46	1.963.227,46	1.963.227,46	1.963.227,46	1.963.227,46	
L.R. 33/1974 art.4;	16	1	1	10	2	143303	CONTRIBUTO ANNUO ALLA STAZIONE SPERIMENTALE CONSORZIALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA.		54.387,81	0,00	0,00	105.662,19	160.050,00	160.050,00	160.050,00	160.050,00	160.050,00	160.050,00	160.050,00
L.R. 15/1983 art.14	16	1	1	10	2	147306	CONTRIBUTO ANNUO AD INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DELL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO, PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI NONCHÉ PER GLI ALTRI INTERVENTI ALLO STESSO ISTITUTO DEMANDATI PER LEGGE.		1.500.000,00	0,00	0,00	2.428.500,00	3.928.500,00	3.928.500,00	3.928.500,00	3.928.500,00	3.928.500,00	3.928.500,00	3.928.500,00
L.R. 14/1968 art.12	16	1	1	10	2	146518	SPESE PER LA CONDUZIONE, IVI COMPRESI I CANONI DEI TERRENI, DEI VIVAI DI VITI AMERICANE E DI PIANTI FRUTTIFERE.	b)	305.171,17	0,00	0,00	679.876,92	985.048,09	985.048,09	985.048,09	985.048,09	985.048,09	985.048,09	985.048,09
L.R. 14/1968 art.11	16	1	1	10	2	147701	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO INCREMENTO IPICO DI CATANIA. (COMPRENDE EX CAP. 147702).		800.000,00	0,00	0,00	1.528.000,00	2.328.000,00	2.328.000,00	2.328.000,00	2.328.000,00	2.328.000,00	2.328.000,00	2.328.000,00
L.R. 14/1968 art.11	16	1	1	10	2	147704	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMPRESI QUELLE RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO.(COMPRENDE EX CAPITOLO 147703)		1.000.000,00	0,00	0,00	2.307.568,66	3.307.568,66	3.307.568,66	3.307.568,66	3.307.568,66	3.307.568,66	3.307.568,66	3.307.568,66

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2023
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	PREVISIONI ANTE LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			TOTALE VARIAZIONI LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			PREVISIONE RISULTANTE		
									2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
L.R. 21/1965 art.33	16	1	2	10	2	546401	SOMMA DA VERSARE ALLENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A.) PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI E PER GLI INVESTIMENTI.		13.500.000,00	13.500.000,00	15.140.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	15.140.000,00
L.R. 14/1988 art.48	9	5	1	12	2	443302	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE.		1.097.777,78	0,00	0,00	2.879.222,22	3.977.000,00	3.977.000,00	3.977.000,00	3.977.000,00	3.977.000,00
L.R. 39/1981 art.39-39 BIS	9	5	1	12	2	443305	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI PARCHI E DELLE RISERVE.		3.414.010,44	0,00	0,00	8.468.489,56	11.882.500,00	11.882.500,00	11.882.500,00	11.882.500,00	11.882.500,00
L.R. 1/1993 art.1	5	2	1	13	2	377314	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	-69.000,00	-69.000,00	2.231.000,00	2.231.000,00	2.231.000,00	
L.R. 19/1986 art. 1-4	5	2	1	13	2	377316	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO		14.190.000,00	14.200.000,00	0,00	-416.000,00	-426.000,00	13.774.000,00	13.774.000,00	13.774.000,00	
L.R. 3/1996 art.1, c. 2	5	2	1	13	2	377328	UNGERO BEBILI (S.M.A.) ANTE L'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE TEATRO PRANDELLO VALLE DEI TEMPLI D'ASIGRIGENTO		48.500,00	48.500,00	0,00	178.886,20	178.886,20	227.386,20	227.386,20	227.386,20	
L.R. 19/1986 art.17	5	2	1	13	2	377317	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' E LA PROGRAMMAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA, PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA TEATRALE NONCHE' PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA.		4.429.165,50	4.429.165,50	0,00	-112.665,50	-112.665,50	4.316.500,00	4.316.500,00	4.316.500,00	
L.R. 1/1993 art.1	5	2	1	13	2	377318	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DI PALERMO, QUALE CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO PER LE SPESE DI FINANZIAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI.		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	116.000,00	216.000,00	2.716.000,00	2.716.000,00	2.716.000,00	
L.R. 21/1994 art.1-2	5	2	1	13	2	377726	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO PER LE SPESE DI FINANZIAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI.		727.500,00	727.500,00	0,00	-21.825,00	-21.825,00	705.675,00	705.675,00	705.675,00	
L.R. 33/1966	5	2	1	13	2	473707	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA.		7.847.000,00	7.857.000,00	0,00	-232.500,00	-242.500,00	7.702.591,28	7.614.500,00	7.702.591,28	
L.R. 7/1972 art.11	5	2	1	13	2	473708	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO.		6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	278.000,00	278.000,00	7.178.000,00	7.178.000,00	7.178.000,00	
L.R. 20/2002 art.7	4	7	1	9	2	373312	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO NONCHE' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LORO FINI ISTITUZIONALI.		3.766.666,67	0,00	0,00	7.194.333,33	10.961.000,00	10.961.000,00	10.961.000,00	10.961.000,00	
L.R. 14/1988 art.48	9	5	1	12	2	443301	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE E PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE ALTRE FINALITA' ISTITUZIONALI.		479.839,64	0,00	0,00	273.850,36	753.690,00	753.690,00	753.690,00	753.690,00	
L.R. 14/1988 art.48	9	5	2	12	2	NI 842451	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE ALTRE FINALITA' ISTITUZIONALI.					1.223.000,00	1.223.000,00	1.223.000,00	1.223.000,00	1.223.000,00	

ALLEGATO I – Legge di Stabilità 2023
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	PREVISIONI ANTE LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			TOTALE VARIAZIONI LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			PREVISIONE RISULTANTE		
									2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
L.R. 33/1996 art.38	7	1	1	13	2	473702	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI "TAGORMINA ARTE", NONCHÉ PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE TAGORMINA ARTE SICILIA.		420.333,33	1.300.000,00	0,00	1.112.836,67	-76.830,00	1.223.170,00	1.533.170,00	1.223.170,00	1.223.170,00
L.R. 33/1996 art.38	7	1	1	13	2	473703	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE "ORESTIADI DI GIBELLINA", NONCHÉ PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ PREVISTE DALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO DI ALTA CULTURA ORESTIADI".		75.840,00	0,00	0,00	360.660,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00
TOTALE ALLEGATO 1 - PARTE A									75.422.355,31	54.977.165,50	15.140.000,00	47.039.442,15	67.274.631,96	108.639.888,74	122.461.797,46	122.251.797,46	123.979.888,74

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2023
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	PREVISIONI ANTE LEGGE DI STABILITA' 2023-2025		TOTALE VARIAZIONI LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			PREVISIONE RISULTANTE		
									2023	2024	2023	2024	2025	2023	2024	2025
PARTE B																
L.R. 15/2004 art.5	1	1	1	1	1	101015	SPESA PER IL CONFERIMENTO DELLA "MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA".	891,09	0,00	-26,73	864,36	864,36	864,36	864,36	864,36	
L.R. 11/1972 art.22	1	2	1	1	2	104519	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA.	107.947,76	0,00	3.602,24	3.602,24	111.550,00	111.550,00	111.550,00	111.550,00	
L.R. 224/1979 art.1	1	2	1	1	2	104520	SPESA PER L'ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI ENTI LOCALI CHE SVOLGONO ATTIVITA' CONSULTIVA NEI CONFRONTI DELLA COMUNITA' EUROPEA.	95.156,00	0,00	-2.854,68	-2.854,68	92.301,32	92.301,32	92.301,32	92.301,32	
L.R. 57/1985 art.24	1	2	1	1	2	105701	CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO INTERREGIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE (CINSEDO), CON SEDE IN ROMA, QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA.	255.000,00	0,00	41.112,87	41.112,87	296.112,87	296.112,87	296.112,87	296.112,87	
L.R. 14/1998	11	1	1	1	4	116016	SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA P.P.A.A. E PER IL VOLONTARIATO IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE COMPRESSE QUELLE PER LA GESTIONE DI SITUAZIONI DI ALLERTIA E DI EMERGENZA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.R. 14/1998	11	2	1	1	4	116523	SPESA DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA E PER L'ACQUISIZIONE DI MEZZI E SERVIZI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI STATI DI EMERGENZA IN SICILIA.	1.271.959,10	0,00	-38.158,77	-38.158,77	1.233.800,33	1.233.800,33	1.233.800,33	1.233.800,33	
L.R. 14/1998	11	2	2	1	4	516053	INTERVENTI PER PRIMA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA.	1.500.000,00	0,00	318.639,57	818.639,57	1.818.639,57	1.818.639,57	1.818.639,57	1.818.639,57	
L.R. 14/1998	11	2	2	1	4	516058	INTERVENTI PER PRIMA ASSISTENZA E PER FRONTEGGIARE EVENTI ATMOSFERICI AGLI ECCEZIONALI LEVANTI IN ORDINE ALL'INCOLUMITA' PUBBLICA.	971.937,56	0,00	0,00	0,00	971.937,56	971.937,56	971.937,56	971.937,56	
L.R. 14/1998	11	2	1	1	4	516062	SPESA PER INTERVENTI URGENTI IN PROTEZIONE CIVILE E PER QUELLI CONNESSI A "EMERGENZE INFRASTRUTTURALI" RELATIVE AD ACQUE E RIFIUTI, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI PRESIDI OPERATIVI DELLE ATTREZZATURE, DELLE RETI E DEI MEZZI.	501.170,36	0,00	0,00	0,00	501.170,36	501.170,36	501.170,36	501.170,36	
L.R. 42/1982 art.15	1	12	1	1	5	113701	CONTRIBUTO PER L'ADESIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (S.VIMEZ).	8.812,52	0,00	-264,38	-264,38	8.548,14	8.548,14	8.548,14	8.548,14	
L.R. 42/2003 art.68	14	2	1	2	2	344121	SPESA PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA ALE IMPRESE COOPERATIVE, PROMOSSI ANCHE IN FORMA CONSORTILE, DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DEL SETTORE.	117.943,43	0,00	429.561,70	481.461,70	599.405,13	599.405,13	599.405,13	599.405,13	

ALLEGATO I – Legge di Stabilità 2023
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	PREVISIONI ANTE LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			TOTALE VARIAZIONI LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			PREVISIONE RISULTANTE		
									2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
L.R. 34/85 art. 8-9-10	5	1	2	3	2	776404	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SIRACUSA E DI AGRIGENTO PER LE FINALITA' DI CUI AGLI ARTICOLI 8, 9, 10 E 19 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1985, N. 34 E SUCCESSIVE MODIFICHE.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 65/1993, art. 1	12	8	1	6	2	183306	SUSIDI STRAORDINARI AD ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, ERETTE IN ENTI MOBILI.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 71/1982, Art.1 - L.R. 24/2016 art. 10, c. 18	12	7	1	6	2	183307	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PER FRONTEGGIARE GLI ONERI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI NAZIONALI DI LAVORO.		3.720.899,80	3.720.899,80	0,00	-111.626,99	-111.626,99	3.609.272,81	3.609.272,81	3.609.272,81	3.609.272,81
L.R. 20/1999 art.11	12	4	1	6	2	183717	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE.		0,00	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
L.R. 20/1999 art.17	12	4	1	6	2	183718	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANTIRACKET RICONOSCIUTE, A FONDAZIONI, A CENTRI AD ALTRE STRUTTURE ASSOCIATIVE AVENTI SEDE IN SICILIA PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITA' CONNESSE ALL'ASSISTENZA, ALLA TUTELA, ALLA INFORMAZIONE DEI SOGGETTI CHE ABBIANO SUBITO RICHIESTE O ATTI ESTORSIVI, NONCHE' DEI SOGGETTI CHE ABBIANO FATTO RICORSO A PRESTITI AD USURA E LE CUI ATTIVITA' ECONOMICHE O PROFESSIONALI VERSINO CONSEGUENTEMENTE IN STATO DI DIFFICOLTA'.		19.910,00	19.910,00	0,00	-597,30	-597,30	19.312,70	19.312,70	19.312,70	19.312,70
L.R. 20/1999 art.2-5	12	4	1	6	2	183720	SOMMA DA EROGARE PER LE FINALITA' DEGLI ARTICOLI 2 E 5 DELLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1999, N.20, PER LE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' PER I CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 20/1999 art.3	12	4	1	6	2	183721	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEGLI ORFANI DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, DELLE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' PER I CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.		4.540,29	4.540,29	0,00	-136,21	-136,21	4.404,08	4.404,08	4.404,08	4.404,08
L.R. 20/1999 art.4	12	4	1	6	2	183722	SOMMA DA EROGARE PER ONERI DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE, ANCHE IN SOPRANNUMERO, PRESSO GLI ENTI LOCALI, LE AZIENDE SANITARIE LOCALI E GLI ENTI O GLI ISTITUTI VIGILATI DAGLI STESSI O DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA O DELLE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' DEI CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2023
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	PREVISIONI ANTE LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			TOTALE VARIAZIONI LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			PREVISIONE RISULTANTE		
									2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
L.R. 20/1999 art.6	12	4	1	6	2	183723	INDENNIZI "UNA TANTUM" IN FAVORE DELLE VITTIME DELLE AZIONI DELLA CRIMINALITA' COMMESSE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE O A DANNO DI RESIDENTI NEL TERRITORIO REGIONALE ONEI CONFRONTI DI ESERCENTI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE CHE ABBIANO SUBITO L'INTERRUZIONE O LA COMPROMISSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE O AZIENDALE SVOLTA NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHE' CONTRIBUTO UNA TANTUM IN FAVORE DEI GIORNALISTI PROFESSIONISTI E PUBBLICISTI CHE ABBIANO SUBITO MINACCIE E/O DANNEGGIAMENTI DI BENI IN PROPRIETA, DA PARTE DELLA CRIMINALITA'		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 20/1999 art.10	12	4	1	6	2	183724	CONTRIBUTO "UNA TANTUM" IN FAVORE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE RISULTINO PROPRIETARIE DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE, DI MEZZI DI TRASPORTO O DI LAVORO DANNEGGIATI IN CONSEGUENZA DI ATTEMPTATI ED AZIONI CRIMINOSE MESSE IN ATTO DALLA MAFIA E DALLA CRIMINALITA'		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 20/1999 art.9	12	4	1	6	2	183726	SOMMA DA VERSARE AL "FONDO REGIONALE PER LE PARTI CIVILI NEI PROCESSI CONTRO LA MAFIA".		42.708,67	42.708,67	0,00	-1.281,26	-1.281,26	41.427,41	41.427,41	41.427,41	41.427,41
L.R. 20/1999 art.12	12	4	1	6	2	184101	CONTRIBUTO IN FAVORE DI IMPRENDITORI E SOGGETTI ESERCENTI UNA LIBERA AZIONE PROFESSIONALE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI (DI RILEVAMENTO) DI PRESENZE ESTERNEE E DI REGISTRAZIONE AUDIOVISIVA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 15/2008 art.3	12	4	1	6	2	184103	SPESE PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI FISCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2008, N.19 IN FAVORE DEGLI IMPRENDITORI CHE DENUNCIANO RICHIESTE ESTORSIVE O RICHIESTE PROVENIENTI DALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, TENDENTI A MODIFICARE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ECONOMICA, CUI SIA SEGUITA UNA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO.		980.412,88	980.412,88	0,00	86.587,12	86.587,12	1.067.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00
L.R. 22/2002 art 92 c. 3 bis	19	1	1	7	2	108124	SPESE PER IL TRATTAMENTO ONICOMPRESIVO DEL PERSONALE ESTERNO IN SERVIZIO ALL'UFFICIO DI BRUXELLES CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE.		6.682,54	0,00	0,00	-6.682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 23/1969 art.1	8	2	2	8	2	672004	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL COMPLETAMENTO O RIPARAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI COSTRUITI A TOTALE CARICO DELLA REGIONE.		244.187,75	244.187,75	0,00	0,00	0,00	244.187,75	244.187,75	244.187,75	244.187,75
L.R. 23/1969 art.1	9	1	2	8	2	672013	INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI OPERE PUBBLICHE NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI, NONCHE' PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DI ABITATI SITUATI IN ZONE FRANLOSE.		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00

ALLEGATO I – Legge di Stabilità 2023
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	PREVISIONI ANTE LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			TOTALE VARIAZIONI LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			PREVISIONE RISULTANTE		
									2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
L.R. 23/1989 art.1	10	3	2	8	2	672008	SPESA PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, AL COMPLETAMENTO, AL MIGLIORAMENTO, ALLA RIPARAZIONE, ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE MARITTIME NEI PORTI DI SECONDA CATEGORIA SECONDA, TERZA E QUARTA CLASSE.		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
L.R. 6/2000 art.7 – comma 7	4	4	1	9	2	373315	FONDO DESTINATO AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI CONSERVATORI DI MUSICA STATALI.		291.000,00	291.000,00	0,00	-8.730,00	-8.730,00	282.270,00	282.270,00	282.270,00	
L.R. 26/1984 art. 16 bis e L.R. 15/2004 art.61	16	1	10	2	142533	142533	SPESA PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON L'AGENZIA PER L'EROGAZIONE IN AGRICOLTURA (AGEA) PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO VITIVINICOLO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.R. 33/1997 art.5 e 51	16	1	10	2	142521	142521	SPESA PER L'ISTITUZIONE DI STAZIONI DI INANELLAMENTO PRESSO LE UNIVERSITA' SICILIANE O ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE PUBBLICHE OPERANTI NELLA REGIONE SICILIANA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.R. 33/1997 art.7- 51	16	1	10	2	143703	143703	INDENNIZZI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI ED ALLEVATORI PER IL DANNO, NON ALTRIMENTI RISARIBILE, ARRECATO DALLA FAUNA SELVATICA ALLA PRODUZIONE AGRICOLA, AL PATRIMONIO ZOOTECNICO ED ALLE OPERE APPROPRIATE SU TERRENI COLTIVATI O DESTINATI AL PASCOLO, NONCHE' SU QUELLI VINCOLATI.		29.485,85	29.485,85	0,00	434.115,42	-884,58	28.601,27	28.601,27	28.601,27	
L.R. 23/1990 art.6;	16	1	10	2	146520	146520	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO AGROMETEOROLOGICO SICILIANO (S.I.A.S.), COMPRESA QUELLE PER LA SUA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE SCIENTIFICA (EX CAP. 14242).	d)	47.767,08	47.767,08	0,00	-1.433,01	-1.433,01	46.334,07	46.334,07	46.334,07	
L.R. 33/1997 art.31- 51	16	2	1	10	5	142523	SPESA PER LA STAMPA ANNUALE ED IL RILASCIO, TRAMITE I COMUNI, DEL TESSERINO REGIONALE PER L'ESERCIZIO VENATORIO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Art. 1 - L.R. 10/12/1985 n.51 e s.m.i.	12	2	1	11	2	413702	SUSSIDIO INTEGRATIVO A FAVORE DEGLI ANIMALI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN.		34.326,07	34.326,07	0,00	0,00	0,00	34.326,07	34.326,07	34.326,07	
Art.7, comma 1 - L.R. 01/09/1990 n.20 e s.m.i.	12	2	1	11	2	413706	INDENNITA' VITALIZIA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA.		8.500.357,94	8.500.357,94	0,00	261.972,92	261.972,92	8.762.330,86	8.762.330,86	8.762.330,86	
Art.7, comma 3 - L.R. 01/09/1990 n.20 e s.m.i.	12	2	1	11	2	413707	INDENNITA' CHILOMETRICA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA.		58.181,48	58.181,48	0,00	0,00	0,00	58.181,48	58.181,48	58.181,48	
Titolo I della L.R. 20/08/1994 n.33 e s.m.i.	13	7	1	11	3	417316	CONTRIBUTO ANNUO ALLE UNIVERSITA' DI PALERMO, CATANIA E MESSINA PER L'ISTITUZIONE DI ULTERIORI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NELLE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.R. 14/1988 art.48	9	5	1	12	2	442525	SPESA PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2023
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	PREVISIONI ANTE LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			TOTALE VARIAZIONI LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			PREVISIONE RISULTANTE		
									2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
L.R. 52/1984 art.20 L.F. 0/2023 art.26, comma 73	9	5	1	12	4	150527	SPESA PER LA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI OPERATIVI PER LA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI, DELLE ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED AUTOMEZZI OCCORRENTI AL CORPO FORESTALE.	e)	119.059,80	119.059,80	0,00	220.440,20	26.440,20	145.500,00	339.500,00	145.500,00	145.500,00
L.R. 16/2007 art. 8	5	2	1	13	2	378109	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CINEMA DOCUMENTARIO DELLA SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA, SEDE DISTACCATA DI PALERMO, NONCHE' PER FAVORIRE LE STRATEGIE DI INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI SUOI DIPLOMATI.		0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	485.000,00	485.000,00
L.R. 9/2013 art. 17	18	1	1	7	3	191309	CONTRIBUTO DA DESTINARE AI CONSORZI DEI COMUNI CHE SI OCCUPANO ESCLUSIVAMENTE DELLA GESTIONE E DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO.		24.948,26	0,00	0,00	-748,45	24.199,81	24.199,81	24.199,81	24.199,81	24.199,81
L.R. 9/2013 art. 73	5	1	1	3	2	376576	SPESA PER ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI OPERANTE IN SICILIA, (TRASFERITO IN PARTE AI CAPITOLI 376605, 376606, 376607, 376608, 376609 E 376610).	f)	90.000,00	90.000,00	0,00	26.400,00	26.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00
L.R. 32/2000 art. 195, c. 3-5	19	1	1	6		130315	CONTRIBUTO ANNUALE AL COMITATO PERMANENTE DI PARTENARIATO DEI POTERI LOCALI E REGIONALI (COPPEM) PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI AI COMMI 3 E 5 DELL'ART.195 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N.32.		441.556,77	441.556,77	0,00	-24.456,77	-72.956,77	368.600,00	417.100,00	368.600,00	368.600,00
L.R. 11/2010 art. 2, c. 2, art. 47	9	4	1	5	2	242022	TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 2, ART. 47 DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2010, N.11.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 11/2010 art. 27	12	1	1	6	2	183337	RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE RELATIVE AL RICOVERO DEI MINORI DISPOSTO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.		12.417.351,55	12.882.148,44	0,00	78.332,44	-386.464,45	12.495.683,99	12.495.683,99	12.495.683,99	12.495.683,99
L.R. 6/1997, art. 45, c. 5	12	2	1	6	2	182519	SPESA PER LE COMUNITA' ALLOGGIO PER I RICOVERI DEI PAZIENTI DIMESSI DAGLI EX OSPEDALI PSICHIATRICI, CON ESCLUSIONE DEI SOGGETTI RICOVERATI PRESSO IL CTA.		12.484.666,67	12.484.666,67	0,00	125.333,33	125.333,33	12.610.000,00	12.610.000,00	12.610.000,00	12.610.000,00
L.R. 24/2000, art.26, c. 2	12	2	1	6	3	312542	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI PROVINCIALI PER IL SOSTEGNO DEI DISABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N. 24, (EX CAP. 32/1704).		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L. 267/1998	9	6	1	1	11	243308 130033	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI MONITORAGGIO METEO-IDRO-PLUVIOMETRICO E RIMBORSO SPESE FORFETTARIE AGLI OSSERVATORI IDROGRAFICI DELLA RETE MECCANICA, COMPRESIVO DEGLI ONERI RIFLESSI.	p)	159.393,46	159.393,47	0,00	-4.781,80	-4.781,81	154.611,66	154.611,66	154.611,66	154.611,66
L.R. 9/2015, art. 32, c. 1-2	1	3	1	4	2	215721	SPESA PER I SERVIZI DI ADVISORY TECNICO-FINANZIARI PER AGEVOLARE IL PROCESSO DI DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE		8.000,00	8.000,00	0,00	38.560,00	-240,00	7.760,00	46.560,00	7.760,00	7.760,00

ALLEGATO I – Legge di Stabilità 2023
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	PREVISIONI ANTE LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			TOTALE VARIAZIONI LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			PREVISIONE RISULTANTE		
									2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
L.R. 9/2015, art. 65	5	2	1	13	2	473742	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI COOPERATIVE E FONDAZIONI CHE ABBIANO SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI E SIANO OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELLA DANZA NONCHE' L'ISTITUTO NAZIONALE PER IL DRAMMA ANTICO - FONDAZIONE ONLUS (I.N.D.A.) CON SEDE AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA IN SIRACUSA	g)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	-224.000,00	126.000,00	5.626.000,00	5.276.000,00	5.626.000,00	5.626.000,00
L.R. 75/1950, art. 1 - L.R. 3/2016, ART. 20, C. 3	5	2	1	13	2	473738	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, FONDAZIONI E TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA, CON SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI, OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELLA DANZA NONCHE' L'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (I.N.D.A.) DI SIRACUSA (QUOTA DESTINATA AD ENTI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI A PARTECIPAZIONE)	g)	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	-73.500,00	-73.500,00	2.376.500,00	2.376.500,00	2.376.500,00	2.376.500,00
L.R. 9/2015, art. 65	5	2	1	13	2	473739	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI COOPERATIVE E FONDAZIONI PRIVATE, CON SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO 3 ANNI, OPERANTI NEL SETTORE DEL TEATRO, DELLA MUSICA E DELLA DANZA	g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 75/1950, art. 1	14	2	1	2	2	342525	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER LO SVILUPPO DELLA PROPAGANDA DEI PRODOTTI SICILIANI (TRASFERITO IN PARTE AI CAPITOLI 343318 E 344128)	h)	1.829.934,63	3.049.934,63	0,00	618.801,96	-91.498,04	2.958.436,59	2.448.736,59	2.958.436,59	2.958.436,59
L.R. 16/1979, art 10	5	2	1	3	2	376528	SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA.		772.008,00	772.008,00	0,00	488.992,00	585.992,00	1.358.000,00	1.261.000,00	1.358.000,00	1.358.000,00
L.R. 66/1975, art 1	5	2	1	3	2	377703	CONTRIBUTI IN FAVORE DI ACCADEMIE, ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI E SCIENTIFICHE AVENTI SEDE IN SICILIA PER LE FINALITA' DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA.		23.588,68	23.588,68	0,00	-707,66	-707,66	22.881,02	22.881,02	22.881,02	22.881,02
L.R. 16/2013, art. 1	1	3	1	4	2	215734	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI BENEFICIARI DI UN SOSTEGNO ECONOMICO.		4.545.079,76	4.545.079,76	0,00	304.762,64	304.762,64	4.849.842,40	4.849.842,40	4.849.842,40	4.849.842,40
L.R. 34/1964	12	2	1	6	2	183701	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI OPERANTE IN SICILIA.		1.227.799,45	1.227.799,45	0,00	475.541,35	445.541,35	1.673.340,80	1.703.340,80	1.673.340,80	1.673.340,80
L.R. 4/2001, art. 128	12	2	1	6	2	183715	CONTRIBUTO NELLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE "HELEN KELLER" DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI CON SEDE A MESSINA.		579.872,10	579.872,10	0,00	152.271,17	132.271,17	712.143,27	732.143,27	712.143,27	712.143,27

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2023
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	PREVISIONI ANTE LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			TOTALE VARIAZIONI LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			PREVISIONE RISULTANTE		
									2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
L.R. 19 maggio 2005, n. 5 art. 29	12	2	1	6	2	183754	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL FISICO NUCLEARE FULVIO FRISONE PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.		8.375,47	0,00	0,00	40.124,53	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
L.R. 25 novembre 1975, n. 72, art. 7	12	2	1	6	2	183704	CONTRIBUTO ANNUO AL COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDOMUTI, PER LE PROPRIE FINALITA' ISTITUZIONALI.		206.400,98	206.400,98	0,00	11.849,02	36.099,02	242.500,00	218.250,00	242.500,00	242.500,00
L.R. 10/2003 art.6	12	1	1	6	2	183740	CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE FAMIGLIE MENO ABILI PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA VITA NASCENTE.		1.488.359,92	1.488.359,92	0,00	-44.650,80	-44.650,80	1.443.709,12	1.443.709,12	1.443.709,12	1.443.709,12
L.R. 10/2003 art.8	12	1	1	6	2	183742	CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONSULETORI, ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ORATORI E ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA' FAMILIARE PER IL SOSTEGNO ALLE RELAZIONI FAMILIARI ED ALLE RESPONSABILITA' EDUCATIVE.		76.584,90	0,00	0,00	-2.357,55	76.227,35	76.227,35	76.227,35	76.227,35	76.227,35
L.R. 152/1980 art.1	4	2	1	9	2	373304	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <OPERE RIUNITE FLORIO E SALAMONE> DI PALERMO		1.281.000,00	1.281.000,00	0,00	108.500,00	28.500,00	1.309.500,00	1.389.500,00	1.309.500,00	1.309.500,00
L.R. 152/1980 art.1	4	2	1	9	2	373334	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <L'ARDEZIONE GIOENI> DI CATANIA.		104.063,29	104.063,29	0,00	61.926,50	61.926,50	165.989,79	165.989,79	165.989,79	165.989,79
L.R. 152/1980 art.2	4	6	1	9	2	373711	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAMPERIA BRAILLE.		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	102.000,00	-48.000,00	1.552.000,00	1.702.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00
L.R. 24/2000, art.18, c.1	15	2	1	9	2	317708	FINANZIAMENTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 18, DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N.24.		950.000,00	950.000,00	0,00	-28.500,00	-28.500,00	921.500,00	921.500,00	921.500,00	921.500,00
L.R. 9/2013, art. 73, c.6	4	4	1	9	2	373307	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITA', DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI, DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI, ASTROFISICI, GEOFISICI, EVULCANOLOGICI E PER L'ACQUISTO, IL RINNOVO E IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE IVI COMPRESSE LE DOTAZIONI LIBRARIE DEGLI ISTITUTI E DELLE BIBLIOTECHE DI FACOLTA' E PER IL LORO FUNZIONAMENTO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 9/2013, art. 73, c.6	4	4	1	9	2	373313	ASSEGNAZIONI ALLE UNIVERSITA' PER SPESE INERENTI L'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA E PER I RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI CHE SOVRINTENDONO ALLE ATTIVITA' MEDESIME.		203.700,00	203.700,00	0,00	-6.111,00	-6.111,00	197.589,00	197.589,00	197.589,00	197.589,00
L.R. 2/2002 art.66, c.1	4	4	1	9	2	373718	CONTRIBUTI AI CONSORZI UNIVERSITARI COSTITUITI IN AMBITO PROVINCIALE DALLA PROVINCIA REGIONALE SICILIANA DI RIFERIMENTO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ED OPERANTI NEI COMUNI, CHE NON SIANO SEDI DI ATENEI UNIVERSITARI, DESTINATI ALLA GESTIONE DEI CORSI DI LAUREA O SEZIONI STACATE DI CORSI DI LAUREA E/O CORSI DI STUDI UNIVERSITARI E CHE NON FRUISCONO DI APPOSITI FINANZIAMENTI STATALI.		3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	-96.000,00	-290.000,00	2.910.000,00	3.104.000,00	2.910.000,00	2.910.000,00
L.R. 26/1998, art. 15	4	4	1	9	2	373324	CONTRIBUTO AL "IV POLO UNIVERSITARIO SICILIANO" DI ENNA.		700.000,00	700.000,00	0,00	367.000,00	221.500,00	921.500,00	1.067.000,00	921.500,00	921.500,00

ALLEGATO I – Legge di Stabilità 2023
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	PREVISIONI ANTE LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			TOTALE VARIAZIONI LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			PREVISIONE RISULTANTE		
									2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
L.R. 66/1975, art. 1 - L.R. 24/2016, art. 9	4	6	1	9	2	373354 373355	SOMME DESTINATE AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE AFFERENTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO, TRASFERIMENTI A ISP (TRASFERITO IN PARTE AL CAPITOLO 373355)	i)	23.666.673,26	23.666.673,26	0,00	-710.000,20	-2.811.673,26	20.855.000,00	22.956.673,06	20.855.000,00	20.855.000,00
L.R. 6/2001, art. 102	5	5	2	12	4	550801	CONTRIBUTI DA CONCEDERE A TERMINI DEGLI ARTT. 3, 4 E 5 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.991, (EX CAP. 56903)		88.457,55	88.457,55	0,00	160.000,00	0,00	88.457,55	248.457,55	88.457,55	88.457,55
L.R. 6/1997 art. 59 - L.R. 13/2016, ART. 1, C. 1 L.F. 0/2023 art. 34	16	1	1	10	2	147314	SOMME DESTINATE AL FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI CIAI COSTITUITI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1982, N.86.	i)	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-19.465,88	-19.465,88	1.230.534,12	1.230.534,12	1.230.534,12	1.230.534,12
L.R. 88/1982 art. 5 - L.R. 13/2016, ART. 1, C. 1	16	1	1	10	2	147315	FINANZIAMENTI AL CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA FILIERA LATTIERO CASEARIA.		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00
L.R. 12/1989 art. 6 - L.R. 13/2016, ART. 1, C. 2 L.R. 8/2017 art. 17	16	1	1	10	2	143328 (ex 144111)	CONTRIBUTO ANNUO ALL' ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA PER LE FINALITÀ DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2017, N.8 PER LA SELEZIONE DEL BESTIAME PER I LIBRI GENEALOGICI I CONTROLLI FUNZIONALI E PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, AGRONOMICAVETERINARIA PER LA LOTTA ALL'IPOTECONDITÀ DEL BESTIAME (parte ex cap. 144111).	m)	2.413.701,32	2.413.701,32	0,00	-72.411,04	-72.411,04	2.341.290,28	2.341.290,28	2.341.290,28	2.341.290,28
L.R. 46/1967 art. 30 e 31	7	1	1	13	2	472514 472538 472539 472540 472541	SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO.	n)	2.588.660,20	3.400.000,00	0,00	-712.659,81	-1.072.000,00	2.328.000,00	1.876.000,39	2.328.000,00	2.328.000,00
L.R. 5/2006, art. 1	5	2	1	13	2	377762	CONTRIBUTO ALLA " FONDAZIONE THE BRASS GROUP" PER LA GESTIONE ORDINARIA.		580.000,00	580.000,00	0,00	-47.400,00	-17.400,00	562.600,00	532.600,00	562.600,00	562.600,00
L.R. 33/1996, art. 38	6	1	1	13	2	473711	CONTRIBUTO ANNUO ALL'ENTE AUTODROMO DI PERGUSA PER CONSENTIRE LE MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE E PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI.		335.275,40	335.275,40	0,00	178.824,60	130.324,60	465.600,00	514.100,00	465.600,00	465.600,00
L.R. 24/2016, art. 11, c. 2	7	1	1	13	2	473311	TRASFERIMENTI AI COMUNI DEGLI AMBITI TERRITORIALI AFFERENTI GLI AEROPORTI DI TRAPANI-BIRGIE E COMISO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO I – Legge di Stabilità 2023
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	PREVISIONI ANTE LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			TOTALE VARIAZIONI LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			PREVISIONE RISULTANTE		
									2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
L.R. n. 3 del 17/03/2016 art. 61	1	11	1	4	2	216529	FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO AGGIUNTIVO PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A. DELLE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA REGIONE SICILIANA, NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ED ORGANIZZATIVO, ASSISTENZA TECNICA E/O CERTIFICAZIONE A VALERE SU FONDI O RISORSE REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEI, PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E SVILUPPO DI QUELLE ESISTENTI, PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE PER FAVORIRE LO SVILUPPO E LA CRESCITA DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE.		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	46.000,00	26.600,00	1.697.500,00	1.746.000,00	1.726.600,00	1.697.500,00
L.R. n. 9 del 15/05/2013, ART. 21	1	11	1	4	2	212533	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI RESIN REGIME DI CONVENZIONE DALLA SOCIETA' "SERVIZI AUSILIARI SICILIA" S.C.P.A.		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	561.000,00	12.500,00	39.964.000,00	40.561.000,00	40.012.500,00	39.964.000,00
L.R. n. 9 del 07/05/2015, art. 26; L.R. 9/2020, art. 14, comma 1 L.F. 0/2023 art. 6, comma 3	10	3	1	8	2	476520	o) SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO MARITTIMO CON LE ISOLE MINORI.		67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00
L.R. n. 24 del 05/12/2016 art. 6	12	2	1	6	2	183355	TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SERVIZI DI TRASPORTO, DI CONVIETTO E SEMI CONVIETTO, AI SERVIZI NEGLI AMBITI IGIENICO-PERSONALE, COMUNICAZIONE EXTRA SCOLASTICA E AUTONOMIA E COMUNICAZIONE.		27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
L.R. n. 3 del 17/03/2016 art. 29, c. 4	10	6	1	8	2	273709	SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI DELLA SOCIETA' INTERPORTI SICILIANI (SIS)		614.507,98	614.507,98	0,00	39.492,02	15.992,02	582.000,00	654.000,00	630.500,00	582.000,00
L.R. 1/1979 art.30, comma 1	12	7	1	6	2	183705	INTERVENTI IN MATERIA DI PUBBLICA BENEFICENZA ED ASSISTENZA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 44/1985 art.11	5	1	1	3	2	377713	CONTRIBUTI AD ENTI MORALI ED ECCLESIASTICI PER LA RIPARAZIONE ED IL RESTAURO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DI STRUMENTI MUSICALI ANTICHI E/O DI VALORE ARTISTICO.		100.000,00	100.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
L.R. 6/2001 art.23 - L.R. 21/2001 art.86	5	2	1	3	2	376558	SPESA PER L'ISTITUZIONE DELL'ARCHIVO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE DELL'AUTONOMIA SICILIANA E PER L'ACQUISIZIONE E CONSERVAZIONE DEL MATERIALE E DEI RELATIVI DIRITTI RIGUARDANTI LE RIPRESE VIDEO DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 80/1977 art.9	5	1	1	3	2	377305	FINANZIAMENTO DEL CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI, IVI COMPRESO IL GRUPPO INTERVENTO ARCHEOLOGIA SUBACQUEA SICILIA E DEL CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA, AEROFOTOGRAFICA E AUDIOVISIVA.		127.253,98	127.253,98	0,00	225.023,58	225.023,58	352.277,56	352.277,56	352.277,56	352.277,56



ALLEGATO I – Legge di Stabilità 2023
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	PREVISIONI ANTE LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			TOTALE VARIAZIONI LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			PREVISIONE RISULTANTE			
									2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
i)							Cap. 373354 sdoppiato con cap. 373355-372902											
l)							Cap. 147314 sdoppiato con cap. 144137											
m)							Cap. 144111 sdoppiato con cap. 143328											
n)							Cap. 472514 sdoppiato con cap. 472538- 472539-472540-472541											
o)							Cap. 476520 sdoppiato con cap. 272537											
p)							Cap. 243308 sdoppiato con cap. 130033											

Visto: SCHIFANI

TABELLA 1 - L.F. 2/2023
Importi in euro

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amme	Rubrica	Capitolo	Descrizione	NOTE	Vincolati	PREVISIONI ANTE LEGGE DI STABILITA' 2023-2025					TOTALE VARIAZIONI LEGGE DI STABILITA' 2023-2025					PREVISIONE RISULTANTE		
										2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
										2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
L.R. 16/2017, ART. 12, COMMA 2	1	1	1	7	2	108180	SPESA PER L'ASSUNZIONE DEI GIORNALISTI DELL'UFFICIO STAMPA E DOCUMENTAZIONE DELLA REGIONE.	A 1		445.000,00	445.000,00	445.000,00	-13.350,00	-13.350,00	-13.350,00	431.650,00	431.650,00	431.650,00				
L.R. 12/1996, ART. 1	1	2	1	1	2	105717	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO" CON SEDE IN PALERMO, PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI SCOPPI STATUTARI.	E 1		0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00				
L.R. 3/2016, ART. 28, COMMA 1 - L.R. 16/2017, ART. 4, COMMA 4	1	3	1	4	4	214107	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO DELLENTEACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE IN SERVIZIO GLI EVENTUALI ONERI CONVENZIONALI. DA TRASFERIRE ALLA RESAS S.P.A. E A DECORRERE DALL'1/7/2022 ALLA SAS S.C.P.A. NONCHE' ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO E AD ALTRI ENTI REGIONALI, PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 4, TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE COMANDO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 12, DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2008, N. 4 E COMMA 12, DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2008, N. 4 E	B 1		1.761.666,67	0,00	0,00	3.364.783,33	5.126.450,00	5.126.450,00	5.126.450,00	5.126.450,00	5.126.450,00				
L.R. 4/2003, ART. 26, COMMA 12	1	3	1	7	2	212025	TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE COMANDO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 12, DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2008, N. 4 E	B 1		123.333,33	0,00	0,00	601.166,67	724.500,00	724.500,00	724.500,00	724.500,00	724.500,00				
L.R. 13/2022, ART. 13, COMMA 20	1	6	1	8	4	272545	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO REGIONALE	E 1		0,00	0,00	0,00	18.034,12	0,00	0,00	18.034,12	0,00	0,00				
L.R. 13/2022, ART. 6, COMMA 7	1	6	1	8	4	284339	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DEL PREZZARIO UNICO REGIONALE	E 1		0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00				
D.LGS. 50/2016, art. 26 L.R. 13/2022, ART. 6, COMMA 6	1	6	1	8	4	284770	SPESA PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI TIPO "B", AI SENSI DELLA NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - DELLA REGIONE SICILIANA	E 1		0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00	0,00				
L.R. 16/2017, ART. 4, COMMA 9	1	10	1	4	4	212039	ASSEGNO DI SOSTEGNO RICONOSCIUTO AI SENSI DEL COMMA 9 DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2017, N. 16, IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI REGIONALI IN LIQUIDAZIONE	A 1		120.000,00	0,00	0,00	229.200,00	349.200,00	349.200,00	349.200,00	349.200,00	349.200,00				
L.R. 9/2015, ART. 67, COMMA 1 - L.R. 8/2018, ART. 45	1	10	1	7	2	108170	SOMME PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO SOSTITUITO E INTEGRATO AGLI EX DIPENDENTI DELL'EAS IN LIQUIDAZIONE	B 1		666.666,67	0,00	0,00	1.273.333,33	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00				
L.R. 16/2022, ART. 13, COMMA 1	1	11	1	1	2	105725	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA FORMAZIONE MONASTERO BENEDETTO "S. B. DUSMET" DI NICOLOSI (CT), PER LA SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE AL IMPREGNO SOCIO-POLITICO DI COOPERAZIONE E SVILUPPO DEL MEDITERRANEO.	E 1		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00				
L.R. 8/2017, ART. 4, COMMA 1 - L.R. 15/2017, ART. 6, COMMA 8	1	11	1	2	2	344127	SPESA PER IL PERSONALE DEGLI ENTI REGIONALI DISCIOLTE POSTI IN LIQUIDAZIONE TRASFERITI NELL'AREA SPECIALE TRANSITORIA D'ASSIEMEAMENTO SITIUITA PRESSO LA RESAS S.P.A. E A DECORRERE DALL'1/7/2022 PRESSO LA SAS S.C.P.A.	B 1		112.042,76	0,00	0,00	214.001,66	326.044,42	326.044,42	326.044,42	326.044,42	326.044,42				
L.R. 9/2015, ART. 36	1	11	1	7	2	108560	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDEPENDENTE DEGLI ALUNNI AUDIO E FONOLESI DEL CONVITTO AUDIOFONOLESI SICILIANO, SENZI INFORMATI, CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE REGIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA.	BA 1		70.376,00	70.376,00	70.376,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	76.921,00	76.921,00	76.921,00				
L.R. 9/2021, ART. 48	4	2	1	9	2	373374	SPESA PER IL SOSTEGNO ALLA RIABILITAZIONE TERAPEUTICA DEGLI ALUNNI AUDIO E FONOLESI DEL CONVITTO AUDIOFONOLESI SICILIANO, SENZI INFORMATI, CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE REGIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA.	E 1		0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00				
L.R. 8/2019, ART. 10, COMMA 6	4	3	1	9	3	372556	CONTRIBUTO AGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA SICILIA (ERSU) PER IL CONCORSO AL SOSTEGNO AL PERSONALE PROVENIENTE DALLE ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.	B 1		48.672,90	0,00	0,00	-1.460,19	47.212,71	47.212,71	47.212,71	47.212,71	47.212,71				
L.R. 16/2022, ART. 5, COMMA 5	4	4	1	9	2	373347	CONTRIBUTO AGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA SICILIA (ERSU) PER IL CONCORSO AL SOSTEGNO AL PERSONALE PROVENIENTE DALLE ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.	B 1		550.000,00	0,00	0,00	1.050.500,00	1.600.500,00	1.552.000,00	1.600.500,00	1.600.500,00	1.552.000,00				
L.R. 16/2017, ART. 16	4	4	1	9	2	373356	CONTRIBUTO ANNUO ALLE TRE UNIVERSITA' SICILIANE PER LE ISTITUZIONI DI BORSE DI STUDIO PER L'AREA "NON MEDICA"	AB 1		582.000,00	582.000,00	582.000,00	-17.460,00	-17.460,00	-17.460,00	564.540,00	564.540,00	564.540,00				
L.R. 4/2003, ART. 116	4	4	1	9	2	373373	SOMME DA TRASFERIRE AGLI ATENEI IN FAVORE DI TITOLARI IN SOMMA DA TRASFERIRE AGLI ATENEI IN FAVORE DEL DIRITTO ALLO STUDIO.	E 1		100.000,00	100.000,00	100.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00				
L.R. 8/2019, ART. 10, COMMA 1	4	6	1	9	2	372555	QUANTUM DA ASSEGNARE A STUDENTI MERITEVOLI PER SOSTENERE LA LORO FORMAZIONE PRESSO LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA, SENZI INFORMATI, CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI INSEGNAMENTO DI ISTRUZIONE DI FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (AFAM), E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE MUSICALE A STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE DI PRIMO GRADO E MEDIE DI SECONDO GRADO.	B 1		177.389,72	177.389,72	177.389,72	113.610,28	-177.389,72	0,00	291.000,00	0,00	0,00				
L.R. 15/1995, ART. 2, COMMA 1 - L.R. 11/2010, ART. 128	4	6	1	9	2	373712	QUANTUM DA ASSEGNARE A STUDENTI MERITEVOLI PER SOSTENERE LA LORO FORMAZIONE PRESSO LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA, SENZI INFORMATI, CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI INSEGNAMENTO DI ISTRUZIONE DI FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (AFAM), E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE MUSICALE A STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE DI PRIMO GRADO E MEDIE DI SECONDO GRADO.	.		43.650,00	43.650,00	43.650,00	-1.309,50	-1.309,50	-1.309,50	42.340,50	42.340,50	42.340,50				
L.R. 16/2022, ART. 13, COMMA 15	4	6	1	11	3	417375	QUANTUM DA ASSEGNARE A STUDENTI MERITEVOLI PER SOSTENERE LA LORO FORMAZIONE PRESSO LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA, SENZI INFORMATI, CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI INSEGNAMENTO DI ISTRUZIONE DI FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (AFAM), E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE MUSICALE A STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE DI PRIMO GRADO E MEDIE DI SECONDO GRADO.	E 1	N	0,00	0,00	0,00	19.850,00	4.850,00	4.850,00	19.850,00	4.850,00	4.850,00				
L.R. 16/2022, ART. 4, COMMA 1 - LETT. C) punto 13	5	1	2	3	2	776447	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CHIESA MADRE DI SAN NICOLA IN TRECASTAGNI PER IL RESTAURO DELL'ORGANO A CANNE "GIUSEPPE RUFFINI".	E 1		0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00				
L.R. 16/2022, ART. 4, COMMA 1 - LETT. C) punto 14	5	1	2	3	2	776448	CONTRIBUTO AL COMUNE DI ACICASTELLO PER INTERVENTI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA IMMACOLATA.	E 1		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00				

TABELLA 1 - L.F. 2/2023

Importi in euro

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amme	Rubrica	Capitolo	Descrizione	NOTE	Vincolati	PREVISIONI ANTE LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			TOTALE VARIAZIONI LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			PREVISIONE RISULTANTE			
										2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
L.R. 8/2016, ART. 8, COMMA 2	5	1	2	3	2	777311	CONCORSO NELLA SPESA PER IL RESTAURO E GLI ALTRI INTERVENTI CONSERVATIVI SOSTENUTI DAL PROPRIETARIO. ATTIVAZIONE DI UN CONCORSO DI USO ABBAZIA DI SAN GIUSEPPE CULTURALE	B	1	358.709,84	0,00	0,00	0,00	358.709,84	358.709,84	358.709,84	358.709,84		
L.R. 13/2022, ART. 12, COMMA 44	5	2	1	3	2	376637	SPESA FINALIZZATA A FAVORIRE LO SVILUPPO DI SINERGIE DI RETE TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE OPERANO A VARIO TITOLO IN FAVORE DELLA QUALITÀ DEL TERRITORIO, DEL PATRIMONIO ENERGETICO, DEL MONUMENTALE, DELLO SCENICO, DELLO SPETTACOLO, DELLO SPORTIVO, DELLO SCIENTIFICO, DELLO SOCIALE.	E	1	0,00	0,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	
L.R. 15/1980, ART. 1	5	2	1	3	2	377715	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'IRTTIDITO GRANISO, SICILIANO, PER IL CONCORSO ANNUALE CONCONSO ALL'ATTIVITÀ ORDINARIA DELLO STESSO.	E	1	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	
L.R. 5/1995, ART. 1	5	2	1	3	2	377727	CONTRIBUTO ANNUALE ALLA FONDAZIONE MUSEO MANDRALISCA PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI.	E	1	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	
L.R. 13/2022, ART. 13, COMMA 24	5	2	1	3	2	377728	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELLA FONDAZIONE "LEONARDO DA VINCI" PER LA CONSERVAZIONE LA PIENA ATTIVAZIONE DELLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI.	E	1	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	
L.R. 23/1978, L.R. 8/2018, ART. 54, L.R. 16/2014	5	2	1	3	2	377892	CONTRIBUTO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 1979, N.294.	E	1	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	-291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00
L.R. 10/2018, ART. 15, COMMA 5	5	2	1	3	2	377913	CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI COMITATI RICONOSCIUTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 2014, N.16.	B	1	92.478,52	0,00	0,00	-92.478,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.R. 10/2018, ART. 15, COMMA 5	5	2	1	3	2	377916	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE WHITAKER	E	1	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	
L.R. 16/2022, ART. 13, COMMA 82	5	2	2	3	2	776444	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI SAN CONO (CT) PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO BARONALE DEI MARCHESI TRIGONA DELLA FORESTA, SOTTILE SAN CONO, FINALIZZATO ALL'APERTURA DI UN MUSEO REGIONALE.	E	1	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
L.R. 16/2007, ART. 3	5	2	1	13	2	378107	FONDO REGIONALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO DA DESTINARE ALLE SOCIETÀ DI PRODUZIONE	B*	1	0,00	0,00	0,00	1.590.800,00	5.044.000,00	5.044.000,00	1.590.800,00	5.044.000,00	5.044.000,00	
L.R. 16/2007, ART. 6	5	2	1	13	2	378108	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE, NEL TERRITORIO REGIONALE, DI FESTIVAL CINEMATOGRAFICI DI LIVELLO, RASSEGNE, MOSTRE, CONVEGNI NONCHÉ L'ATTIVITÀ DEL CIRCUITO CINEMATOGRAFICO REGIONALE.	B	1	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	
L.R. 8/2018, ART. 42	5	2	1	13	2	473740	CONTRIBUTO ALLENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE PER IL PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI	E	1	145.500,00	145.500,00	0,00	141.135,00	-145.500,00	0,00	286.635,00	0,00	0,00	
L.R. 8/1978	6	1	1	13	2	473709	FONDO SPECIALE DESTINATO AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE ISOLANE.		1	3.199.912,88	3.199.912,88	0,00	3.541.587,12	2.620.087,12	5.820.000,00	6.741.500,00	5.820.000,00	5.820.000,00	
L.R. 31/1994, ART. 21	6	1	1	13	2	473710	CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTE, SEMI-PROFESSIONISTICHE E DILETTANTICHE PARTICIPANTI AI CAMPIONATI NAZIONALI SERIE A, B, C E D SERIE C, E D.		1	950.000,00	950.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00		
L.R. 8/2018, ART. 46	6	1	1	13	2	473741	CONTRIBUTO PER LE FINALITÀ DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1984, N.31 INCLUSE MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DELLO SPETTACOLO.	B	1	970.000,00	970.000,00	0,00	-97.000,00	-97.000,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00		
L.R. 13/2022, ART. 8, COMMA 2	6	1	1	13	2	473745	CONTRIBUTO ALLE SOCIETÀ SPORTIVE ISCRITTE AL COMITATO ITALIANO PARALIMPO (CIP) PER ATTIVITÀ AGONISTICHE E NON AGONISTICHE.	E	1	485.000,00	485.000,00	0,00	130.950,00	-485.000,00	0,00	615.950,00	0,00	0,00	
L.R. 9/2021, ART. 81, COMMA 6	6	1	1	13	2	473750	FONDO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE PER LE TRASFERTE DEGLI ATLETI SOSTENUTE DALLE SOCIETÀ SPORTIVE SICILIANE APERTAMENTE CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE <<A >> E DI SERIE <> PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE.	B	1	388.000,00	388.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00		
L.R. 13/2022, ART. 12, COMMA 38	6	1	1	13	2	473754	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE SICILIA DI SPECIALTYMIPS ITALIA FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.	E	1	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	
L.R. 8/2004, ART. 2, 3, 4, 6, 7	7	1	1	13	2	472521	SPESA PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE TURISTICO.	E	1	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	
L.R. 13/2022, ART. 13, COMMA 59	7	1	1	13	2	473326	CONTRIBUTO CONCESSO ALL'UNIONE DEI COMUNI PAESI DEI NEBRODI AL FINE DI FAVORIRE LA PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE, SOCIALE E SCOLASTICA DEL TERRITORIO NEBROIDEO.	E	1	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	
L.R. 13/2022, ART. 13, COMMA 59	7	1	1	13	2	473327	CONTRIBUTO CONCESSO ALLENTE CAROFLA DEL PROGETTO OSPITALITÀ DIFFUSA AL FINE DI FAVORIRE LA PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE E L'INCLUSIONE SOCIALE NEL TERRITORIO.	E	1	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	
L.R. 16/2022, ART. 13, COMMA 89	7	1	1	13	2	473335	SPESA PER L'ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO SICILIA LIVE.	E	1	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	

TABELLA 1 - L.F. 2/2023
Importi in euro

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amme.	Rubrica	Capitolo	Descrizione	NOTE	Vincolati	PREVISIONI ANTE LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			TOTALE VARIAZIONI LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			PREVISIONE RISULTANTE		
										2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
L.R. 9/2021 ART. 79	7	1	1	13	2	473752	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA DA DESTINARE IN PARQUO AL SUPPORTO DEL TAORUK FESTIVAL E DEL TAORMINA ELMEST	E 1		20.000,00	100.000,00	0,00	356.360,00	276.360,00	376.360,00	376.360,00	376.360,00	376.360,00
L.R. 13/2022 ART. 13, COMMA 87	7	1	1	13	2	473756	CONTRIBUTO IN FAVORE DEGLI ENTI ORGANIZZATORI DEI FESTIVAL E DEI TAORMINA ELMEST	E 1		0,00	0,00	0,00	300.568,66	0,00	0,00	300.568,66	0,00	0,00
L.R. 14/2019 ART. 13, L.R. 9/2021 ART. 2, COMMA 30	7	1	1	13	2	474102	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MANIFESTAZIONE "SHERBETH FESTIVAL" PER LA REALIZZAZIONE DELLE STESSE	B 1		1.509.952,82	4.000.000,00	0,00	-45.298,58	-890.602,18	3.109.397,82	1.464.654,24	3.109.397,82	3.109.397,82
L.F. 02/2023 ART. 29	7	1	1	13	2	474108	CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MANIFESTAZIONE "SHERBETH FESTIVAL" PER LA REALIZZAZIONE DELLE STESSE	E 1		0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
L.R. 16/2022 ART. 4, COMMA 1, LETT C) punto 18	7	1	2	13	2	872430	CONTRIBUTO AL COMUNE DI LINGUAGLOSSA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL RIFUGIO BRUNEK E DELLO CHALET SINISTRE.	E 1		0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
L.R. 19/2020 ART. 15	8	1	1	12	3	446521	SPESA PER LE ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE.	B 1		450.000,00	0,00	0,00	-13.500,00	388.000,00	388.000,00	436.500,00	388.000,00	388.000,00
L.R. 9/2021 ART. 70	8	1	1	12	3	447306	CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DESTINATO ALLE SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DEGLI SPORTELLI TERRITORIALI E PER LA REALIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEI PIANI ATTUALI NONCHE' PER GLI STUDI DI SETTORE DI ALL. ART. 26 DELLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 2010	E 1		0,00	0,00	0,00	776.000,00	339.500,00	339.500,00	776.000,00	339.500,00	339.500,00
L.R. 10/1990 L.R. 9/2021 ART. 2, COMMA 39	8	2	2	8	2	672407	MODIFICA DENOMINAZIONE OPERE NECESSARIE ED URGENTI PER IL RISANAMENTO DELLE AREE DEGRADATE DI MESSINA DA TRASFERIRE ALL'RS.ME	B 1		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
L.R. 12/2011 ART. 5, COMMA 21	8	2	1	8	4	272523	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA SPECIALE DI SERVIZI PER I LAVORI PUBBLICI E DELLA COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI.	E 1		20.000,00	20.000,00	0,00	-600,00	-20.000,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
L.R. 9/2021 ART. 66, COMMA 1	9	1	2	12	2	842076	OPERE NECESSARIE ED URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI ED AREE APPARTENENTI AL PUBBLICO DEMANIO MARITTIMO REGIONALE ANCHE ATTRAVERSO INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI PERICOLANTI, IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' DI REGIMAZIONE E DI APPROPRIAZIONE DELLA SEGNALETICA MONITORIA.	B 1		679.000,00	679.000,00	0,00	500.000,00	0,00	679.000,00	1.179.000,00	679.000,00	679.000,00
L.R. 8/2018 ART. 40	9	2	1	1	4	117308	SOMME DA TRASFERIRE AI COMUNI PER LA REDAZIONE DI PIANI DI EMERGENZA COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE FINALIZZATI ALLA STRAORDINARIO NOMINATO PER ASSICURARE LA CUSTODIA E LA GESTIONE DELLE AREE E DELLE STRUTTURE FACENTI PARTE DEL TERRITORIO REGIONALE.	A 1		0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00
L.R. 9/2021 ART. 67	9	2	1	12	2	442569	SPESA PER IL COMPENSO IN FAVORE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO NOMINATO PER ASSICURARE LA CUSTODIA E LA GESTIONE DELLE AREE E DELLE STRUTTURE FACENTI PARTE DEL TERRITORIO REGIONALE.	B 1		10.000,00	10.000,00	0,00	-300,00	-300,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
L.R. 9/2021 ART. 66, COMMA 3	9	2	1	12	2	443312	TRASFERIMENTI LOCALI PER PROVVEDERE ALLA RIAMAZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI SUL DEMANIO MARITTIMO ED IDRICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 102 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2001.	EB 1		388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	-11.640,00	376.360,00	388.000,00	376.360,00	376.360,00
L.R. 16/2022 ART. 13, COMMA 16	9	2	1	12	2	443322	CONTRIBUTO IN FAVORE DEI GRUPPI RICERCA ECOLOGICA SICILIA PER LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA NELLE SCUOLE RELATIVAMENTE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE.	E 1		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
L.R. 8/2018 ART. 13, COMMA 9	9	2	2	12	2	842074	SOMME PER GLI INTERVENTI SOSTITUITI DA PARTE DELLA REGIONE PER LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI DEL DEMANIO DI COMPETENZA DELL'ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE IN ATTELLAZIONE DEI COMMI 3 E 4 DELL'ART. 242 E DEGLI ARTICOLI 245 E 246 DELLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 2010.	B 1		24.336,45	0,00	0,00	0,00	24.336,45	24.336,45	24.336,45	24.336,45	24.336,45
L.R. 9/2021 ART. 71	9	2	2	12	3	843903	FONDO DI ROTAZIONE IN FAVORE DEI COMUNI PER GLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE.	1	V	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00
L.R. 9/2020 ART. 20	9	4	1	5	2	242573	SPESA PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DISALZAZIONE.	E 1		335.916,36	335.916,36	0,00	-10.077,49	-10.077,49	325.838,87	325.838,87	325.838,87	325.838,87
L.R. 13/2022 ART. 13, COMMA 74	9	5	1	12	2	442572	SPESA PER LA PROMOZIONE, IN COLLABORAZIONE CON L'ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO, DEI PARCHI REGIONALI SICILIANI ATTRAVERSO LA LORO PARTECIPAZIONE A FIERE, EVENTI E MANIFESTAZIONI.	E 1		0,00	0,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00
L.R. 8/2018 ART. 67	9	5	1	12	2	443313	TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'ENTE PARCO DEI NEBRODI DESTINATO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL COMANDO DEL CORPO DI VIGILANZA ECONOMICO DEL PERSONALE IN COMANDO DEL CORPO DI VIGILANZA ECONOMICO DEL PERSONALE IN COMANDO DEL PARCO.	B 1		43.805,61	0,00	0,00	-43.805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 9/2021 ART. 15, COMMA 1	9	5	1	12	4	150036	SPESA PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IN COMANDO DEL CORPO DI VIGILANZA ECONOMICO DEL PERSONALE IN COMANDO DEL PARCO.	B 1		350.000,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	339.500,00	0,00	0,00
L.R. 9/2021 ART. 15, COMMA 1	9	5	1	12	4	150037	SPESA PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IN COMANDO DEL CORPO DI VIGILANZA ECONOMICO DEL PERSONALE IN COMANDO DEL PARCO.	B 1		1.185.000,00	0,00	0,00	-3.550,00	0,00	0,00	1.149.450,00	0,00	0,00
L.R. 9/2021 ART. 15, COMMA 1	9	5	1	12	4	151312	SPESA PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IN COMANDO DEL CORPO DI VIGILANZA ECONOMICO DEL PERSONALE IN COMANDO DEL PARCO.	B 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.450,00	1.149.450,00	1.149.450,00

TABELLA 1 - L.F. 2/2023
Importi in euro

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amme.nre	Rubrica	Capitolo	Descrizione	NOTE	Vincolati	PREVISIONI ANTE LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			TOTALE VARIAZIONI LEGGE DI STABILITA' 2023-2025			PREVISIONE RISULTANTE		
										2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
L.R. 20/2021, ART. 15, COMMA 1	12	2	1	6	2	183384	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ED ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE (ASACCO) AGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	E 1		0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00
L.R. 8/2017 ART. 9, COMMA 2, LETT A), B)	12	2	1	6	2	183808	FONDO PER LA DISABILITA' E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FONDI REGIONALI	BA 1		161.850.000,00	161.850.000,00	122.000.000,00	-4.710.000,00	-4.710.000,00	35.140.000,00	157.140.000,00	157.140.000,00	157.140.000,00
L.R. 5/2005, ART. 16	12	2	1	11	2	413726	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SICILIANA MEDULLOLESI SPINALI CON SEDE IN PALERMO.	E 1		0,00	0,00	0,00	39.756,87	0,00	0,00	39.756,87	0,00	0,00
L.R. 8/2018, ART. 56	12	4	1	6	2	183797	INTERVENTI DEL BANDO DELLE OPERE DI CARITA' - SICILIA OCCIDENTALE	E 1		0,00	0,00	0,00	120.227,46	0,00	0,00	120.227,46	0,00	0,00
L.R. 8/2018 ART. 53	12	4	1	6	2	183813	INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LA RABTEORIZZAZIONE AD UN PERCORSO FINALIZZATO ALL'INDIPENDENZA ECONOMICA DELLA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA.	B 1		243.364,52	0,00	0,00	-7.300,94	236.063,58	236.063,58	236.063,58	236.063,58	236.063,58
L.R. 16/2022, ART. 13, COMMA 66	12	4	1	6	2	183835	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA COMUNITA' DI SANTEGIUDICI.	E 1	N	0,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00
L.R. 16/2022, ART. 13, COMMA 67	12	4	1	6	2	183836	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA MISSIONE SPERANZA E CARITA' DI BINGHIO ONTE.	E 1	N	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
L.R. 13/2022, ART. 12, COMMA 50	12	4	1	6	2	320935	SPESSE PER LE FINALITA' DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 28/7/2021 N. 20/E S.M.I.	E 1		0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
L.R. 13/2022, ART. 13, COMMA 73	12	5	1	11	2	413428	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI UNA PARRUCCA, QUALE PRESIDIO NECESSARIO AL BENESSERE DELLA PERSONA AMMALATA IN FAVORE DELLE DONNE RESIDENTI IN SICILIA, COLPITE DALLO STRESS POST-TRAUMATICO, IN CONSEGUENZA DELLA SOTTOPOSIZIONE A TRATTAMENTI CHERMOTERAPICI O AFFETTE DA ALOPECIA CONSEGUENTE AD INTERVENTO STRAORDINARIO ALLA SEDE REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLE.	E 1		0,00	0,00	0,00	223.100,00	0,00	0,00	223.100,00	0,00	0,00
L.R. 24/2016, ART. 13	12	5	1	11	2	413741	CONTRIBUTO ALLE PARTIGIANI RESIDENTI NELLE ISOLE MINORI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA.	B 1		950.000,00	950.000,00	0,00	-28.500,00	-28.500,00	921.500,00	921.500,00	921.500,00	
L.R. 13/2022, ART. 13, COMMA 96	12	6	2	6	2	618010	FONDO DI ROTAZIONE PER IL SOSTEGNO DEI CITTADINI ESECUTATI.	E 1		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
L.R. 26/1996, ART. 19, COMMA 2 BIS	12	8	1	6	2	183796	CONTRIBUTO ANNUO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA PER IL FUNZIONAMENTO E PER L'ADEMPIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI.	E 1		0,00	0,00	0,00	90.170,60	90.170,60	90.170,60	90.170,60	90.170,60	
L.R. 13/2022, ART. 12, COMMA 48	14	1	1	2	2	344133	TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE ALBERGHIERE DELL'ISOLA DI VULCANO PER LE PERDITE SUBITE A FAR DATA DAL 01/10/2021 PER EFFETTO DELL'INTERDISPOSIZIONE DELLE ATTIVITA' VOLCANICHE E PER EFFETTO DELL'INTERDISPOSIZIONE DAL COMUNE DI LIPARI IN ORD. 124 DEL 20/05/2023.	E 1		0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
L.R. 13/2022, ART. 5, COMMA 8	14	1	1	4	3	216538	SPESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLA ENTRATE PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 28/7/2021 N. 20/E S.M.I. PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMPETENTI ORGANI STATALI AI SENSI DEL COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 28/7/2021 N. 20/E S.M.I.	B 1		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
L.R. 33/2012, ART. 5, COMMA 4	14	2	1	2	2	343315	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, SOCIALI E CULTURALI DEL TERRITORIO DEGLI ENCLAVATI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.	B 1		291.000,00	0,00	0,00	524.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	
L.R. 13/2022, ART. 12, COMMA 64	14	2	1	2	2	343319	CONTRIBUTO PER I MAGGIORI COSTI SOSTENUTI DALL'UNIVERSITA' TRIENNALE 2016-2021 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE CALDERARO DI CALTAZUZZA.	E 1		0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
L.R. 18/2022, ART. 1, COMMI 4 - 8	16	1	1	10	2	142519	SPESA PER LA RIFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI SICILIANI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI SICILIANI E PER LA PROMOZIONE E DELL'IMMAGINE DEGLI STESSE SUI MERCATI DI CALTAZUZZA ED ALLESTIRE.	E 1		0,00	0,00	0,00	824.500,00	0,00	0,00	824.500,00	0,00	0,00
L.R. 13/2022, ART. 13, COMMA 70	16	1	1	10	2	143336	MODIFICA DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRICOLA.	E 1		0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00
L.R. 13/2022, ART. 13, COMMA 70	16	1	1	10	2	143337	MODIFICA DENOMINAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRICOLA.	E 1		0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00
L.R. 13/2022, ART. 13, COMMA 81	16	1	1	10	2	144145	CONCESSIONE DI AIUTI AGLI APPLICATORI SCRITTI ALL'ANAGRAFE AGRICOLA NAZIONALE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE, NEL PERIODO DALL'1/1/2021 AL 31/12/2021, PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI ADEGUATI ALL'ALIMENTAZIONE DI SOCCORSO DELLE API BONAIFICA. (EX CAP. 16004)	E 1		0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00
L.R. 108/1977 ART. 2 - L.R. 9/2017 ART. 6, COMMI 2-3	16	1	1	10	2	147303	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI BILANCI DEI CONSORZI DI BONAIFICA. (EX CAP. 16004)	B 1		45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	-815.419,03	-1.350.000,00	43.650.000,00	44.184.580,97	43.650.000,00	43.650.000,00



TABELLA 1 - L.F. 2/2023

Importi in euro

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amme	Rubrica	Capitolo	Descrizione	NOTE	Vincolati	PREVISIONI ANTE LEGGE DI STABILITA' 2023-2025					TOTALE VARIAZIONI LEGGE DI STABILITA' 2023-2025					
										2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024
L.R. 9/2012, ART. 7 - L.R. 13/2014 ART. 4, COMMA 3	16	1	1	10	2	147320	SOMMA DESTINATA AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA PROTEZIONE DEI CONTRIBUITI LAVORO E PER LE GARANZIE OCCUPAZIONALI.	B 1		3.666.666,67	0,00	0,00	0,00	7.812.796,82	10.670.000,00	10.670.000,00	11.479.463,49	10.670.000,00	10.670.000,00	10.670.000,00
L.R. 33/2012, ART. 5	16	1	1	10	2	147325	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DEL VINO E DELL'OLIO PER IL CONTRIBUTO AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACCREDITATO SICILIANO ALL'OLIVICOLTURA.	B 1		59.026,11	0,00	0,00	112.739,87	171.765,98	171.765,98	171.765,98	171.765,98	171.765,98	171.765,98	
L.R. 13/2014 ART. 5	16	1	1	10	2	147326	SOMMA DA TRASFERIRE ALLENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A.) PER LA CAMPAGNA DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA.	EB 1		8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	106.143,91	106.143,91	8.606.143,91	8.606.143,91	8.606.143,91	8.606.143,91		
L.R. 32/1991, ART. 57	16	1	1	10	5	146515	INDENNITA' AI COMISSARI ED AGLI ASSESSORI DEGLI USI CIVICI (EX CAP. 14249).	B 1		45.861,36	45.861,36	0,00	-1.375,84	-1.375,84	44.485,52	44.485,52	44.485,52	44.485,52		
L.R. 13/2022, ART. 13, COMMA 23	16	1	1	11	3	417373	CONTRIBUTO ALLA REMESA, COSTITUITA PRESSO L'ISTITUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ATTIVITA' CON L'OBIETTIVO DI FORNIRE AGLI STRUMENTI UTILI PER GARANTIRE L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI SOSTENIBILI DI CARATTERE SOCIALE, CULTURALE, AMBIENTALE, SANITARIO E SPORTIVO.	E 1		0,00	0,00	0,00	704.932,30	0,00	0,00	704.932,30	0,00	0,00		
L.R. 13/2022, ART. 13, COMMA 35	16	1	1	11	3	417374	CONTRIBUTO ALLA REMESA, COSTITUITA PRESSO L'ISTITUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ATTIVITA' CON L'OBIETTIVO DI FORNIRE AGLI STRUMENTI UTILI PER GARANTIRE L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI SOSTENIBILI DI CARATTERE SOCIALE, CULTURALE, AMBIENTALE, SANITARIO E SPORTIVO.	E 1		0,00	0,00	0,00	180.341,20	0,00	0,00	180.341,20	0,00	0,00		
L.R. 16/2022, ART. 13, COMMA 54	16	2	1	10	2	143341	PATOGENI COMPRESI I CAMPIONI DI SARS COV 2 E RELATIVE VARIANTI, DELLA FORNITURA DI MATERIALE BIOLOGICO A SCOPO DI SPESA PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI SMISTAMENTO E DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA.	E 1	N	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00		
L.R. 16/2022, ART. 13, COMMA 51	18	1	1	5	2	191318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINDOSA PER FAR FRONTE ALLE CRITICITA' DEI SISTEMI DI ACQUE REFLUE E DI RACCOLTA RIFIUTI CONNESSE ALLE EMERGENZA E DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA.	E 1		0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00		
L.R. 8/2017 ART. 12	18	1	1	7	3	191310	CONTRIBUTI A BILANCI DELLE AUTONOMIE LOCALI PER CONSENTIRE LA PROSECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI LAVORATORI APPARTENENTI AL REGIME DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI ANCORA IN ATTIVITA', NONCHE' PER LE MISURE DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA L.R. 27/2016.	B 1		0,00	0,00	0,00	281.300,00	281.300,00	281.300,00	281.300,00	281.300,00	281.300,00		
L.R. 17/2004 art.17 - L.R. 36/2020, ART. 2, COMMA 1	18	1	1	7	3	191321	TRASFERIMENTI AI LIBERI CONSORZI COMUNALI PER LE FINALITA' DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE REGIONALE 26 DICEMBRE 2004, N. 17.	B 1		904.000,00	904.000,00	0,00	-27.120,00	-27.120,00	876.880,00	876.880,00	876.880,00	876.880,00		
L.R. 9/2021, ART. 37	20	3	1	4	2	215764	FONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'AUTORITA' GARANTE DEI DIRITTI DELL'INIZIAZIONE DELLA COESISTENZA E DELL'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA.	B 1		94.113,36	0,00	0,00	-2.823,40	91.289,96	91.289,96	91.289,96	91.289,96	91.289,96		
L.R. 14/2019 ART. 4, COMMA 5	20	3	1	7	2	215768	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI POSTO IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/2000.	B 1		16.224,30	0,00	0,00	113.775,70	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
TOTALE										290.551.282,68	287.236.876,34	139.125.376,00					327.482.869,94	313.608.786,26	303.225.286,26	
MAGGIOR/MINORI ONERI RISPETTO LEGISLAZIONE VIGENTE																	36.931.587,26	26.371.909,92	164.099.910,26	

Visio: SCHIFANI

PROSPETTO ALLEGATO

(Articolo , comma , legge finanziaria 2023)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2023 – 2025			
(importi in euro)			
OGGETTO	2023	2024	2025
A - RISORSE			
A1. MAGGIORI ENTRATE FINALI			
ARTICOLATO:			
Art. 4, comma 3 - Misure di finanziamento dell'ARPA Sicilia - Cap. avanzo 0007	7.000.000,00	0,00	0,00
Art. 13 - Disposizioni in materia di entrate - cap. N.I 8159	0,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 38 - Disposizioni finanziarie varie - Definizione agevolata pagamenti tassa automobilistica - cap. 1218	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
Art. 26, comma 91 - Disposizioni finanziarie varie - Interventi di adeguamento dei locali adibiti ad archivio dell'Assessorato regionale dell'economia - Cap. 8081	0,00	470.800,00	0,00
TOTALE A1	26.000.000,00	19.470.800,00	19.000.000,00
A2. MINORI SPESE FINALI			
ARTICOLATO:			
Tab. A - Fondo speciale di parte corrente (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0,00	226.875.661,37	0,00
Tab. B - Fondo speciale di parte capitale (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0,00	0,00	0,00
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti	0,00	0,00	0,00
ARTICOLATO:			
Art. 1, comma 4 - Assegnazioni finanziarie ai comuni , ai liberi consorzi comunali ed alle città metropolitane e spese di investimento a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021/20217 - cap. 590402	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
Art. 3, comma 4 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191301	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Art. 3, comma 5 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. N.I. 191301	6.539.950,00	0,00	0,00
Art. 3, comma 10 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191301	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Art. 3, comma 11 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191301	4.000.000,00	0,00	0,00
Art. 3, comma 14 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191301	7.000.000,00	0,00	0,00
Art. 3, comma 21 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191301	500.000,00	0,00	0,00
Art. 3, comma 23 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191301	200.000,00	0,00	0,00
Art. 3, comma 25 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191301	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Art. 3, comma 29 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191301	500.000,00	0,00	0,00
Art. 5, comma 3, lett a) - Disposizioni per il settore della forestazione - cap. 156604	65.203,10	0,00	0,00
Art. 7, comma 1 - Integrazione oraria del personale A.S.U. in utilizzazione al Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e presso gli enti locali - cap. 215785	3.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
Art. 7, comma 2 - Integrazione oraria del personale A.S.U. in utilizzazione al Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e presso gli enti locali - cap. 215785	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
Art. 7, comma 2- Integrazione oraria del personale A.S.U. in utilizzazione al Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e presso gli enti locali - cap. 191301	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00

PROSPETTO ALLEGATO

(Articolo , comma , legge finanziaria 2023)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2023 – 2025			
(importi in euro)			
OGGETTO	2023	2024	2025
Art. 8, comma 1 - Misure di sostegno al reddito - cap. 215785	6.159.248,56	0,00	0,00
Art. 26, comma 10 - Disposizioni finanziarie varie -Missione 20 Programma 3 - Cap. 212525	90.000,00	0,00	0,00
Missione 20 Programma 3 - FONDO RISCHI CONTENZIOSO SPESE LEGALI - CAP 215740	500.000,00	0,00	0,00
Missione 20 Programma 3 - FONDO ACCANTONAMENTO RISORSE DA DESTINARE CON LEGGE DI STABILITA' REGIONALE - cap. 215733	301.188.500,78	0,00	1.027.673.654,67
TOTALE A2	461.142.902,44	361.875.661,37	1.052.673.654,67
TOTALE MAGGIORI RISORSE (A)	487.142.902,44	381.346.461,37	1.071.673.654,67
B - ONERI			
B1.MINORI ENTRATE FINALI			
ARTICOLATO:			
Art. 26, commi 59, 60 - Disposizioni finanziarie varie - Esenzione tassa automobilistica per i veicoli delle associazioni di volontariato - cap. 1218	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
TOTALE B1	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
B2.MAGGIORI SPESE FINALI			
Tab. A - Fondo speciale di parte corrente (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	17.780.989,88	0,00	194.827.470,71
Tab. B - Fondo speciale di parte capitale (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0,00	0,00	0,00
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti	13.950.760,50	17.585.380,63	14.876.160,44
ARTICOLATO:			
Art. 1, comma 1 - Assegnazioni finanziarie ai comuni , ai liberi consorzi comunali ed alle città metropolitane e spese di investimento a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021/20217 - cap. 191301	110.248.125,00	116.749.375,00	170.000.000,00
Art. 1, comma 3 - Assegnazioni finanziarie ai comuni , ai liberi consorzi comunali ed alle città metropolitane e spese di investimento a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021/20217 - cap. 191302	0,00	0,00	98.500.000,00
Art. 2 - Concorso agli oneri dei comuni per l'adeguamento delle indennità degli amministratori locali - cap. N.I. 191346	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Art. 3, comma 4 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 314142	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Art. 3, comma 5 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. N.I. 516443	6.539.950,00	0,00	0,00
Art. 3, comma 10 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191322	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Art. 3, comma 11 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 183363	4.000.000,00	0,00	0,00
Art. 3, comma 14 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 373372	7.000.000,00	0,00	0,00



PROSPETTO ALLEGATO

(Articolo , comma , legge finanziaria 2023)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2023 – 2025			
(importi in euro)			
OGGETTO	2023	2024	2025
Art. 3, comma 21 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 273310	500.000,00	0,00	0,00
Art. 3, comma 23 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. N.I 672517	200.000,00	0,00	0,00
Art. 3, comma 25 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 590410	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Art. 3, comma 29 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. N.I. 672515	500.000,00	0,00	0,00
Art. 4, comma 1 - Misure di finanziamento dell'ARPA Sicilia - cap. 443308	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
Art. 5, commi 2, 3 lett e) - Disposizioni per il settore della forestazione - cap. 150574	2.000.000,00	0,00	0,00
Art. 5, comma 3 lett f) - Disposizioni per il settore della forestazione - cap. 215746	81.394.186,63	0,00	0,00
Art. 5, commi 5, 6 - Disposizioni per il settore della forestazione - cap. N.I. 215800	22.525.400,00	14.566.400,00	14.566.400,00
Art. 6, comma 2 - Interventi im materia di trasporti - cap. N.I 272547	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Art. 6, comma 4 - Interventi im materia di trasporti - cap. N.I. 273313	400.000,00	0,00	0,00
Art. 7, comma 1 - Integrazione oraria del personale A.S.U. in utilizzazione al Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e presso gli enti locali - cap. 377923 e 313728	3.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
Art. 7, comma 2 - Integrazione oraria del personale A.S.U. in utilizzazione al Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e presso gli enti locali - cap. 313728	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
Art. 8, comma 1 - Misure di sostegno al reddito - cap. 215785	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00
Art. 8, comma 2 - Misure di sostegno al reddito - cap. 313727	14.687.654,67	25.020.988,00	25.020.988,00
Art. 8, commi 3, 4 - Misure di sostegno al reddito - PIP rivalutazione ISTAT - cap. NI 215801	4.892.546,63	4.892.546,63	4.892.546,63
Art. 8, comma 5 - Misure di sostegno al reddito - cap. 215754	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Art. 22 - Sostegno alle attività del Centro di referenza nazionale per il benessere, monitoraggio e diagnostica delle malattie delle tartarughe marine - cap. N.I. 443323	50.000,00	0,00	0,00
Art. 23 - Contributo in favore del comune di Termini Imerese per le manifestazioni carnevalesche - cap. N.I. 473336	100.000,00	0,00	0,00
Art. 24 - Contributi per i sistemi di accumulo di energia prodotta da fonti rinnovabili - cap. N.I. 653291	400.000,00	0,00	0,00
Art. 25 - Riserva naturale orientata Capo Gallo - cap. N.I. 554247	200.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 1- Disposizioni finanziarie varie - Parco giochi inclusivi - cap. N.I. 582431	180.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 4 - Disposizioni finanziarie varie - Progetti sperimentali di utilizzo del gioco nelle scuole per la prevenzione dei disturbi del comportamento e del neuro-sviluppo infantile -cap. N.I. 183839	270.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 5 - Disposizioni finanziarie varie - Contributo al comune di Belpasso per fronteggiare i danni derivanti dalle alluvioni dell'ottobre 2021 - cap. N.I. 516442	450.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 6 - Disposizioni finanziarie varie - Interventi di progettazione, riqualificazione e rigenerazione del Centro polivalente di Largo Gibilmanna di Palermo - cap. N.I 872431	350.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 7 - Disposizioni finanziarie varie - Contributi a favore degli atleti con disabilità - cap. N.I. 473760	100.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 9 - Disposizioni finanziarie varie - Misure per la messa in sicurezza, restaurazione e fruizione della casa del Cavaliere Cammarata - cap. N.I. 776449	90.000,00	0,00	0,00





PROSPETTO ALLEGATO

(Articolo , comma , legge finanziaria 2023)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2023 – 2025			
(importi in euro)			
OGGETTO	2023	2024	2025
Art. 26, comma 11 - Disposizioni finanziarie varie - Contributo al comune di Messina per le barriere frangiflutti Ponte Schiavo e Giampileri - cap. N.I. 672514	360.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 12 - Disposizioni finanziarie varie - Contributo al comune di Ragusa per acquisizione immobile "Ex Standa" per ampliamento locali Museo Archeologico Ibleo - cap. N.I. 776450	450.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 13 - Disposizioni finanziarie varie - Contributo per la commemorazione dello sbarco alleato del 9-10 luglio 1943 - cap. N.I. 377368	90.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 16 - Disposizioni finanziarie varie - Contributo a comuni vari per l'acquisto di scuolabus e mezzi di trasporto per disabili - cap. N.I. 590421	350.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 17 - Disposizioni finanziarie varie - Contributo all'associazione Afadi onlus per l'acquisto di mezzi di trasporto per disabili - cap. N.I. 583314	20.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 19 - Disposizioni finanziarie varie - Contratti personale Protezione civile - cap. N.I. 116027	300.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 20 - Disposizioni finanziarie varie - Contributo al comune di Bagheria per il Museo Renato Guttuso - cap. N.I. 377369	135.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 21 - Disposizioni finanziarie varie - Contributo straordinario all'associazione Centro di promozione sociale Giovani Insieme di Barrafranca - cap. N.I. 183843	90.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 22 - Disposizioni finanziarie varie - Contributo associazione Lympha per il "Festival delle Filosofie" - cap. N.I. 377924	50.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 23 - Disposizioni finanziarie varie - Contributi al comune di Militello in Val di Catania per iniziative culturali - cap. N.I. 191344	70.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 24 - Disposizioni finanziarie varie - Contributi al comune di Militello in Val di Catania per riqualificazione impianti sportivi - cap. N.I. 872433	90.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 25 - Disposizioni finanziarie varie - Contributo all'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Sanfratellano per la tutela del patrimonio genetico della specie - cap. N.I. 144152	60.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 26 - Disposizioni finanziarie varie - Contributo al comune di Capaci per iniziative in memoria di Giovanni Falcone - cap. N.I. 183386	90.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 27 - Disposizioni finanziarie varie - Contributo al Banco delle opere di carità di Catania - cap. N.I. 183840	90.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 28 - Disposizioni finanziarie varie - Contributo per la festa dell'Ascensione del comune di Floridia (SR) - cap. N.I. 473337	90.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 29 - Disposizioni finanziarie varie - Contributo per la realizzazione di un campo sportivo nel quartiere Mazzarona del comune di Siracusa - cap. N.I. 872434	90.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 30 - Disposizioni finanziarie varie - Contributo per il depuratore consortile del comune di Nizza di Sicilia (ME) - cap. N.I. 652425	400.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 31 - Disposizioni finanziarie varie - Contributo per la manifestazione RespiArte del comune di Santa Lucia del Mela (ME) - cap. N.I. 473338	65.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 32 - Disposizioni finanziarie varie - Contributo per il Festival interregionale dei fuochi pirotecnici del comune di Gualtieri Sicaminò (ME) - cap. N.I. 473339	70.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 33 - Disposizioni finanziarie varie - Rimborso costi amministrativi per la realizzazione di de hors - cap. N.I. 274114	450.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 39 - Disposizioni finanziarie varie - Spesa per situazioni straordinarie di indigenza - cap. N.I. 183841	10.000.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 40 - Disposizioni finanziarie varie - Fondo per far fronte ad interventi straordinari relativi all'acquisto di medicinali del paziente ecc.. - cap. N.I. 183847	1.700.000,00	0,00	0,00
Art. 26, commi 41, 43 - Disposizioni finanziarie varie - Disposizioni in materia di personale regionale - cap. N.I. 215798	2.684.180,00	1.611.099,00	1.611.099,00
Art. 26, commi 44, 46 - Disposizioni finanziarie varie - Disposizioni in materia di personale regionale - cap. N.I. 215799	4.594.457,00	0,00	0,00



PROSPETTO ALLEGATO

(Articolo , comma , legge finanziaria 2023)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2023 – 2025			
(importi in euro)			
OGGETTO	2023	2024	2025
Art. 26, comma 47 - Disposizioni finanziarie varie - Fondo di quiescenza personale regionale - cap. 511603	29.000.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 48 - Disposizioni finanziarie varie - Contributo in favore della società MAAS - cap. N.I. 613978	600.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 49 - Disposizioni finanziarie varie - Contributo al comune di San Pier Niceto per la XXVI edizione dell'infiorata Corpus Domini - cap. N.I. 473340	70.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 51- Disposizioni finanziarie varie - Festival del Cinema Italiano - cap. 473331	90.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 52- Disposizioni finanziarie varie - Artemusicultura - cap. 473344	135.000,00	0,00	0,00
Art. 26, commi 53, 56 - Disposizioni finanziarie varie - Piattaforme di e-commerce per la vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari siciliani - cap. N.I 542997	450.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 58 - Disposizioni finanziarie varie - interventi di cui alla L.R. n. 27/2021 - cap. N.I. 373385	500.000,00	0,00	0,00
Art. 26, commi 61, 63 - Disposizioni finanziarie varie - Fondo Regionale per lo Sport - cap. N.I. 473761	1.300.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 64 - Disposizioni finanziarie varie - Contributo alla Fondazione Evangelii Gaudium - cap. N.I 373746	90.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 65 - Disposizioni finanziarie varie - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 - Medaglia d'oro al valore civile - cap, N.I. 105716	180.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 66 - Disposizioni finanziarie varie - Contributi agli enti locali per iniziative di carattere sociale, economico e culturale - cap. N.I. 191345	1.300.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 67 - Disposizioni finanziarie varie - Spese per iniziative finalizzate alla tutela e valorizzazione dell'ambiente - cap. N.I. 443325	150.000,00	0,00	0,00
Art. 26, commi 68, 69 - Disposizioni finanziarie varie - Debito "Missione di Speranza e Carità" nei confronti di Enel - cap. N.I. 182591	300.550,19	0,00	0,00
Art. 26, comma 70 - Disposizioni finanziarie varie - Contributo per la minoranza linguistica Arbereshe - cap. N.I. 377370	50.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 71 - Disposizioni finanziarie varie - Biobanca del Mediterraneo stoccaggio di agenti patogeni - cap. NI 417359	150.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 72 - Disposizioni finanziarie varie - Antico Fossato Punico sito nel territorio di Marsala - cap. N.I 376641	270.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 73 - Disposizioni finanziarie varie - Spese per favorire economico-turistico nei comuni di Rosolini, Noto, Pachino, Sortino e Augusta - cap. N.I. 473341	575.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 74 - Disposizioni finanziarie varie - Spese per favorire economico, turistico e culturale nei comuni di Petrosino, Misiliscemi, Santa Ninfa, Campobello di Mazara, Calatafimi Segesta Monreale - cap. N.I 473342	500.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 76 - Disposizioni finanziarie varie - Interventi in favore del comune di Campofranco per riqualificazione urbana - cap. N.I. 846416	270.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 77 - Disposizioni finanziarie varie - Interventi per il servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane - cap. N.I 191347	900.000,00	0,00	0,00
Art. 26, commi 78, 79, 80 - Disposizioni finanziarie varie - Interventi per misure di prepensionamento in SAS - cap. N.I. 214111	360.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 81- Disposizioni finanziarie varie - Interventi per la ristrutturazione dei teatri - cap. N.I. 776451	2.400.000,00	0,00	0,00
Art 26, comma 82 - Disposizioni finanziarie varie - Contributo associazione "Con.vi.vi l'Autismo APS" - cap. N.I. 183842	10.000,00	0,00	0,00
Art 26, comma 83 - Disposizioni finanziarie varie - Contributo alla C.I.F Casa dell'Amicizia ODV di Ravanusa - cap. N.I. 183844	50.000,00	0,00	0,00
Art 26, comma 84 - Disposizioni finanziarie varie - Contributi all' APS "Cuore colorato" di Palermo - cap. N.I. 183845	25.000,00	0,00	0,00
Art 26, comma 85 - Disposizioni finanziarie varie - Contributi all'associazione Padre Massimiliano Kolbe onlus e alla comunità San Martino di Tours O.D.V - cap. N.I. 183846	30.000,00	0,00	0,00



PROSPETTO ALLEGATO

(Articolo , comma , legge finanziaria 2023)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2023 – 2025			
(importi in euro)			
OGGETTO	2023	2024	2025
Art. 26, comma 86 - Disposizioni finanziarie varie - Spese per la gestione e riparazione automezzi ed attrezzature della Protezione Civile - cap. N.I 116560	400.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 87 - Disposizioni finanziarie varie - Sostegno per le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile - cap. N.I 117708	900.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 88 - Disposizioni finanziarie varie - Contributo alla "Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo" con sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia - cap. N.I. 417381	90.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 89 - Disposizioni finanziarie varie - Consorzio di ricerca sul rischio biologico in agricoltura - cap. N.I. 143342	50.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 90 - Disposizioni finanziarie varie - Spese per la promozione e propaganda valori ecologici, naturalistici e culturali dei boschiConsorzio di ricerca sul rischio biologico in agricoltura - cap. N.I. 155368	150.000,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 91 - Disposizioni finanziarie varie - Interventi di adeguamento dei locali adibiti ad archivio dell'Assessorato regionale dell'economia - Cap. 612414	978.600,00	0,00	0,00
Art. 32 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 - Spese per gestioni liquidatorie consorzi ASI - cap. N.I. 343321	250.000,00	0,00	0,00
Art. 40 - Interventi di riqualificazione urbana e miglioramento dei servizi pubblici nei comuni e negli enti di culto - cap. N.I. 672516	2.000.000,00	0,00	0,00
Art. 42 - Centri di produzione e centri di rilevante interesse regionali - cap. 473758	150.000,00	0,00	0,00
Art. 44 - Contributo all'Associazione per l'Arte di Alcamo - cap. N.I. 377925	150.000,00	0,00	0,00
Art. 46 - Contributo in favore del comune di Casteltermini per iniziative turistiche e culturali - Festa di Santa Croce - cap. N.I. 377371	50.000,00	0,00	0,00
Art. 52 - Contributo al comune di Zafferana Etnea per la manifestazione "Teatri Riflessi" - cap. N.I. 473343	100.000,00	0,00	0,00
Art. 57 - Sentieri escursionistici Rocche del Crasto - cap. N.I. 842078	40.000,00	0,00	0,00
Art. 58 - Contributo per il Marsala Kite Fest - cap. N.I. 473762	40.000,00	0,00	0,00
Art. 118, commi 1 e 2 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa - Allegato 1	54.308.914,68	70.704.970,64	295.079.079,63
Art. 118, comma 3 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa - Tabella 1	36.931.587,26	26.371.909,92	164.099.910,26
Missione 1 Programma 4 - RESTITUZIONI E RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE E RELATIVE ADDIZIONALI (SPESE OBBLIGATORIE) - cap. 219202	0,00	15.643.791,55	0,00
TOTALE B2	483.642.902,44	377.846.461,37	1.068.173.654,67
TOTALE MAGGIORI ONERI (B)	487.142.902,44	381.346.461,37	1.071.673.654,67
SALDO NETTO DA COPRIRE (-) O DA IMPIEGARE (C) = (A -B)	0,00	0,00	0,00

Visto: SCHIFANI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, comma 1:

L'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", così dispone:

"Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.

1. Per il periodo 2017-2020 la Regione assicura ai Comuni il trasferimento di risorse di parte corrente pari a 340.000 migliaia di euro annui. Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità. A decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo.

1 *bis*. Dal 2019 è fatto obbligo ai comuni, per i quali il valore dei trasferimenti da destinare alla democrazia partecipata superi 10 migliaia di euro, di attivare gli strumenti di democrazia partecipata di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito avviso pubblico.

1 *ter*. Ogni comune, per le finalità di cui al comma 1 *bis*, adotta un apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, che tenga conto delle seguenti indicazioni:

- a) ogni cittadino o gruppo di cittadini, purché residenti nel rispettivo territorio comunale, può presentare un progetto;
- b) la valutazione dei progetti spetta alla cittadinanza, che deve essere messa nelle condizioni di esprimere una preferenza;
- c) tutte le fasi del procedimento, esemplificate in raccolta dei progetti, valutazione, modalità di selezione, esito della scelta e liquidazione delle somme devono essere adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale dell'ente.

1 *quater*. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente articolo e relaziona annualmente sul raggiungimento degli obiettivi. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai comuni in dissesto dichiarato alla data del provvedimento di assegnazione. Le somme oggetto di restituzione ai sensi del comma 1 sono ripartite in maniera proporzionale al trasferimento di risorse di parte corrente tra i comuni virtuosi che hanno impegnato le somme oggetto del presente articolo.

2. (comma abrogato).

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota ripartita in proporzione ad un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia demografica di appartenenza dei comuni ed un'altra quota ripartita in proporzione diretta all'assegnazione dell'anno 2019. In sede di riparto, fatte salve le disposizioni di cui al comma 15

dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e quelle di cui al comma 10, lettera a), e al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede ad equilibrare le somme assegnate.

4. Le assegnazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono erogate a ciascun comune in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. L'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

4 bis. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi dei commi 1, 2 e 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60 per cento della corrispondente trimestralità dell'anno precedente.

5. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi di infrastrutturazione e riqualificazione del territorio, è istituito il Fondo per investimenti dei comuni nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Per l'anno 2014 il Fondo ha una dotazione finanziaria di 80.000 migliaia di euro, di cui 15.000 migliaia di euro destinati ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

6. Il Fondo per investimenti è ripartito tra i comuni tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. Le quote dei trasferimenti di cui al presente comma possono essere destinate al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accessi dai comuni per il finanziamento di spese di investimento.

7. Per il 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 2.700 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 nonché la somma di 1.300 migliaia di euro per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, capitolo 776404, nonché la somma di 700 migliaia di euro come contributo per l'Autonoma sistemazione delle famiglie alluvionate da erogare con le modalità ed entro i limiti previsti dalle O.C.D.P.C. numeri 117/2013, 71/2013 e 35/2013, capitolo 117305. Per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 6/2009 sono destinate 1.300 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 5.

7 bis. Per l'esercizio finanziario 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 600 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

7 ter. 1. I comuni che non hanno presentato nei termini stabiliti le necessarie istanze per accedere ai benefici previsti dal comma 4, lettere b) e c), dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, possono presentare al Dipartimento regionale delle autonomie locali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per il rimborso parziale delle spese sostenute, nel rispetto dei criteri e delle modalità già fissati dall'Amministrazione regionale. A tal fine il dipartimento regionale delle autonomie locali è autorizzato a ripartire tra tali comuni la somma di:

- a) 1.000 migliaia di euro per le spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;
- b) 1.000 migliaia di euro per le spese per la gestione degli asili nido ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera c), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

2. Il rimborso è assegnato nel limite massimo riconosciuto ai comuni che hanno presentato le istanze nei termini con una penalizzazione del 10 per cento. Le somme di cui alle precedenti lettere b) e c) gravano sul capitolo 191301 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

7 quater. Nelle more dell'inserimento nel programma di servizio dell'ENAV per il triennio 2016-2018, per l'anno 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 la somma di 1.200 migliaia di euro è destinata al comune di Comiso al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza al volo da parte dell'ENAV.

8. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. I comuni già dichiarati in dissesto finanziario ai sensi della normativa vigente e quelli che intendano evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2014, possono richiedere un contributo decennale formalizzando apposita richiesta al Dipartimento regionale delle autonomie locali entro il 30 settembre 2014. Il contributo è assegnato con decreto dirigenziale del Dipartimento regionale delle autonomie locali a ciascun comune sulla base dei criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali. In caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio, il contributo è revocato. Per le finalità del presente comma è assunto un limite di impegno decennale, a decorrere dal 2014, nella misura annua di 1.000 migliaia di euro per i comuni in dissesto e di 4.000 migliaia di euro per i comuni che attivano procedure di riequilibrio economico-finanziario.

11. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, introduce eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari dei comuni.”.

L'articolo 7 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, così dispone:

“Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane.

1. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di euro 326.997.500,00 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301) e per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 la spesa di euro 135.000.000,00 per ciascun anno a cui non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni.

2. Per il triennio 2022-2024 la dotazione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni è determinata in 115.000 migliaia di euro per l'anno 2022, in euro 110.000.000,00 per l'anno 2023 e in euro 110.000.000,00 per l'anno 2024 (Missione 18, programma 1, capitolo 590402).

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni è rideterminata in euro 98.500.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302).”.

**Nota all'art. 1, comma 3:**

L'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.", così dispone:

"Disposizioni in materia di assegnazioni ai liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane.

1. Al fine di garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, è autorizzato un contributo di parte corrente, da utilizzarsi prioritariamente per il pagamento degli stipendi al personale, di 91.050 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 e di 91.050 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, sono stabiliti entro il 31 maggio di ogni anno i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Nelle more del riparto delle assegnazioni di cui al comma 1, al fine di fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, su richiesta motivata dei liberi Consorzi comunali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 30 per cento del corrispondente trasferimento dell'anno precedente.

3 bis. Al fine di contribuire a sostenere le funzioni essenziali delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa di 21.500 migliaia di euro da ripartire, con delibera di Giunta, sulla base dei seguenti criteri:

- a) entrate;
- b) concorso alla finanza pubblica al netto del contributo regionale previsto dal presente articolo per la parte finalizzata a "neutralizzare" incremento;
- c) costo del personale, compreso quello relativo alle società partecipate;
- d) mutui;
- e) mantenimento, al fine di garantire effettività al diritto allo studio, degli istituti scolastici nei territori ove attualmente sono allocati. La delibera di Giunta specifica la quota destinata alle finalità di cui alla presente lettera."

Note all'art. 1, comma 4:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", vedi nota all'art. 1, comma 1.

Per l'articolo 7 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024.", vedi nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 1, comma 5:

L'articolo 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", così dispone:

"Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie alle Province.

1. Per l'anno 2014, al fine di garantire il funzionamento delle province, è autorizzato un contributo di parte corrente di 10.000 migliaia di euro e un contributo in conto capitale di 10.000 migliaia di

euro.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica si provvede al riparto dei contributi di cui al comma 1, destinandoli prioritariamente alle province regionali per le spese dei servizi socio-assistenziali in favore dei disabili nonché per garantire il diritto allo studio, il funzionamento dei consorzi universitari e il pagamento degli emolumenti del personale. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 possono essere destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.

3. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014, provvede ad introdurre eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari delle province.”.

Nota all'art. 2, comma 1, all'art. 3, comma 7 e all'art. 26, comma 14:

L'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma 7 dell'articolo 3 e dal comma 14 dell'articolo 26 che si annotano, risulta il seguente:

“Altre disposizioni varie.

1. Per le finalità di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a concedere un contributo alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione, quale concorso per la copertura delle spese sostenute per il consumo di gasolio negli anni 2021/2022. Il contributo è concesso ai sensi del regolamento CE n. 717/2014, della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura e della Comunicazione della Commissione europea 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea sono determinati i criteri e le modalità di erogazione dello stesso. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 10.000 migliaia di euro a valere sulle risorse delle politiche unitarie di coesione.

2. Alla fine dell'articolo 35, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modificazioni, dopo le parole "(Caccia, Pesca e Ambiente siciliano)." è aggiunto il seguente periodo: "Assume, altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta la Confederazione Cacciatori Siciliani Uniti C.S.U., con sede in Ispica."

3. All'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 3 aprile 2019, n. 3 la cifra "10.000" è sostituita dalla cifra "5.000".

4. Alla Società S.A.S. S.C.p.A, a decorrere dall'1 gennaio 2023, sono trasferite le funzioni, le competenze, gli oneri e le risorse attualmente assegnate dalle leggi regionali alla Società Resais S.p.A. Per l'effetto, l'assemblea dei soci della Resais S.p.A è onerata di deliberarne la liquidazione individuando nei soggetti che attualmente ricoprono gli incarichi di amministrazione, di controllo e di revisione, i componenti degli organi della liquidazione. Agli stessi è riconosciuto il compenso previsto dal D.P. del 20 gennaio 2012, sulla base delle risultanze che emergono dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021.

4 *bis*. Il personale gestito dalla Resais S.p.A. per effetto degli articoli 6 e 8 della legge regionale 20

gennaio 1999, n. 5 e successive modificazioni, dell'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21 e successive modificazioni, del comma 99 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modificazioni, del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, dell'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni e dell'articolo 13 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modificazioni è trasferito alla società S.A.S. S.C.p.A. nel rispetto del trattamento economico, normativo e previdenziale posseduto alla data del 31 dicembre 2022, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

5. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modificazioni, le parole "entro tre giorni dall'approvazione" sono sostituite dalle parole "entro tre giorni lavorativi dall'approvazione".

6. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, trovano applicazione per il personale regionale collocato in quiescenza, anche per il tramite di Irfis FinSicilia S.p.A., che provvede all'erogazione delle relative risorse nell'ambito delle disponibilità dei fondi di propria spettanza, previa stipula di convenzione con il Dipartimento regionale della Funzione pubblica.

7. Per le finalità istituzionali del Centro internazionale di documentazione sulle Mafie e del Movimento Antimafia (CIDMA) è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di euro 30.986,46.

8. La Regione promuove la realizzazione di incubatori di imprese culturali e creative, costituite sotto la forma societaria cooperativa, definiti come organizzazioni che hanno lo scopo di favorire, promuovere, accelerare il processo di creazione, innovazione, sviluppo di attività d'impresa nel settore culturale e creativo. A tal fine la Giunta regionale agisce di concerto con le centrali cooperative, definite come le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 operanti nel territorio della Regione.

9. Sono imprese culturali e creative le imprese e loro reti e consorzi che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, attività concernenti l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, all'editoria e al giornalismo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

10. Gli incubatori di cui al comma 8 sono organizzazioni costituite sotto la forma societaria cooperativa, operanti in Sicilia da almeno tre anni nelle attività di cui al comma 9, oppure sotto la forma di consorzi, associazioni e reti tra società cooperative, comprese le società cooperative tra professionisti, costituite in Sicilia da almeno tre anni con oggetto le attività di cui al comma 9.

11. Per il sostegno alla creazione di nuovi incubatori di imprese culturali e creative cooperative, la Regione siciliana destina la somma 1.200 migliaia di euro da ripartirsi in quota uguale tra ciascuna delle centrali cooperative che promuovono la costituzione di un incubatore di imprese culturali e creative, soggetto beneficiario della intera quota della somma destinata a sostegno, a titolo di contributo a fondo perduto.

12. Per le finalità di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di 1.200 migliaia di euro a valere sulle risorse della politica unitaria di coesione. Il Governo della Regione provvede, entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei Fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.

13. Per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni sono destinate occorrenze finanziarie nel limite di 1.000 migliaia di euro, da destinare, altresì, ai soggetti utilizzati presso l'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia Cervello", a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro - dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.

14. *(comma abrogato).*

15. All'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *f ter*) le parole "on air" sono sostituite dalle parole "open air";

b) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole "nei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati ai sensi della presente legge" sono aggiunte le parole "o realizzate negli stabilimenti balneari autorizzati su terreni privati";

2) le parole "validi per tutta la durata delle concessioni demaniali marittime" sono sostituite dalle parole "validi nel caso di concessioni demaniali marittime per tutta la durata delle stesse".

16. La somma di 1.000 migliaia di euro dell'istituto Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni è destinata a favorire l'accesso alle misure di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni da parte dei soggetti consumatori di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 3/2012 e successive modificazioni. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono stabilite le disposizioni attuative relative alle modalità di attribuzione della somma di cui al presente comma nonché i requisiti dei soggetti destinatari e degli Organismi di composizione della crisi e dei professionisti.

17. Per l'esercizio finanziario 2022 la somma di euro 185.918,76 è destinata al funzionamento del Centro regionale progettazione e restauro e del Centro regionale per l'inventario la catalogazione e la documentazione, onde garantirne il funzionamento tecnico e le spese correnti e per le relative sedi prestigiose di villino Florio e villino Favalaro, futura sede del Museo della fotografia, cui si provvede con le disponibilità della Missione 5, Programma 1, capitolo 377305.

18. All'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 *bis*. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate alle agenzie di distribuzione e servizi stampa ed alle edicole per far fronte alla carenza di liquidità connessa alla crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19 che ha riguardato tutti gli operatori dei predetti settori nonché a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria e sono ripartite come segue:

a) per le agenzie di distribuzione e servizi stampa, con codice di classificazione ATECO 82.99.20 in parti uguali tra tutti i soggetti aventi diritto e comunque entro i seguenti limiti:

1) per le imprese già operanti alla data del 31 dicembre 2018 il finanziamento a fondo perduto non può eccedere l'importo corrispondente ad un terzo del fatturato registrato nel corso dell'esercizio 2019 e comunque entro il limite massimo di 100 migliaia di euro per ciascun soggetto;

2) per le imprese non ancora operanti alla data del 31 dicembre 2018 il finanziamento a fondo perduto non può eccedere l'importo di 30 migliaia euro per ciascun soggetto;
b) per le edicole si procede alla ripartizione in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, entro il limite massimo di 4 migliaia di euro per ciascun soggetto, con priorità per le edicole con codice di classificazione ATECO 47.62.10 quale codice di attività primario.

Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19 nel periodo di validità dello stesso e, successivamente, secondo il regolamento CE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013."

19. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni, le parole "Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con gli assessori regionali competenti, sono individuati i procedimenti per i quali non è necessario un provvedimento espresso." sono soppresse.

20. Per le occorrenze relative alla manutenzione, assicurazione, acquisto carburante per il parco automobili del Dipartimento regionale tecnico, sono assegnati euro 18.591,88 per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 1, Programma 6).

21. Per le finalità previste dai commi 797 e 798 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché dai commi 734 e 735 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i comuni, per l'assunzione a tempo indeterminato degli assistenti sociali, sono autorizzati ad avviare, coerentemente ai piani di fabbisogno, procedure di reclutamento, prevedendo la valorizzazione con apposito punteggio dell'esperienza professionale maturata con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero con contratto di collaborazione autonoma libero professionale ovvero con altre forme contrattuali di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione.

22. Al comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, dopo la parola "fuoriuscita" aggiungere le parole "ancorché senza formale atto di dimissioni".

23. Il comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale n. 9/2021 è sostituito dal seguente:

"1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, le iniziative a valere sul contributo straordinario di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 9/2020 e successive modificazioni, destinato a tutti i siti Patrimonio dell'UNESCO presenti in Sicilia, possono essere realizzate e rendicontate entro il 31 dicembre 2021. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale."

24. Per consentire la piena attuazione delle finalità istitutive della Fondazione "Leonardo Sciascia", con sede in Racalmuto (AG), riconosciuta con D.P.Reg. 11 dicembre 1991, n. 8/U.L. e per potenziare e valorizzare le sue iniziative culturali, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana è autorizzato a corrispondere alla Fondazione, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo di euro 123.945,84 (Missione 5, Programma 2).

25. Per le finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 30.986,46.

26. All'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, come sostituito dal comma 1, lettera b) dell'articolo 32 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1 *bis*. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità e i limiti previsti dalle disposizioni del proprio ordinamento interno, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il proprio bilancio e nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, può integrare l'elenco di cui al comma 1 con i soggetti per i quali sussista, al momento dell'inserimento nell'elenco, almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) titolarità di rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato con Gruppi parlamentari, sia nel corso della legislatura in cui è disposto l'inserimento nell'elenco sia nel corso della legislatura immediatamente precedente;
- b) titolarità di rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato presso le Segreterie particolari dei componenti del Consiglio di Presidenza;
- c) limitatamente alla XVII legislatura, titolarità di rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 8 *ter* in essere alla data del 31 marzo 2021, a condizione che gli stessi soggetti abbiano intrattenuto rapporti di lavoro con i Gruppi parlamentari secondo la disciplina di cui all'articolo 7 previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 32 della legge regionale n. 8/2018.

1 *ter*. L'integrazione di cui al comma 1 *bis* è effettuata in misura pari alle vacanze che si verifichino a seguito di cancellazione, per pensionamento o altra causa, di soggetti dell'elenco di cui al decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana del 20 febbraio 2013, n. 46 così come integrato dal comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni.

1 *quater*. Per i soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 ai sensi del comma 1 *bis*, il contributo di cui predetto comma 1 può essere erogato a decorrere dalla legislatura successiva a quella in cui ne è disposto l'inserimento."

27. Limitatamente alla XVII legislatura, i rapporti contrattuali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 *bis* dell'articolo 7 della legge regionale n. 1/2014, come introdotto dal comma 26, devono essere in corso alla data del 31 marzo 2021.

28. L'Assemblea regionale siciliana provvede all'attuazione delle disposizioni dei commi 26 e 27 secondo le disposizioni del suo ordinamento interno, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza.

29. Per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza con rifacimento manto stradale danneggiato dall'alluvione del 2018 e dalle continue frane per la restituzione della corretta viabilità della strada comunale "Bocca di Capra" ricadente nel comune di Cammarata (AG), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 61.972,92.

30. All'articolo 19, comma 2, lettera c *bis*), della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni, dopo le parole "del relativo impianto" sono aggiunte le parole ", ad eccezione degli impianti che trattino prevalentemente o esclusivamente reflui di origine industriale".

31. Per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio collegato alla riserva naturale integrale Isola di Lachea e faraglioni dei Ciclopi al Comune di Acicastello è riconosciuto un contributo straordinario dell'importo di euro 309.864,60 per l'esercizio 2022.

32. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2022, n. 2 la lettera b) è abrogata.

33. Il comma 5 dell'articolo 39 della legge regionale n. 9/2021 è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di rispondere alle emergenze segnalate dai tribunali minorili della Sicilia, nei soli casi di necessità di ricovero di minori vittime di abuso, le comunità alloggio autorizzate al funzionamento e regolarmente iscritte all'Albo di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni possono ospitare fino ad un numero massimo di cinque soggetti per comunità oltre al numero previsto dal D.P.Reg. 29 giugno 1988, ovvero a quanto contenuto nei decreti autorizzativi e nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n.



22/1986."

34. L'Assessorato regionale della salute è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, ai fini della stipula e dell'implementazione di convenzioni con enti ed associazioni con specifica esperienza e qualificazione nel settore del supporto psicologico individuale e di coppia, in relazione a condizioni di stress e patologie perinatali, a concedere un contributo di euro 61.972,92 alle aziende sanitarie provinciali.

35. In considerazione dell'articolo 18 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, ai fini dell'accreditamento secondo la norma UNI EN 20387-2020, del potenziamento dello stoccaggio di agenti patogeni compresi i campioni di SARS-COV-2 e relative varianti, della fornitura di materiale biologico a scopo di ricerca, della tutela della biodiversità con la conservazione del germoplasma di specie protette e come centro regionale di stoccaggio delle risorse biologiche, è autorizzata la spesa di euro 185.918,76 per l'esercizio finanziario 2022.

36. Per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza con rifacimento manto stradale per la restituzione della corretta viabilità della via di fuga SP 17 in Contrada Cantamatino che collega il Comune di Siculiana con il Comune di Raffadali adiacente alle abitazioni civili, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 61.972,92.

37. Per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza con rifacimento manto stradale per la restituzione della corretta viabilità della via di fuga "via Martiri della Libertà" di collegamento con la SS 115, con riduzione del rischio idrogeologico del comune di Licata, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 61.972,92.

38. All'articolo 20 della legge regionale n. 22/1986 e successive modificazioni dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"2 bis. I comuni singoli o associati, per la realizzazione dei servizi socio assistenziali, stipulano le convenzioni già approvate con D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158 con gli enti iscritti nell'albo regionale previsto dall'articolo 26 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. La Regione provvede a vigilare sull'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e ad agire in via sostitutiva rispetto all'ente locale inadempiente."

39. All'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Salvo i casi di fusione tra più comuni non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.";

b) il comma 6 bis è abrogato;

c) il comma 7 ter è abrogato.

Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

40. Al fine di facilitare la fruizione dei luoghi della cultura, è autorizzata la spesa di euro 247.891,68 per l'esercizio 2022. Il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'indennità siciliana determina con proprio decreto, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per il rifacimento delle strade provinciali agricole che conducono ai luoghi della cultura della Regione.

41. Al fine di favorire l'incremento delle presenze nel territorio regionale mediante i collegamenti marittimi, valorizzando la cooperazione transfontaliera marittima nel Mediterraneo, è autorizzata la

spesa di euro 123.945,84 per l'esercizio finanziario 2022, in favore dei comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 40.000 abitanti della fascia costiera meridionale in cui insistano adeguate strutture portuali ed in cui non siano già attivi servizi di collegamento marittimo.

42. È istituita la fondazione culturale "Rosa Balistreri" senza fini di lucro, con sede presso il Comune di Licata.

43. La Fondazione di cui al comma 42, il cui statuto è approvato dal Consiglio comunale, promuove e svolge in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni regionali e nazionali, sul testamento culturale e storico lasciato dalla cantante folk licatese Rosa Balistreri, già iscritta nel Registro delle eredità immateriali della Regione siciliana.

44. La Fondazione di cui al comma 42 si occupa di:

- a) raccogliere e riunire il rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile della cantante folk Rosa Balistreri;
- b) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario;
- c) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di database e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e delle ricerche sociali;
- d) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituzione;
- e) svolgere l'attività sulla base di un programma almeno biennale;
- f) svolgere attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conformi ai propri fini istituzionali.

45. Per le finalità di cui ai commi 42, 43 e 44 è autorizzata la spesa di euro 49.578,34 per l'esercizio finanziario 2022.

46. Al fine di contenere i nocuenti cagionati alla filiera turistica siciliana dalla congiuntura pandemica e al fine di incrementare i flussi turistici interni e destagionalizzati è autorizzata la spesa di euro 61.972,92 per l'esercizio finanziario 2022, a favore dei gruppi folk siciliani. Con decreto dell'Assessore regionale per i Beni culturali e l'identità siciliana, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'assegnazione dei relativi contributi.

47. Il Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato alla spesa di euro 247.891,68, finalizzata alla realizzazione di spazi espositivi della Scuola di Pittura di Scicli, a favore del Parco archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica.

48. È prevista la riduzione per i canoni per le concessioni demaniali marittime dei porti turistici per l'anno 2022 per un importo massimo complessivo di euro 619.729,19 (Titolo 3, Tipologia 100, capitolo 2871).

49. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, trovano applicazione, ad istanza degli interessati, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, per i soggetti già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in servizio al 31 dicembre 2021 presso Almagiva Contact S.p.a. e presso System House S.r.l.. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 15, Programma 3, capitolo 313319).

50. All'articolo 55 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, dopo le parole "liquidazione coatta amministrativa" sono aggiunte le parole "nonché ai soci che hanno favorevolmente ottenuto i benefici di cui all'articolo 179 del codice penale".

51. Gli enti locali della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono applicare, con oneri a loro carico, i commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

52. All'articolo 6, comma 15, della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 e successive modificazioni le parole "non può, in ogni caso, superare il termine del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "è fissata con l'approvazione del bilancio 2025".

53. Il comma 1 *bis* dell'articolo 122 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1 *bis*. Gli elenchi regionali degli idonei alle cariche di direttore amministrativo sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età in possesso di:

- a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 oppure laurea specialistica o magistrale;
- b) comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato."

54. Le disposizioni di cui al comma 53 si applicano alle procedure in corso, a decorrere dall'approvazione della presente legge.

55. Le strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio possono raggiungere gli standard organizzativi e di personale richiesti dall'articolo 29, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, anche attraverso la costituzione di reti di impresa di cui all'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33. Per l'anno 2022 i trasferimenti extrabudget in favore dei soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario regionale sono calcolati sul consolidato dell'anno 2019.

56. All'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modificazioni, dopo le parole "in quiescenza" la parola "e" è sostituita dalla parola "o" e le parole "esclusivamente per l'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione" sono soppresse.

57. All'articolo 60, comma 1, della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni le parole "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2021". Ai maggiori oneri per l'esercizio finanziario 2022 quantificati in euro 991.566,71 si provvede a valere della Missione 16, Programma 1, capitolo 147320.

58. L'Istituto zootecnico sperimentale per la Sicilia è riconosciuto quale ente di ricerca della Regione. L'Istituto zootecnico sperimentale per la Sicilia eroga i servizi inerenti alla raccolta dei dati in allevamento, l'attività di assistenza tecnica nonché le attività complementari alle precedenti in collaborazione con i soggetti terzi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n.

52. Ai maggiori oneri, pari ad euro 929.593,79 (Missione 16, Programma 1, capitolo 143328), si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, quanto ad euro 464.796,89 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 12, Programma 1, capitolo 183337 e quanto ad euro 464.796,90 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 16, Programma 1, capitolo 156604, e per l'esercizio finanziario 2024, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13/2022 - Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

59. Al fine di favorire la promozione turistica, culturale, sociale e scolastica del territorio nebroideo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 150.387,75 a favore dell'Unione dei Comuni Paesi dei Nebrodi. Al fine di favorire la promozione turistica, culturale e l'inclusione sociale nel territorio nebroideo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 150.387,75 a favore dell'ente capofila del progetto ospitalità diffusa. Al fine di favorire la promozione turistica è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 150.387,75 a favore del consorzio intercomunale Tindari Nebrodi. Al fine di favorire la promozione turistica, è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 2022, di euro 150.387,75 a favore dell'Associazione dei comuni denominata "Le Città della montagna Nebrodi".

60. Al personale di cui all'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 e successive modificazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

61. All'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le spese per la stabilizzazione del personale precario dell'Autodromo di Pergusa, di cui al comma 1, pari a euro 105.353,96, gravano sulle disponibilità del fondo di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni."

62. Al fine di assicurare il pieno ripristino degli immobili compromessi dall'evento calamitoso verificatosi dall'8 al 17 novembre 2021 nel comune di Assoro, giusta Delib.G.R. del 25 novembre 2021, n. 500, il Dipartimento regionale della protezione civile è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di euro 30.986,46 da destinare al comune colpito dal suddetto evento calamitoso.

63. Al fine di incrementare il flusso turistico bloccato dall'emergenza Covid-19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 92.959,38 finalizzata al recupero, alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio architettonico e monumentale del centro storico, alla promozione del territorio ed alla valorizzazione del Palio dei Normanni di Piazza Armerina, di euro 92.959,38 per il comune di Nicosia e di euro 92.959,38 per la città di Enna.

64. Al fine di ristorare i cittadini dai danni subiti in occasione dall'alluvione dell'8 agosto 2020 è concessa al comune di Terme Vigliatore, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di euro 123.945,84.

65. Alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole "del direttore tecnico di cui all'articolo 3 e sotto la guida di istruttori specifici per disciplina" sono sostituite dalle parole "del direttore tecnico di cui all'articolo 3 e/o sotto la guida di istruttori specifici per disciplina";
- b) l'articolo 8 è abrogato.

66. Al fine di adottare politiche di prevenzione dei rischi epidemici dovuti all'emergere nel territorio regionale di patologie animali provenienti dall'area geografica nord africana ed al riemergere di patologie ritenute eradicato nel territorio regionale, è assegnato alla REMESA, costituita presso l'Istituto Zooprofilattico della Sicilia, un contributo di euro 154.932,30, per l'esercizio finanziario 2022, per lo svolgimento di attività con l'obiettivo di fornire uno strumento utile per garantire l'attuazione di programmi sostenibili di prevenzione del rischio di malattie zoonotiche transfrontaliere e di tutela del comparto zootecnico.

67. Per le finalità di cui al comma 2 *bis* dell'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26 e successive modificazioni, è autorizzata l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 92.959,38 in favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (A.N.V.C.G.).

68. All'articolo 12 della legge regionale n. 9/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo la parola "personale" la parola "non" è soppressa;
- b) al comma 4 le parole "ha facoltà di assegnare" sono sostituite dalla parola "assegna" e le parole "in misura non inferiore al 20 per cento" sono soppresse.

69. Per interventi di manutenzione straordinaria e per la messa in sicurezza della strada provinciale SP4/II, nel tratto di collegamento da Belpasso a Santa Maria di Licodia, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2022, occorrenze finanziarie nel limite di 500 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.

70. Il Dipartimento regionale Agricoltura è autorizzato a concedere contributi alle amministrazioni locali ed alle imprese per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo ed agroalimentare. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa rispettivamente di euro 123.945,84 ed euro 185.918,77 per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 16, Programma 1).

71. Per interventi di valorizzazione del borgo storico, anche a seguito dell'acquisizione al patrimonio della Regione dell'annessa "Torre Voab", è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'erogazione di un contributo straordinario di euro 247.891,68 in favore del comune di Brolo.

72. Le disposizioni di cui al comma 5 *bis* dell'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni si applicano anche per l'esercizio finanziario 2022.

73. La Regione eroga un contributo di euro 300 per l'acquisto di una parrucca, quale presidio necessario al benessere della persona ammalata, in favore delle donne residenti in Sicilia, colpite della perdita dei capelli in conseguenza di trattamenti chemioterapici o affette da alopecia conseguente ad altre patologie. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute sono stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Per facilitare l'erogazione del contributo è previsto il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni di donne e delle associazioni di volontariato presenti nel territorio regionale che promuovono l'assistenza e il sostegno dei malati oncologici o affetti da alopecia e, nell'ambito delle attività di informazione e sostegno alle donne, siano disponibili a svolgere gli adempimenti necessari per l'inoltro delle istanze. È istituita la Banca dei capelli con la funzione di radicare la cultura della donazione.

74. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente promuove, in collaborazione con l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, i parchi regionali siciliani attraverso la loro partecipazione a fiere, eventi e manifestazioni di settore. Per le finalità del

presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 185.918,76.

75. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, come modificato dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 9/2020 e dall'articolo 36 comma 5 della legge regionale n. 9/2021, è prorogato al 31 dicembre 2022.

76. È istituito il Fondo regionale per gli incentivi al riciclo e al riuso, alimentato con i proventi dell'addizionale di cui al comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, destinato a finanziare:

- a) gli incentivi per l'acquisto di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti, di cui agli articoli 206 *quater* e 206 *quinquies* e successive modificazioni del decreto legislativo n. 152/2006;
- b) il cofinanziamento degli impianti per il collocamento di sistemi di restituzione automatizzati per il riciclo (reverse rending) in ambito pubblico e privato, inclusi gli ambiti condominiali, e per l'attività di informazione ai cittadini in materia di raccolta differenziata e per gli esercizi di vendita di bevande e alimenti di asporto;
- c) i centri di riparazione e riuso utilizzati per la valorizzazione della raccolta differenziata, dei rifiuti ingombranti e dei RAEE;
- d) le opere strettamente necessarie a garantire la salvaguardia ambientale delle aree circostanti a quelle di deposito e gestione;
- e) le campagne di formazione nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro alla corretta differenziazione monomateriale ed all'end of waste;
- f) la conversione agroecologica delle aziende agricole.

77. Sono destinatari in via preferenziale dei finanziamenti con contributo in conto capitale, a valere sul fondo di cui al comma 76, i comuni che hanno raggiunto e mantenuto l'obiettivo minimo di legge del 65 per cento di raccolta differenziata, previa presentazione di un progetto, secondo un sistema di punteggi che tenga conto:

- a) della percentuale che può essere avviata direttamente al recupero/riciclo di materia;
- b) del minor numero di passaggi tra il detentore iniziale del rifiuto ed il riciclatore/recuperatore finale della materia;
- c) del livello di monetizzazione offerto al detentore iniziale del rifiuto.

78. Per ottenere i finanziamenti di cui al comma 76, gli enti presentano un progetto all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità che, con apposito decreto, disciplina le modalità e i criteri di partecipazione al bando annuale nonché la presentazione dei progetti ed indichi i punteggi e le coperture finanziarie annuali, secondo le previsioni di bilancio.

79. I beneficiari sono tenuti all'osservanza dei criteri, delle prescrizioni e degli obiettivi stabiliti dal decreto assessoriale di cui al comma 78, pena la revoca dell'incentivo.

80. L'articolo 2 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 è abrogato.

81. Al fine di sostenere il comparto apistico regionale nel periodo di crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e, parimenti, al fine di garantire la sopravvivenza della popolazione regionale di api minacciata dalle avverse condizioni climatiche del periodo primaverile ed estivo nell'anno solare 2021 che hanno determinato una scarsa e non bastevole produzione di miele per il loro nutrimento, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere aiuti per il rimborso delle spese sostenute nell'anno solare 2021 per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione di soccorso delle api agli apicoltori iscritti all'Anagrafe apistica nazionale in possesso di partita IVA agricola. Gli aiuti sono concessi ai soggetti di cui al presente comma nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti

dalla comunicazione della Commissione europea 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 e delle risorse ancora disponibili della legge regionale n. 9/2020. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di richiesta, ripartizione ed erogazione delle risorse disponibili fra i beneficiari. Per le finalità previste dal presente comma è destinata la spesa di 500 migliaia di euro per l'anno 2022" (Missione 16, Programma 1, capitolo 144145).

82. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

"a *bis*) limitatamente alla guida turistica, agli enti del terzo settore assegnatari e/o gestori di beni immobili regionali, che, nell'ambito delle loro prerogative, svolgono attività di illustrazione delle sedi assegnate;"

83. All'articolo 2, comma 3 della legge regionale 28 novembre 2019, n. 19, dopo le parole "legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44" sono aggiunte le parole "e di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1".

84. Il comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2019, n. 19 è abrogato. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

85. Al fine di rilanciare l'economia locale, l'Istituto regionale per il Credito Agevolato (IRCA) è autorizzato per l'anno 2022 a redigere uno studio di fattibilità volto all'istituzione di un circuito di compensazione multilaterale e complementare regionale, ai sensi della Direttiva 30 maggio 2018/843/UE, e della relativa piattaforma informatica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 30.986,46.

86. In ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 71 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, i Gruppi di Azione Locali costituiti nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 31 del medesimo Regolamento sono individuati dalle Autorità di Gestione dei Fondi SIE 2021-2027, limitatamente alle azioni e alle misure dedicate allo sviluppo locale di tipo partecipativo, quali organismi intermedi. La Regione riconosce la funzione sussidiaria nonché il ruolo di policy maker che i GAL svolgono. Con delibera della Giunta regionale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvata specifica convenzione tipo rivolta ai singoli Gruppi di Azione Locale, alle Autorità di gestione e alle altre autorità pubbliche cointeressate, al fine di attuare le finalità del presente comma.

87. Per l'organizzazione dei carnevali storici riconosciuti ai sensi dell'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è concesso in favore degli enti organizzatori un contributo per l'esercizio finanziario 2022 di euro 309.864,60. Il contributo è ripartito con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

88. È concesso un contributo straordinario all'Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S.) di Partinico di euro 30.986,46, per l'esercizio finanziario 2022, finalizzato alla realizzazione di progetti riabilitativi e abilitativi con gli animali.

89. Nel limite di 450 migliaia di euro sono destinate, per l'esercizio finanziario 2022, occorrenze finanziarie in favore del GAL (Gruppo di azione locale) Terre normanne, finalizzate alla realizzazione di un rifugio per cani, con annesso un centro veterinario ambulatoriale, da realizzare

nel comprensorio di Monreale, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Corleone, Santa Cristina Gela, Altofonte e Piana degli Albanesi, a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.

90. All'articolo 54, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni, le parole "non oltre cinque anni" sono sostituite dalle parole "non oltre tre anni".

91. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021 n. 234 e successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario regionale procedono preliminarmente, entro il 31 dicembre 2022, ad una ricognizione dei fabbisogni di personale, anche nel periodo pandemico, ed applicano i CCNLL dell'ambito sanitario aggiornando, anche in deroga, il piano triennale del fabbisogno di personale, applicando le previsioni di legge anche al personale contrattualizzato a qualunque titolo del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo, selezionato attraverso prove selettive per titoli e/o colloquio, e che abbia maturato o che maturerà alla data del 31 dicembre 2022 i 18 mesi previsti dalla legge n. 234/2021.

92. Al fine di incentivare l'economia dei vari settori turistici, già penalizzati dalla pandemia da Covid-19, è istituita la Fondazione del Carnevale di Melilli (SR), carnevale riconosciuto per cultura e creatività attraverso la realizzazione di carri allegorici con l'utilizzo della cartapesta ed è autorizzata la spesa di euro 247.891,68 per l'esercizio finanziario 2022.

93. Al comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni la parola "2020" è sostituita dalla parola "2025".

94. A decorrere dall'esercizio finanziario 2022, le modalità di corresponsione delle rette in favore dei centri diurni per l'autismo, accreditati e convenzionati, sono disciplinate secondo le procedure previste dall'articolo 76 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

95. (comma abrogato).

97. Sono beneficiari delle disposizioni di cui al comma 96 coloro che:

- a) sono destinatari di un provvedimento di esecuzione immobiliare dell'unica abitazione;
- b) risiedono stabilmente in un immobile ubicato nella Regione che non appartenga alle categorie catastali A1, A8, A9 e A10;
- c) non sono proprietari di altri immobili né hanno un componente del nucleo familiare proprietario di altri immobili.

La perdita del requisito di cui alla lettera b) è condizione di perdita dei benefici delle misure previste dal comma 96.

98. I soggetti di cui al comma 97 possono proporre un'istanza al Fondo di cui al comma 96 per l'acquisizione dell'abitazione pignorata che in sede di asta giudiziaria, dopo più esperimenti di vendita, abbia subito una diminuzione dell'importo a base d'asta di oltre il 40 per cento. Entro dieci giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al presente comma, il legale rappresentante del Fondo promuove la partecipazione all'asta giudiziaria dell'immobile. In sede di nuovo esperimento dell'asta giudiziaria, il rappresentante del Fondo è autorizzato ad offrire sino al 60 per cento del valore dell'immobile inizialmente stimato. Nel caso di acquisizione dell'immobile, il Fondo promuove la sottoscrizione di un contratto di locazione, ai sensi del comma 96, avente un canone pari a quello applicato agli immobili di edilizia popolare. Nel caso in cui, in sede di asta giudiziaria, il prezzo dell'immobile superi la valutazione di cui al presente comma, il legale rappresentante del Fondo, entro cinque giorni, informa l'Assessore regionale per la famiglia e le politiche sociali al fine



delle opportune valutazioni.

99. Per le finalità dei commi 96, 97 e 98 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 92.959,38.

100. Alla lettera c *bis*) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni, dopo le parole "maggior utilizzatore del relativo impianto" sono aggiunte le parole "purché quanto da trasferire non sia oggetto di sequestro penale" e dopo le parole "dal gestore unico del servizio idrico integrato;" sono aggiunte le parole "eventuali contenziosi in essere per la realizzazione e gestione degli impianti da trasferire restano in capo all'ente proprietario o al precedente gestore;".

101. L'articolo 3 *bis* della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 2022, n. 3 non si applica ai membri laici del Consiglio di giustizia amministrativa designati dalla Giunta regionale.”.

Nota alla Rubrica dell'art. 3:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, vedi nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 3, commi 1 e 3:

L'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma 3 dell'articolo 3 che si annota, risulta il seguente:

“Riserve sul Fondo autonomie locali.

1. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2022 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno migratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, di Pozzallo, di Augusta, di Porto Empedocle, di Siculiana, di Caltanissetta, di Portopalo di Capo Passero e di Pachino, riconosce un contributo straordinario di 850 migliaia di euro da ripartire tra i predetti comuni e da erogare in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione (Missione 18, Programma 1, capitolo 191332).

2. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, i seguenti contributi straordinari:

- a) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui all'articolo 19, secondo comma, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34;
- b) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 34/1985 e successive modificazioni;
- c) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modificazioni.

3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati nella misura del 60 per cento a titolo di anticipazione ed il restante 40 per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione. Agli oneri derivanti dal comma 2, quantificati complessivamente in 4.500 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni.

4. Al fine di ristorare i comuni interessati dagli eventi alluvionali dell'8 agosto 2020, è destinata per l'anno 2022, a valere nell'ambito dei trasferimenti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 3.000 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo del bilancio della Regione, Commissario delegato ai sensi della Delib.G.R. 13 agosto 2020, n. 344, destinata in favore dei comuni che abbiano dimostrato di avere avuto danni riconducibili a tali eventi.

5. Per l'anno 2022 in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (Fea Italia) è destinata la somma di 350 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani e Bandiera Lilla da parte della omonima Cooperativa sociale è destinata rispettivamente la somma di 100 migliaia di euro e di 50 migliaia di euro. La concessione del contributo Bandiera Blu esclude la concessione delle altre tipologie di contributo indicate nel presente comma. Tutti i contributi sopra indicati sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e devono essere destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

6. Per l'esercizio finanziario 2022, in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che nell'anno precedente a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e del D.M. 26 maggio 2016, è destinata la somma di 2.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in considerazione anche del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

7. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" è destinata la somma di 500 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica ed al numero dei comuni ed ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di "Borgo dei Borghi" è destinata la somma di 200 migliaia di euro da ripartirsi equamente. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 50 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e deve essere destinata all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

8. Per l'anno 2022, a valere sul Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo sulle spese per il trasporto dei rifiuti via mare, da ripartire in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ogni ente nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191322).

9. Per l'anno 2022, a valere sui trasferimenti di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, la somma di 8.000 migliaia di euro (Missione 4, Programma 6, capitolo 373372), da ripartire in proporzione alle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente, è destinata all'erogazione di un contributo alle spese di trasporto degli alunni pendolari. Nell'ambito di predetta somma 1500 migliaia di euro sono riservate ai comuni in dissesto e 6500

migliaia di euro sono ripartite tra i rimanenti comuni. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 10 le parole "l'Assessore Regionale per le Autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con" sono soppresse.

10. A sostegno ed incentivo delle unioni di comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 550 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per l'esercizio finanziario 2022, cui si fa fronte a valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2022 (Missione 18, Programma 1, capitolo 590410) di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.

11. I contributi regionali e nazionali a sostegno e incentivo delle unioni di comuni di cui al comma 10 sono destinati anche alla costituzione di nuove unioni o alla stipula di convenzioni per l'esercizio associato di funzioni tra comuni.

12. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di concerto con l'Assessore per l'economia, previo parere della conferenza Regione - autonomie locali, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 10.

13. In sede di riparto delle assegnazioni ai comuni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2022 è destinata la spesa di 2.400 migliaia di euro, per le finalità di cui al comma 8 *bis* dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni.

14. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 le parole "aeroportuale Soaco S.p.A." sono sostituite dalle parole "dell'aeroporto di Comiso".

15. A valere sulle assegnazioni a favore dei comuni capoluogo delle Città metropolitane, una quota del 2 per cento è destinata ai processi di decentramento in capo alle Circoscrizioni comunali.

16. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad integrare le assegnazioni disposte per l'anno 2020 e destinate a garantire la gratuità del trasporto degli alunni in particolare disagio socio-economico a valere sui trasferimenti regionali per l'anno 2022, nei limiti della somma complessiva di 1.500 migliaia di euro. Le somme trasferite per la finalità del presente comma eccedenti rispetto agli effettivi fabbisogni possono essere considerate dagli enti assegnatari quali trasferimenti regionali senza vincolo di destinazione.

17. All'articolo 26 della legge regionale n. 9/2021 le parole "otto esercizi" sono sostituite dalle parole "nove esercizi". Per far fronte alla spesa annua pari a 1.970 migliaia di euro *per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025* si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014.

18. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 850 migliaia di euro cui si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5/2014.

19. È concesso in favore del comune di Misiliscemi un contributo straordinario di 500 migliaia di euro per la progettazione e l'avvio delle attività, con particolare riferimento alla istituzione del Parco agricolo di Misiliscemi quale elemento di sviluppo economico e aggregazione socio culturale del comune, a valere sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5/2014.

20. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 dopo le parole "5 per cento della somma assegnata agli altri enti." sono aggiunte le parole "L'intero contributo destinato ai comuni di Piedimonte Etneo e Sant'Alfio pari rispettivamente ad euro 767.000,00 e ad euro 265.000,00, per un totale di euro 1.033.000,00, grava sulle risorse del fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014. L'intero contributo destinato al comune di Rodi Milici pari ad euro 100 migliaia grava sulle risorse del fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014."

21. Per l'anno 2022 è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2, capitolo 183363) a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni in favore dei comuni per le spese delle comunità alloggio per disabili psichici."

Nota all'art. 3, comma 2:

L'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15, recante "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2017 e per il triennio 2017/2019 e modifiche alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9. Abrogazione e modifiche di norme.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Assegnazioni finanziarie enti locali.

1. All'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, le parole "per l'anno 2017, e a 212.150 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle parole "annui".

2. All'articolo 2 della legge regionale n. 8/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "47.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "91.050 migliaia di euro".

b) è aggiunto il seguente comma:

"3 bis. Al fine di contribuire a sostenere le funzioni essenziali delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa di 21.500 migliaia di euro da ripartire, con delibera di Giunta, sulla base dei seguenti criteri:

a) entrate;

b) concorso alla finanza pubblica al netto del contributo regionale previsto dal presente articolo per la parte finalizzata a "neutralizzare" incremento;

c) costo del personale, compreso quello relativo alle società partecipate;

d) mutui;

e) mantenimento, al fine di garantire effettività al diritto allo studio, degli istituti scolastici nei territori ove attualmente sono allocati. La delibera di Giunta specifica la quota destinata alle finalità di cui alla presente lettera."

3. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 7 ter, della legge regionale n. 5/2014 si applicano per l'ulteriore novennio 2017-2025, purché nel limite massimo di dodici esercizi finanziari con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro, e comunque entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 1.100 migliaia di euro e, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 1.970 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni."

Note all'art. 3, commi 4 e 5:

L'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, recante "Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie.", così dispone:

"Provvedimenti in favore dei lavoratori ex Pumex.

1. I lavoratori ex Pumex, impegnati nei "Progetti obiettivo" di cui all'articolo 4, comma 10, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono trasferiti, nel rispetto del trattamento giuridico ed economico in essere al 31 dicembre 2017, nell'apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais s.p.a., alle cui dipendenze rimangono in carico fino al verificarsi delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5. Ai lavoratori restano applicabili le disposizioni contenute al settimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modificazioni.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", vedi nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 3, comma 6:

L'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, recante "Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Mancata attivazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali.

1. I contributi straordinari assegnati ai sensi delle disposizioni di seguito indicate sono revocati, nell'ipotesi in cui i comuni assegnatari non provvedano a richiederne entro il *31 dicembre 2023* l'erogazione fornendo, ove necessario, il piano di utilizzo delle *relative risorse*:

- a) comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni;
- b) comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni;
- c) comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni;
- d) comma 6, lettere a), b) e c), dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni, comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1/2019 e comma 4, lettere a), b) e c), dell'articolo 25 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni;
- e) comma 13 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni e comma 7 *bis*, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni;
- f) comma 6, lettere d) ed e), dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni e comma 4, lettera d), dell'articolo 25 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni;
- g) comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14.

2. L'erogazione delle risorse riferite ai contributi individuati dal comma 1 è subordinata alla

dimostrazione, a cura dell'ente locale beneficiario, dell'effettivo utilizzo, mediante emissione dei relativi titoli di pagamento, di almeno l'80 per cento delle somme trasferite per le medesime finalità.”.

Nota all'art. 3, comma 7:

Per l'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, vedi nota all'art. 2, comma 1.

Nota all'art. 3, commi 8, 9, 10, 11 e 12:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, vedi nota all'art. 1, comma 1.

Note all'art. 3, commi 13, 14 e 15:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, vedi nota all'art. 1, comma 1.

L'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, così dispone:

“Misure per incrementare la raccolta differenziata.

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 *bis*, in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
- b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
- c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.

1 *bis*. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:

- a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
- b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
- c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.

1 *ter*. L'accordo di programma di cui al comma precedente può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli



accordi di programma di cui al presente articolo.

2. (comma soppresso).

3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

3 *bis*. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento	30 per cento
10 per cento	40 per cento
15 per cento	50 per cento
20 per cento	60 per cento
25 per cento	70 per cento

3 *ter*. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.

3 *quater*. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

3 *quinqies*. La trasmissione dei dati di cui al comma 3 *quater* è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3 *bis*.

3 *sexies*. L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3 *quater* provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo.



3 *septies*. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1 *bis* oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

3 *octies*. L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206 *quater* e 206 *quinquies*, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.

5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero. (La Corte Costituzionale, con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 29 luglio 2009, n. 30 - Prima serie speciale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui assoggetta ad una previa intesa con il Ministro dell'ambiente l'adozione delle leggi con cui le Regioni possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti.)

6 *bis*. I rifiuti raccolti in modo differenziato non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali che ne possano compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero.

6 *ter*. Alla disposizione di cui al comma 6 *bis* si può derogare nel caso di raccolta congiunta di più materiali purché ciò sia economicamente sostenibile e non pregiudichi la possibilità che siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante la raccolta differenziata delle singole frazioni.

6 *quater*. La raccolta differenziata è effettuata almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, nonché per i tessili entro il 1° gennaio 2022; per i rifiuti organici; per imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili.

6 *quinquies*. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove, previa consultazione con le associazioni di categoria, la demolizione selettiva, onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità, di quanto residua dalle attività di costruzione e demolizione tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l'istituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione

e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.”.

Il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016, recante “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 24 giugno 2016, n. 146.

Nota all’art. 3, comma 15, lett. a) e lett. b):

Gli articoli 8, 9, 10 e 19 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, concernente norme speciali per il quartiere Ortigia di Siracusa e il centro storico di Agrigento.”, così rispettivamente dispongono:

“Art. 8

Il comune di Siracusa è autorizzato a concedere contributi in conto capitale nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile dalla Commissione unica per Ortigia, per tutte le opere di restauro e ripristino delle facciate esterne degli edifici, comprese insegne ed ogni altro elemento di decoro, conformi alle norme del piano particolareggiato.

Art. 9

Gli interventi previsti dagli articoli 2 e 3, quando riguardino beni dello Stato, della Regione, del Comune, della unità sanitaria locale o di enti pubblici ubicati in Ortigia, sono a totale carico dell’amministrazione comunale di Siracusa.

Art. 10

Il comune di Siracusa è autorizzato a concedere contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile dalla Commissione unica per Ortigia, calcolato su un massimale di 1.000.000 L./mq. di superficie lorda di intervento, per tutte le opere realizzabili ai sensi della presente legge, non comprese fra quelle di cui al precedente articolo 8.

Il predetto contributo è elevato al 60 per cento per tutti gli interventi di pertinenza dell’intera unità edilizia relativi alle parti comuni ed alle opere di miglioramento o adeguamento sismico, nonché per gli interventi inerenti immobili destinati ad attività commerciali o artigianali.

Il massimale di 1.000.000 L./mq. è aggiornato annualmente in base all’indice ISTAT sul costo della vita.

I contributi in conto capitale di cui alla presente legge sono erogabili:

- a) quanto al 30 per cento a seguito della presentazione dell’istanza di contributo, ottenuta l’approvazione del progetto, quale contributo per l’inizio dei lavori;
- b) quanto al 30 per cento a presentazione di uno stato di avanzamento dei lavori che ne certifichi l’esecuzione per almeno il 50 per cento del totale previsto;
- c) quanto al residuo 40 per cento a conclusione dei lavori su certificazione di conformità al progetto approvato emessa dall’Ufficio tecnico speciale di Ortigia.

Art. 19

Per le finalità dell’art. 20 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, è ulteriormente autorizzata la

spesa di lire 25.000 milioni per il triennio 1985-1987, di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso.

Per l'attuazione del sopracitato art. 20 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo I della presente legge.”.

Nota all'art. 3, comma 15, lett. c):

La legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, recante “Norme per il risanamento ed il recupero edilizio del centro storico di Ibla e di alcuni quartieri di Ragusa.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 18 aprile 1981, n. 19.

Nota all'art. 3, comma 16:

L'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Riserve sul Fondo autonomie locali.

1. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2021 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno migratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, di Pozzallo, di Augusta, di Porto Empedocle e di Siculiana, riconosce un contributo straordinario di 1.250 migliaia di euro da ripartire tra i predetti comuni e da erogare in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione (Missione 18, Programma 1).

2. Per l'esercizio finanziario 2021 è riconosciuto un contributo straordinario di 2.775 migliaia di euro in favore del comune di Comiso per la società di gestione dell'aeroporto di Comiso, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo a valere sul capitolo 191301 (Missione 10, Programma 4).

3. A sostegno dei comuni che entro il 2020 hanno ottenuto l'approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e che abbiano posto in essere alla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli obiettivi intermedi previsti nei rispettivi piani, in sede di riparto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è garantita, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per l'anno 2021, una assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015.

4. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere i seguenti contributi straordinari:

- a) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34;
- b) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 34/1985 e successive modificazioni;
- c) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modificazioni;
- d) 1.000 migliaia di euro al comune di Messina ed ai comuni della riviera Jonica confinanti territorialmente con il comune di Messina che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009. Al comune di Messina è assegnata la somma di 500 migliaia di euro per interventi di rivitalizzazione urbana nei territori di Giampilieri, Molino, Pezzolo, Santo Stefano. La rimanente somma è da suddividere equamente tra i comuni territorialmente confinanti con il

comune di Messina della zona Jonica che hanno subito danni alluvionali;
e) 1.000 migliaia di euro per l'anno 2021 quale contributo straordinario una tantum in favore dei comuni che hanno concluso i processi di stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinato nel periodo compreso tra 1° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni. Il dipartimento regionale delle autonomie locali provvede a ripartire tra gli enti interessati le risorse assegnate in proporzione al costo complessivo sostenuto ed erogato dall'ente nel periodo 2008-2018.

5. I contributi di cui al comma 4 sono erogati nella misura del 60 per cento a titolo di anticipazione ed il restante 40 per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, quantificati complessivamente in 5.000 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1).

7. Per l'anno 2021 in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (Fea Italia) è destinata la somma di 700 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani è destinata la somma di 300 migliaia di euro. Ai comuni che hanno ottenuto entrambi i riconoscimenti sono assegnate le somme in relazione solo alla Bandiera Blu. Tali contributi, per entrambi i riconoscimenti, sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e devono essere destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

8. Per l'esercizio finanziario 2021, in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che nell'anno precedente a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e del D.M. 26 maggio 2016, è destinata la somma di 3.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in considerazione anche del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

9. Per l'anno 2021 in favore dei comuni, per le spese delle comunità alloggio per disabili psichici, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2, Capitolo 183363), a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni.

10. Per l'anno 2021, a valere sul Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo sulle spese per il trasporto dei rifiuti via mare, da ripartire in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ogni ente nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191322).

11. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla densità

demografica ed al numero dei comuni ed ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di "Borgo dei Borghi" è destinata la somma di 300 migliaia di euro da ripartirsi equamente. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 100 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e deve essere destinata all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.”.

Note all'art. 3, comma 17 e all'art. 3, comma 22:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, vedi nota all'art. 1, comma 1.

L'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma 22 dell'articolo 3 che si annota, risulta il seguente:

“Riserve sul fondo delle autonomie locali.

1. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2018 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno immigratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, di Pozzallo, di Augusta e di Porto Empedocle, riconosce un contributo straordinario di 2.000 migliaia di euro da erogare in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.

2. Per l'esercizio finanziario 2018 è riconosciuto un contributo straordinario di 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Comiso al fine di implementare l'attività cargo dell'aeroporto di Comiso, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo a valere sul capitolo 191301. Il contributo di cui al presente comma è erogato in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento *a seguito delle rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori*.

3. In sede di riparto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è garantita, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per i comuni per l'esercizio finanziario 2018, una quota pari a 5.000 migliaia di euro per il rimborso ai comuni delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301), da ripartire in proporzione alla spesa sostenuta nell'anno precedente.

4. A sostegno dei comuni che entro il 2017 hanno ottenuto l'approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e che abbiano posto in essere alla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli obiettivi intermedi previsti nei rispettivi piani, in sede di riparto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è garantita, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per il triennio 2020-2022, una assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015.

5. In sede di riparto, la somma di 1.000 migliaia di euro è ripartita, in proporzione alla popolazione residente, a favore dei comuni commissariati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere i seguenti contributi straordinari:

- a) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34;
- b) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 34/1985;
- c) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) 1.000 migliaia di euro da destinare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 10 ottobre 2015;
- e) 1.000 migliaia di euro al comune di Messina ed ai comuni della riviera Jonica confinanti territorialmente con il comune di Messina che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009. Al comune di Messina è assegnata la somma di 500 migliaia di euro per interventi di rivitalizzazione urbana nei territori di Giampileri, Molino, Pezzolo, Santo Stefano. La rimanente somma è da suddividere equamente tra i comuni territorialmente confinanti al comune di Messina della zona Jonica che hanno subito danni alluvionali;
- e *bis*) 8.000 migliaia di euro per l'anno 2018 al Comune di Catania, per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e del personale delle società partecipate;
- e *ter*) 2.000 migliaia di euro per l'anno 2018 al libero Consorzio comunale di Siracusa, per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e del personale delle società partecipata Siracusa Risorse S.p.A.;
- e *quater*) 3.000 migliaia di euro per l'anno 2018 quale contributo straordinario una tantum in favore dei comuni che hanno concluso i processi di stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinato nel periodo compreso tra 1° gennaio 2010 e la data di entrata in vigore dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Il dipartimento regionale delle autonomie locali provvede a ripartire agli enti interessati le risorse assegnate in proporzione al costo complessivo sostenuto ed erogato dall'ente nel periodo 2010-2018;
- e *quinquies*) 300 migliaia di euro per l'anno 2018 alla Città metropolitana di Palermo da destinare in via esclusiva per l'affidamento della gestione delle piste da discesa dell'area servita dagli impianti di risalita di Piano Battaglia.

7. I contributi di cui al comma 6 sono erogati nella misura del 60 per cento a titolo di anticipazione ed il restante 40 per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6 e 7, quantificati complessivamente in 18.800 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

9. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (Fea Italia) è destinata la somma di 700 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani è destinata la somma di 300 migliaia di euro. Ai comuni che hanno ottenuto entrambi i riconoscimenti sono assegnate le somme in relazione solo alla Bandiera Blu. Tali contributi, per entrambi i riconoscimenti, sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e devono essere destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

10. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" è destinata la somma di 700 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica ed al numero dei comuni ed ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di "Borgo dei Borghi" è riservata la somma di 300 migliaia di euro da ripartirsi equamente. Il tetto

massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 100 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e deve essere destinata all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

11. A decorrere dal 2018, in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni che nell'anno precedente a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto ministeriale 26 maggio 2016, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in considerazione anche del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

12. Gli oneri di cui al comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono incrementati, per l'esercizio finanziario 2018, di 700 migliaia di euro.

13. Al fine di favorire l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle sedi dei tribunali soppressi di Mistretta, Nicosia e Modica, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica promuove e sostiene la stipula di nuove intese con il Ministro della giustizia, ai sensi del comma 4 *bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni.

14. Per le finalità del comma 13, per la gestione e la manutenzione degli immobili e per il personale delle sedi degli uffici giudiziari, è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per ciascun tribunale e per ciascun anno del biennio 2019-2020 a valere sul Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

15. Gli enti locali strutturalmente deficitari individuati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che abbiano avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o che abbiano dichiarato dissesto finanziario di cui all'articolo 243 *bis* del citato decreto, possono differire, fino alla data di scadenza del piano approvato, i processi di mobilità del personale eccedentario, individuato ai sensi del comma 6 dell'articolo 259 del citato decreto legislativo n. 267/2000, previsti dalle lettere d) ed e) del comma 11 dell'articolo 2 nonché dal comma 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi compreso il ricorso a forma flessibile di gestione del tempo lavoro o a contratti di solidarietà, in misura proporzionale ai maggiori risparmi sulla spesa del personale realizzati nel rispetto alle previsioni del piano ovvero con assunzione dei relativi oneri a carico del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a valere su apposite misure comunitarie in materia di politica sociale e welfare.

16. Per le finalità di cui al comma 7 *bis* dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, per l'esercizio finanziario 2018, a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 300 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione, dipartimento regionale della protezione civile, è destinata in favore dei comuni che abbiano dimostrato di avere avuto danni riconducibili agli eventi alluvionali del settembre 2009.

17. Per il biennio 2018-2019 è assegnata la somma complessiva di 1.200 migliaia di euro, 600 migliaia di euro per ciascuna annualità, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, da iscrivere in un apposito

capitolo di spesa della rubrica del dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative e destinata a garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex PUMEX.

18. In favore dei comuni, per le spese delle comunità alloggio per disabili psichici, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

19. (comma soppresso).”.

Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Modifiche di norme.

3. Le riserve di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 e successive modifiche ed integrazioni hanno validità anche per il biennio 2019-2020, ad eccezione di quelle previste alle lettere *e bis*, e *ter*) ed *quinqües*) del comma 6 del medesimo articolo 15. All'articolo 1, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, la parola "2019" è sostituita dalle parole "2019 e 2020”.

Note all'art. 3, comma 18:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, vedi nota all'art. 1, comma 1.

L'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, recante “Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia.”, così dispone:

“Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:

- a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati;
- b) entro la profondità di metri 500 a partire dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 0,75 mc/mq;
- c) nella fascia compresa fra i 500 ed i 1.000 metri dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 1,50 mc/mq;
- d) le costruzioni, tranne quelle direttamente destinate alla regolazione del flusso delle acque, debbono arretrarsi di metri 100 dalla battigia dei laghi misurata nella configurazione di massimo invaso;
- e) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 e dai confini dei parchi archeologici.

Nell'ambito del territorio della Regione non è applicabile la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.”.

Note all'art. 3, comma 19:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", vedi nota all'art. 1, comma 1.

La legge regionale 3 agosto 2022, n. 15, recante "Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo.", è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 5 agosto 2022, n. 35, S.O.

Note all'art. 3, commi 20 e 21:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", vedi nota all'art. 1, comma 1.

La sentenza della Corte Costituzionale 14 febbraio 2019, n. 18, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale Corte Costituzionale, del 20 febbraio 2019, n. 8.

L'articolo 243 *ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.", così dispone:

"Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali.

1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243 *bis* lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.

3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:

- a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
- b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale."

Nota all'art. 3, comma 22:

Per l'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.", vedi nota all'art. 3, comma 17.

Nota all'art. 3, commi 23 e 24:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", vedi nota all'art. 1, comma 1.

**Note all'art. 3, commi 25, 28 e 29:**

L'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.", così dispone:

"Unione di comuni.

1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.

4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte.

5 bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5 ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già



affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.”

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, vedi nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 4, comma 1:

L'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, da esercitarsi nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni è istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in sigla (A.R.P.A) ente strumentale della Regione e di seguito denominata "Agenzia" con sede in Palermo.

2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente da cui promanano gli indirizzi programmatici.

2 *bis*. (Periodo soppresso). Al personale dell'Agenzia, ivi comprese le figure dirigenziali, si applica il Contratto collettivo nazionale del servizio sanitario.

2 *ter*. L'Agenzia è definita e qualificata quale ente del settore sanitario di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25.

2 *quater*. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la Salute e dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentite le Commissioni legislative competenti dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le modalità applicative del disposto di cui all'ultimo periodo del comma 10.

3. La Regione e gli enti pubblici sia singoli che consorziati devono avvalersi delle funzioni e dei servizi dell'Agenzia per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di

prevenzione e di controllo ambientale. Le aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si avvalgono delle strutture laboratoristiche dell'Agenzia.

4. L'Agenzia è articolata in una struttura centrale che svolge i compiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), m), n) dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, e successive modifiche ed integrazioni e in nove strutture periferiche che svolgono i compiti di cui alle lettere h), i) ed l) del suddetto articolo. Tali strutture periferiche hanno sede presso gli attuali laboratori chimici d'igiene e profilassi, i cui beni immobili e strumentali ed il relativo personale, transitano all'Agenzia. Tale personale mantiene in sede di prima applicazione il trattamento giuridico ed economico da esso posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge.

4 bis. Il servizio sanitario nazionale, per lo svolgimento delle competenze sanitarie dei dipartimenti di prevenzione, si avvale dei reparti medici dei laboratori di igiene e profilassi, che pertanto restano alle dipendenze delle A.U.S.L. di appartenenza con il relativo personale in servizio e le relative attrezzature.

4 ter. Fermo restando le competenze attribuite all'ARPA Sicilia con il comma 4 della presente legge e le competenze già attribuite ai dipartimenti di prevenzione ed ai laboratori di igiene e profilassi medici con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, con il regolamento di cui al successivo comma 8 sono definite le modalità di espletamento delle attività delle Aziende unità sanitarie locali e dell'Agenzia che, per loro natura, necessitano di coordinamento ed integrazione.

4 quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale del ruolo sanitario in servizio presso i laboratori di igiene e profilassi medici può optare per il passaggio all'Agenzia nella misura massima del 10 per cento del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2001.

4 quinquies. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità e del legale rappresentante dell'ARPA Sicilia, provvede alla definizione del piano di assegnazione dei beni immobiliari tra le Aziende unità sanitarie locali e l'Agenzia.

5. L'organico delle strutture periferiche è adeguato, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai valori medi nazionali rilevati per addetto e riferito alla popolazione residente. La dotazione organica della struttura centrale è assicurata senza oneri aggiuntivi tramite l'inquadramento o il comando di personale regionale che ne faccia domanda, purché, per i profili tecnici, in possesso di diploma di laurea e di relativa abilitazione professionale ed iscrizione agli albi professionali.

6. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore, nominato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di protezione ambientale. Allo stesso competono i poteri di gestione, amministrazione e rappresentanza dell'ente ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e allo stesso si applica il principio di esclusività di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Lo stesso nomina un direttore tecnico e un direttore amministrativo in possesso del diploma di laurea ai quali si applica l'articolo 3 bis, commi 8, 10 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il trattamento delle tre figure apicali è equiparato a quello delle Aziende sanitarie locali di massima dimensione.

b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominato

con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, tra gli iscritti al registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La durata del collegio è fissata in cinque anni; i poteri dei membri del collegio sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aumentato al 20 per cento in funzione della complessità dell'articolazione territoriale ed organizzative dell'Agenzia.

7. Nella prima applicazione le funzioni di direttore dei dipartimenti periferici sono svolte dagli attuali direttori dei laboratori chimici di igiene e profilassi. Gli attuali direttori dei laboratori di igiene e profilassi medici continuano a svolgere le funzioni in atto ricoperte.

8. L'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), salve le disposizioni di cui al presente articolo, vengono definiti e disciplinati con uno o più regolamenti della stessa Agenzia, sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere favorevole della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e 12 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante istituzione di apposito capitolo nella parte relativa alla spesa del bilancio della Regione. In tale capitolo affluiscono le somme portate in diminuzione dai capitoli del bilancio della Regione riguardanti i beni mobili ed immobili, le attrezzature ed il personale trasferito, ivi incluse le somme destinate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, nonché per il personale e le somme relative al salario accessorio.

10. Nelle more della valorizzazione dei LEPTA di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132, al fine di garantire l'autonomia amministrativa e contabile, per il funzionamento, per le spese correnti e per gli investimenti è assegnato all'ARPA Sicilia:

a) un contributo annuale di funzionamento indistinto di 7.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 8, capitolo 443308);

b) un contributo annuale per il triennio 2023-2025 a valere sul fondo sanitario regionale per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati ai determinanti ambientali e climatici associati direttamente e indirettamente alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari correlati all'erogazione dei LEA e al finanziamento dei costi per prestazioni che abbiano tali caratteristiche sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale su base triennale. Per il triennio 2023-2025, tale contributo è quantificato nella misura massima di 24.000 migliaia di euro annui, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano i LEA e nel rispetto del programma di attività dell'ARPA approvato dalla Giunta regionale.

10 bis . Per il potenziamento dell'Agenzia e prioritariamente per le funzioni collegate al monitoraggio ed al controllo ambientale delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e delle aree metropolitane, è autorizzata, a domanda, l'immissione in ruolo nei posti vacanti e disponibili, dei dipendenti pubblici in atto in posizione di comando e in possesso dei requisiti, i cui oneri sono già a carico dell'Agenzia nonché mediante procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente articolo.

11. Per l'anno 2001 gli oneri di cui al presente articolo, ed alla cui copertura si provvede con le modalità descritte ai commi precedenti, sono quantificati in misura non inferiore a lire 20.000 milioni e per gli anni successivi a lire 40.000 milioni.

12. Concorrono alla formazione del capitolo di cui al comma 1 i capitoli 442519, 442521, 442522, 442523, 842002, 442517, 442518, 442528, 842005, 842401. I fondi derivanti da finanziamenti di natura extraregionale sono assegnati per le stesse finalità originarie.”.

Nota all'art. 4, comma 2:

L'articolo 58 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Misure in materia di assetto organizzativo e finanziario dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

1. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è aggiunta la lettera: "h *bis*) al finanziamento dell'ARPA Sicilia per le attività di prevenzione sanitaria di competenza”.

2. All'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il comma 10 è così sostituito: "10. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dai laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia, alla stessa è assegnata una quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale pari 29 milioni di euro per svolgere le attività tecniche istituzionali e di controllo obbligatorie per gli anni 2016 e per quelli successivi, nonché una quota di finanziamento annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale proporzionale al piano della performance da negoziare anno per anno con l'Assessorato regionale della salute.

10 *bis*. Per il potenziamento dell'Agenzia e prioritariamente per le funzioni collegate al monitoraggio ed al controllo ambientale delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e delle aree metropolitane, è autorizzata, a domanda, l'immissione in ruolo nei posti vacanti e disponibili, dei dipendenti pubblici in atto in posizione di comando e in possesso dei requisiti, i cui oneri sono già a carico dell'Agenzia nonché mediante procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente articolo. Il collocamento del personale secondo le suddette procedure non costituisce nuova assunzione”.

3. (comma *soppresso*)”.

Note all'art. 5, comma 1:

L'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore agricolo e forestale.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 45 *ter* della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

"4 *bis*. I lavoratori forestali vengono, di norma, utilizzati nell'ambito di 20 chilometri tra andata e ritorno. Nei casi in cui sia necessario utilizzarli oltre tale distanza gli uffici provinciali devono chiedere autorizzazione al dipartimento regionale competente ed i rimborsi relativi possono essere

oggetto di contrattazione specifica, avendo come base il costo effettivo del carburante."

2. Al fine di attuare misure di contrasto per mitigare il rischio di dissesto idrogeologico e di manutenzione straordinaria degli alvei fluviali, i Dipartimenti regionali dello sviluppo rurale e territoriale, dell'agricoltura, dell'ambiente, della protezione civile, tecnico, dell'acqua e dei rifiuti, e l'Ufficio del commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, sono autorizzati a progettare e realizzare interventi a valere sui fondi della programmazione comunitaria, sul Piano di azione e coesione e sul Fondo di sviluppo e coesione o su altri fondi extraregionali, con le modalità di cui al comma 3.

3. Nella progettazione e nell'esecuzione degli interventi di cui al comma 2, i dipartimenti regionali interessati, in via prioritaria, devono prevedere l'acquisizione dei lavori in economia di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni con l'impiego degli operai agricolo-forestali di cui alla legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, degli operai addetti alla campagna di meccanizzazione dell'ente di sviluppo agricolo e degli operai dei Consorzi di bonifica, anche ai fini del raggiungimento, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, delle rispettive garanzie occupazionali.

3 *bis*. Le disposizioni di cui alla legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 trovano applicazione anche per i lavori di cui al comma 2, al fine di consentire il raggiungimento delle garanzie occupazionali di cui al comma 3.

4. La progettazione degli interventi di cui al comma 3 deve essere eseguita entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, a seguito di formale assegnazione di fondi.

5. I commi 1, 2, e 3 dell'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 *ter* della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45 *ter* della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo inderogabile accertamento dell'idoneità specifica nella mansione; in difetto non può essere corrisposta l'indennità di rischio. Per la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al servizio prevenzione incendi, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività, si procede annualmente sulla base delle effettive e motivate esigenze organizzative e territoriali, garantendo in ogni caso giusti livelli operativi a salvaguardia del patrimonio forestale regionale assicurando comunque una riduzione del contingente dei lavoratori addetti al servizio di prevenzione incendi nella misura pari ad almeno il venti per cento di quello impiegato nel 2014.

2. Sono confermate le competenze del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana previste dall'articolo 65 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 47 del D.P.Reg. 20 aprile 2007, n. 154.

3. Per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza, il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana in coerenza con quanto disposto dal comma 2, e il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale attingono dalla graduatoria unica di cui al comma 1."

6. Al comma 12 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, le parole "nell'ambito provinciale" sono sostituite dalle parole "in ambito regionale".

7. (comma abrogato).

8. Per il personale di cui agli articoli 45 *ter*, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006, alle dipendenze del dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulicoagrarica, imboscamento e rimboscamento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 101.670 migliaia di euro. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 la spesa iscritta all'UPB 10.5.1.3.2 - capitolo 156604 è rideterminata rispettivamente in 36.330 migliaia di euro e in 31.330 migliaia di euro.

9. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 è autorizzata, per il triennio 2015-2017, la spesa annua di 3.000 migliaia di euro (UPB 12.4.1.3.2 - capitolo 150514).

10. Il conseguimento, da parte dei lavoratori utilizzati nelle attività di cui al comma 8, dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali.

11. All'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1 *bis*. Ferma restando la misura massima del concorso all'integrazione dei bilanci di cui al comma 1, i consorzi di bonifica sono tenuti ad adottare tutte le misure amministrative e gestionali finalizzate al conseguimento dell'equilibrio finanziario entro l'esercizio finanziario 2020.

1 *ter*. Per le finalità di cui al comma 1 *bis*, l'erogazione dei servizi consortili è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti dell'anno precedente e all'avvenuta regolarizzazione di eventuali morosità pregresse. Ai fini della regolarizzazione di eventuali morosità pregresse devono essere corrisposti interamente i canoni del 2014 e per almeno due esercizi finanziari precedenti. L'ulteriore debito residuo può essere rateizzato fino ad un massimo di 5 rate annuali dal 2015 al 2020. Il dipartimento regionale dell'agricoltura verifica l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

1 *quater*. Per ciascuna delle annualità 2015-2020, rispetto all'entità del contributo assegnato nell'esercizio finanziario 2014, in funzione del tendenziale equilibrio finanziario dei consorzi di bonifica, la misura del contributo a carico della Regione non può essere superiore all'importo derivante dall'applicazione delle seguenti decurtazioni:

- a) 2015 decurtazione del 10 per cento;
- b) 2016 decurtazione del 20 per cento;
- c) 2017 decurtazione del 30 per cento;
- d) 2018 decurtazione del 40 per cento;
- e) 2019 decurtazione del 60 per cento;
- f) 2020 decurtazione dell'80 per cento.

A decorrere dal 2021 il contributo è soppresso fatto salvo l'attuale livello occupazionale.

1 *quinquies*. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea si provvede alla revisione del rapporto unità di personale/territorio tra i consorzi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5".

12. Per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 19.586 migliaia di euro e, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, rispettivamente la spesa di 19.202 migliaia di euro e di 5.858 migliaia di euro.

13. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e garantire maggiore efficienza ed efficacia nei servizi da erogare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a disporre con proprio decreto, sentito l'Assessore regionale per l'economia e previa delibera di Giunta, un piano di riordino degli enti vigilati dallo stesso Assessorato.

14. L'Istituto regionale del vino e dell'olio assicura il progressivo perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, tenuto conto anche della valorizzazione dei servizi resi secondo quanto previsto dal comma 15.

15. Al fine del perseguimento dell'equilibrio economico, con lo stesso decreto di cui al comma 13 sono individuati i criteri per la remunerazione dei servizi resi dagli enti vigilati di cui al comma 13 in favore dei privati e degli enti pubblici, compresi quelli resi in favore della Regione e per conto della medesima.

16. All'articolo 21 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera e) del comma 2, le parole "nel regolamento" sono sostituite dalle parole "nelle linee guida";
- b) al comma 6 dopo la parola "perseguimento" è soppressa la parola "almeno".

L'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.", così dispone:

“ Disposizioni per il settore della forestazione.

1. Per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la relativa spesa è determinata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024, rispettivamente negli importi massimi complessivi di euro 104.300.000,00, euro 170.647.440,10, euro 91.435.813,37 ed euro 51.830.000,00. Per i fabbisogni aggiuntivi per le predette finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015, da realizzarsi mediante la progettazione e realizzazione di interventi, l'ulteriore spesa per un ammontare non superiore a 134,000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 110,000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 è posta a carico delle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, di cui 2.000 migliaia di euro da destinare a progetti pilota per la prevenzione degli incendi con uso di mezzi innovativi.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 a valere sulle risorse destinate ai programmi

della politica unitaria di coesione, il Governo della Regione provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.

3. Le risorse relative ai fondi regionali per le finalità dei commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, di cui al comma 1 sono iscritte nelle esercizi finanziari nelle Missioni e Programmi per gli importi di seguito indicati:

esercizio finanziario 2021 complessivi euro 104.300 migliaia di cui:

Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 euro 24.430 migliaia

Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 euro 6.900 migliaia

Missione 16, Programma 1, capitolo 155802 euro 11.000 migliaia

Missione 9, Programma 5, quota parte capitolo 151001, articolo 2 euro 5.800 migliaia

Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 euro 56.170 migliaia

esercizio finanziario 2022 complessivi euro 170.647.440,10 di cui:

Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 euro 24.430 migliaia

Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 euro 6.900 migliaia

Missione 16, Programma 1, capitolo 155802 euro 10.500 migliaia

Missione 9, Programma 5, quota parte capitolo 151001, articolo 2 euro 5.000 migliaia

Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 euro 123.817.440,10

esercizio finanziario 2023 complessivi euro 91.435.813,37 di cui:

Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 euro 24.430 migliaia

Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 euro 6.900 migliaia

Missione 16, Programma 1, capitolo 155802 euro 10.500 migliaia

Missione 9, Programma 5, quota parte capitolo 151001, articolo 2 euro 5.000 migliaia

Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 euro 44.605.813,37

esercizio finanziario 2024 complessivi euro 51.830.000,00 di cui:

Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 euro 24.430 migliaia

Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 euro 6.900 migliaia

Missione 16, Programma 1, capitolo 155802 euro 10.500 migliaia

Missione 9, Programma 5, quota parte capitolo 151001, articolo 2 euro 5.000 migliaia

Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 euro 5.000.000,00.

4. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di 7.000 migliaia di euro e per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 la spesa annua di 5.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5) cui si provvede con l'importo di 5.000 migliaia di euro annui a valere sulle risorse di cui al comma 3 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746).".

Note all'art. 5, comma 2:

L'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, recante "Interventi straordinari nel settore della difesa del suolo e della forestazione.", così dispone:

"Tutte le spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi, ivi comprese le attrezzature, i mezzi e la propaganda, sono a carico della Regione siciliana.

Rientrano in tali spese anche gli impianti fissi di avvistamento, gli impianti fissi e mobili di radio-tele-segnalazioni, gli apprestamenti per le riserve d'acqua e i viali tagliafuoco, i noli di mezzi aerei impiegati negli interventi, le spese per i soccorsi urgenti ed il vettovagliamento delle squadre impegnate nelle operazioni prolungate di spegnimento, la sperimentazione e l'impiego di sostanze e tecniche estinguenti o ritardanti.".

Per l'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.", vedi nota all'art. 5, comma 1.

Nota all'art. 5, comma 4:

Per l'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.", vedi nota all'art. 5, comma 1.

Nota all'art. 5, comma 5:

Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.", è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

Nota all'art. 6, comma 1:

L'articolo 86 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.", così dispone:

"Trasporto gratuito forze dell'ordine.

1. Il beneficio in favore dei soggetti appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate e ai vigili del fuoco di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 è confermato per il triennio 2021-2023, all'interno della dotazione finanziaria di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 9/2020 (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521)."

Note all'art. 7, comma 1:

L'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2022 n. 16, recante "Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.", così dispone:

"Integrazione oraria del personale A.S.U. in utilizzazione al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e presso gli enti locali.

1. Il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, all'integrazione oraria, fino al limite di 36 ore settimanali, del personale di cui all'articolo 11 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 in utilizzazione presso lo stesso Dipartimento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 1.300 migliaia di euro da iscriverne in un apposito capitolo nella rubrica del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana (Missione 15, Programma 3).

2. Al fine di consentire l'integrazione oraria per il 2022, entro il limite delle somme autorizzate dal presente comma, per il personale di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, non rientrante nelle previsioni di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di 8.000 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3, capitolo 313728).

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificati in 9.300 migliaia di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2022, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 13/2022 (Missione 20, programma 3, capitolo 215785).”.

L'articolo 11 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Personale ASU Assessorato Beni Culturali.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi prestati presso gli uffici dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana i soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzati fino alla data di entrata in vigore della presente legge in tali uffici, transitano in utilizzazione presso gli stessi.”.

Note all'art. 7, comma 2:

Per l'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2022 n. 16, recante “Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.”, vedi nota all'art. 7, comma 1.

L'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, recante “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.”, così dispone:

“Disposizioni in materia di lavori socialmente utili.

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2021, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni il personale già in servizio presso gli enti locali è prorogato automaticamente ad eccezione dei casi in cui l'Ente con proprio atto deliberativo espressamente rinunzi al progetto di utilizzazione.

2. I soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, possono optare, in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 2017-2019 e per il biennio 2020-2021, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a 5 anni dell'assegno di utilizzazione in asu, da corrispondere in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci. L'intervento di cui al presente comma può essere riconosciuto a titolo di contributo ai datori di lavoro, ivi compresi le aziende ed enti pubblici dipendenti e/o strumentali dell'Amministrazione regionale, gli enti locali territoriali o istituzionali, nonché gli enti e aziende da questi dipendenti, per ogni lavoratore inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 28 gennaio 2014, n. 5, impegnato nei lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale, a cui viene assicurata l'occupazione con contratti a tempo indeterminato, nel rispetto della vigente normativa, con un compenso non inferiore a quello percepito in qualità di lavoratore socialmente utile.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 la spesa è quantificata in 36.362

migliaia di euro annui.

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, la prosecuzione dei progetti inizialmente previsti dall'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 nonché la prosecuzione dei progetti dei lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa, inizialmente previsti dall'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3. Gli oneri finanziari di cui al presente comma continuano a ricadere nelle autorizzazioni di spesa a carico del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, commi 7 e 10, della legge regionale n. 5/2014.

5. Per le finalità di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, come integrata dall'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.650 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede per l'esercizio finanziario 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, per l'esercizio finanziario 2018 mediante riduzione dell'accantonamento 1002 dei fondi globali di cui all'articolo 73, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, per l'esercizio finanziario 2019 mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all'articolo 1, commi 509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.”.

Note all'art. 8, comma 1:

Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Disposizioni in materia di personale precario.

1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative predispone l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari:

- a) anzianità di utilizzazione;
- b) in caso di parità maggior carico familiare;
- c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica.”.

L'articolo 11 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, così dispone:

“Misure di sostegno al reddito.

1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività dei soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e successive modificazioni è rideterminata in euro 16.159.248,56 per l'esercizio finanziario 2022 e in euro 54.159.248,56 per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785).

2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale

29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni è rideterminata, per l'esercizio finanziario 2022, in euro 38.000.000,00 (Missione 15, Programma 3, capitoli 313728 e 313325).

3. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 27/2016 è rideterminata in euro 31.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 e in euro 10.333.333,33 per l'esercizio 2023 (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727). ”.

Note all'art. 8, comma 2:

L'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, recante “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.”, così dispone:

“Tutele per i soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo ex PIP" .

1 Le misure di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ancora vigente per espressa disposizione dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, sono estese anche ai soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo ex PIP".

2. Il comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è sostituito dal seguente:
"3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, la corresponsione di un'indennità omnicomprensiva di importo corrispondente ad anni 5 dell'assegno di sostegno al reddito già in godimento, da corrispondere in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci."

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificati in 29.463 migliaia di euro annui per gli esercizi 2017-2021, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che è incrementata, per il biennio 2017-2018, dell'importo annuo di 463 migliaia di euro e determinata, complessivamente, in misura pari a 29.463 per l'esercizio finanziario 2019.”.

Per l'articolo 11 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, vedi nota all'art. 8, comma 1.

Nota all'art. 8, comma 3:

Il comma 4 dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo".

4. I soggetti, iscritti nell'elenco ad esaurimento di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 che non possiedono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'utilizzazione presso amministrazioni ed enti pubblici nonché quelli esclusi dallo stesso in quanto destinatari di misure interdittive perpetue dai pubblici uffici, possono essere impegnati in specifici progetti di utilità collettiva con finalità di recupero sociale e beneficiano, per la durata delle attività progettuali avviate, di un assegno di sostegno al reddito in misura pari a quella attribuita agli altri soggetti del medesimo bacino, corrisposto dall'ente utilizzatore.”.

Nota all'art. 8, comma 5:

L'articolo 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Riduzioni autorizzazioni di spesa.

1. Le autorizzazioni di spesa delle Missioni e Programmi degli interventi dell'Allegato 2, ridotte nel medesimo allegato per il complessivo importo di euro 468.586.184,85, sono ripristinate nell'anno 2022 per l'importo di euro 355.457.096,91 mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e per l'importo di euro 113.129.087,94 mediante quota parte delle risorse derivanti dall'adeguamento delle entrate discendenti dalle stime effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze inerenti all'ammontare del gettito IVA spettante alla Regione per l'anno 2022.

2. A seguito della riprogrammazione delle risorse della politica unitaria di coesione, una quota pari a 60.000 migliaia di euro è destinata, per l'anno 2023, ad incremento del Fondo per il cofinanziamento regionale dei Programmi operativi regionali Sicilia 2014-2020 (Missione 20, Programma 3, capitolo 613950). Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare ove necessario la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.

3. La Giunta regionale, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, nel prendere atto della determinazione degli importi di cui ai commi 1 e 2 nel caso in cui le relative risorse risultino inferiori all'ammontare di cui al medesimo comma 1, individua la destinazione del ripristino delle relative autorizzazioni di spesa.

4. Le quote per gli anni 2022 e 2023 dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni, sono rideterminate negli importi di euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603).

5. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni è rideterminata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2022 al 2038, in euro 184.682.543,36 per l'anno 2022 e in euro 184.682.543,36 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2023 al 2038 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).

5 bis. Le somme corrispondenti ai risparmi di spesa per l'anno 2022 di cui al comma 5, pari a complessivi euro 4.731.313,61, non utilizzabili ai fini della gestione della spesa, affluiscono a beneficio del bilancio regionale e sono iscritte in un apposito capitolo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione (Missione 20, Programma 3) per essere vincolate al ripiano del disavanzo."

Nota all'art. 8, comma 6:

La legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa.", è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 15 aprile 2005, n. 16.

**Nota all'art. 9, comma 1:**

L'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Società partecipate.

1. È istituito presso l'Ufficio speciale delle società in liquidazione l'albo dei dipendenti delle medesime società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale.

2. Nel suddetto albo devono essere iscritti tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le società in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009 (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Saranno esclusi dall'albo i dipendenti non in possesso dei superiori requisiti soggettivi, nonché quelli assunti in violazione alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieti di assunzioni.

4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonché l'IRFIS FinSicilia S.p.A. e gli organismi strumentali della Regione, con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale per sopperire ai propri fabbisogni di personale, non possono procedere a nuove assunzioni se non attingendo all'albo del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni e, per le qualifiche a basso contenuto professionale, dal bacino 'PIP Emergenza Palermo' di cui all'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, previo accertamento dell'avvenuto inserimento lavorativo nel Piano di Inserimento Professionale a seguito di procedura selettiva effettuata dai competenti servizi per l'impiego della Regione. Fino all'assunzione dei soggetti di cui al presente articolo da parte delle società a partecipazione pubblica regionale continuano a trovare applicazione agli stessi le misure di sostegno al reddito assicurate dalla vigente normativa in materia. Dall'applicazione della presente norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto alle attuali previsioni della legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 e successive modificazioni. L'articolo 62 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è abrogato.

4 bis. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche nei confronti degli enti pubblici regionali e delle aziende sanitarie ed ospedaliere siciliane.

5. Ai fini di cui al comma 4, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, trasmettono all'Ufficio speciale delle società in liquidazione e alla Ragioneria generale della Regione un'integrazione al piano previsto dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 con la individuazione del numero dei soggetti inserito nell'albo di cui al comma 1 che, in base ai rispettivi fabbisogni e nei limiti finanziari previsti nei propri bilanci, intendono assumere. La predisposizione dei predetti piani deve essere effettuata nel rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti dalla vigente

legislazione.

6. Al personale assunto sarà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo applicato, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

7. Al personale di cui al comma 1, in servizio alla data di cui al comma 2, non assegnato o trasferito ad altre società con le modalità di cui al comma 5, si applicano le procedure di mobilità nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 563 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. Restano ferme le disposizioni normative in materia di limitazione e riduzione dei trattamenti giuridici ed economici del personale di tutte le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, nonché le direttive a tal uopo in precedenza adottate dalla Giunta regionale di governo con propria deliberazione nell'ambito delle misure di cosiddetta spending review, ed i limiti imposti dall'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Resta, altresì, fermo il divieto assoluto di riconoscere qualunque eventuale differenza tra il maturato economico, a qualunque titolo, in godimento del suddetto personale e il trattamento economico spettante al personale regionale.

9. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi di amministrazione delle società che non hanno già provveduto a quanto previsto dal comma 8, adottano, a pena di decadenza, le necessarie iniziative ed atti per l'eliminazione dei trattamenti difforni ed illegittimi con contestuale recupero degli indebiti.

10. È consentita per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, l'attivazione delle procedure di mobilità volontaria fra le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione siciliana nel rispetto del piano dei servizi e del personale di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

11. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

12. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).”.

Nota all'art. 10, comma 3:

La legge 23 luglio 1991, n. 223, recante “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 luglio 1991, n. 175, S.O.

Nota all'art. 10, comma 4:

L'articolo 2359 del codice civile così recita:

“ Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.”.

Nota all'art. 10, comma 7:

L'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea così dispone:

“1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.”.

Nota all'art. 11, comma 1, lett. c):

L'articolo 29 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 24 giugno 2021, n. 2021/1060/UE, recante “le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali

fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.”, così dispone:

“ Strategie territoriali

1. Le strategie territoriali attuate a norma dell'articolo 28, lettera a) o c), contengono gli elementi seguenti:

- a) l'area geografica interessata dalla strategia;
- b) l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area, comprese le interconnessioni di tipo economico, sociale e ambientale;
- c) la descrizione dell'approccio integrato per dare risposta alle esigenze di sviluppo individuate e per realizzare le potenzialità dell'area;
- d) la descrizione del coinvolgimento dei partner in conformità dell'articolo 8 nella preparazione e nell'attuazione della strategia.

Possono comprendere anche un elenco delle operazioni cui fornire sostegno.

2. Le strategie territoriali rientrano nella responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi a livello territoriale. I documenti strategici esistenti che riguardano le aree interessate possono essere usati per le strategie territoriali.

3. Se l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni.

4. All'atto dell'elaborazione delle strategie territoriali, le autorità o organismi di cui al paragrafo 2 cooperano con le pertinenti autorità di gestione per determinare l'ambito di applicazione delle operazioni cui fornire sostegno a titolo del programma pertinente.

Le operazioni selezionate sono coerenti con la strategia territoriale.

5. Se un'autorità o un organismo a livello territoriale adempie compiti che rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l'autorità è individuata dall'autorità di gestione come organismo intermedio.

6. Può essere fornito sostegno alla preparazione e alla progettazione delle strategie territoriali.”.

Nota all'art. 13, comma 1:

L'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in ordine ai giacimenti minerari da cava.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“1. Sono vietati prelievi dei materiali negli alvei dei fiumi, canali, zone golenali fondali lacustri, fondali marini sottocosta, fasce costiere marine e lacustri naturali ed artificiali.

2. L'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei corsi d'acqua progetta l'eventuale rimozione di depositi necessari alla sicurezza del corso d'acqua e ne dispone l'esecuzione con pubblico appalto ai sensi della normativa vigente stabilendone tutte le prescrizioni, comprese le misure topografiche e batimetriche sistematiche e le cauzioni legali necessarie alla copertura di eventuali danni *ed eventuali proventi derivanti da riutilizzo a scopi privati dei materiali rimossi.*”.

Nota all'art. 14, comma 1:

L'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Uffici di diretta collaborazione.

1. Agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è preposto un dirigente dell'Amministrazione regionale, ancorché in quiescenza o, anche un esterno, in possesso di laurea e della necessaria esperienza e professionalità.

1 bis. Nel caso di preposizione di un dirigente dell'amministrazione regionale in quiescenza, nel rispetto della vigente normativa nazionale, il preposto non è computato nel limite di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2018, n. 29 e comunque è a titolo gratuito."

Nota all'art. 15, comma 1 e all'art. 26, comma 91, lett. a) e b):

L'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024.", per effetto delle modifiche apportate dai commi degli articoli che si annotano, risulta il seguente:

"Ulteriori disposizioni varie.

1. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2021, n. 18, è sostituito dal seguente "Costituisce nuova installazione il subingresso nell'attività di altro soggetto, previa acquisizione di licenza da parte del subentrante ai sensi della normativa statale vigente."

2. Al fine di dare attuazione ai piani di risanamento adottati da Sicilia Digitale S.p.A. nonché da AST S.p.A. nonché di consentire a MAAS-Mercati agro alimentari Sicilia, SEUS S.p.A. e S.A.S. S.p.A. e Istituto regionale per il Credito Agevolato (IRCA) di procedere alla riorganizzazione delle proprie strutture, le medesime Società, nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 2, articolo 4, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, possono procedere, a decorrere dall'anno 2023, a nuove assunzioni, sulla base di uno specifico piano sottoposto alla valutazione dell'Assessorato regionale dell'economia ed approvato dalla Giunta regionale. Le assunzioni, sia a tempo indeterminato che determinato, possono essere effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) fatte salve eventuali deroghe, siano comunque rispettati i limiti di spesa previsti dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 9/2021;
- b) il piano assunzionale sia coerente con la pianta organica rideterminata dalla società con una riduzione non inferiore al tre per cento rispetto a quella vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;
- c) sia garantito l'equilibrio economico-finanziario del bilancio che deve essere asseverato dall'organo di controllo interno.

3. La Regione promuove interventi di riqualificazione e/o manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà della stessa e/o degli enti strumentali afferenti al GAP da destinare ad alloggi e residenze per il diritto allo studio universitario, al fine di addivenire alla riduzione della spesa per locazioni passive sostenuta per le medesime finalità, in attuazione dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione siciliana il 14 gennaio 2021.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 20 milioni di euro.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si fa fronte con le somme vincolate nel risultato di amministrazione presunto 2021 dei vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili.

6. All'articolo 10, comma 1 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 le parole "all'impianto di trasformazione" sono sostituite dalle parole "agli impianti".

7. L'articolo 14 della legge regionale n. 10/2014 è sostituito dal seguente:
"Art. 14.

Impianto regionale di trattamento, trasformazione o smaltimento dell'amianto

1. L'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, con proprio decreto, determina, in coerenza con il piano di cui all'articolo 4, lettera e) della presente legge e la normativa vigente in materia di rifiuti speciali, i requisiti per autorizzare la realizzazione nel territorio regionale di impianti di trattamento, trasformazione o smaltimento dell'amianto."

8. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 10/2014 e successive modificazioni, le parole "entro 120 giorni dall'adozione del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento, e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, a darne comunicazione alla A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2022, a darne comunicazione al Comune territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto. Ove necessario il suddetto termine può essere riaperto dall'Amministrazione regionale competente."

9. All'articolo 5 della legge regionale n. 10/2014 e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3 *bis*. "Le comunicazioni di cui al comma 3 sono trasmesse dai Comuni all'A.R.P.A. territorialmente competente e al Dipartimento regionale della protezione civile che, con proprio provvedimento, ne dispone le modalità."

10. All'articolo 5, comma 6, della legge regionale n. 10/2014 e successive modificazioni, le parole "di cui ai commi 3, 4 e 5" sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 4 e 5".

11. Nel limite di 2.200 migliaia di euro sono destinate per l'anno 2022 occorrenze finanziarie, a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione per interventi a favore dei comuni rientranti nei parchi, per l'acquisto di mezzi spazzaneve. Il riparto tra i comuni è definito mediante apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta del dipartimento regionale della protezione civile. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.

12. L'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 è sostituito dal seguente:
"Art. 39.

Patrocinio legale

1. Al fine di assicurare lo snellimento delle procedure, contenere gli oneri e garantire l'uniformità di applicazione della disciplina dei rimborsi in materia di patrocinio legale, ai soggetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio ovvero connessi allo status di pubblico ufficiale, siano sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso entro 60 giorni dalla richiesta, nella misura stabilita dal decreto ministeriale vigente all'atto del rimborso, previsto dall'articolo 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che sono stati dichiarati assolti secondo le formule stabilite dall'articolo 530 del Codice di procedura penale, ovvero secondo le formule assolutorie previste dal



Codice di procedura civile o dal Codice di giustizia amministrativa e contabile.".

13. Al comma 6 dell'articolo 25 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni, le parole "di 1.500 migliaia di euro" sono sostituite con le parole "di 2.000 migliaia di euro".

14. Al fine di provvedere agli interventi di adeguamento dei locali adibiti ad archivio dell'Assessorato regionale dell'economia è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di euro 978.600,00 (Missione 1, Programma 3).

15. La Regione provvede ad anticipare la quota relativa agli interventi di cui al comma 14 a carico del soggetto titolare della proprietà dell'immobile per l'importo pari ad euro 470.800,00.

16. Il soggetto titolare della proprietà dell'immobile provvede a restituire le somme di cui al comma 15 mediante versamento in entrata al bilancio della Regione nell'esercizio finanziario 2024 (Titolo 5, Tipologia 200). In assenza di restituzione, le relative somme sono detratte con interessi legali dai canoni locativi.

17. Per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modificazioni, è autorizzata per il triennio 2022-2024 la spesa annua di euro 150.000,00 (Missione 9, Programma 5, capitolo 842009) al fine di far fronte agli obblighi di corresponsione degli indennizzi a proprietari e imprenditori per eventuali e comprovate diminuzioni o cessazioni di reddito conseguenti al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 17 e successive modificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale n. 98/1981 e delle disposizioni contenute nei decreti istitutivi dei parchi o nei regolamenti delle riserve.

18. L'Allegato di cui al comma 3, dell'articolo 91, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente allegato:

PROCEDIMENTO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Valutazione preliminare art. 6 comma 9 del decreto legislativo n. 152/2006	euro 300,00	nulla
Verifica di assoggettabilità a VAS art. 12 del decreto legislativo n. 152/2006	euro 1.000,00	nulla
VAS art. 13 del decreto legislativo n. 152/2006	euro 5.000,00	nulla
Verifica di assoggettabilità a VIA art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006	euro 2.000,00	+ 0,4 per 1000 del valore dell'opera
VIA ai fini del rilascio del PAUR artt. 23 e 21 bis del decreto legislativo n. 152/2006	euro 3.000,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera
Fase preliminare al PAUR art. 26 bis del decreto legislativo n. 152/2006	euro 1.500,00	+ 0,5 per 1000 del valore dell'opera
VINCA art. 5 del D.P.R. n. 351/1991	euro 2.000,00	nulla
Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VAS e VINCA	euro 3.000,00	nulla
Procedura integrata di VAS e VINCA	euro 7.000,00	nulla
Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VIA e VINCA	euro 4.000,00	+ 0,4 per 1000 del valore dell'opera
Procedura integrata di VIA e VINCA	euro	+ 1 per 1000 del

	5.000,00	valore dell'opera
	euro	+ 1 per 1000 del
Procedura unificata VAS/VIA (porti)	8.000,00	valore dell'opera
Procedura di AIA (Prima AIA - modifica sostanziale AIA vigente - Riesame con valenza di rinnovo) artt. 29 <i>ter</i> e 29 <i>octies</i> del decreto legislativo n. 152/2006	euro	+ 0,5 per 1000 del
	5.000,00	valore dell'opera
Procedura di AIA (Riesame parziale dell'AIA) art. 29 <i>octies</i> del decreto legislativo n. 152/2006	euro	nulla
	5.000,00	
Procedura unificata AIA/VIA	euro	+ 1,5 per 1000 del
	8.000,00	valore dell'opera

19. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 7, si applicano anche al disastro aereo in cui perse la vita l'archeologo siciliano prof. Sebastiano Tusa.

20. Per le finalità di cui al comma 19 è autorizzata la spesa valutata in 77.992,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022.

21. Agli oneri di cui al comma 20 si provvede con parte delle risorse assunzionali di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 e successive modificazioni.

22. All'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 9/2021, dopo le parole "ad eccezione di quelle relative al demanio marittimo" sono aggiunte le parole "e alle concessioni di lotti pascolivi del demanio forestale, per le quali è disposto l'esonero dal pagamento del canone dovuto o da porre a base d'asta per l'annualità 2022,".

23. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività svolte sul territorio della Regione per il recupero ed il primo soccorso della fauna selvatica, da parte delle associazioni e onlus operanti in tale settore, è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022.

24. Al fine di fronteggiare l'emergenza venutasi a determinare per il sovrappopolamento di ungulati nel territorio dei comuni del Parco delle Madonie e di implementare e rendere efficaci le azioni di controllo previste dalle norme vigenti e dai Piani di gestione, la Regione è autorizzata ad intervenire finanziariamente per l'acquisto di celle frigorifere da destinare ai comuni rientranti nel territorio del Parco, con un contributo a favore dell'Ente Parco, per l'esercizio finanziario 2022, pari a 100 migliaia euro.

25. Per l'esercizio finanziario 2022 è autorizzata la spesa di 1.200 migliaia di euro per assicurare i servizi di vigilanza e fruizione nei luoghi della cultura gestiti dalla Regione, al fine di garantire la piena fruibilità degli stessi.

26. Al fine di assicurare, ad invarianza tariffaria, il ripristino dell'equilibrio economico e finanziario dei costi di gestione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane, previsto dagli articoli 8 e 9 della convenzione in atto ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 migliaia di euro, di cui 4.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022, 5.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (Missione 10, Programma 3).

27. All'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5 *bis*. Nelle more del completamento del processo di fusione degli enti, gli organi dell'IRCA operano anche quali organi della CRIAS e dell'IRCAC. Le disposizioni, anche di natura regolamentare, in contrasto con il presente comma cessano di avere applicazione."

28. Per gli impianti sportivi all'aperto, i regolamenti comunali differenziano le superfici relative rispetto a quelle al chiuso ai fini dell'imposizione fiscale.

29. All'articolo 37 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1 *bis*. Qualora i comuni si trovino inadempienti rispetto a quanto prescritto dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, in merito sia all'obbligo di censire il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco che all'obbligo di aggiornarlo annualmente e alle relative procedure di adempimento, la Regione esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni.

1 *ter*. All'aggiornamento annuale del catasto dei soprassuoli per gli incendi verificatisi nell'annualità precedente, i Comuni provvedono entro il 31 luglio di ogni anno."

30. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto della Regione, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed in applicazione delle relative norme di attuazione dello Statuto regionale approvate con decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni. Ferma restando l'abrogazione delle norme regionali incompatibili con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, il regolamento indica le abrogazioni implicite delle norme regionali incompatibili con l'armonizzazione dei sistemi contabili.

31. (comma sostituito dal comma 30).

32. (comma sostituito dal comma 30).

33. (comma sostituito dal comma 30).

34. (comma sostituito dal comma 30).

35. (comma sostituito dal comma 30).

36. L'Assessore per l'economia e l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica presentano alla Giunta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma annuale di addestramento e aggiornamento del personale della Regione, degli enti e degli organismi pubblici regionali, nonché delle società partecipate, sulla normativa relativa ai sistemi contabili.

37. L'acquisto di libri per biblioteche pubbliche e raccolte di pubbliche amministrazioni, di giornali e periodici per emeroteche e di opere d'arte per musei e pinacoteche è considerata spesa investimento.

38. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è autorizzata ad utilizzare, fino all'ottanta per cento delle somme disponibili, le proprie riserve patrimoniali per sterilizzare l'onere degli ammortamenti derivanti dagli investimenti realizzati e da realizzare in coerenza con il Piano degli investimenti adottato.

39. Nell'ambito della ZES Sicilia occidentale, per l'area industriale complessa di Termini Imerese, al fine di ridurre il protrarsi degli impatti socio-economici della crisi industriale dell'area, sono

autorizzate, a favore dei lavoratori Blutec S.p.A., misure per il contrasto della povertà e dell'esclusione sociale nonché misure di politica attiva del lavoro per il reinserimento occupazionale e per l'auto imprenditorialità.

40. Agli oneri finanziari per l'attuazione delle misure di cui al comma 39, nel limite di 30 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare ove necessario, la modifica dei programmi.

41. Gli articoli 28, 29, 30, 30 *bis* e 83 legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni sono abrogati.

42. L'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, esercita le proprie competenze sull'intera superficie dei bacini idrografici.

43. Il Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nell'ambito della gestione del demanio regionale forestale e delle aree a qualunque titolo dallo stesso gestite, esercita le proprie competenze relativamente a:

- a) interventi integrati di rinaturazione e recupero dei suoli abbandonati;
- b) nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive;
- c) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo;
- d) interventi di difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi;
- e) interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette;
- f) manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ed interventi di cui sopra;
- g) interventi finalizzati all'ampliamento e/o miglioramento e alla maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo.

44. Al fine di garantire i servizi prestati dall'Ente di sviluppo agricolo della Sicilia, dall'anno in corso sono assicurate le garanzie occupazionali di centottantuno giornate ai lavoratori stagionali assunti a tempo determinato ai sensi delle L.R. 3 luglio 1950, n. 51 e successive modificazioni, L.R. 31 agosto 1998, n. 16 e successive modificazioni e L.R. 11 giugno 2014, n. 13 e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di ulteriori 100 migliaia di euro a valere sulla Missione 16, Programma 3, capitolo 147326.”.

Nota all'art. 16, comma 1:

L'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni in materia di enti regionali.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2 *bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012,

n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici. *La disposizione di cui al presente comma non si applica al consiglio di amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia, istituito con l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni.*

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 24, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 si intendono riferite esclusivamente ai titolari di cariche elettive.

3. A far data dalla scadenza degli organi attualmente in carica, le funzioni già attribuite ai collegi dei revisori dei conti di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono svolte da due revisori dei conti, nominati con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e designati rispettivamente con proposta del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca e dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale. Ferme restando le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni, i componenti dei collegi dei revisori di competenza regionale devono avere la propria residenza nella Regione.

4. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "quattro anni" sono sostituite con le parole "tre anni" e le parole "due quadrienni" sono sostituite con le parole "due trienni".

5. A far data dalla scadenza degli organi attualmente in carica, le funzioni già attribuite ai collegi dei revisori dei conti di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 6/2000 sono svolte da un revisore dei conti nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della medesima legge regionale n. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Ferme restando le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il revisore dei conti deve avere la propria residenza nella Regione.

6. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 9 e 16 della legge regionale n. 6/2000 incompatibili con le previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. Il comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è sostituito dal seguente:
"4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti, ciascun Assessore regionale con proprio decreto definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi trenta giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma."

8. Le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 9/2015 non si applicano alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)."

Nota all'art. 17, comma 1:

L'articolo 84 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e

correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Rafforzamento servizi di vigilanza e manutenzione stradale.

1. Al fine di elevare gli standard di sicurezza della viabilità siciliana, anche alla luce della emergenza da Covid-19, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato, a seguito di specifico avviso pubblico di selezione che indichi i requisiti richiesti, i posti disponibili e le destinazioni lavorative, a sostenere la spesa di 450 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022, al fine di cofinanziare con l'ANAS il rafforzamento dei servizi di vigilanza e manutenzione stradale tramite il personale del bacino ex Keller (Missione 10, Programma 5).

1 bis. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti, su specifica domanda, nell'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni e possono essere assunti presso le società partecipate pubbliche per le finalità e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16.”.

Nota all'art. 19, comma 1, lett. a), b) e c):

L'articolo 21 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Comando personale sanità.

1. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modificazioni, le parole "numero massimo di 15 unità" sono sostituite dalle parole "numero massimo di 20 unità" e alla fine del medesimo comma 10 sono aggiunte le parole "Al personale comandato di cui al presente comma si può fare ricorso eccezionalmente, per un biennio, con comando non rinnovabile e soltanto nel caso in cui sia andato deserto l'atto di interpello da riservare prioritariamente al personale già dipendente.”.

2. Per l'espletamento delle attività contabili relative alla gestione sanitaria accentrata ed al Fondo sanitario regionale di competenza del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, presso l'Assessorato regionale dell'economia può essere disposto, altresì, il comando di personale delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere (*parole soppresse*), con specifiche competenze nelle materie trattate dal dipartimento, da inquadrare con le medesime modalità di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale n. 15/2004 e successive modificazioni. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 15 agosto 2000, n. 10 e successive modificazioni.

2 bis. In coerenza con l'accordo Stato-Regione del 14 gennaio 2021, al fine di potenziare l'organico ed incrementare le attività istituzionali dell'Ufficio speciale Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi, istituito ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni e prorogato per un anno con delibera della Giunta regionale n. 593 del 16 dicembre 2022, può essere disposto presso il medesimo Ufficio speciale il comando di personale proveniente dalle aziende sanitarie provinciali e dalle aziende ospedaliere con specifiche competenze principalmente nel settore sanitario.

2 ter. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2 bis possono essere destinate un numero massimo di 10 unità di personale, da destinare alle strutture interessate con provvedimento dell'Assessore regionale per l'economia, previa intesa con l'Assessore regionale per la salute.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2021, dell'importo di 1.000 migliaia di euro, di cui 340 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 2. Per le medesime finalità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, *l'autorizzazione di spesa è determinata* per l'importo massimo di 3.000 migliaia di euro, *(parole soppresse)*. Ai relativi oneri si provvede con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 17/2019, con decreto del Ragioniere generale.”.

Nota all'art. 19, comma 2:

La legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 9 agosto 2019, n. 37, S.O.

Nota all'art. 20, comma 1:

L'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni relative alla sanità.

1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. I soggetti accreditati per le branche a visita di cui al Dec.Ass. 17 giugno 2002, n. 890 e successive modifiche ed integrazioni, possono, richiedendolo all'Assessorato regionale della sanità e alle AUSL territorialmente competenti, trasferire la propria attività ambulatoriale da una provincia all'altra. L'Assessorato regionale della sanità, dipartimento del F.S.R., provvede con proprio provvedimento al trasferimento delle risorse tra le aziende sanitarie territorialmente competenti.

3. La Regione siciliana favorisce la realizzazione di cimiteri destinati alla sepoltura di animali d'affezione. Con successivo provvedimento l'Assessore regionale per la sanità disciplina, in armonia con la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, le modalità per la loro realizzazione.

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. Le strutture societarie sanitarie già autorizzate alla data di entrata in vigore dell'articolo 123 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, comprese quelle validate e confermate dalle soppresse USL, per l'erogazione delle prestazioni di terapia fisica oltre che di radiologia, possono continuare ad erogare tali prestazioni ai sensi del Dec.Ass. 17 giugno 2002, n. 890 purché provviste di ambulatorio di medicina fisica riabilitativa diretto da un fisiatra.

7. Le disposizioni contenute nella legge regionale 12 agosto 1980, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni sono applicate alle seguenti categorie:

a) mutilati ed invalidi di guerra, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, del D.P.R.

23 dicembre 1978, n. 915 e del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;
b) vittime civili di guerra ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

8. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad emanare con decreto, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, un programma regionale unitario per l'autismo. Tale decreto prevede che ogni azienda unità sanitaria locale della Regione siciliana attiva un centro per l'autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo. Il decreto prevede, altresì, che ogni azienda unità sanitaria locale è comunque tenuta a destinare almeno *lo 0,3 per cento* delle somme poste in entrata nel proprio bilancio annuale alla rete integrata di servizi per l'autismo.

9. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed al fine di consentire l'attuazione del progetto sperimentale per l'impiego delle cellule staminali cordonali nella rigenerazione della parete cardiaca in soggetti colpiti da infarto, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, la spesa di 500 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

10. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2005 all'azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, un contributo di 150 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.1, capitolo 425310), finalizzato al proseguimento dell'attività del Registro tumori per la provincia di Trapani istituito con Del. 19 febbraio 2003, n. 394 del direttore generale. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

11. Al fine di fronteggiare le emergenze sanitarie della popolazione residente nella zona sud della provincia di Siracusa e nella zona montana del Siracusano, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a corrispondere, per l'esercizio finanziario 2005, all'azienda sanitaria locale n. 8 un contributo straordinario di 400 migliaia di euro (UPB 10.7.2.6.1, capitolo 832401) per la realizzazione di un impianto di elisoccorso per l'ospedale d'area Avola-Noto, nello spazio attiguo all'ospedale "Di Maria" di Avola, già zona di pronto intervento per i casi di calamità pubblica.

12. Al punto 6, lettera a), quarto capoverso dell'allegato alla legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, in materia di requisiti tecnici delle case di cura private, sono cassate le parole da "ed" fino a "equipollente".

13. Per le finalità di assistenza dei pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer, di cui all'articolo 34 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, l'Assessore regionale per la sanità attribuisce alle aziende unità sanitarie locali una quota vincolata pari ad almeno lo 0,1 per cento dell'assegnazione finanziaria di ogni azienda unità sanitaria locale. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad attribuire ad ogni azienda unità sanitaria locale il relativo riparto di spesa con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

14. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

15. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

16. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle

AUSL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.

17. Per una maggiore efficienza complessiva del sistema regionale organizzato dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, per la formazione e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario regionale, ed a completamento del quadro istituzionale organizzato con la stessa legge in modo da perseguire anche il razionale utilizzo delle pubbliche risorse che vi sono destinate, il finanziamento a carico del fondo sanitario regionale previsto dall'articolo 22, comma 4, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, deve essere annualmente determinato in misura non inferiore al 2,3 per mille del monte salari complessivo del personale stesso. Per il medesimo scopo di efficienza di cui al comma 1 secondo principi di continuità e funzionalità, la dotazione organica del CEFPAS è strutturata in profili e figure professionali caratterizzati, in tutte le loro articolazioni, da una professionalità acquisita all'interno dell'ente o che comunque tenga conto della peculiarità dell'attività svolta dallo stesso centro.

18. Il farmaco "insulina galargine lantus" nelle sue diverse modalità di somministrazione è distribuito gratuitamente ai diabetici in terapia insulinica.

19. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2005 all'azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, un contributo di 200 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.1, capitolo 425311), finalizzato al proseguimento dell'attività del Registro tumori per la provincia di Siracusa.”.

Nota all'art. 21, comma 1:

L'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Programmazione sanitaria regionale.

1. Il Piano sanitario regionale definisce, nell'ambito della compatibilità finanziaria ed in coerenza con il Piano sanitario nazionale, gli strumenti e le priorità idonei a garantire l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario regionale in ottemperanza ai Livelli essenziali di assistenza, agli indirizzi della politica sanitaria regionale nonché alle disposizioni della presente legge. Esso è attuato nella programmazione sanitaria locale secondo quanto disposto nei successivi articoli.

2. Il Piano sanitario regionale è proposto dall'Assessore regionale per la sanità, acquisito il prescritto parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, istituita dalla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 10, e sentita la Consulta regionale della sanità, di cui all'articolo 17 della presente legge, che esprime le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Il Piano sanitario regionale ha durata triennale. Esso è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, acquisito il parere vincolante della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Con le stesse modalità si procede all'approvazione delle modifiche che si rendessero necessarie entro i tre anni di vigenza.

4. In sede di prima applicazione della presente legge il Piano sanitario regionale è approvato con la procedura di cui al comma 3 entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi definiti dal Piano sanitario regionale, con particolare riferimento allo stato di salute della popolazione, e dei relativi livelli di spesa, l'Assessore regionale per la sanità predispone, entro il 30 aprile di ogni anno, un'apposita relazione sullo stato del Servizio sanitario regionale dettagliatamente corredata dei dati necessari. La relazione è illustrata alla Giunta regionale e successivamente trasmessa all'Assemblea regionale siciliana.

5 bis. Gli atti di programmazione di cui alla presente legge, di competenza dell'Assessore o della Giunta regionale, sono adottati previo parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana."

Nota all'art. 22, comma 1:

L'allegato IV della Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE recante "Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.", è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea del 22 luglio 1992, n. L 206.

Nota all'art. 26, comma 14:

Per l'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024.", vedi nota all'art. 2, comma 1.

Nota all'art. 26, comma 18:

Il comma 701 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.", così dispone:

"Art. 1

701. Per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 702 e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 ottobre 2023, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi."

Nota all'art. 26, comma 33:

Gli articoli 5 e 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, recante "Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.", così rispettivamente dispongono:



“Art. 5

Recupimento con modifiche dell'articolo 10 "Interventi subordinati a permesso di costruire" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

- a) gli interventi di nuova costruzione;
- b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti degli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi e per il contenimento del consumo di nuovo territorio, come di seguito definite:

1) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati e degli ammezzati aventi altezza minima di m. 2,20 esistenti alla data del 30 giugno 2023, purché realizzati in forza di regolare titolo edilizio alla medesima data, inclusi quelli regolarizzati attraverso sanatorie edilizie, rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni segnalazioni certificate di inizio attività in sanatoria, fatta eccezione per le pertinenze relative ai parcheggi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e all'articolo 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, costituiscono opere di ristrutturazione edilizia;

2) il recupero volumetrico di verande regolarmente realizzate ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni fino ad un massimo del 2 per cento del volume dell'unità immobiliare residenziale afferente, ad esclusione delle verande realizzate nei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze. E dovuto il pagamento degli oneri concessori;

3) il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di m. 2, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi m. 1,50 per la superficie relativa. Il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti senza alterazione del volume complessivo preesistente. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici;

4) il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati e degli ammezzati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi altezza minima di m. 2,20 è consentito in deroga alle norme vigenti e comunque per una altezza minima non inferiore a m. 2,20. Si definiscono pertinenze, locali accessori, interrati e seminterrati i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita agli stessi;

5) gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aero-illuminazione;

6) il progetto di recupero ai fini abitativi segue le prescrizioni tecniche in materia edilizia, contenute nei regolamenti vigenti, nonché le norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici, fatte salve le deroghe di cui ai punti precedenti. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive

modificazioni nonché del piano paesaggistico;

7) le opere realizzate ai sensi del presente articolo comportano il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 7, calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento al comune di una somma pari al 10 per cento del valore dei locali oggetto di recupero, desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che risulta dalla perizia giurata allegata al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività nei casi previsti dall'articolo 10;

e) gli interventi di riqualificazione urbana attraverso l'insediamento di attività commerciali o artigianali.

Art. 8

Recepimento con modifiche dell'articolo 17 "Riduzione o esonero dal contributo di costruzione" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1.

2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile o dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni;

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell'assetto idrogeologico, artistico-storico e ambientale.

4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà della Regione nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile.

5. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza, sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di



costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.

6. Gli insediamenti artigianali all'interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali all'interno delle aree o dei nuclei industriali sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione. Le tabelle parametriche sono applicate integralmente per gli insediamenti commerciali e direzionali. Nessun contributo è dovuto per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. Per il mutamento della destinazione d'uso, quando non urbanisticamente rilevante, non è dovuto nessun contributo; i comuni possono deliberare l'applicazione di un tributo. Nei casi di cambio della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante sono dovuti gli oneri concessori per legge e con le aliquote ed importi unitari come deliberato dai singoli comuni, quando il richiedente il permesso di costruire si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione.

7. Il contributo per il costo di costruzione non è dovuto da coloro che richiedono il permesso di costruire per fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio, quando questi hanno caratteristiche dell'edilizia economica e popolare o edilizia residenziale sociale ed i richiedenti non risultino proprietari di altri immobili destinati ad abitazione nonché dalle cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa che abbiano i requisiti per accedere a finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi comprese quelle che hanno già firmato le convenzioni con i comuni, e da coloro che richiedono la concessione per alloggi aventi le caratteristiche di superficie di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il contributo non è dovuto altresì per le eventuali unità immobiliari, inserite nei piani di utilizzo PEEP, aventi destinazione diversa da quella residenziale ma incluse nel piano stesso purché con obblighi di convenzione ancora in corso.

8. Nei casi previsti dal comma 1, gli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 7 sono ridotti al 40 per cento rispetto a quelli determinati dai comuni sulla base delle tabelle parametriche approvate con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977, fatti salvi i casi di esenzione previsti dall'ultimo periodo del comma 6.

9. Per l'aggiornamento e l'adeguamento dei contributi di costruzione resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

10. Resta salva la facoltà dei singoli comuni di introdurre premialità prevedendo la possibilità di ridurre i contributi di costruzione al fine di promuovere: risparmio energetico, ecologia, bioedilizia, riduzione del rischio sismico, riciclaggio dei rifiuti, rigenerazione urbana, recupero edilizio, ristrutturazione urbana ed edilizia ovvero altre forme ritenute innovative per la qualità architettonica. I comuni possono altresì ridurre il contributo di costruzione se nella realizzazione dell'opera si utilizzano materiali certificati e rispondenti ai criteri ambientali minimi (CAM).”.

Nota all'art. 26, comma 36:

L'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.”, così dispone:

“Disposizioni relative al turismo.

1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, dopo le parole "Regione siciliana" inserire le parole "ed il turismo interno".

4. Al fine di adeguare il corrispettivo pagato dalla Regione siciliana per il servizio di collegamento marittimo con le Isole minori, in dipendenza delle circostanze eccezionali che hanno determinato l'imprevedibile aumento del costo del carburante, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere il seguente corrispettivo una tantum alle società esercenti i servizi di trasporto marittimi:

a) tratte per il trasporto passeggeri mezzo veloce:

1) unità di rete Egadi	euro	370.000;
2) unità di rete Eolie	euro	660.000;
3) unità di rete Pantelleria	euro	40.000;
4) unità di rete Pelagie	euro	180.000;

b) tratte trasporto passeggeri Ro-Ro:

1) unità di rete Eolie	euro	250.000.
------------------------	------	----------

Per le finalità di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478110, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

5. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti affida l'incarico dello studio per la pianificazione del riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale della Regione. Il piano deve contenere la rete dei servizi di trasporto pubblico secondo principi di economicità ed efficienza; deve contenere altresì elementi di gerarchizzazione tra i diversi livelli territoriali, determinando i servizi minimi regionali e le unità di rete. Il piano di cui alla presente disposizione è approvato sentite le rappresentanze regionali delle imprese di trasporto pubblico, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la Giunta regionale di Governo, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge compresi quelli derivanti dalle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti contratti sono stipulati entro il 30 giugno 2007, dalla Regione e dai comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi, che possono costituirsi in consorzi o in associazioni temporanee d'impresa; sono, comunque, fatti salvi i

contratti di servizio e le convezioni in atto esistenti tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. Non possono essere compresi nei contratti d'affidamento provvisorio i servizi occasionali, speciali e di gran turismo già accordati ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, che continueranno ad essere esercitati sotto forma di autorizzazione. Non possono, comunque essere affidati o autorizzati nuovi servizi di trasporto pubblico locale e di gran turismo sino all'attuazione della riforma organica del settore; potranno essere adeguate il numero delle corse relative ai programmi di esercizio dei servizi oggetto del contratto di affidamento provvisorio o di autorizzazione, in funzione di mutate esigenze della mobilità e, con carattere di stagionalità, essere concesse autolinee urbane da parte di Comuni singoli o associati, contigui, a condizione che, se associati, la maggioranza di essi sia a prevalente economia turistica ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 contigui, ed a condizione che venga stipulata tra di essi apposita convenzione che ne regoli modalità attuative anche ai fini dell'utilizzo in comune delle risorse turistiche e del miglioramento dei servizi di mobilità, con l'utilizzo anche di bus scoperti che attraversano il territorio dei comuni, ed a condizione che ne assumano integralmente i relativi oneri. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità con proprio decreto disciplina l'esecuzione della presente disposizione. Il contratto di affidamento provvisorio erogato a trimestri anticipati deve prevedere un corrispettivo pari al contributo spettante all'azienda per l'anno 2005, calcolato ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ovvero alla somma dei contributi spettanti alle aziende costituite in consorzi o in associazioni temporanee, adeguato alla dinamica dei dati ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 1998 al 2004 ed in ragione del regime fiscale dell'azienda destinataria. Il corrispettivo dei contratti di affidamento provvisorio è annualmente adeguato sulla base dell'indice annuale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I contratti di affidamento provvisorio devono prevedere anche il corrispettivo per i servizi resi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 e devono altresì prevedere un sistema tariffario flessibile secondo le dinamiche di mercato ed adeguabile all'andamento dei costi di esercizio. (periodo soppresso). Anche ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresi nel decreto del Dirigente generale n. 1058/2004, la Regione siciliana provvede direttamente alla corresponsione delle somme, calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ai soggetti affidatari, con le stesse modalità previste per i contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza regionale; ogni pattuizione in contrasto con la presente disposizione, contenuta nei contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale, deve intendersi annullata; sono, comunque, fatti salvi i corrispettivi già previsti dai contratti con convenzioni in essere stipulati tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. I servizi urbani ed extraurbani di competenza comunale attualmente concessi dai comuni ma non compresi tra quelli elencati nel D.Dirig. n. 1058/2004, saranno oggetto anch'essi di contratti di affidamento provvisorio stipulati con le aziende che già li esercitavano; gli oneri di detti servizi rimangono a carico dei comuni stessi. Sono confermate le disposizioni per la disciplina e la sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale urbano previste dall'articolo 1, quarto e quinto comma, della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10. Per la redazione del predetto piano di riassetto 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 450 migliaia di euro (UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476516) cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003 del bilancio della Regione. La Regione, fino alla stipula dei contratti di affidamento provvisorio, continua a corrispondere, a ciascuna impresa di trasporto pubblico, il contributo di esercizio, secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni compresi, a partire dall'esercizio finanziario 2006, gli adeguamenti ISTAT di cui al paragrafo 7, salvo conguaglio.

6 bis. La durata dei contratti di affidamento provvisorio, di cui al comma 6, decorre dalla data della stipula dei contratti stessi. (Per la proroga della scadenza dei contratti, di cui al presente comma, vedi il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e il comma 1 dell'articolo

13 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, quest'ultimo dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 16/2021.).

6 *ter*. La spesa autorizzata per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 per le finalità del comma 6 è comprensiva di tutti gli oneri relativi ai corrispettivi previsti dal medesimo comma 6.

7. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8, è sostituito dal seguente:

"3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1 sono a carico della Regione, che provvede, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, a stabilire le direttive relative alla modalità di rimborso delle aziende di trasporto."

All'onere di cui al presente comma si provvede con le disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.

8. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, le parole "comma 2" sono sostituite dalle parole "comma 1".

10. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

11. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole "che si realizzano nel territorio regionale".

12. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è sostituito dai seguenti:

"1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione sostiene l'attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato forfetariamente nella misura annua di 1.238 euro ed è pagato in unica soluzione.

1 *bis*. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 2.200 migliaia di euro (UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478106), di cui 1.100 migliaia di euro destinate all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2004."

13. Si considerano scolastiche anche le autolinee extraurbane in favore degli studenti universitari e parauniversitari tirocinanti, in applicazione della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.

14. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole da "interna" a "Finanze" sono sostituite con le parole "costituita con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioniere generale della Regione". “.

Nota all'art. 26, comma 37:

L'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, recante “Modifiche alla legge regionale

25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Norme in materia di pagamento della tassa automobilistica.

1. In considerazione dell'avvio del sistema di riscossione coattiva previsto dall'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e successive modificazioni, al fine di favorire l'allineamento degli archivi regionali della tassa automobilistica con le risultanze dell'archivio nazionale della tassa automobilistica prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle Finanze n. 418/1998 e del Pubblico Registro Automobilistico, anche per evitare contenziosi, non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza sia stabilita tra 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2021, purché il versamento sia effettuato entro il 30 novembre 2022.

2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative.

3. Gli importi delle sanzioni e degli interessi non sono stati previsti tra le entrate del bilancio regionale 2022/2024 e pertanto non determinano una minore entrata per le casse regionali.

3 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2023 si applica la definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dall'1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 prevista dai commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successive modificazioni.”.

Nota all'art. 26, comma 39:

La legge regionale 13 luglio 2021, n. 16, recante “Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 23 luglio 2021, n. 31, S.O.

Nota all'art. 26, comma 40:

L'articolo 2 della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16, recante “Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Interventi a titolarità regionale.

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla presente legge e ad integrazione degli strumenti già previsti dalla legislazione vigente, la Regione promuove e sostiene, mediante un bando pubblico destinato a sostenere il potenziamento o l'avvio di iniziative territoriali a favore di nuclei o persone in condizioni di povertà:

- a) misure d'intervento straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza alimentare;
- b) azioni di sostegno per il ricovero di indigenti e soggetti in condizione di marginalità sociale estrema;
- c) azioni a sostegno delle persone in condizione di isolamento ed esclusione sociale.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono realizzati dagli enti elencati dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni operanti nel

territorio regionale da almeno 10 anni e già operanti nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma Operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e possono consistere nell'erogazione diretta di pasti nonché di generi alimentari a favore di singole persone e nuclei familiari ovvero nell'organizzazione e nella gestione di reti di raccolta e redistribuzione dei predetti generi agli enti impegnati direttamente nell'erogazione.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono realizzati dagli enti elencati dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni operanti nel settore nel territorio regionale e possono consistere nell'accoglienza temporanea a carattere residenziale e semiresidenziale ove rilevata l'oggettiva e contingente condizione di bisogno degli interessati, nelle more della presa in carico da parte dei competenti servizi sociali.

4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), sono realizzati dagli enti elencati dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni operanti nel settore nel territorio regionale e possono consistere in iniziative ed attività di promozione socio-educativa e socio-culturale anche in funzione di orientamento per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari, compresi quelli di assistenza domiciliare, di contrasto alla devianza ed alla dispersione scolastica e di inserimento nell'ambito dei programmi di inclusione sociale esistenti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione, anche in accordo con altri enti pubblici, promuove la valorizzazione e l'assegnazione in comodato d'uso di immobili appartenenti al patrimonio regionale, degli enti ed organismi del settore regionale e di immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati alla Regione nel rispetto della normativa vigente nonché di immobili non utilizzati dalle IPAB.

6. Con decreto del Presidente della Regione, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, previo parere della Commissione "Salute, Servizi Sociali e Sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati i criteri per l'attribuzione dei benefici finanziari a sostegno degli interventi di cui al presente articolo nonché le relative modalità di erogazione e rendicontazione coerenti con le previsioni relative al Programma operativo complementare (POC) 2014-2020.

7. Entro quindici giorni dal decreto di cui al comma 6, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, è adottato l'avviso generale di selezione.

7 bis. È istituito un fondo, con una dotazione per l'anno 2023 di 1.700 migliaia di euro, per far fronte ad interventi straordinari relativi all'acquisto di medicinali del paziente, non forniti dal Servizio sanitario nazionale, spese di vitto, alloggio e trasporto in favore del paziente e/o di un familiare che versano in condizione di particolare disagio socio-economico (Missione 12, Programma 4).

7 ter. Al fondo possono accedere i pazienti affetti da patologie gravissime, oncologiche, genetiche e malattie rare, che non ricevono altri contributi o sussidi da enti pubblici.

7 quater. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro sono determinati i criteri e le modalità di erogazione e di rendicontazione per il riconoscimento del beneficio.”.

Note all'art. 26, comma 41:

Il comma 609 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.", così dispone:

"Art. 1

609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47 *bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

Per il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.", vedi nota all'art. 5, comma 5.

Note all'art. 26, comma 42:

Per il comma 609 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.", vedi nota all'art. 26, comma 41.

Il comma 1 dell'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.", così dispone:

"Art. 48

Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1 *bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3 *bis*."

Nota all'art. 26, comma 44:

I commi 330 e 332 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.", così rispettivamente dispongono:

“Art. 1.

330. Per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

332. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui al comma 330, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base di quanto previsto al medesimo comma, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.

Note all'art. 26, comma 45:

Il comma 331 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.”, così dispone:

“Art. 1

331. L'importo di cui al comma 330, comprensivo degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorre a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1 *ter*, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”.

Per l'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”, vedi nota all'art. 26, comma 42.

Nota all'art. 26, comma 47:

L'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.”, così dispone:

“Fondo di Quiescenza.

1. I commi 2, 3, 4, 7, 8 dell'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono abrogati.

2. È istituito il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale, di seguito denominato Fondo, avente natura giuridica di ente pubblico non economico.

3. Al Fondo è assegnata una dotazione finanziaria iniziale di 885.000 migliaia di euro, pari al montante contributivo, alla data del 31 dicembre 2009, del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

4. Per le finalità del comma 3, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, è autorizzato un limite di

impegno quindicennale di 59.000 migliaia di euro annui, cui si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

5. La Regione può provvedere alla dotazione finanziaria del Fondo anche con eventuali conferimenti di beni immobili individuati con decreto del Presidente della Regione su proposta del Ragioniere generale.

6. I beni immobili conferiti al Fondo sono valutati da un'Agenzia indipendente pubblica, e l'importo del limite di impegno annuale, di cui al comma 4, è ridotto in misura pari al valore dei beni immobili conferiti al predetto Fondo nell'anno di conferimento degli stessi.

7. L'onere del trattamento di quiescenza del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è a carico del Fondo.

8. L'onere del trattamento di quiescenza del personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, nonché l'onere relativo all'indennità di buonuscita di tutto il personale regionale è a carico del bilancio della Regione che provvede al relativo pagamento tramite il Fondo, attraverso appositi trasferimenti.

9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la contribuzione previdenziale, relativa al personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, a carico del dipendente ed a carico dell'Amministrazione regionale, è trasferita al Fondo.

10. In attuazione del comma 9 del presente articolo le minori entrate per l'esercizio 2010 sono valutate in 88.000 migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2011 in 90.000 migliaia di euro.

11. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

12. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale esclusivamente di personale regionale in servizio, senza alcun onere a proprio carico. Può, altresì, avvalersi di locali, arredi, macchine elettroniche e sistemi informativi messi a disposizione a titolo gratuito dalla Regione.

13. Sino alla completa definizione delle procedure di cui ai precedenti commi, al pagamento del trattamento di quiescenza, nonché dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo, si provvede in base alla previgente normativa.

14. La Regione è garante, in ogni caso, delle prestazioni pensionistiche e del pagamento dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo.

14 *bis*. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14 possono essere utilizzate, in misura non superiore al 20 per cento per ciascun anno, per finanziare prestiti agevolati in favore del personale regionale dipendente o in quiescenza. Le modalità, gli oneri e le condizioni di erogazione sono stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del direttore generale del Fondo.

14 *ter*. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14, possono essere utilizzate per prestiti in favore del personale regionale collocato in quiescenza, in misura non superiore al 90 per cento delle somme spettanti a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto. La concessione del prestito è

subordinata alla cessione, ai sensi degli articoli 1267 e seguenti del codice civile, da parte del richiedente, in favore del Fondo pensioni Sicilia, del credito vantato a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato.

14 *quater*. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14, possono essere, altresì, utilizzate per prestiti in favore del personale in servizio per spese per studi universitari e post universitari per i figli, nella misura massima di 20.000 euro per figlio, fermo restando il limite del 70 per cento dell'ammontare dell'indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato alla data di presentazione dell'istanza. La concessione del prestito in favore del personale in servizio, per studi universitari e post universitari per i figli, è rimborsata mediante trattenuta di un quinto disponibile dello stipendio.

15. L'articolo 7, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è così modificato: le parole "gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza." sono sostituite dalle seguenti "gestione del personale regionale in servizio e coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale."

16. L'Assessorato regionale della Presidenza è autorizzato a concedere al Fondo un contributo annuo per spese di funzionamento e di organizzazione. Per l'esercizio finanziario 2009, il relativo onere è valutato in 100 migliaia di euro e per gli esercizi finanziari successivi in 200 migliaia di euro.

17. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l'applicazione del presente articolo."

Nota all'art. 26, commi 50 e 51:

L'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, recante "Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Disposizioni varie.

1. La Regione al fine di favorire la coesione socio-politica e lo sviluppo interculturale nel mediterraneo, promuovendo la formazione di giovani cittadini e segnatamente quelli appartenenti ai gruppi più svantaggiati, assegna un contributo straordinario di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 alla "Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet", avente sede legale presso il Monastero Benedettino "G.B. Dusmet", di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo (Missione 1, Programma 11).

2. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, a concedere al comitato organizzatore un contributo di 100 migliaia di euro per la realizzazione della manifestazione denominata "Sherbeth festival" (Missione 7, Programma 1).

3. Dopo l'articolo 16 della L.R. 3 agosto 2022, n. 15 è aggiunto il seguente:

"Art. 16 *bis*.

Accesso alle strutture

1. Nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, del benessere psico-fisico dei cani ospitati e per la prevenzione della diffusione di malattie infettive o zoonosiche degli animali, l'accesso presso le strutture di cui all'articolo 16 è consentito ai soli presidenti di associazioni

animaliste riconosciute a livello regionale previa autorizzazione del direttore sanitario delle strutture ed in presenza dei veterinari dell'ASP competente per territorio."

4. In attesa del riordino della disciplina regionale della rete di residenzialità per soggetti fragili, è fatto divieto di assegnare a soggetti privati postazioni di RSA. Detto divieto si applica anche alle procedure in corso che, pertanto, nelle more del suindicato riordino, si intendono sospese.

5. All'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7 bis. Per le finalità del presente articolo, il Governo della Regione provvede ad avviare la procedura per la riprogrammazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 o per l'anticipazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, sospendendo, nelle more della definizione, le disposizioni attuative emanate con il decreto inter assessoriale di cui al comma 6."

6. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, dopo le parole "S.A.S. S.p.A." sono aggiunte le parole "e Istituto regionale per il Credito Agevolato (IRCA)" e le parole "a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite dalle parole "a decorrere dall'anno 2023".

7. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1 ter. In via temporanea e limitatamente alle misure agevolative le cui procedure siano state avviate prima del 30 giugno 2022, il comma 1 si applica anche alle agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi comunitari concesse entro il 31 dicembre 2022."

8. Tutti i rientri di cui alle misure gestite da IRFIS-FinSicilia s.p.a. a valere sulle risorse del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana confluiscono nelle disponibilità del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni.

9. Al comma 3 dell'articolo 4 della L.R. 3 agosto 2022, n. 15, la parola "sei" è sostituita dalla parola "sessanta".

10. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, al comune di Agrigento un contributo straordinario di 500 migliaia di euro per interventi straordinari igienico sanitari nelle strade urbane (Missione 18, Programma 1).

11. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 15, della legge regionale n. 13/2022 non si applicano alle procedure discendenti dall'applicazione del comma 17 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni.

12. Per le finalità di cui al comma 44 dell'articolo 14 della legge regionale n. 13/2022 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'ulteriore spesa di euro 272.313,31 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147326).

13. È assegnato al comune di Acquadolci (ME), per l'esercizio finanziario 2022, un contributo di 100 migliaia di euro per gli interventi straordinari di manutenzione ed ampliamento dei locali ex biblioteca comunale (Missione 5, Programma 1).

14. È assegnato al comune di Milazzo (ME), per l'esercizio finanziario 2022, un contributo di 50 migliaia di euro per la realizzazione del Festival del Cinema italiano, (*parole soppresse*). (Missione 7, Programma 1).

15. In ricordo di Lorena Quaranta è istituita, per l'anno 2022, una borsa di studio del valore di 5 migliaia di euro da assegnare a studenti meritevoli con l'obiettivo di sostenere la loro formazione presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Messina (Missione 4, Programma 6).
16. Per la divulgazione scientifica nelle scuole relativamente alla transizione ecologica e l'educazione ambientale, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento regionale dell'ambiente, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, ad erogare la somma di 150 migliaia di euro in favore dei Gruppi ricerca ecologica Sicilia (Missione 9, Programma 2).
17. In coerenza con quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5 novembre 2020, n. 445, in sede di programmazione di fondi extraregionali, sono destinate all'Ente di sviluppo agricolo 10.000 migliaia di euro, al fine di sostenere gli investimenti destinati alla realizzazione e manutenzione straordinaria della viabilità rurale e per obiettivi specifici, in coerenza con i compiti istituzionali dell'ente.
18. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modificazioni, dopo le parole "nonché l'articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10" sono inserite le parole "e l'articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni".
19. Al fine di assicurare la piena implementazione dei servizi resi all'Amministrazione regionale ed alle società partecipate, la società Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) dispone, nell'ambito del proprio equilibrio di bilancio, compatibilmente al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, l'integrazione dell'orario di servizio fino a 36 ore settimanali per il personale in regime di tempo parziale, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni.
20. Al fine di assicurare il riconoscimento dell'indennità di cui al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni, agli operatori impegnati nell'emergenza Covid-19 presso l'Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 500 migliaia di euro, cui si provvede con le disponibilità di cui al comma 9 del medesimo articolo 5 anche attraverso l'utilizzo delle risorse extraregionali non impegnate.
21. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9/2020 e successive modificazioni trovano applicazione anche nei confronti del personale dipendente della Società Servizi Ausiliari S.p.A. impegnato in servizi sanitari ausiliari presso le Aziende sanitarie afferenti pazienti Covid. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante le risorse individuate al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9/2020 e successive modificazioni.
22. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 34 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di euro 100.027,08 (Missione 12, Programma 5, capitolo 413431).
23. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 66 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di 250 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 417373).
24. È riconosciuto al Comune di Adrano un contributo straordinario, per l'esercizio finanziario 2022, di 100 migliaia di euro per la manifestazione "Arte, Cultura e Musica" (Missione 7, Programma 1).

25. Al fine di consentire l'acquisto di attrezzature e arredamento di primo impianto indispensabili al funzionamento della sede del nuovo comune, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'erogazione di un contributo straordinario di 200 migliaia di euro in favore del comune di Misiliscemi (Missione 18, Programma 1).
26. All'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, dopo le parole "turistico ricettiva" aggiungere la parola "artigianale".
27. Al comma 46 dell'articolo 12 della legge regionale n. 13/2022 dopo le parole "è istituito" aggiungere le parole "per l'anno 2022" e la parola "annualmente" è soppressa.
28. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce il ripristino, lo sviluppo e la fruizione delle aree attrezzate e dei rifugi del demanio forestale, anche ai fini del controllo del territorio in materia di prevenzione incendi.
29. La Regione, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto regionale e in armonia con le norme contenute nella legge 14 gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni, riconosce l'importanza che la vegetazione arborea ed arbustiva riveste ai fini paesaggistici, culturali e igienico-ambientali, tutela ed incrementa il patrimonio naturale, arboreo ed arbustivo all'interno delle aree urbane e nei territori limitrofi. Le amministrazioni locali, in coerenza con le finalità di cui al presente comma, assicurano nelle aree urbane la corretta manutenzione ed il migliore stato di conservazione del patrimonio arboreo ed arbustivo. È fatto obbligo alle amministrazioni locali di:
- preservare dall'abbattimento la vegetazione arborea cittadina di rilevanza paesaggistica, botanica o storico-culturale;
 - prevenire danni alla vegetazione arborea cittadina derivanti da gravi alterazioni del suo spazio vitale;
 - regolamentare l'attività di potatura degli alberi ornamentali nelle città.
30. Per il finanziamento della rimozione e smaltimento dell'amianto nei siti di archeologia industriali riconosciuti come beni culturali e dotati di decreto di vincolo, il dipartimento regionale della protezione civile è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, ad erogare la somma di 500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2).
31. È assegnata al Comune di Gela per l'esercizio finanziario 2022 la somma di 100 migliaia di euro per la realizzazione di una tensostruttura sul territorio comunale da adibire prioritariamente ad attività di ginnastica artistica e ritmica (Missione 6, Programma 1).
32. È assegnata al Comune di Gela per l'esercizio finanziario 2022 la somma di 100 migliaia di euro per la realizzazione di percorsi per l'accesso al mare in favore dei disabili (Missione 12, Programma 2).
33. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 150 migliaia di euro al Museo del Mare di Gela al fine di completare l'allestimento interno dello stesso (Missione 5, Programma 2).
34. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, al libero Consorzio comunale di Ragusa un contributo straordinario di 100 migliaia di euro per la realizzazione di prodotti audiovisivi quali film di produzione cinematografica/televisiva, serie TV, anche in animazione, documentari e serie TV documentarie, cortometraggi, che valorizzino e promuovano la storicità delle comunità montane iblee (Missione 7, Programma 1).

35. È assegnata al comune di Campofranco, per l'esercizio finanziario 2022, la somma di 100 migliaia di euro per la messa in sicurezza urgente del plesso scolastico L. Pirandello (Missione 4, Programma 3).

36. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modificazioni, dopo le parole "utilizzati nei lavori socialmente utili" sono aggiunte le parole "comprese le donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione attivati dai servizi sociali".

37. È istituita la fondazione culturale "Calogero Marrone" senza fini di lucro, con sede presso il comune di Favara (AG). La Fondazione promuove e svolge in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzioni di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni regionali, nazionali ed internazionali, sul testamento culturale e storico lasciato dal cittadino favarese Calogero Marrone, già riconosciuto dall'Ente nazionale per la Memoria della Shoah "Giusto tra le Nazioni". La Fondazione si occupa di:

- a) raccogliere e riunire il rilevante patrimonio bibliografico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato e pubblicamente fruibile, riguardante la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione degli ebrei, la deportazione, la prigionia dei cittadini italiani, il dramma vissuto nei campi di concentramento e il coraggio di tutti gli schieramenti che si sono opposti al progetto di sterminio sacrificando la vita per salvare altre vite;
- b) collaborare con le associazioni culturali di studi e di ricerca al fine di svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario riguardanti la vita e l'operato di Calogero Marrone;
- c) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di database e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e delle ricerche sociali;
- d) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore storico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituzione;
- e) svolgere l'attività sulla base di un programma almeno biennale;
- f) svolgere attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conformi ai propri fini istituzionali.

38. Per le finalità di cui al comma 37 è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022. La Fondazione può ricevere donazioni ovvero finanziamenti comunali, regionali ed extraregionali (Missione 5, Programma 2).

39. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio comunale di Favara approva lo statuto della Fondazione culturale "Calogero Marrone".

40. Lo statuto di cui al comma 39 prevede un consiglio di amministrazione composto:

- a) dal sindaco del comune di Favara che lo presiede;
- b) dall'Assessore pro-tempore con delega ai beni culturali del comune di Favara;
- c) da cinque membri individuati dall'Associazione culturale "Ricerca e studi Calogero Marrone" di Favara.

41. L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 300 migliaia di euro in favore del Consorzio di irrigazione "Centuripe", al fine di scongiurare l'interruzione dell'attività

irrigua a causa dell'incremento dei costi per l'energia elettrica (Missione 16, Programma 1).

42. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 3 - Tabella 1, della legge regionale n. 13/2022 (Missione 5, Programma 2, capitolo 377892), è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di 130 migliaia di euro.

43. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 14 *bis* le parole "nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2022" sono sostituite dalle parole "nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2023";
- b) al comma 1 dell'articolo 51 le parole "e comunque non oltre il 31 agosto 2022" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 agosto 2023".

44. All'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6 *bis*. In considerazione della necessità di assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al comma 6, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono a pubblicare gli avvisi dei bandi sui quotidiani maggiormente diffusi nell'area interessata. Al relativo onere economico si provvede mediante apposita previsione nel quadro economico del progetto. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi dei bandi di gara e dei loro esiti sono rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'adempimento degli obblighi di pubblicazione contribuisce alla valutazione sulla performance dei responsabili. Si applica il decreto del Ministero infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016."

45. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 81 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 e successive modificazioni è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di 150 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473745).

46. L'Assessorato regionale della Salute è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2022, in favore dell'Associazione Maurizio Grin 2A Italia Onlus, un contributo pari a 250 migliaia di euro per la ricerca scientifica per l'identificazione delle cure e dei trattamenti farmacologici della sindrome del gene GRIN 2A e per la costituzione di un network permanente per la divulgazione dell'attività di ricerca. Ai relativi oneri si provvede con le disponibilità del Fondo sanitario regionale.

47. Per l'acquisto di dispositivi diagnostici per i centri di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa complessiva di 1.500 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede con le disponibilità del Fondo sanitario regionale.

48. Nell'ambito della promozione delle iniziative culturali e formative nella Regione, l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo pari a 70 migliaia di euro al Comune di Pozzallo per la ristrutturazione degli edifici scolastici (Missione 4, Programma 3).

49. Nell'ambito della promozione delle iniziative culturali nella Regione, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo pari a 100 migliaia di euro al fine di ospitare ed allestire la prestigiosa mostra dei manifesti cinematografici realizzati dall'artista Roberto Casaro (Missione 7, Programma 1).

50. Alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 *bis*. Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative disciplinate dalla presente legge e finanziate ai sensi dell'articolo 23, le procedure di evidenza pubblica (Avvisi e Circolari) disposte dai competenti dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, al fine di innalzare la qualità dell'offerta formativa, prevedono il numero massimo di percorsi attivabili da ciascun ente o ne individuano il limite massimo in termini orari o finanziari, ovvero per tipologie corsuali nel rispetto dei principi di concorrenza e proporzionalità volti a favorire il perseguimento dell'interesse pubblico inteso a realizzare la più ampia partecipazione nonché la diversificazione dell'offerta formativa.";

b) all'articolo 23, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1 *bis*. La data di inizio dei percorsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) coincide con quella stabilita per l'inizio dell'anno scolastico delle scuole secondarie di secondo grado."

Le superiori modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

51. È concesso, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 200 migliaia di euro in favore del comune di Lampedusa e Linosa per far fronte alle criticità dei sistemi di acque reflue e di raccolta rifiuti connesse all'emergenza migratoria (Missione 18, Programma 1, capitolo 191318).

52. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 500 migliaia di euro per i danni causati dagli incendi boschivi del mese di agosto 2021 nei comuni del libero Consorzio comunale di Siracusa interessati (Missione 11, Programma 2).

53. È concesso, per l'esercizio finanziario 2022, in favore del Comune di Melilli (SR) un contributo straordinario di 100 migliaia di euro per la realizzazione di una struttura adibita a gattile e per l'acquisto delle attrezzature necessarie, al fine di far fronte alle criticità scaturenti dall'elevato numero di gatti in strada, sia per il ricovero di prima accoglienza e di un'area sanitaria per le prime cure, organizzate così come previsto dalla normativa vigente (Missione 9, Programma 2).

54. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modificazioni, alla fine sono aggiunte le seguenti parole "e ha sede presso le strutture dell'Ex Centro di recupero della Fauna Selvatica di Ernia all'interno della Riserva naturale orientata Rossomanno-Grottascura-Bellia". Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 10 migliaia di euro (Missione 16, Programma 2).

55. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 10 migliaia di euro per la realizzazione del percorso "Il cammino di San Giacomo in Sicilia". Per l'attuazione del presente comma è emanato apposito bando a cura dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo (Missione 7, Programma 1).

56. Al fine di assicurare la ripresa economica per far fronte alle perdite scaturite dall'emergenza Covid-19 ed assicurare i servizi di accoglienza, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 50 migliaia di euro in favore del Cral Trinacria per la gestione del lido della Regione Siciliana (Missione 9, Programma 2).

57. Al fine di garantire il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9/2020, agli operatori sanitari che hanno prestato servizio in costanza dell'emergenza pandemica presso l'Ospedale Buccheri La Ferla-Fatebenefratelli e presso l'ISMETT di Palermo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 600 migliaia di euro, di cui 150 migliaia per gli operatori dell'Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli e 450 migliaia per quelli dell'ISMETT (Missione 12, Programma 5).

58. All'articolo 5, comma 1, lettera d), punto 1), della legge regionale n. 16/2016, come modificata

dalla legge regionale 18 marzo 2022, n. 2 nonché dal comma 32 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022, le parole "esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente realizzati comprendendo tra immobili regolarmente realizzati e legittimi tutti quelli in possesso di regolare titolo edilizio abilitativo e di certificazione di agibilità" sono sostituite dalle parole "esistenti alla data del 30 giugno 2023, purché realizzati in forza di regolare titolo edilizio alla medesima data".

59. All'articolo 1 della legge regionale n. 13/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole "che non adottano" sono sostituite dalle parole "che non approvano";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 *bis*. In sede di prima applicazione della presente norma, il termine "30 giugno" deve intendersi "31 agosto".".

60. Al comma 15 dell'articolo 12 della legge regionale n. 13/2022 dopo le parole "del Servizio sanitario regionale" sono aggiunte le parole "e all'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia per le finalità di cui al comma 58 dell'articolo 13 ed ai Consorzi di bonifica della Sicilia per le finalità di cui all'articolo 60 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni".

61. All'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Ferma restando l'appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze dell'Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al comma 2, nell'ambito provinciale.";

b) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

"12 *bis*. Il provvedimento di mobilità interdistrettuale definitivo compete ai centri per l'impiego provinciali ed è emanato per le seguenti ragioni:

a) possesso dei requisiti della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) esigenze di ricongiungimenti familiari;

c) provvedimenti giudiziari;

d) motivi personali e di famiglia gravi e documentati;

e) motivate esigenze di servizio dell'Amministrazione forestale regionale.

12 *ter*. È ammesso il ricorso alla mobilità interprovinciale definitiva mediante provvedimento dei centri per l'impiego competenti per territorio emanato per le seguenti ragioni:

a) possesso dei requisiti della legge n. 104/1992;

b) esigenze di ricongiungimenti familiari;

c) provvedimenti giudiziari;

d) motivi personali e di famiglia gravi e documentati;

e) motivate esigenze di servizio dell'Amministrazione forestale regionale.".

62. Al comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale n. 14/2006 le parole "per la mobilità interdistrettuale dei lavoratori e" sono soppresse.

63. Gli assistenti della scuola materna regionale immessi in ruolo ai sensi della legge regionale 1° agosto 1990, n. 15 alla chiusura definitiva della sezione regionale di appartenenza rimangono, su esplicita richiesta e con il nulla osta del dirigente scolastico, nell'istituzione scolastica di servizio nel caso in cui non esistano scuole materne regionali entro 25 km di distanza; gli stessi km sono ridotti a 10 km qualora il personale in questione goda di benefici di cui alla legge n. 104/92. Il personale inquadrato nelle categorie A e B della Regione stabilizzato con procedura prevista ai sensi del comma 12 dell'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e della circolare 12 agosto 2010, n. 8 dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, in servizio nella scuola

materna regionale da almeno 10 anni nella medesima istituzione scolastica, rimane, su esplicita richiesta del dipendente e con il nulla osta del dirigente scolastico, alla chiusura della sezione regionale di appartenenza nell'istituzione scolastica di servizio. In assenza di tale richiesta e del nulla osta del dirigente scolastico, il personale viene trasferito in altra Amministrazione regionale. Al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e didattica, il personale di cui al presente comma viene impegnato per assistenza agli alunni dell'infanzia, con priorità per gli alunni della scuola materna regionale transitati nella scuola dell'infanzia statale e per lo sviluppo di progetti previsti dalla legge regionale 31 maggio 2011, n. 9 anche in rete con altri istituti scolastici. Il personale di cui al presente comma rimane nell'istituzione scolastica di servizio fino al raggiungimento della quiescenza. Dall'applicazione del presente comma non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

64. È istituito presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e la funzione pubblica il Fondo per i comuni che hanno approvato nel triennio precedente i bilanci di previsione nei termini indicati dalla legge ivi compresi le eventuali proroghe disposte. Le risorse erogate dal Fondo, pari a 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022, hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento a favore degli enti locali e sono ripartite tra gli enti locali interessati in proporzione alla popolazione residente (Missione 18, Programma 1).

65. Al comma 5 *bis* dell'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successivamente modificato dal comma 57 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020".

66. È concesso, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 50 migliaia di euro in favore della Comunità di Sant'Egidio (Missione 12, Programma 4).

67. È concesso, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 70 migliaia di euro in favore della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte (Missione 12, Programma 4).

68. Per le finalità di cui all'articolo 88 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 230 migliaia di euro (Missione 12, Programma 5, capitolo 413722).

69. L'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8 è maggiorata del 30 per cento, pari a 366 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 13, Programma 1, capitolo 413715).

70. Al fine di non disperdere l'attività scientifica della Fondazione Gal Hassin -Centro internazionale per le Scienze astronomiche di Isnello - e rilanciarne la funzione didattica, sospesa a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo di 120 migliaia di euro al fine di far fronte ai costi di gestione derivati dal blocco delle attività (Missione 4, Programma 6).

71. Trovano applicazione nella Regione fino al 31 dicembre 2022, in attuazione del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le disposizioni di cui all'articolo 38 *bis* del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni.

72. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2021, n. 6, dopo le parole "le organizzazioni rappresentative legittimate propongono" sono aggiunte le parole "anche disgiuntamente".

73. Per le finalità di cui al comma 81 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022, le parole "nel periodo dal 1° marzo 2021 al 15 settembre 2021", sono sostituite dalle parole "nell'anno solare 2021" e le parole "è destinata la spesa di euro 247.891,68 per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole "è destinata la spesa di 500 migliaia di euro per l'anno 2022" (Missione 16, Programma 1, capitolo 144145).

74. Per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di 100 migliaia di euro. Con decreto dell'Assessore per le Attività produttive, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riparto delle risorse di cui al presente comma (Missione 14, Programma 4).

75. Al fine di realizzare le manifestazioni in programma nell'ambito dell'evento "I Sentieri del vino", è concesso al comune di Biancavilla, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 190 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

76. Per la redazione di progetti finalizzati alla realizzazione di alloggi di edilizia sociale è istituito nel bilancio della Regione un Fondo di rotazione (Missione 8, Programma 2) con una dotazione di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022, destinato alla copertura finanziaria delle spese occorrenti al pagamento delle competenze tecniche da ripartire con decreto dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità a favore degli IACP. A reintegro del Fondo di rotazione sono destinate le somme per le competenze tecniche previste nei decreti di finanziamento dei singoli interventi (Titolo 5, Tipologia 200).

77. Per le finalità degli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 70 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, capitolo 472521).

78. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, alla spesa di euro 150 migliaia di euro per finanziare il programma di manifestazioni di grande richiamo ed intrattenimento turistico denominato 'XX edizione Artemusicultura 2022', al fine di assicurare continuità e garantire idonei standard di sviluppo socio-economico e culturale nell'area del Belice (Missione 7, Programma 1).

79. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e successive modificazioni si applicano alle società partecipate, controllate e vigilate, nonché agli enti e organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione e/o degli enti locali.

80. Per l'esercizio finanziario 2022 è concesso un contributo straordinario di 150 migliaia di euro alla Pro Loco di Acireale per attività di promozione (Missione 7, Programma 1).

81. La lettera c) del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

"c) da nove esperti designati rispettivamente dalle sezioni regionali di Italia nostra, dall'Associazione italiana del World wildlife fund (WWF), dal Club alpino italiano (CAI), dalla Lega per l'ambiente, dalla Lega italiana per la protezione degli uccelli (LIPU), dai Gruppi di ricerca ecologica (GRE), dagli amici della terra, dall'Associazione Ambiente e/è vita e dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons);".

82. Per l'esercizio finanziario 2022 è concesso un contributo straordinario di 120 migliaia di euro alla Pro Loco di San Cono (CT) per la ristrutturazione e la messa in sicurezza del Palazzo Baronale dei Marchesi Trigona della Foresta, Baroni di San Cono, finalizzato all'apertura al pubblico di un museo cittadino (Missione 5, Programma 2).

83. È istituita l'Agenzia regionale per la promozione dello spettacolo dal vivo Sicilia Live, ente pubblico non economico strumentale della Regione, sottoposta a vigilanza e controllo dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, di seguito denominata "Agenzia", dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

84. L'Agenzia di cui al comma 83 svolge, nel rispetto degli atti di programmazione regionale, in raccordo con le strutture del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ogni attività e iniziativa per la valorizzazione dell'attrattività del territorio, la promozione dei suoi attrattori culturali e ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività musicali.

85. Sono organi dell'Agenzia il comitato tecnico consultivo, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti.

86. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, approva la dotazione organica, lo statuto ed il regolamento interno di organizzazione dell'Agenzia.

87. In fase di prima attuazione, il funzionamento dell'Agenzia è garantito mediante l'assegnazione di personale regionale in servizio prioritariamente presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo in posizione di 88. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale, sono emanate disposizioni attuative dei commi 83, 84, 85, 86 e 87, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto regionale.

89. Per le finalità di cui al comma 83 è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 7, Programma 1).

90. I soggetti che, pur aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 14/2006, ne risultano esclusi, possono produrre istanza di inclusione all'atto della predisposizione annuale delle graduatorie di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. I medesimi concorrono alla attribuzione delle giornate di lavoro nel limite di quelle rese disponibili in ragione della minore spesa dovuta ai pensionamenti o decessi registratisi nell'anno precedente. Gli stessi sono inseriti in coda nella graduatoria unica distrettuale ad esaurimento, come previsto dal comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006.

91. In via straordinaria è consentito lo svolgimento delle elezioni amministrative del Comune di Misiliscemi in occasione del turno elettorale straordinario per i comuni sciolti per mafia.

92. Relativamente alle forme di ristoro da riconoscere ai centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed ai centri diurni per i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, destinatari di apposito budget per l'anno 2020, che hanno temporaneamente sospeso l'attività a causa dell'emergenza da Covid-19 e che non abbiano attivato le procedure di cassa integrazione per i propri dipendenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificata dall'articolo 109 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

93. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 12 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 100 migliaia di euro in favore dell'associazione Centro di accoglienza Padre nostro (Missione 1, Programma 2).

94. In favore dell'associazione Telefono Arcobaleno è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 90 migliaia di euro (Missione 12, Programma 1).

95. Il comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale n. 13/2022 è abrogato.

96. Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, è autorizzata la spesa di 129.985,33 euro per l'anno 2022 e di 311.964,80 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (Missione 1, Programma 10, capitolo 190001), che trova copertura per gli anni 2022 e 2024 mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13/2022 - Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704) e, per l'anno 2023, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 7, Programma 1, capitolo 472514 del bilancio della Regione. Per gli anni successivi si provvede, entro lo stesso limite massimo di 311.964,80 euro per ciascun esercizio, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nell'apposito Fondo costituito presso il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).

97. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 aprile 2022, n. 6, le parole "la Regione promuove, anche mediante concessione del proprio patrocinio, " sono sostituite dalle parole "la Regione favorisce la promozione, mediante concessione del proprio patrocinio gratuito, ".

98. Al comma 58 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "per l'esercizio finanziario 2022" sono sostituite dalle parole "per ciascuno degli esercizi finanziari 2022-2024". Ai maggiori oneri, pari ad euro 929.593,79 (Missione 16, Programma 1, capitolo 143328), si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, quanto ad euro 464.796,89 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 12, Programma 1, capitolo 183337 e quanto ad euro 464.796,90 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 16, Programma 1, capitolo 156604, e per l'esercizio finanziario 2024, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13/2022 - Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704);
- b) l'ultimo periodo è abrogato.

99. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2022, la somma di 95 migliaia di euro per la valorizzazione del parco archeologico di Marsala (Missione 5, Programma 1)

100. Per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 12 maggio 2022, n. 12, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 142602).

101. Per le finalità di cui al comma 42 dell'articolo 12 della legge regionale n. 13/2022 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'ulteriore spesa di 150 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 872426).

102. Ad integrazione delle agevolazioni previste dallo Stato per il carburante agricolo e per far

fronte allo stato di emergenza idrica causata dai cambiamenti climatici, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a concedere contributi alle imprese agricole, finalizzati all'abbattimento del costo del gasolio agricolo, nel limite massimo di 2.580 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022, nel rispetto della disciplina prevista per gli aiuti al carburante agricolo (Missione 16, Programma 1).

102 *bis*. È altresì autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 126 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modificazioni (Missione 16, Programma 1, capitolo 142519) nonché la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 16, programma 1) per l'effettuazione di studi finalizzati alla riduzione del consumo idrico in agricoltura.

103. In forza dell'articolo 12 del regolamento di organizzazione tipo, di cui ai decreti dell'Assessore regionale per l'industria 5 aprile 2001 e 17 novembre 2005, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) è autorizzato ad erogare il trattamento pensionistico integrativo dell'Inps dovuto al personale in quiescenza dei Consorzi ASI in liquidazione e i relativi trattamenti di reversibilità, spettanti nella misura massima di tre volte il trattamento minimo Inps vigente in ciascuna delle annualità da considerare, purché antecedenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, con esclusione dei medesimi trattamenti pensionistici e di reversibilità già erogati dai Consorzi ASI in liquidazione a valere sulle proprie disponibilità liquide, che si mantengono quali diritti acquisiti.

104. Per le finalità di cui al comma 103 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, rispettivamente, la spesa nella misura massima di 1.230 migliaia di euro, di 1.220 migliaia di euro e di 1.215 migliaia di euro, mediante incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 13/2022 - Allegato 1 (Missione 14, Programma 1, capitolo 243301) del bilancio della Regione per il triennio 2022-2024. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13/2022 - Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704) per gli esercizi 2022 e 2024 e, per l'esercizio finanziario 2023, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75 e successive modificazioni (Missione 14, Programma 2, capitolo 342525) di cui all'Allegato 1 dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale n. 13/2022.

105. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 13/2022 - Allegato 1 - Parte A (Missione 7, Programma 1, capitolo 473702) (Taormina Arte) è autorizzata la spesa di 1.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024.

106. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 13/2022 - Tabella 1 (Missione 7, Programma 1, capitolo 473752) (Taobuk Festival) è autorizzata la spesa di 20 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024.

107. Agli oneri dei commi 105 e 106 si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, mediante riduzione di 10 migliaia di euro delle disponibilità della Missione 5, Programma 2, capitolo 377316 e di 10 migliaia di euro delle disponibilità della Missione 5, Programma 2, capitolo 473707 e, per l'esercizio finanziario 2024, mediante riduzione di 1.400 migliaia di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13/2022 - Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

108. Nelle more della formazione ed approvazione dei PUG, i titoli abilitativi regolarmente rilasciati in deroga agli strumenti urbanistici in forza dell'articolo 10 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni e/o di altre disposizioni determinano la modifica permanente della

programmazione urbanistica purché gli immobili siano stati già realizzati ed i titoli rilasciati almeno 18 mesi prima della data di entrata in vigore della legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2. In sede di formazione ed approvazione del nuovo PUG si deve tenere conto della destinazione urbanistica impressa all'area dal titolo edilizio di cui al presente comma. È altresì consentito per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, il cambio di destinazione urbanistica per usi non residenziali e/o commerciali su richiesta degli aventi titolo.

109. È riconosciuto un contributo straordinario di 500 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2022, in favore del consorzio di bonifica di Siracusa (Missione 16, Programma 1).”.

Nota all'art. 26, comma 55:

Il regolamento (UE) 18 dicembre 2013 n. 1407/2013, recante “Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE).”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, n. L 352.

Nota all'art. 26, comma 57, lett. a) e b):

L'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 27, recante “Interventi per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni del bullismo e del bullismo sul territorio della Regione.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti.

1. *Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentita la commissione legislativa competente per materia dell'Assemblea regionale siciliana, determina i criteri e le modalità relativi alla:*

- a) redazione da parte dei soggetti beneficiari dei programmi e dei progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 2, dando priorità alle iniziative promosse dalle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie;
- b) presentazione delle domande per la conseguente formazione della graduatoria degli interventi ammessi ai finanziamenti;
- c) valutazione delle domande per la conseguente formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;
- d) erogazione dei finanziamenti;
- e) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.

2. *Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì i requisiti dei soggetti che, nell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, operano direttamente a contatto con i minori.*

3. *La Regione concede i finanziamenti di cui alla presente legge tramite espletamento di procedure ad evidenza pubblica.”.*

Nota all'art. 26, comma 58:

Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 27, recante “Interventi per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni del bullismo e del bullismo sul territorio della Regione.”, così rispettivamente dispongono:

“Art. 2

Interventi della Regione.

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene programmi e progetti per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela della integrità psico-fisica e della privacy dei minori, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile, e interventi finalizzati alla diffusione della cultura del rispetto dei sentimenti relativi alla sfera dell'affettività e della sessualità.

2. La Regione promuove e sostiene inoltre interventi finalizzati all'uso consapevole e critico degli strumenti digitali e della rete internet, nonché di contrasto al fenomeno del revenge porn e alla diffusione non consensuale di immagini e video sessualmente espliciti.

Art. 3

Azioni finanziabili.

1. Sono ammessi ai finanziamenti i programmi e i progetti di cui all'articolo 2 concernenti i seguenti interventi:

a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, della cyberpedofilia, del sexting e delle relative conseguenze;

b) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità e del rispetto reciproco, nonché sull'uso consapevole degli strumenti digitali e della rete internet;

c) organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, gli operatori sportivi e gli educatori in generale volti a garantire tecniche psico-pedagogiche e pratiche educative per attuare un'efficace azione, preventiva e di contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, della cyberpedofilia e del sexting con particolare attenzione ai rischi provenienti dai modelli culturali potenzialmente lesivi della dignità della persona, veicolati dai mezzi di comunicazione e dal web;

d) attivazione di progetti di rete che promuovano, previo accordo, forme permanenti di collaborazione anche con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, le prefetture, le università della Regione, l'ufficio scolastico regionale e le sue articolazioni territoriali, le forze dell'ordine, le aziende sanitarie provinciali e gli enti locali;

e) organizzazione di corsi, programmi di assistenza, gruppi di supporto per i genitori finalizzati ad aiutarli ad acquisire consapevolezza del fenomeno del bullismo, in particolare sul tema della prevenzione e sull'aspetto del dialogo sia con i figli vittime di soprusi o spettatori delle violenze altrui, sia con coloro che si sono resi responsabili di azioni di bullismo per agevolare il recupero sociale;

f) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime, autori e spettatori di atti di bullismo, ovvero di un percorso di sostegno con il gruppo classe in cui si sono verificati gli atti di bullismo, di cyberbullismo, di cyberpedofilia, di violazione della privacy e di sexting, nonché di sportelli di ascolto negli istituti e nelle scuole, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali, per stimolare consapevolezza riguardo agli schemi comportamentali disfunzionali che bullo, vittima e spettatori attivano e per sostenere l'apprendimento di comportamenti sociali positivi;

g) realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento e partecipazione per i genitori, e agli insegnanti ed educatori in generale in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, della cyberpedofilia, della violazione della privacy, del sexting e delle relative conseguenze;

h) promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, di cyberpedofilia e di sexting, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;

i) attivazione di percorsi di peer education che mirino a favorire la comunicazione tra adolescenti, lo sviluppo di competenze e consapevolezza fra gli stessi, allo scopo di ridefinire ruoli e relazioni all'interno della scuola e anche nella comunità, ricercando nuove forme di partecipazione giovanile.

2. Nel caso in cui gli interventi prevedano per la loro realizzazione un diretto contatto con i minori, i proponenti dei relativi progetti attestano le specifiche competenze e le certificazioni possedute dai soggetti impiegati nella loro attuazione.”.

Note all'art. 26, comma 59:

L'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, recante “Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato.”, così dispone:

“Istituzione del registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato.

1. Presso l'Assessorato regionale degli enti locali è istituito il registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato, di seguito denominato registro generale.

2. Il registro generale è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) solidarietà sociale;
- b) socio-sanitaria;
- c) socio-culturale ed educativa;
- d) ambientale;
- e) promozione dei diritti civili e della persona;
- f) (lettera soppressa).”.

L'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, recante “Norme in materia di protezione civile.”, così dispone:

“Volontariato di protezione civile.

1. All'Ufficio regionale di protezione civile è affidata la tenuta e gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile e la predisposizione dei programmi per l'incentivazione del volontariato e la formazione dei volontari.

2. La lettera f), del comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, introdotta dall'articolo 22 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, è soppressa.

3. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile già iscritte nel registro regionale di cui alla lettera f), del comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte d'ufficio al registro regionale di cui al comma 1.

4. L'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile equivale all'iscrizione al registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22.

5. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa, saranno stabiliti i criteri e le modalità di corresponsione di contributi alle organizzazioni di volontariato.

6. Il regolamento deve prevedere che l'Ufficio regionale della protezione civile renda ogni anno alla competente Commissione legislativa una dettagliata relazione contenente tutti i dati relativi all'erogazione dei contributi, nonché la pubblicazione degli stessi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.”.

Nota all'art. 26, comma 65, lett. a), b), c), d) ed e):

L'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante “Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Istituzione della "Medaglia d'oro al valore civile della Regione siciliana".

1. In Sicilia è istituita la "Medaglia d'oro al valore civile della Regione siciliana". La medaglia è conferita dal Presidente della Regione ai familiari dei cittadini residenti in Sicilia deceduti nel compimento di atti eroici.

2. L'onorificenza prevista al comma 1 può essere estesa anche ai cittadini non residenti in Sicilia che siano deceduti nel compimento di atti eroici a favore del popolo siciliano.

3. *(comma abrogato).*

4. *In favore dei familiari, residenti in Sicilia, dei cittadini di cui al comma 1, è concesso un contributo una tantum di 90 migliaia di euro per nucleo familiare.*

5. *Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 180 migliaia di euro (Missione 1, Programma 2, capitolo 105716).*

6. *I benefici previsti dal presente articolo sono estesi anche a coloro i quali sono stati insigniti della Medaglia d'oro al valore civile della Regione siciliana antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge. Non beneficiano del contributo di cui al comma 4 coloro che ne abbiano già beneficiato in precedenza.*

7. *(comma abrogato).*

8. *(comma abrogato).”.*

Nota all'art. 26, comma 71:

Per l'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, vedi nota all'art. 2, comma 1.

Nota all'art. 26, comma 77:

La legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, recante “Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 5 settembre 1998, n. 44.

Nota all'art. 26, comma 91, lett. a) e b):

Per l'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale



2022-2024.”, vedi nota all’art. 15, comma 1.

Nota all’art. 27, comma 1:

La legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8, recante “Indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali e modifica dell’art. 20 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 21 febbraio 1987, n. 8.

Nota all’art. 28, comma 1, lett. a), b) e c):

L’articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, e alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“1. Nelle more della disciplina organica della materia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli atti ed i provvedimenti di competenza della Regione elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative regionali nella misura prevista dalla tariffa allegata al predetto decreto legislativo, e successive modificazioni con esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle voci della tariffa nn. d’ordine 27, 42, 43 e 44 e a decorrere dal primo gennaio 2005, delle voci della tariffa numeri d’ordine 8, 9, 24, 25, con esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, della voce della tariffa n. 23.

1 *bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono abrogate le voci numero d’ordine 7, 14, 21, 34 e 39 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 di cui all’allegato 1.

1 *ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2006 la tabella degli importi concernenti le voci di tassa di cui ai numeri d’ordine 1 e 24-bis della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 di cui all’allegato 1, è così modificata:

a) voce di cui al numero d’ordine 1:

"Concessione per l’apertura e l’esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:

	Tassa di rilascio	Tassa annuale
a) fino a 15.000 abitanti	695	139
b) da 15.001 a 40.000 abitanti	1.111	223
c) da 40.001 a 100.000 abitanti	1.666	334
d) da 100.001 a 200.000 abitanti	2.221	445
e) da 200.001 a oltre 500.000 abitanti	5.552	1.111";

b) voce di cui al numero d’ordine 24-bis:

"Autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche da rilasciare a cittadini residenti fuori dal territorio della Regione siciliana, legge 28 marzo 1991, n. 112, articolo 2, commi 3 e 4:

- | | |
|--------------------------|------|
| a) taxa di rilascio euro | 200; |
| b) taxa annuale euro | 50" |

1 *quater*. Sono abrogate le seguenti voci della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230:

a) Voce di cui al numero d'ordine 22 che comprende:

1) autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale: alberghi e ostelli per la gioventù, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, altri allestimenti in genere, che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, autostelli;

2) autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante.

b) Voce di cui al numero d'ordine 26:

1) autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la produzione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e all'articolo 11 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

c) Voce di cui al numero d'ordine 35:

1) concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) di interesse regionale in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

1 quinquies. A decorrere dall'1 gennaio 2024 non si applicano le voci di cui ai numeri d'ordine 6, 19, 36, 37, 38 e 45 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.

2. Continuano ad applicarsi le tasse sulle concessioni governative agli atti ed ai provvedimenti di competenza della Regione inclusi nella tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e non elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella misura prevista dalla tabella annessa al predetto D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

3. Alle tasse sulle concessioni governative regionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

4. Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nella tabella di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono sostituite dalla denuncia di inizio attività.

5. Gli uffici amministrativi che rinnovano gli atti devono verificare l'avvenuto versamento delle tasse annuali, laddove previste, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto o dell'ultimo rinnovo.

6. A decorrere dall'1 gennaio 2024, i pagamenti delle tasse sulle concessioni regionali, delle sanzioni e degli interessi, sono effettuati esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

7. (comma abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2024)."

**Nota all'art. 29, comma 1:**

L'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, recante "Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Rifinanziamento articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14.

1. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 è autorizzata la spesa di euro 3.109.397,82 per l'esercizio finanziario 2024 (Missione 7, Programma 1, capitolo 474102), cui si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 - Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704) *per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.*".

Nota all'art. 30, comma 1:

L'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

Proroga contratti personale ente autodromo di Pergusa.

1. I contratti a tempo determinato del personale precario dell'Ente Autodromo di Pergusa ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, inserito nell'elenco di cui al medesimo articolo, sono prorogati al 31 dicembre 2021 ai sensi della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 26 al fine di consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni.

1 *bis*. Le spese per la stabilizzazione del personale precario dell'Autodromo di Pergusa, di cui al comma 1, pari a euro 105.353,96, gravano sulle disponibilità del fondo di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni.

1 *ter*. *Le spese per la stabilizzazione del personale precario dell'Autodromo di Pergusa, di cui al comma 1 bis, pari a 170 migliaia di euro, gravano, per l'esercizio finanziario 2023, sulle disponibilità del fondo di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).*".

Nota all'art. 31, comma 1:

L'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale.", così dispone:

"Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi.

1. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi, ottenute nel territorio della Regione, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente è elevata al 20 per cento.

2. (comma soppresso).

3. Per ciascuna concessione non sono previste esenzioni al pagamento dell'aliquota.

4. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2018 per ciascuna concessione di coltivazione il valore dell'aliquota, calcolato ai sensi del comma 1, è corrisposto per un terzo alla Regione e per due terzi ai comuni nei cui territori ricade il giacimento. I comuni e la Regione destinano tali risorse ai monitoraggi ambientali, alla progettazione infrastrutturale, alle opere di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, agli investimenti nel settore sanitario, con particolare attenzione alle valutazioni di impatto sulla salute dei cittadini residenti nei territori su cui insistono i giacimenti e alle infrastrutture, nonché al cofinanziamento di progetti presentati da "start up" che si occupano di sviluppare nuove tecnologie sui materiali biodegradabili o di creare nuovi materiali biodegradabili, al cofinanziamento della conversione degli impianti di produzione di plastica ubicati nella Regione in impianti di produzione di bioplastiche o di tipi di plastiche derivanti da materie prime rinnovabili, incluso il riciclo di plastiche convenzionali, o interamente biodegradabili o compostabili, in conformità a quanto disposto dalla normativa europea, alla concessione di contributi ai proprietari, ai comproprietari, agli usufruttuari, agli affittuari, ai legali rappresentanti di aziende agricole o agli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile per l'utilizzo di bioteli per la copertura degli insediamenti serricoli, di bioplastiche compostabili nella pacciamatura e di altre materie plastiche biodegradabili in agricoltura e ne danno evidenza contabile attraverso l'istituzione di differenti capitoli di spesa per ciascuna tipologia di intervento finanziato.”.

Nota all'art. 32, comma 1:

L'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, recante “Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale. Nomina dei commissari liquidatori. Disposizioni transitorie.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e sono posti in liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti, che assumono la denominazione di "Consorzio per le aree di sviluppo industriale in liquidazione". Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta regionale, si provvede, anche in deroga al limite di cui all'articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alla nomina di due commissari liquidatori, scelti fra soggetti di comprovata professionalità in relazione alle funzioni da svolgere, uno per la liquidazione dei Consorzi di Palermo, Trapani, Agrigento Caltanissetta e Gela e uno per la liquidazione dei Consorzi di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina, determinandone i poteri in relazione alle funzioni da svolgere. Per lo svolgimento delle attività i commissari liquidatori, se debitamente autorizzati, possono avvalersi, previa stipula di appositi accordi fra le pubbliche amministrazioni interessate, di personale in servizio presso la Regione e di personale in servizio presso gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. L'Assessore regionale per le Attività Produttive, su proposta motivata del commissario liquidatore, può nominare sub commissari liquidatori anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario medesimo. Per le finalità del presente articolo, l'Irsap è tenuto a fornire a titolo gratuito il supporto tecnico, amministrativo e logistico finalizzato alla celere conclusione delle operazioni di liquidazione. A seguito del perfezionamento del procedimento di nomina dei commissari liquidatori di cui al presente comma, cessano gli incarichi commissariali dei Consorzi ASI precedentemente conferiti. Ciascun commissario liquidatore trasmette con cadenza semestrale una relazione dettagliata sulla attività svolta all'Assessore regionale per le Attività Produttive nonché all'Assessore regionale per l'Economia per i controlli contabili di competenza. L'Assessorato regionale dell'economia esercita il

controllo contabile di legittimità in conformità alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 12.

2. Il Commissario liquidatore provvede a:

a) rilevare, ove esistenti, i beni immobili di proprietà della Regione, affidati in gestione a ciascun Consorzio e da concedere in comodato d'uso esclusivo all'Istituto;

b) trasferire ai comuni competenti per territorio le strade ad uso pubblico e le relative pertinenze;

c) trasferire all'IRSAP, in comodato d'uso, gli immobili ove hanno sede gli uffici dei singoli Consorzi ASI ed i beni mobili;

c bis) trasferire in concessione d'uso, nelle more dell'individuazione dei gestori unici del Servizio Idrico Integrato da parte delle Assemblee Territoriali Idriche della Regione e per la celere attuazione dell'articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione alle società di scopo a prevalente capitale pubblico che in atto garantiscono la gestione dei predetti impianti nei territori di propria competenza e ciò fino al definitivo subentro dei competenti gestori unici. In assenza delle predette società di scopo, i Commissari liquidatori possono trasferire in concessione d'uso temporaneo gli impianti idrici, fognari e depurativi di proprietà dei Consorzi per le Aree di sviluppo industriale in liquidazione, prioritariamente al comune nel cui territorio è ubicato l'impianto di depurazione o al Comune che risulti maggior utilizzatore del relativo impianto, purché quanto da trasferire non sia oggetto di sequestro penale ad eccezione degli impianti che trattino prevalentemente o esclusivamente reflui di origine industriale. Eventuali quote di ammortamento residue per spese di investimento effettuate da parte dei concessionari temporanei di cui alla presente disposizione, preventivamente autorizzate dal Consorzio proprietario, sono riconosciute, all'atto del definitivo subentro, dal gestore unico del servizio idrico integrato sono aggiunte le parole "eventuali contenziosi in essere per la realizzazione e gestione degli impianti da trasferire restano in capo all'ente proprietario o al precedente gestore;

c ter) richiedere a Irfis-FinSicilia o ad altro istituto di credito finanziamenti, con rientro secondo piani di ammortamento, da erogare, previa adeguata istruttoria, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, occorrenti per fare fronte alle spese di gestione, alla tutela e conservazione del patrimonio e ad ogni altra operazione finalizzata alla liquidazione di ciascun Consorzio ASI.

3. Il commissario liquidatore che non abbia ottemperato agli obblighi del suo ufficio con la dovuta diligenza è sostituito con motivato provvedimento dell'Assessore regionale per le attività produttive.

4. I Commissari devono chiudere le operazioni di liquidazione con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo a ciascun Consorzio in liquidazione. La chiusura delle operazioni di liquidazione di tutti i Consorzi è accertata con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

4 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, al fine di scongiurare effetti potenzialmente pregiudizievoli per il patrimonio dei Consorzi ASI in liquidazione, il dipartimento regionale delle attività produttive è autorizzato a provvedere alla liquidazione, nei limiti dello stanziamento annuale, delle spese *documentate necessarie per il funzionamento delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI. Per le finalità di cui al periodo precedente è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 250 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2023.*

5. L'Istituto subentra integralmente e definitivamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi alle aree di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi conseguenti alla gestione delle aree medesime da parte dei

Consorzi in liquidazione.

6. Il dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia concede all'Istituto i beni immobili di proprietà della Regione di cui alla lettera a) del comma 2, già affidati in uso esclusivo ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale, in comodato d'uso gratuito stipulando convenzioni in relazione ad ogni singolo bene.

7. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le Attività produttive, previa delibera di Giunta, sono definiti i compensi spettanti ai commissari liquidatori di cui al comma 1, da porre a carico della gestione liquidatoria di ogni singolo Consorzio ASI in liquidazione.

8. I rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione. Le operazioni di liquidazione sono sottoposte al controllo e alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'economia. Al liquidatore nominato ai sensi del presente comma è attribuita, altresì, la legale rappresentanza della liquidazione. Tutte le determinate adottate dai commissari liquidatori, ad eccezione di quelle indicate nel periodo successivo, sono immediatamente esecutive e vanno trasmesse all'Assessorato regionale dell'economia entro 15 giorni dalla loro adozione. Le determinate concernenti atti dispositivi del patrimonio immobiliare, modalità di selezione del contraente e bilanci possono essere annullate per motivi di legittimità dall'Assessorato regionale dell'economia entro 15 giorni dalla loro ricezione; decorso detto termine le determinate si intendono approvate ed esecutive. Entro 15 giorni dalla ricezione delle determinate dei commissari liquidatori, l'Assessorato regionale dell'economia può disporre la sospensione con richiesta motivata di chiarimenti; detta sospensione può essere esercitata solo una volta. Nei 10 giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti, l'Assessorato regionale dell'economia può disporre l'annullamento per motivi di legittimità.

9. I beni immobili già facenti parte del patrimonio dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, acquisite le relazioni di stima fornite a titolo gratuito dall'Irsap secondo criteri omogenei approvati con delibera del consiglio di amministrazione dell'Irsap entro il termine di quindici giorni dalla richiesta del commissario liquidatore, fatte salve le procedure esecutive in corso, sono alienati dai liquidatori dei singoli Consorzi ASI e i proventi sono destinati al ripiano delle situazioni debitorie discendenti dalla liquidazione di ogni singolo Consorzio. I commissari liquidatori, espletate le dovute procedure finalizzate alla vendita dell'attivo patrimoniale, subordinano i preliminari e i contratti di vendita alla condizione sospensiva che la Regione, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dei commissari liquidatori all'Assessore regionale per l'Economia e all'Assessore regionale per le Attività Produttive, non deliberi l'acquisto alle medesime condizioni. Il 20 per cento dei proventi, eventualmente residuati al termine delle operazioni di liquidazione, confluiscono nel patrimonio dell'Istituto. Il restante 80 per cento dei proventi è attribuito, nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e successive modificazioni, alle imprese delle aree industriali di competenza secondo un piano di riparto approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive. I beni, mobili e immobili, eventualmente residuati, una volta ultimate le operazioni di liquidazione, confluiscono nel patrimonio dell'Istituto. I Commissari liquidatori, definite le operazioni di liquidazione, con motivata determina e su richiesta dell'Irsap, trasferiscono allo stesso Istituto i centri direzionali da destinare ad iniziative imprenditoriali per la creazione di hub dell'innovazione digitale, incubatori di imprese e similari. Per le finalità di cui al presente articolo e con le medesime procedure i commissari liquidatori possono destinare una quota non superiore al 20 per cento dei beni immobili da alienare a favore di microimprese, di imprese

giovani di cui al decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, start up di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 e successive modificazioni, imprese vittime di usura e estorsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 e alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e successive modificazioni.

9 bis. Al fine di assicurare la continuità funzionale nelle aree industriali, l'incremento della produttività delle stesse per l'attrazione di investimenti, l'ottimale stabilità degli indici occupazionali nel territorio di riferimento, nonché il celere completamento delle liquidazioni, tutti i beni del patrimonio consortile, devono essere venduti secondo modalità e criteri stabiliti di concerto con l'Irsap, in ogni caso ricorrendo a procedure di evidenza pubblica ordinate a valutare la qualità tecnica ed imprenditoriale del progetto di insediamento. Il provvedimento commissariale con cui si dispone la vendita è pubblicato sul sito internet di ogni singolo Consorzio ASI in liquidazione e dell'Irsap nonché sul sito istituzionale di Unioncamere. Le verifiche della conformità agli strumenti pianificatori vigenti dell'iniziativa da realizzare sono, successivamente alla vendita, attribuite alla competenza dell'Irsap nell'ambito delle funzioni al medesimo Istituto ascrisse.

9 ter. Nel caso di vendita dei rustici a soggetti già locatari del bene, il prezzo di vendita è decurtato del 50 per cento del canone già versato, anche se non previsto nel contratto di locazione.

9 quater. Nell'ambito delle procedure di liquidazione di cui al comma 9, fermo restando il ricorso a procedure ad evidenza pubblica sulla scorta dei valori di stima determinati dall'Irsap, la stipula dei contratti di vendita dei beni immobili utilizzati, in forza di regolare contratto, per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, è subordinata alla condizione sospensiva che i conduttori non presentino, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, richiesta di acquisto alle medesime condizioni, purché garantiscano il mantenimento dei servizi medesimi agli stessi prezzi, patti e condizioni per un periodo corrispondente al residuo periodo contrattuale, e che siano in regola con gli adempimenti degli oneri contrattuali.

9 quinquies. Le disposizioni di cui al comma 9 *quater* si applicano, altresì, agli immobili appartenenti al patrimonio dei Consorzi Asi in liquidazione e non strumentali utilizzati per insediamenti di attività produttive.

10. L'Istituto, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta la propria pianta organica. La stessa, entro i successivi sessanta giorni, è approvata con Delib.G.R.; trascorso tale termine, la pianta organica si intende definitivamente approvata. Il personale con contratto a tempo indeterminato, assunto entro il 31 dicembre 2008 mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero in applicazione di legge, transita nella pianta organica dell'Istituto. Il personale che dovesse risultare in esubero rispetto alla pianta organica dell'Istituto è posto in un ruolo ad esaurimento istituito presso l'Istituto. Resta salva in ogni caso, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'applicazione degli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero di altre forme di mobilità regolate dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali.

11. Gli incarichi di direttore generale dell'Istituto e di direzione delle strutture intermedie degli uffici periferici sono prioritariamente assegnati ai dirigenti in servizio presso i disciolti Consorzi. Resta salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

12. A decorrere dalla data di pubblicazione dell'ultimo dei decreti di cui al comma 4, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, è abrogata la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.

12 bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana apposito disegno di legge organico di riordino della disciplina delle aree di sviluppo delle attività produttive e dell'IRSAP.”.

Nota all'art. 33, comma 1:

L'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, recante “Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Norme per il contrasto alle fitopatie “Citrus Tristeza Virus” ed al punteruolo rosso.

1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari attua le misure nazionali di lotta obbligatoria per la prevenzione ed il controllo delle infezioni causate dal virus della tristezza degli agrumi “Citrus Tristeza Virus”.
2. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a concedere un indennizzo agli agricoltori per i costi sostenuti per la prevenzione e la lotta alla fitopatìa “Citrus Tristeza Virus”, per i danni strutturali e per le eventuali perdite di reddito.
3. Per l'erogazione dei contributi sono applicate le condizioni individuate dall'articolo 10 del regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, recante modifiche del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella g.u.u.e. del 16 dicembre 2006, n. L 358.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 9.934.049,36 euro per l'esercizio finanziario 2011, si provvede quanto a 5.500 migliaia di euro con parte delle disponibilità finanziarie trasferite dallo Stato ai sensi della legge 2 dicembre 1998, n. 423 e quanto a 4.434.049,36 euro con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
5. Al fine di combattere la diffusione del punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus*), l'Azienda regionale foreste demaniali, anche a richiesta dei proprietari delle piante infestate, interviene per la loro rimozione ed eliminazione. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari disciplina con decreto le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.”.

Nota all'art. 33, commi 2 e 3:

L'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Credito agrario di esercizio a tasso agevolato.

1. Al fine di migliorare l'efficienza economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agroalimentare, nei limiti complessivi degli aiuti

di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1535 del 20 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 21 dicembre 2007, n. L 337, sono concesse, in favore delle suddette aziende, le seguenti agevolazioni:

a) (lettera abrogata);

b) il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale, destinati alla ristrutturazione dei debiti di natura agraria a breve termine, purchè contratti prima di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso o all'acquisizione dei mezzi relativi ai fattori della produzione aziendale ammortizzabili in più anni;

b *bis*) è concesso, altresì, alle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari per anticipo ai soci conferenti, nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (aiuti de minimis) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006. L'aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 gennaio 2009 serie C/16 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione 2009/4277/CE del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

2. Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui al comma 1 accordati dagli istituti di credito operanti in Sicilia e perfezionati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilito nella misura fissa del 2 per cento, aumentato del 3,5 per cento in favore delle aziende condotte da giovani imprenditori, che per le operazioni ad ammortamento quinquennale è erogato nella forma attualizzata.

3. Gli istituti di credito per l'erogazione dei prestiti suddetti stipulano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, una convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono assistibili dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia ed in alternativa, per quelli della lettera b) del comma 1, dalla garanzia fideiussoria diretta rilasciata dalla Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA), nell'ambito della Convenzione stipulata il 29 novembre 2005 tra la Regione e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, stabilisce i massimali di intervento, nonché le caratteristiche e le modalità dello stesso.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata per ciascuno degli anni 2009 e 2010 la seguente spesa, cui si fa fronte con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, di competenza dell'Assessorato regionale delle foreste, per gli anni 2006, 2007 e 2008:

a) 3.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a);

b) 4.303.994,27 euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b).

b bis) 5.949.588,96 euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b bis).

6 bis. Con decreto del ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura, è possibile effettuare compensazione tra gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al presente articolo.”.

Nota all'art. 34, comma 1:

L'articolo 65 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Interventi in favore del personale del disciolto Consorzio Ites.

1. Il consorzio di ricerca Gian Pietro Ballatore è autorizzato a subentrare nelle attività e nei rapporti di lavoro del personale del Consorzio Ites, costituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, reclutato mediante avviso pubblico, che abbia prestato servizio per almeno 5 anni alla data del 31 dicembre 2017, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata in favore del consorzio Gian Pietro Ballatore, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 180 migliaia di euro e, per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di 60 migliaia di euro e per gli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di 90 migliaia di euro annui, a valere sulla Missione 16, Programma 1, capitolo 147314.”.

Nota all'art. 35, comma 1:

L'articolo 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, recante “Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Incompatibilità.

1. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, statali o regionali, non possono ricoprire incarichi di cui alla presente legge:

- a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, della Giunta e dell'Assemblea regionale siciliana;
- b) i componenti degli organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce;
- c) i magistrati ordinari, amministrativi o contabili;
- d) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;
- e) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
- f) i dipendenti dello Stato, della Regione o di altra Amministrazione, i quali assolvano mansioni inerenti direttamente all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la nomina o la designazione.

2. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi e in particolare coloro che abbiano contenziosi civili o amministrativi pendenti nei confronti dell'ente interessato alla nomina.

3. La nomina è inefficace se al momento dell'accettazione l'eventuale incompatibilità non sia cessata con le dimissioni dalla carica ricoperta o con l'aspettativa.

4. Il verificarsi di conflitti d'interesse o di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico dei soggetti nominati o designati qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.

5. Nel caso di cui al comma 4, il presidente dell'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, accertata anche d'ufficio la sussistenza del conflitto di interesse o della causa di incompatibilità, invita l'interessato a farli cessare entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; trascorso inutilmente tale termine, l'organo competente dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dalla carica ricoperta.

6. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili, fatta eccezione per quelli ricoperti da soggetti che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni e che siano nominati, sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni non possono coesistere in capo al medesimo soggetto più di due incarichi di cui alla presente legge.

7. (*comma abrogato*).”.

Note all'art. 36, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 2021, n. 17, recante “Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Termine per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime.

1. Atteso il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i soggetti pubblici e privati che non abbiano presentato richiesta di proroga delle concessioni demaniali marittime entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24 e successive modificazioni possono presentare la stessa entro il *30 aprile 2023*.”.

L'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 18, recante “Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni varie.

1. Il contributo di cui all'articolo 17, comma 3 - Tabella 1, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, capitolo 377715 per l'esercizio finanziario 2022 deve intendersi quale contributo straordinario e può essere rendicontato entro il 30 giugno 2023.

2. Le iniziative a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 87 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni, finanziate per l'anno 2022, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2023 e rendicontate entro 60 giorni dalla medesima data.

3. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni, finanziate per l'anno 2022, possono essere realizzate entro il 30

giugno 2023 e rendicontate entro 60 giorni dalla medesima data.

4. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 32 e secondo le modalità previste dallo stesso, i richiedenti possono confermare l'interesse dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al *30 aprile 2023*.

5. Al comma 31 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni, le parole "del comune" sono sostituite dalle parole "al Comune".

Nota all'art. 37, comma 1, lett. a):

L'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, recante "Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Esercizio di attività nei beni demaniali marittimi.

1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni;
- d) esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime;
- e) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);
- f) porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto;
- f *bis*) eventi e cerimonie, anche a carattere religioso, con possibilità di svolgimento o durante o dopo l'orario dedicato alla balneazione;
- f *ter*) ricettività diffusa e ricettività "open air";
- f *quater*) *aree attrezzate per la fruizione sociale del mare per persone con disabilità e minori.*

1 *bis*. Al fine di promuovere un uso sostenibile delle aree del demanio marittimo concesse per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera a), l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato, previo accertamento del rispetto dei requisiti concessori, a provvedere con proprio decreto alla classificazione degli stabilimenti balneari in relazione alle specifiche caratteristiche ed ai requisiti posseduti, fissando, in particolare, i criteri ed i requisiti minimi funzionali e strutturali per l'attribuzione dei diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi ed istituendo apposito registro.

1 *ter*. (comma abrogato).

1 *quater*. Compatibilmente con le esigenze di pubblico uso, nelle more dell'approvazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo di cui al comma 3 dell'articolo 4, è altresì consentito il rilascio di autorizzazioni di durata breve, attraverso procedure amministrative semplificate, per l'occupazione e l'uso di limitate porzioni di aree demaniali marittime e di specchi acquei, comunque non superiori a complessivi metri quadrati mille, e per un periodo massimo di novanta giorni, non prorogabili e

non riproponibili nello stesso anno solare, allo scopo di svolgere attività turistico ricreative, commerciali o sportive, anche attraverso la collocazione di manufatti, purché precari e facilmente amovibili.

1 *quinquies*. Per la realizzazione dei corridoi di lancio, il limite di mille metri quadrati di specchio acqueo può essere incrementato fino alla misura prevista dalle specifiche ordinanze emanate dalla competente autorità marittima.

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate con licenza, hanno durata di sei anni.

3. Il mancato pagamento del canone annuo entro il 15 settembre di ciascun anno comporta l'automatica decadenza dalla concessione. Nel caso di mancato pagamento entro i termini previsti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere quindici giorni di tempo per sanare l'inadempienza.

4. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 15, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, le opere connesse all'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono considerate opere destinate alla diretta fruizione del mare quando previste nei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati ai sensi della presente legge o realizzate negli stabilimenti balneari autorizzati su terreni privati e sono soggette ai provvedimenti edilizi abilitativi nei comuni competenti per territorio, validi nel caso di concessioni demaniali marittime per tutta la durata delle stesse, anche se rinnovate senza modifiche sostanziali.

5. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate inoltre tenendo conto dei seguenti requisiti:

- a) gli stabilimenti balneari devono prevedere, ove le condizioni orografiche lo consentano, uno spazio idoneo per essere utilizzato da persone diversamente abili;
- b) gli spazi utilizzati e quelli limitrofi, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari.”.

Nota all'art. 37, comma 1, lett. b):

L'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, recante “Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime.

1. Le attività e le opere consentite sul demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, possono essere esercitate e autorizzate solo in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente su proposta dei comuni costieri. Detti piani devono prevedere appositi spazi per l'accesso di animali di affezione. *I piani prevedono altresì aree dedicate alla fruizione sociale, gestite da enti pubblici o enti ed organismi senza finalità lucrative, che assicurino l'accesso a persone con disabilità e minori con prevalenza dell'utilizzo a scopi sociali ed educativi su quelli associativi o lucrativi.*

2. I comuni presentano la proposta di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla emanazione di un apposito decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore può nominare un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva.

2 *bis*. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione con riferimento alle aree già

detenute in concessione al momento di entrata in vigore della presente legge. Nella attività di programmazione le amministrazioni competenti devono tenere conto delle concessioni esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge.

3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente approva i Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime adottati dai comuni, ai quali spetta la predisposizione della documentazione necessaria per la valutazione ambientale strategica secondo le procedure di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. I piani sono dotati dei pareri di competenza e di ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio, ivi compresa la procedura di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. L'approvazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente interviene entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della delibera di adozione del consiglio comunale, decorsi i quali i piani acquisiscono efficacia. Resta ferma l'applicabilità, da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, della clausola di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni. I provvedimenti edilizi abitativi previsti dall'articolo 1, comma 4, sono sostituiti dal nulla osta rilasciato dal comune competente per territorio.

3 *bis*. (comma abrogato).

3 *ter*. Nei confronti dei comuni inadempienti, che entro il 30 giugno 2021, non abbiano adottato il piano di utilizzo delle aree demaniali marittime, i commissari ad acta, nominati ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, sono autorizzati ad esercitare i poteri sostitutivi finalizzati alla redazione ed all'adozione dei suddetti piani.”.

Nota all'art. 38, comma 1:

L'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98: "Norme per l'istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali".”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Norme di salvaguardia del parco.

1. Dalla data di emanazione del decreto istitutivo del parco, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali approvati o adottati, fatta eccezione per le zone territoriali omogenee di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, denumero A, B e C questa ultima nei limiti delle necessità di sviluppo demografico degli abitanti esistenti, diventano inefficaci qualora le stesse interessino aree comprese nel perimetro del parco.

2. La disciplina da osservarsi nell'ambito delle aree facenti parte del parco è quella indicata nel decreto istitutivo del parco medesimo.

3. L'emanazione del decreto di istituzione del parco comporta gli stessi effetti indicati dall'articolo 19, quinto e sesto capoverso.

4. Dalla costituzione dell'Ente parco ogni concessione o autorizzazione delle autorità competenti relativa a qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio del parco e alla disciplina del piano territoriale è subordinata al preventivo nulla - osta dell'Ente parco che lo rilascia, in conformità alle prescrizioni del decreto istitutivo del parco e alla disciplina del piano territoriale e del regolamento di cui all'articolo 10, entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta; ove il nulla - osta non venga rilasciato entro tale termine esso si intende negato.

4 bis. In tutto il territorio del Parco sono consentite opere finalizzate alla ricerca scientifica proposte da agenzie nazionali e dichiarate di interesse strategico dalla Giunta regionale, in deroga alle disposizioni di vincolo previste dallo statuto del Parco.

5. Il nulla osta di cui al comma precedente è rilasciato dal presidente dell'Ente parco, sentito il parere vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio da rendere entro il termine di trenta giorni, secondo criteri e modalità generali attuativi del regolamento dell'Ente e sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche, nonché le autorizzazioni e/o i nulla osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dalla normativa vigente.

6. Nei territori del parco classificati A, B e C, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati della proposta di cui all'articolo 27 della stessa legge e sino all'emanazione del decreto di istituzione del parco, qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio è subordinata al nulla-osta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentito il Consiglio regionale.

7. Sulle richieste di nulla-osta in contrasto con le indicazioni della proposta è sospesa ogni determinazione assessoriale sino all'emanazione del decreto di istituzione del parco.

8. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di istituzione del parco, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni definitive in ordine alle richieste di nulla-osta di cui al comma 7.

9. La progettazione relativa ad interventi, impianti ed opere da realizzarsi da parte di soggetti pubblici nelle zone comprese entro il perimetro del parco può essere avviata previa intesa con l'Ente parco che verifica la compatibilità degli interventi proposti con le finalità istitutive.”.

Nota all'art. 39, comma 1:

L'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

1. Al fine di accelerare il rilascio delle autorizzazioni ambientali con conseguente incremento delle entrate finanziarie e dello sviluppo economico, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è istituita una Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, previa delibera di Giunta che ne fissa i criteri per la costituzione.

2. Per quanto non espressamente integrato dalla presente legge trova applicazione il Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, alla Valutazione di Impatto Ambientale, alla Valutazione di Incidenza Ambientale ed alla Autorizzazione Integrata Ambientale, le tariffe dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti, ad esclusione delle amministrazioni regionali, *dei comuni relativamente ai Piani di utilizzo del demanio marittimo* e dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della

Regione vengono determinate come da seguente allegato:

Allegato

Definizione delle tariffe regionali, a copertura delle spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali poste a carico dei soggetti proponenti, da versare alle autorità competenti al momento dell'inoltro dell'istanza di autorizzazione.

La quantificazione dei suddetti oneri prevede la determinazione di un importo fisso e di uno variabile, differenziato in relazione al tipo di procedimento attivato, come indicato nel seguente prospetto che costituisce anche parametro di riferimento per la remunerazione delle attività istruttorie svolte dai componenti della commissione, in aggiunta alla partecipazione alle sedute e nei limiti della disponibilità finanziaria di cui al capitolo 442545, secondo criteri da adottarsi con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3:

PROCEDIMENTO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Valutazione preliminare art. 6 comma 9 del decreto legislativo n. 152/2006	euro 300,00	nulla
Verifica di assoggettabilità a VAS art. 12 del decreto legislativo n. 152/2006	euro 1.000,00	nulla
VAS art. 13 del decreto legislativo n. 152/2006	euro 5.000,00	nulla
Verifica di assoggettabilità a VIA art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006	euro 2.000,00	+ 0,4 per 1000 del valore dell'opera
VIA ai fini del rilascio del PAUR artt. 23 e 21 bis del decreto legislativo n. 152/2006	euro 3.000,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera
Fase preliminare al PAUR art. 26 bis del decreto legislativo n. 152/2006	euro 1.500,00	+ 0,5 per 1000 del valore dell'opera
VINCA art. 5 del D.P.R. n. 351/1991	euro 2.000,00	nulla
Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VAS e VINCA	euro 3.000,00	nulla
Procedura integrata di VAS e VINCA	euro 7.000,00	nulla
Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VIA e VINCA	euro 4.000,00	+ 0,4 per 1000 del valore dell'opera
Procedura integrata di VIA e VINCA	euro 5.000,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera
Procedura unificata VAS/VIA (porti)	euro 8.000,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera
Procedura di AIA (Prima AIA - modifica sostanziale AIA vigente - Riesame con valenza di rinnovo) artt. 29 ter e 29 octies del decreto legislativo n. 152/2006	euro 5.000,00	+ 0,5 per 1000 del valore dell'opera
Procedura di AIA (Riesame parziale dell'AIA) art. 29 octies del decreto legislativo n. 152/2006	euro 5.000,00	nulla
Procedura unificata AIA/VIA	euro 8.000,00	+ 1,5 per 1000 del valore dell'opera

3 bis. Per il funzionamento della Commissione tecnica di cui ai commi 1 e 2 e comunque per il pagamento degli oneri direttamente riferiti alle attività istruttorie previste dal comma 3 è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 90 migliaia di euro.

3 ter. La Commissione è composta da trenta commissari esterni. L'incarico dei componenti della



Commissione di cui al comma 1 è di durata triennale, rinnovabile una sola volta.

4. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze inoltrate all'autorità procedente per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al presente articolo devono essere corredate, pena il non avvio dell'iter istruttorio, della certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento.

5. In caso di VAS su strumenti di pianificazione territoriale sono tenuti al relativo versamento tutte le amministrazioni competenti ad esclusione delle amministrazioni regionali, *dei comuni relativamente ai Piani di utilizzo del demanio marittimo* e dell'ufficio del commissario di governo contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana, ovvero i privati che presentano i relativi piani, in conformità alla vigente legislazione. Al solo scopo di incentivare il corretto governo del territorio per le realtà territoriali minori la quota fissa prevista per la procedura di VAS sugli strumenti urbanistici dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti è ridotta della metà.

6. Sono abrogati l'articolo 51 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, l'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, l'articolo 13, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e l'articolo 6, commi 24 e 25, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.”.

Nota all'art. 42, comma 1:

Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, recante “Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.”, così dispone:

“Art. 5

Rifinanziamenti leggi di spesa.

2. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di spettacolo l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo riconosce gli organismi privati con sede legale e operativa in Sicilia con maggiori capacità produttive, distributive e con continuità nella programmazione di formazione e ricerca finanziati quali centri nazionali dal Ministero competente nell'ambito del teatro, della danza, della musica e delle attività circensi dalle specifiche disposizioni relative ai centri di produzione e centri di rilevante interesse del FUS.”.

Nota all'art. 43, comma 1:

L'articolo 114 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Centri di assistenza alle cooperative.

1. Al comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è così sostituito:

“1. A valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.1, al fine di promuovere ed incentivare le opportunità della formula cooperativa, l'Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato



a finanziare l'istituzione ed il funzionamento dei centri di assistenza alle imprese cooperative promossi, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria in base ai criteri di rappresentatività di cui all'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.”;

b) (*lettera abrogata*).”.

Nota all'art. 44, comma 1:

L'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, recante “Interventi a favore degli Orti botanici universitari. Acquisizione dell'archivio Salvatore Quasimodo. Contributi straordinari per l'attività musicale. Finanziamenti ad enti, associazioni e fondazioni culturali, al Centro mediterraneo per la comunicazione audiovisiva ed all'Agenzia mediterranea per il turismo. Contributi alle scuole di servizio sociale. Interventi per il 50° anniversario dell'Unicef. Provvedimenti per la custodia dei beni culturali e per le Opere universitarie.”, così dispone:

“Contributo museo "Nello Cassata" di Barcellona.

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a corrispondere annualmente all'Associazione OIKOS di Barcellona un contributo di lire 250 milioni per il funzionamento del Museo etnoantropologico "Nello Cassata" e all'Associazione Museo delle fortificazioni costiere della Sicilia del Comune di Brolo, all'Istituto ISCOT di Palermo, all'Associazione per l'Arte di Alcamo e all'Associazione Culturale No Limits di Alcamo.”.

Nota all'art. 45, comma 1, lett. a):

L'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2022, n. 15, recante “ recante “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Contributo di solidarietà.

1. A decorrere dai dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge *fermo restando l'onorario spettante ai medici veterinari liberi professionisti autorizzati dalle AASSPP alle operazioni di identificazione e registrazione* è istituito un contributo di solidarietà a carico dei proprietari e dei detentori di cani, da corrispondersi in occasione delle operazioni di identificazione e registrazione o di passaggio di proprietà presso l'anagrafe canina nelle seguenti misure:

- a) euro 20 per l'iscrizione all'anagrafe di un soggetto singolo;
- b) euro 80 per l'iscrizione all'anagrafe di cucciolate superiori a tre soggetti;
- c) euro 10 per le variazioni di proprietà dell'animale già iscritto.

2. È prevista l'esenzione del pagamento nel caso di cani detenuti dai comuni, dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia e Pubblica sicurezza e di cani guida per non vedenti.

3. A decorrere dai dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è istituito un contributo di solidarietà a carico dei medici veterinari liberi professionisti, autorizzati dalle aziende sanitarie provinciali alle operazioni di identificazione e registrazione, i quali versano euro 10 per ogni operazione di identificazione o di registrazione presso l'anagrafe canina.

4. Con il decreto di attuazione, di cui all'articolo 30, l'Assessore regionale per la salute fissa i tempi e le modalità di versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3.

5. Le somme di cui al presente articolo, stimate in euro 1.245.065 annui, sono versate in entrata del bilancio della Regione e sono destinate alla copertura dei costi fissi della banca dati regionale del DNA per la spesa autorizzata al comma 5 dell'articolo 11 e, per la parte restante, stimata in euro 1.135.065 annui, sono trasferite nella misura del 90 per cento ai comuni per le attribuzioni di cui all'articolo 4 e nella misura del 10 per cento alle aziende sanitarie provinciali per le attribuzioni di cui all'articolo 5.”.

Nota all'art. 45, comma 1, lett. b):

L'articolo 12 della legge regionale 3 agosto 2022, n. 15, recante “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Obblighi e divieti dei proprietari e dei detentori.

1. Il proprietario o il detentore, anche temporaneo, degli animali di affezione, compreso chi ne fa commercio, è responsabile della salute, dell'incolumità, del benessere e della riproduzione degli stessi ed è tenuto ad assicurare condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie, di razza e di età, nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche. Ha, altresì, l'obbligo di prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e il vagabondaggio.

2. Gli animali di affezione sono tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità dell'uomo e degli altri animali.

3. Il proprietario o il detentore, anche temporaneo, degli animali di affezione iscritti all'anagrafe, oltre agli eventi di cui alla normativa vigente in materia di identificazione e registrazione degli animali, segnala alle aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, con i tempi e le modalità ivi stabilite, anche la data di sterilizzazione e, limitatamente agli animali di sesso femminile, l'avvenuta riproduzione e il numero di cuccioli prodotti.

4. In caso di nascita di cuccioli, il detentore, a qualunque titolo, della fattrice è responsabile della prole e deve tener conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere degli animali.

5. *(comma soppresso).*

6. Le strutture adibite alla detenzione dei cani e dei gatti per finalità commerciali sono costruite tenendo conto delle caratteristiche etologiche e dei bisogni dell'animale. I recinti e i box sono mantenuti in adeguate condizioni igienico-sanitarie e sono provvisti di arricchimenti ambientali utili per le attività cognitive.”.

Nota all'art. 45, comma 1, lett. c):

L'articolo 34 della legge regionale 3 agosto 2022, n. 15, recante “recante “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Sanzioni.

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale, chiunque contravviene alle disposizioni previste dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da euro 75 ad euro 450.

2. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalla applicazione della presente legge spettano ai comuni nel cui territorio viene irrogata la sanzione e sono utilizzati dagli stessi esclusivamente per il finanziamento degli interventi di loro competenza previsti dalla presente legge e per la prevenzione del randagismo.

2 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano laddove un fatto sia già previsto come reato o come illecito amministrativo dalla normativa nazionale.”.

Nota all'art. 47, comma 1:

L'articolo 24 *bis* della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, recante “Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Fondo di solidarietà dei parchi archeologici.

1. Il dieci per cento delle risorse derivanti dallo sbigliamentamento dei parchi archeologici *di cui al Titolo II* è versato su apposito capitolo in entrata del bilancio della Regione, rubrica beni culturali e identità siciliana (Titolo 3, Tipologia 100), per finanziare le spese di funzionamento, fruizione e valorizzazione dei parchi con minori entrate economiche di cui alla presente legge (Missione 5, Programma 1).”.

Nota all'art. 48, comma 1:

L'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana.”, così dispone:

“Sono istituiti i seguenti Centri regionali:

- 1) Centro regionale per la progettazione, il restauro, e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali;
- 2) Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva.

I Centri regionali sono organismi tecnico - scientifici sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; svolgono la loro attività nel rispetto degli indirizzi determinati dal Consiglio regionale e tengono collegamenti funzionali con le Soprintendenze e con gli Istituti centrali dello Stato che abbiano medesime attribuzioni.”.

Nota all'art. 49, comma 1:

L'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Progetti terapeutici individualizzati.

1. Ogni Azienda sanitaria provinciale della Regione è tenuta a destinare almeno lo 0,2 per cento delle somme poste in entrata nel proprio bilancio annuale al finanziamento di progetti terapeutici individualizzati (PIT) di presa in carico comunitaria, formando la dotazione finanziaria del "Budget di Salute" come definito dal capitolo 8.1 del documento piano delle azioni e dei servizi sociosanitari e del sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie approvato con decreto dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro del 31 luglio 2017, conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

1 bis. La riserva dello 0,2 per cento di cui al presente articolo non può essere destinata a finalità diverse e le eventuali risorse non utilizzate devono essere trasferite con la medesima imputazione nel bilancio dell'esercizio finanziario successivo.

1 ter. L'utilizzo delle somme di cui al presente articolo costituisce elemento di valutazione dell'operato dei direttori generali."

Nota all'art. 50, comma 1:

La legge regionale 7 luglio 2020, n. 15, recante "Norme in materia di nomine e designazioni di competenza regionale.", è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 10 luglio 2020, n. 38, S.O.

Nota all'art. 51, comma 1:

L'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2019, n. 59, recante "Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali, di credito d'imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, nonché misure a favore degli istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali.", così dispone:

"Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche.

1. Al fine di assicurare il rilancio delle fondazioni lirico sinfoniche in termini di programmazione e di sviluppo, la prosecuzione delle loro attività istituzionali e il conseguente accrescimento dei settori economici connessi, anche mediante il ricorso da parte delle fondazioni lirico sinfoniche al lavoro a tempo determinato, garantendo la tutela dei lavoratori del settore secondo il diritto dell'Unione europea, all'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, i teatri di tradizione di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente, a decorrere dal 1° luglio 2019, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i trentase

mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi. A pena di nullità, il contratto reca l'indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incumbente è assolto anche attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l'obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, il presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

3 *ter*. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 3 *bis* non comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.».

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Le fondazioni di cui all'articolo 1 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 procedono al reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche. Con propri provvedimenti, le fondazioni stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale di cui al primo periodo nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I provvedimenti di cui al secondo periodo sono pubblicati sul sito istituzionale della fondazione. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni.

2 *bis*. Fermo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Sono devolute al giudice ordinario le controversie relative alla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

2 *ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto contenente uno schema tipo, tenuto conto delle esigenze di struttura e organizzazione, definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per i complessi artistici e il settore tecnico, cui ciascuna fondazione lirico sinfonica deve uniformarsi per la formulazione di una proposta di dotazione organica, da trasmettere ai citati Ministeri entro i successivi sessanta giorni. Le fondazioni presentano la relativa proposta previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le proposte devono essere corredate da:

- a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, che attesti la sostenibilità economico-finanziaria della dotazione organica così determinata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura dei relativi oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità, tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di risanamento previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e dall'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- b) un documento di programmazione che rappresenti come la dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della fondazione, ovvero un loro incremento, preservando le finalità istituzionali prioritarie delle fondazioni lirico sinfoniche nella tutela e diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano lirico sinfonico e del balletto;

c) l'indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati nell'ultimo biennio, e di quelli in essere alla data della proposta, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei relativi oneri, nonché del numero di posti vacanti, distinguendo tra personale artistico, tecnico e amministrativo.

2 quater. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta di dotazione organica secondo le modalità di cui al comma *2 ter*, il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del Commissario di Governo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 per le fondazioni che hanno presentato i piani di risanamento ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto-legge, con uno o più decreti adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze anche ai fini della valutazione degli aspetti finanziari, approva le dotazioni organiche.

2 quinquies. Le fondazioni, con cadenza triennale, verificata la sostenibilità economico-finanziaria e l'adeguatezza ai livelli di produzione programmati delle proprie dotazioni organiche, possono presentare una proposta di modifica mediante il procedimento di cui ai commi *2 ter* e *2 quater*. Ciascuna fondazione è tenuta ad attivare la procedura di revisione della dotazione organica precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, quando, anche a seguito di preventivi interventi di razionalizzazione delle spese, risulta essere venuto meno il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti della fondazione.

2 sexies. Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, nei limiti della dotazione organica, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica approvata.

2 septies. In presenza di vacanze di organico rispetto alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma *2 quater*, ciascuna fondazione, fermo restando quanto previsto dal comma *2 sexies*, assume a tempo indeterminato, con diritto di precedenza, i candidati che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultino vincitori di procedure selettive precedentemente bandite dal medesimo ente per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato, inseriti in graduatorie in corso di validità. Sono fatte salve le procedure selettive, riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2 octies. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma *2 quater*, ciascuna fondazione, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico, vi provvede, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate al personale artistico e tecnico che alla data di pubblicazione dei relativi bandi posseda i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma *2-quater*, ciascuna fondazione, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo,

vi provvede, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate al personale amministrativo che alla data di pubblicazione dei relativi bandi posseda i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Le fondazioni possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2 *quater*, procedure selettive del personale artistico, tecnico e amministrativo per titoli e per esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche. Tutte le assunzioni sono effettuate nel rispetto del comma 2 *sexies* e del limite della dotazione organica approvata, previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo ed in coerenza con l'effettivo fabbisogno della fondazione. Le modalità di espletamento delle procedure selettive di cui al presente comma, i titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2 *nonies*. Per le assunzioni di cui ai commi 2 *septies* e 2 *octies* i limiti finanziari di cui al comma 2 *sexies*, primo periodo, possono essere elevati attraverso l'utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, nei limiti necessari a garantire i livelli di produzione programmati e nei limiti di spesa corrispondenti alla percentuale di cui all'articolo 23, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con la condizione che le medesime fondazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio dei revisori e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale di cui al predetto articolo 23, comma 1.

2 *decies*. A decorrere dall'approvazione delle dotazioni organiche ai sensi del comma 2 *quater*, le piante organiche approvate ai sensi dell'articolo 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono prive di ogni effetto. Ovvunque ricorra il richiamo alle piante organiche di cui al primo periodo deve intendersi riferito alle dotazioni organiche approvate ai sensi del comma 2 *quater*.

3. All'articolo 11, comma 19 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole «procedure selettive pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367»;
- b) il dodicesimo periodo è soppresso.

4. I commi 5, 5 *bis* e 8 *bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogati.

4 *bis*. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.”

Nota all'art. 53, comma 1:

I commi 841 e 842 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.", così rispettivamente dispongono:

"Art. 1

841. La Regione siciliana è autorizzata a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.

842. Nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma 841 sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione siciliana di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032."

Nota all'art. 54, comma 1, lett. a):

L'articolo 21 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, recante "Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Organi del parco.

1. Sono organi del parco:

- a) il direttore;
- b) il comitato tecnico-scientifico
- b bis) il revisore unico.*"

Nota all'art. 55, comma 1:

L'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

" Norme in materia di stabilizzazione e fuoriuscita personale ASU.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 292 a 296 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere stabilizzati dagli enti utilizzatori a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale, secondo i parametri contrattuali minimi previsti dalla legge e dal CCNL di riferimento. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il dipartimento regionale del lavoro dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative provvede all'assegnazione dei soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività socialmente utili in virtù di protocolli o convenzioni.

3. I soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 possono optare, in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 2021-2023, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità onnicomprensiva d'importo corrispondente a cinque anni dell'assegno di utilizzazione in ASU. La suddetta indennità è erogata per un periodo non superiore agli anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità e per un massimo di cinque anni, ed è corrisposta in rate annuali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative provvede ad effettuare una ricognizione del personale presenti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014.

4. I soggetti che abbiano optato per la fuoriuscita ancorché senza formale atto di dimissioni dall'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, che non abbiano percepito l'indennità all'uopo prevista, possono a domanda, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere di essere riammessi nel citato elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014.

5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, come modificato dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, è prorogato al 31 ottobre 2021.

6. Per le assunzioni di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, è riconosciuto su base annua un contributo per ciascun soggetto stabilizzato, parametrato all'importo dell'assegno di utilizzazione in ASU corrisposto alla data di assunzione, maggiorato per tenere conto del maggior costo sostenuto per l'assunzione a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, entro il limite dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 7.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021 e la spesa di euro 26.360.878,68 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 43.747.108,01 per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 20, Programma 3), comprensiva delle somme occorrenti per l'eventuale prosecuzione delle attività socialmente utili dei medesimi soggetti di cui al comma 1, disposta nel rispetto della normativa vigente, nonché di quelle occorrenti per le finalità di cui al comma 10, da iscrivere in un apposito Fondo del dipartimento del bilancio e tesoro. Agli oneri di cui al presente comma per la quota parte di 10.000 migliaia di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione dei trasferimenti di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301). A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

8. Per l'anno 2021, la quota parte del contributo di cui al comma 6 parametrato all'assegno di utilizzazione in ASU è assicurata a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1.

9. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, (*parole soppresse*), sono operate le conseguenti variazioni di bilancio.

10. Al fine di favorire la piena efficacia dell'impianto regolatorio di cui al comma 1, è altresì incentivata la fuoriuscita dei soggetti attualmente impegnati in attività socialmente utili che hanno maturato i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale per il pensionamento. Per tale finalità, il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività

formative è autorizzato ad erogare, a domanda, la differenza tra quanto erogato dall'INPS a titolo di assegno sociale e quanto previsto dall'assegno di sussidio per A.S.U. sino alla maturazione dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento di quiescenza.

11. Gli enti che abbiano già provveduto alla trasformazione dei contratti dei soggetti già impegnati in attività socialmente utili sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione.

12. Al fine di compensare gli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è autorizzato ad erogare ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni un contributo straordinario una tantum nell'anno 2021 pari ad euro 1.000,00 cadauno. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di euro 4.571.000,00 (Missione 15, programma 3), cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni (Missione 20, programma 3, capitolo 215754)".

Nota all'art. 56, comma 1:

La legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008.", è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana dell' 8 febbraio 2008, n. 7.

Note all'art. 64, comma 3:

La legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, recante "Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari.", è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 29 maggio 1995, n. 29.

L'articolo 106 della legge regionale 16 aprile 2003 n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:

"Consorzi di bonifica.

1. Nelle more del riordino complessivo dei consorzi di bonifica, finalizzato ad assicurare efficienza ed economicità di gestione, da attuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, con l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Per il triennio 2003-2005 sono assicurate agli operai, ai braccianti agricoli ed altri soggetti che nel triennio 2000-2002 abbiano prestato la loro opera alle dipendenze dei consorzi di bonifica, a qualunque titolo salvo che in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, e le seguenti garanzie occupazionali:

- a) 51 giornate ai soggetti che nel triennio predetto abbiano comunque effettuato prestazioni lavorative non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c);
- b) 101 giornate ai soggetti che abbiano effettuato almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 101 giornate ai fini previdenziali;
- c) 151 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 151 giornate ai fini previdenziali.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio 2003 (U.P.B. 2.3.1.3.1).
4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2003 (U.P.B. 2.3.1.3.1).
5. Per gli esercizi finanziari successivi, agli oneri di cui ai commi 3 e 4 sono quantificati ai sensi della lettera g) dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Alle spese di vigilanza e custodia delle dighe e delle opere di ritenuta soggette al D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363, si provvede con le disponibilità dell' U.P.B. 2.3.1.3.1, capitolo 146514.
7. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, dopo il comma 6 *bis* è aggiunto il seguente:
"6 *ter*. Per i lavori di manutenzione ordinari e straordinari delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione da eseguirsi in economia, in amministrazione diretta, si prescinde dal limite di importo previsto dal comma 3 dell'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come recepito dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.
8. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, dopo le parole "in servizio" sono aggiunte le parole "o in quiescenza".
9. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, trovano applicazione nel biennio 2003-2004 e la relativa copertura di spesa deve essere assicurata entro l'esercizio finanziario 2004."

La legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, recante "Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale.", è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 3 febbraio 2006, n. 6.

La legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, recante "Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica.", è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 2 luglio 2010, n. 30.

L'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I.", così dispone:

"Provvedimenti per i lavoratori dei Consorzi di bonifica.

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi, i dipendenti titolari di garanzie occupazionali stagionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4 o all'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, ancorché abbiano avviato azioni giudiziarie per la trasformazione a tempo indeterminato dei loro contratti di lavoro, mantengono presso i Consorzi di bonifica medesima precedente posizione lavorativa di rapporto a tempo determinato, secondo la disciplina delle giornate lavorative, prevista per la fascia di appartenenza. Dalle disposizioni di cui al presente comma non possono derivare maggiori oneri per il bilancio della Regione.
2. In deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti e comunque nell'ambito delle disponibilità

finanziarie sull'apposito capitolo di spesa destinato alle garanzie occupazionali, i consorzi di bonifica sono autorizzati ad utilizzare, fino ad un massimo di 78 giornate lavorative pro capite, i soggetti destinatari delle garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 4/2006 e di cui alla legge regionale n. 14/2010, per l'esecuzione di opere di salvaguardia del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico.

3. Ai fini della realizzazione dei progetti che prevedano l'utilizzo dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, l'impiego dei lavoratori è organizzato sulla base dei principi di efficacia, efficienza e continuità delle prestazioni lavorative.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, è incrementata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019, dell'importo di 1.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, Capitolo 147320). Al relativo onere si provvede mediante differimento all'anno 2020 del corrispondente importo annuo delle regolazioni contabili relative ai rimborsi allo Stato di quote del maggior gettito della tassa automobilistica ai sensi, dell'articolo 1, commi 235 e 322 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Missione 1, Programma 4, capitolo 217308).

5. Al fine della definizione delle procedure di cui all'articolo 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, i commissari straordinari dei Consorzi di bonifica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accertano l'ammontare delle passività ed attività dei singoli consorzi ed elaborano un piano di riduzione dei costi di funzionamento, di recupero dei crediti esigibili e di vendita dei beni alienabili. All'esito, laddove la massa passiva risulta di natura ed entità tali da non poter essere estinta con il solo gettito della contribuzione consortile, l'Assessore competente sottopone alla Giunta regionale, su proposta del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, un programma di intervento finanziario e normativo per il relativo ripianamento.

6. La disciplina del procedimento per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione dei Consorzi di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 5/2014 è stabilita con apposito Regolamento adottato dai commissari straordinari di cui al comma 5, previa approvazione dell'Assessore regionale per l'Agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. Per l'attuazione dell'accorpamento dei Consorzi di cui al presente comma, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 14 e 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.

7. Per i lavoratori titolari di garanzie occupazionali che, a seguito di provvedimento giudiziario, transitano nei ruoli a tempo indeterminato, è riconosciuta ai Consorzi di bonifica la stessa quota di contributo precedentemente trasferita dal fondo per lavoratori stagionali al Consorzio secondo la disciplina delle giornate lavorative in godimento allo stesso lavoratore. L'applicazione del presente comma non comporta nuovi oneri per il bilancio della Regione.

8. Nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, per effetto di provvedimenti giudiziari, di un precedente rapporto di lavoro cui si applicano le garanzie occupazionali, è autorizzato il trasferimento ai Consorzi di bonifica, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, della quota di finanziamento pari a quella già riconosciuta per il singolo lavoratore nell'ambito, e previa corrispondente riduzione, della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi oneri a carico del bilancio della Regione.”.

Note all'art. 71, comma 1:

L'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale.", così dispone:

"Agevolazioni al credito in favore delle imprese.

1. Le risorse di cui alla legge 1° febbraio 1965, n. 60 sono confermate nella titolarità della Regione siciliana che subentra, ai sensi dell'articolo 19, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella convenzione in essere stipulata con IRFIS FinSicilia per l'utilizzo delle suddette risorse. L'Assessorato regionale dell'economia stipula atti integrativi della suddetta convenzione per i necessari adeguamenti, al fine di destinare le suddette risorse esclusivamente alle finalità di sostegno e agevolazione del credito, mediante forme di convenzione e compartecipazione con i Confidi ed altri enti pubblici regionali del settore del credito, alle imprese operanti in Sicilia in tutti i settori economici, agli enti pubblici regionali che svolgono attività in favore delle imprese operanti nel territorio regionale. L'amministrazione regionale è autorizzata alla conferma ovvero alla stipula dei contratti e delle convenzioni previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I relativi oneri inclusi quelli degli organi preposti rimangono compresi nei compensi previsti dalla convenzione in essere di cui al presente comma.

2. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana. Con il medesimo decreto è individuato il plafond da destinare a interventi per il sostegno alle imprese giovanili, alle start up, all'imprenditoria femminile e alle imprese d'innovazione, tra cui quelle che utilizzano la tecnologia blockchain, e per lo sviluppo dei processi di industria 4.0 nonché alle imprese vittime di usura o di estorsione e al microcredito.

2 bis. Al plafond di cui al comma 2 possono accedere anche le imprese che si sono distinte per il sostegno alla famiglia attraverso misure dedicate alla genitorialità, quali titoli di spesa concessi dalle aziende e finalizzati ad acquisire servizi educativi di cura e custodia di figli fino a 14 anni o 18 anni, se disabili, contributi e misure per promuovere iniziative che favoriscano la permanenza nell'occupazione dei genitori lavoratori dopo il periodo di congedo di maternità o parentale, asili nido aziendali e aree attrezzate per il doposcuola, iniziative aziendali finalizzate all'intrattenimento dei figli dei dipendenti nonché borse di studio per i figli dei propri dipendenti, alle quali la Regione rilascia un certificato denominato "Family plus". Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e con l'Assessore regionale per le attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per il rilascio del certificato "Family plus", nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. All'articolo 4, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, la lettera b) è abrogata.".

L'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante "Legge di stabilità regionale 2020-2022.", così dispone:

"Interventi a favore degli operatori economici.

1. È istituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A. il "Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o titolari di partita IVA causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19", pari a 150.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extra regionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5. Le istanze relative alle misure di cui al presente articolo sono definite entro venti giorni dalla presentazione con



erogazione entro i successivi dieci giorni.

2. Una quota pari al 3 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata in favore delle start up per avvio della produzione di brevetti made in Sicily.

3. I destinatari delle misura di cui al comma 1 sono operatori economici e liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e titolari di partita IVA operanti in Sicilia che rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, per finanziamenti sino a 25 migliaia di euro della durata fino a 6 anni con preammortamento di almeno 24 mesi, garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia. Per ogni finanziamento, resta a carico del fondo un contributo a fondo perduto sino alla concorrenza di 5 migliaia di euro, per il sostegno alle spese di sanificazione ed adeguamento dei luoghi di lavoro e di produzione, nonché le spese per interessi e di commissioni. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, sentita la Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, sono dettate le disposizioni attuative.

4. La misura di cui al comma 1 è destinata, fino a 10.000 migliaia di euro, per finanziamenti in favore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa che producano un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno e che abbiano almeno un collaboratore attivo sul territorio della Regione, e fino a 2.000 migliaia di euro per le agenzie di distribuzione e servizi stampa che operano nel territorio regionale e per l'importo di 3.000 migliaia di euro per le edicole, con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge, nonché fino a 20.000 migliaia di euro per la concentrazione e la patrimonializzazione dei Consorzi Fidi per le agevolazioni e il supporto alle imprese. Gli interventi di cui al presente comma sono concessi a fondo perduto nei limiti dei regimi di aiuto.

4 bis. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate alle agenzie di distribuzione e servizi stampa ed alle edicole per far fronte alla carenza di liquidità connessa alla crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19 che ha riguardato tutti gli operatori dei predetti settori nonché a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria e sono ripartite come segue:

a) per le agenzie di distribuzione e servizi stampa, con codice di classificazione ATECO 82.99.20 in parti uguali tra tutti i soggetti aventi diritto e comunque entro i seguenti limiti:

1) per le imprese già operanti alla data del 31 dicembre 2018 il finanziamento a fondo perduto non può eccedere l'importo corrispondente ad un terzo del fatturato registrato nel corso dell'esercizio 2019 e comunque entro il limite massimo di 100 migliaia di euro per ciascun soggetto;

2) per le imprese non ancora operanti alla data del 31 dicembre 2018 il finanziamento a fondo perduto non può eccedere l'importo di 30 migliaia euro per ciascun soggetto;

b) per le edicole si procede alla ripartizione in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, entro il limite massimo di 4 migliaia di euro per ciascun soggetto, con priorità per le edicole con codice di classificazione ATECO 47.62.10 quale codice di attività primario. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19 nel periodo di validità dello stesso e, successivamente, secondo il regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

5. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A., gestore del fondo, al fine di velocizzare l'iter delle pratiche in attuazione della misura di cui al comma 1, è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti bancari pubblici e privati e con le reti di consorzi fidi riconosciuti dalla Regione, prediligendo gli istituti già convenzionati che adottano modalità innovative ed integralmente digitalizzate dall'istruttoria alla erogazione del finanziamento.

6. Le previsioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle aziende in possesso dei requisiti previsti, avviate negli anni 2019 e 2020. L'attuazione delle relative misure è adottata con decreto del

Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia.

7. È destinata la somma di 4.000 migliaia di euro quale contributo a fondo perduto da destinare agli artigiani siciliani prioritariamente al fine di adeguare i locali alle disposizioni sanitarie legate all'emergenza Covid-19. Agli oneri del presente comma si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020, secondo il comma 2 dell'articolo 5.

8. È istituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A. il "Fondo Sicilia-Sezione specializzata di garanzia per l'anticipazione bancaria di trattamenti di integrazioni al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18", di 2.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014-2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

9. Nelle more dell'insediamento degli organi dell'IRCA, sono istituiti, presso la CRIAS, il fondo per il credito di finanziamento degli artigiani "Fondo per la ripresa-Artigiani", pari a 40.000 migliaia di euro e presso l'IRCAC, il Fondo per il credito di funzionamento delle società cooperative "Fondo per la ripresa-Cooperative", pari a 15.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 5, ai quali si applica il regime dettato per il "Fondo Sicilia". Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, sono individuate le modalità operative gestionali e i criteri di riparto dei fondi. Al fine di assicurare la normale operatività del fondo unificato a gestione separata presso CRIAS di cui all'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio finanziario 2020 sono trasferiti a detto fondo 30.000 migliaia di euro. Sono altresì trasferite 20.000 migliaia di euro sul fondo unico a gestione separata istituito con l'articolo 63 della legge regionale n. 6/1997 e successive modifiche ed integrazioni, quale fondo di garanzia per sostenere la cessione e l'anticipazione alle cooperative sociali che vantano crediti nei confronti degli enti locali. A tal fine l'IRCAC è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti bancari, società di factoring e consorzi fidi. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014-2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

10. I destinatari della misura di cui al comma 9 "Fondo per la ripresa-Artigiani" sono gli artigiani operanti in Sicilia, con un numero di addetti non superiore a 5 nel corso del 2019 e utili netti non superiori a 30 mila euro come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda o da altra idonea documentazione contabile o fiscale ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo l'1 gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. La Crias è autorizzata a concedere contributi agli artigiani che accedono ad operazioni creditizie ai sensi del decreto legge n. 23/2020 per il rimborso di spese per interessi e commissioni derivanti da tali operazioni nonché contributi a fondo perduto nel limite massimo di 5 migliaia di euro. La CRIAS è autorizzata a stipulare con soggetti bancari pubblici e privati e con le reti di Consorzi Fidi riconosciuti dalla Regione convenzioni finalizzate alla attuazione della misura di cui al comma 9. Rimangono a carico del fondo le commissioni stabilite dall'articolo 13 del Regolamento delegato (UE) della Commissione 3 marzo 2014, n. 480/2014. Tutti i rientri di cui alle misure a valere sul Fondo per la ripresa-Artigiani confluiscono al fondo unico di cui all'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni.

11. I destinatari della misura di cui al comma 9 "Fondo per la ripresa-Cooperative" sono le Cooperative operanti in Sicilia che hanno dichiarato nell'anno 2018 un utile netto non superiore a 100 migliaia di euro, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda o da altra idonea documentazione di natura contabile e fiscale ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo l'1 gennaio 2019, da altra idonea

documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. L'IRCAC è autorizzata a concedere contributi alle cooperative che accedono ad operazioni creditizie ai sensi del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 per il rimborso di spese per interessi e commissioni derivanti da tali operazioni nonché contributi a fondo perduto nel limite massimo di 5 migliaia di euro. Sono altresì rinegoziati i mutui già stipulati e/o in corso di ammortamento e preammortamento, con legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e con legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, comprensivi degli interessi di utilizzo di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, su istanza presentata dalla Cooperative giovanili all'IRCAC che procede alla rinegoziazione dei predetti mutui applicando alla quota capitale da corrispondere alla data della stipula del nuovo piano finanziario di ammortamento il tasso corrente alla medesima data. L'IRCAC è autorizzato a stipulare con soggetti bancari pubblici e privati e con le reti di consorzi fidi riconosciuti dalla Regione convenzioni finalizzate alla attuazione della misura di cui al comma 9. Rimangono a carico del fondo le commissioni stabilite dall'articolo 13 del Regolamento delegato (UE) della Commissione 3 marzo 2014, n. 480/2014.

12. Per favorire la ripresa delle attività turistiche e dell'occupazione, in considerazione dell'attuale periodo di crisi derivante dall'emergenza sanitaria Co-vid-19, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento del turismo dello sport e dello spettacolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2020, alla spesa di 75.000 migliaia di euro per l'acquisto anticipato di pacchetti di servizi turistici, ivi compresi i ticket di ingresso a poli museali e monumentali, da operatori e professionisti del settore, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agriturismi, agenzie di viaggio e tour operator guide turistiche iscritte negli elenchi, accompagnatori turistici, cooperative e imprese turistiche da veicolare a fini promozionali tramite card e voucher, nei mesi successivi alla cessazione dell'emergenza sanitaria, cui si fa fronte con le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 5. I professionisti del turismo, iscritti negli elenchi regionali, accedono al fondo di cui al comma 1. Con le medesime risorse è altresì riconosciuto, per i professionisti del turismo iscritti negli elenchi regionali, un fondo di garanzia di cui al comma 2 dell'articolo 5.

13. Al fine di superare il momento di difficoltà economica e finanziaria delle aziende agricole siciliane, anche di prodotti autoctoni, causata dall'emergenza Covid-19, nel quadro di quanto definito dalla comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" 2020/C 91 1/01 e della comunicazione della Commissione "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" 2020/C 112 1/01, sono concesse, in favore delle suddette aziende, le seguenti agevolazioni:

- a) il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a diciotto mesi meno un giorno;
- b) il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di durata fino a 72 mesi destinati al fabbisogno relativo agli investimenti e/o quello relativo al capitale di esercizio;
- c) la compensazione delle perdite di reddito alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2014/C 204/01 e successive modifiche ed integrazioni recante Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricoli e forestali nelle zone rurali 2014/2020, previa notifica.

Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui alle lettere a) e b), accordati dagli istituti di credito operanti in Sicilia, è erogato con contributo in forma attualizzata, in unica soluzione, ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti dei requisiti di accesso da parte delle aziende agricole. Il contributo è erogato direttamente all'impresa beneficiaria. Alle imprese di cui al presente articolo che accedono ad operazioni creditizie ai sensi del decreto legge n. 23/2020 sono riconosciuti contributi per il rimborso di spese per interessi e commissioni derivanti da tali

operazioni nonché contributi a fondo perduto nel limite massimo di 5 migliaia di euro al fine di compensare gli oneri a carico delle aziende per i DPI e le opere di adeguamento alle misure di distanziamento e di sicurezza. I contributi di cui alle lettere a) e b) non possono superare i limiti prefissati dalla comunicazione della Commissione 2020/C 91 1/01 e dalla comunicazione della Commissione 2020/C 112 1/01 nel rispetto di quanto previsto dal regime comunitario "de minimis" nel settore agricolo di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 e non possono cumularsi con quelli previsti dal decreto legge n. 23/2020 e da altri strumenti per fronteggiare la crisi di liquidità derivante dall'emergenza Covid-19. Gli istituti di credito, per l'erogazione dei prestiti suddetti, stipulano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, una convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, definisce criteri, modalità e massimali di intervento per l'attuazione dell'intervento creditizio. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50.000 migliaia di euro di cui 3.000 migliaia di euro destinate alle imprese della filiale del sughero, cui si fa fronte con le risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

14. Per le imprese operanti in Sicilia alla data del 28 febbraio 2020, che assumono dipendenti a tempo indeterminato disoccupati e qualora le assunzioni non siano state effettuate in sostituzione di lavoratori della stessa azienda, a qualsiasi titolo licenziati o sospesi, sono concessi contributi sotto forma di sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2020. Restano a carico delle imprese le ritenute fiscali alla fonte, le addizionali regionali e comunali trattenute ai lavoratori. Nel caso di licenziamento senza giusta causa i contributi concessi sono recuperati, fatta eccezione per i casi di dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa. Per l'attuazione delle predette misure è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa nei limiti di 10.000, migliaia di euro. L'ulteriore spesa, nei limiti di 10.000 migliaia di euro, è autorizzata per l'erogazione di un contributo una tantum a favore dei lavoratori stagionali, atipici e discontinui del turismo e commercio che non riescono a raggiungere il numero minimo di giornate utili all'erogazione dell'indennità di disoccupazione prevista dalla normativa di riferimento. Agli oneri di cui al presente comma, previo avviso pubblico, si fa fronte con le risorse dei fondi extra regionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5. La misura di cui al presente comma è attuata con procedura a sportello. Le modalità e i criteri del bando sono stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per le Attività produttive.

15. Per sostenere il settore della pesca la Regione è autorizzata ad incrementare il fondo di solidarietà della pesca di cui all'articolo 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 per un importo complessivo pari a 30.000 migliaia di euro, cui si fa fronte per l'importo di 15.000 migliaia di euro con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5 e per l'importo di 15.000 migliaia di euro a valere sui Fondi nazionali ed europei da riprogrammare. Parte del fondo di solidarietà così potenziato è destinato, per almeno 10.000 migliaia di euro, agli operatori della pesca artigianale, ivi incluse le imprese autonome appartenenti alla piccola pesca. Per consentire il rilancio del settore della pesca e del suo indotto è altresì autorizzata la spesa fino a 10.000 migliaia di euro, a valere sul FEAMP, per la trasformazione dei prodotti ittici.

16. Al fine di assicurare la tenuta dell'intero tessuto produttivo colpito dall'epidemia Covid-19 e di fronteggiare la crisi che ne deriva, in considerazione dello stato di emergenza che richiede l'adozione di misure straordinarie, efficaci e veloci, la Regione è autorizzata alla concessione di agevolazioni, in forma di sovvenzioni dirette, di contributi a fondo perduto, sulla base dei regimi di aiuto applicabili compreso il nuovo Quadro di riferimento temporaneo come da comunicazione

della Commissione 2020/C 91 I/01. Tali agevolazioni sono finalizzate a rendere disponibile la liquidità necessaria prioritariamente per la copertura di alcuni costi fissi (fitti ed utenze) nonché per la riduzione di fatturato. Per le finalità di cui al presente comma, la Regione è autorizzata alla utilizzazione delle risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5 secondo le linee di indirizzo degli organi comunitari e statali, sia in termini di flessibilità che di erogazione e rendicontazione, nei limiti delle risorse disponibili per un ammontare complessivo non superiore a 150.000 migliaia di euro comprensive degli oneri derivanti dalle attività di gestione delle agevolazioni, di cui 20.000 migliaia di euro destinati alla copertura delle perdite affrontate dal comparto floro-vivaistico, a fondo perduto. È riservata una quota non inferiore a 500 migliaia di euro e non superiore a 1.500 migliaia di euro per l'acquisto di prodotti editoriali tra i quali rientrano anche i libri pubblicati negli anni 2015/2019 dagli editori aventi operanti in Sicilia che siano dotati di ISBN e regolarmente depositati presso la Biblioteca centrale. In relazione all'acquisto dei prodotti editoriali, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana destina i libri acquistati da ogni impresa editoriale alle biblioteche comunali del territorio della Regione nella misura di 10 titoli dello stesso editore per ognuna delle biblioteche comunali operanti nel territorio della Regione. Le disposizioni attuative del presente comma sono adottate, per ambito di materia, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive per quanto attiene alla concessione di contributi alle imprese di commercio anche di piante e fiori, ad eccezione di quelle floricole di competenza dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e di quelle del settore editoriale di competenza dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, sentito il parere delle Commissioni legislative competenti.”.

Nota all'art. 74, comma 1:

L'articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.”, così dispone:

“Recupero edifici situati nei centri storici e zone omogenee.

1. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, di concerto con la Ragioneria generale della Regione, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito convenzioni finalizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale con i proprietari di immobili situati nei centri storici o nelle zone omogenee classificate "A" nei piani regolatori generali dei comuni e con i proprietari di edifici classificati netto storico, per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento alle norme vigenti e alle disposizioni antisismiche, il restauro, il ripristino funzionale degli stessi, o di porzioni di essi, per unità immobiliari da adibire ad uso residenziale o ad uso non residenziale purché ricompresi in unità immobiliari o complessi immobiliari a prevalente uso residenziale, previo bando pubblico per un importo massimo di 300 migliaia di euro, e comunque non superiore ad un importo massimo di 2.000 euro/mq, per ciascun soggetto richiedente e per ciascuna unità abitativa, ponendo a carico del bilancio regionale il 100% del costo degli interessi. I mutui di cui al presente comma possono coprire il 100% del costo degli interventi di restauro e di ripristino funzionale. Per le finalità del presente comma, si utilizzano le somme residue di cui al comma 2.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, un limite di impegno ventennale dell'importo di 7.500 migliaia di euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, un limite di impegno ventennale di 2.500 migliaia di euro e a decorrere dall'esercizio finanziario 2011 un limite di impegno ventennale di 2.500 migliaia di euro.

3. L'articolo 25 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 è abrogato.”.

Nota all'art. 80, comma 1, lett. b):

Il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia del 26 giugno 1931, n. 146.

Nota all’art. 81, comma 1:

La legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, recante “Norme per il governo del territorio.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 21 agosto 2020, n. 44, S.O.

Nota all’art. 82, comma 3:

Per il regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 recante “Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE).”, vedi nota all’art. 26, comma 55.

Nota all’art. 87, comma 1:

L’articolo 93 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante “, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Borse di studio mediche e di area sanitaria.

1. Per le finalità di cui al comma 25 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, per il triennio 2021-2023 la relativa spesa annua è incrementata di 3.000 migliaia di euro, tenuto conto dell'incremento dei contratti di formazione specifica di medicina generale a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, anche promuovendo nuove convenzioni nell'ambito della rete formativa vigente.

2. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, incluse le borse di studio per specializzazioni di area sanitaria, il Governo della Regione provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.”.

Nota all’art. 89, comma 1:

L’articolo 8 *sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”, così dispone:

“Remunerazione.

1. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 *quinquies* e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento. Ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono remunerate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, mentre le attività di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione.

1 *bis*. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato.

2. Le regioni definiscono le funzioni assistenziali nell'ambito delle attività che rispondono alle seguenti caratteristiche generali:

- a) programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti;
- b) programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona;
- c) attività svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di prevenzione;
- d) programmi di assistenza a malattie rare;
- e) attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992;
- f) programmi sperimentali di assistenza;
- g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto, ivi compresi il mantenimento e monitoraggio del donatore, l'espianto degli organi da cadavere, le attività di trasporto, il coordinamento e l'organizzazione della rete di prelievi e di trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori.

3. I criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato, del volume dell'attività svolta.

4. La remunerazione delle attività assistenziali diverse da quelle di cui al comma 2 è determinata in base a tariffe predefinite, limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di degenza ordinaria e di day hospital, e alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, fatta eccezione per le attività rientranti nelle funzioni di cui al comma 3.

5. Il Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unità di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di:

- a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario;
- b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome;
- c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato il decreto del Ministro della Sanità 15 aprile 1994, recante "Determinazione dei criteri

generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994.

6. Con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi.

7. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, anche prevedendo il ricorso all'assistenza in forma indiretta.

8. Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale.”.

Note all'art. 91, comma 1:

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

Per l'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale.”, vedi nota all'art. 71, comma 1.

Nota all'art. 91, comma 3:

L'articolo 141 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale.”, così dispone:

“Ambito di applicazione.

1. Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.

2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.”.

Nota all'art. 93, comma 1:

L'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal



comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni in materia di finanziamenti a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione comunitaria.

1. All'articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Ai soggetti beneficiari, pubblici o privati, titolari di interventi finanziati a valere sulle risorse dei programmi della politica unitaria di coesione dei cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 (FESR, FSE, FSC e PAC), inadempienti agli obblighi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale disciplinati dalle disposizioni normative di riferimento o dai provvedimenti e convenzioni che concedono il finanziamento, non possono essere concessi finanziamenti a valere sulle risorse del FESR e del FSE della programmazione comunitaria 2014-2020 finché persiste l'inadempimento ai predetti obblighi.";

b) il comma 10 è abrogato.

2. Le somme accertate in entrata del bilancio della Regione per rimborsi, recuperi e/o trasferimenti, provenienti dagli strumenti di ingegneria finanziaria del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 2007-2013, restituite dai rispettivi gestori degli strumenti di ingegneria finanziaria, confluiscono in un apposito Fondo.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è destinato, per le risorse provenienti dallo strumento Jessica Sicilia, al finanziamento di progetti di sviluppo urbano e, per le risorse provenienti dallo strumento Jeremie FESR e FSE e dal fondo Centrale di garanzia, all'erogazione di misure per promuovere e sostenere l'imprenditorialità giovanile e femminile, con i correlati oneri di gestione, secondo le vigenti disposizioni statali e regionali compatibili con la legislazione comunitaria in materia.

4. L'articolo 14 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 è abrogato. Sono fatte salve le istanze presentate.

5. All'articolo 13 della legge regionale n. 20/2016, sopprimere le parole "2014-2020".

6. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 le parole "spese occorrenti alla progettazione definitiva" sono sostituite dalle parole "spese occorrenti per la progettazione, quale che sia il livello di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e di tutte quelle occorrenti per l'approvazione dei progetti medesimi".

7. Lo stanziamento di cui all'articolo 7, comma 22, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è destinato prioritariamente a finanziare gli interventi previsti dalle graduatorie dell'Asse VI, misure 3.3.2.2 e 3.1.4.2 (Sviluppo Urbano sostenibile).”.

Nota all'art. 117, comma 1:

L'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”, così dispone:

“Fondi speciali.

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa.
5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.”.

Nota all'art. 117, comma 2:

L'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.”, così dispone:

“Legge finanziaria.

1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
 - a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
 - b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
 - c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
 - d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
 - e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
 - f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
 - g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni

considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

h) (lettera abrogata);

i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;

l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.

2 *bis*. La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le risorse aggiuntive nazionali di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.

3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.

4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.”.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 245 – “*Legge di stabilità regionale 2023-2025*”.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Schifani) il 28 dicembre 2022 su proposta dell’Assessore per l’economia (Falcone).

Trasmesso alla Commissione ‘Bilancio’ (II) il 29 dicembre 2022.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 12 del 18 gennaio 2023, n. 14 del 24 gennaio 2023, n. 15 del 25 gennaio 2023 e n. 16 del 26-27 gennaio 2023.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 16 del 26-27 gennaio 2023.

Relatore: Letterio Dario Daidone.

Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 22 dell’1 febbraio 2023 e n. 24 del 7-8-9-10 febbraio 2023.

Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 24 del 7-8-9-10 febbraio 2023.

(2023.8.599)083

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione